CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. X

MONOGRAFIE
SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE











CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. X

MONOGRAFIE SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

1953



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

Ezio Vigorelli, presidente; Lodovico Montini, vicepresidente; Cesare Bensi ed Ermenegildo Bertola, segretari.

Mario Alicata, Gaetano Ambrico, Laura Bianchini, Maria Lisa Cinciari Rodano, Alfredo Covelli, Umberto Delle Fave, Beniamino De Maria, Salvatore Mannironi, Giuliana Nenni, Maria Nicotra, Giovanni Palazzolo, Luigi Palmieri, Luigi Polano, Adolfo Quintieri, Ercole Rocchetti, Domenico Sartor, Riccardo Walter, membri.

ATTI DELLA COMMISSIONE

- I RELAZIONE GENERALE
- II INDAGINI TECNICHE Condizioni di vita delle classi misere.
- III INDAGINI TECNICHE Legislazione assistenziale.
- IV INDAGINI TECNICHE Criteri e metodi di assistenza.
- V INDAGINI TECNICHE Mezzi finanziari per l'assistenza.
- VI Indagini delle delegazioni parlamentari La miseria nelle grandi città,
- VII INDAGINI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI La miseria in alcune zone depresse.
- VIII Monografie Problemi economico-sociali della miseria.
- IX Monografie Aspetti particolari di miseria.
- X Monografie Sistemi di sicurezza sociale.
- XI Monografie Previdenza sociale e assistenza sanitaria.
- XII Monografie Esperienze di servizio sociale.
- XIII Documentazioni Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia.
- XIV Inchiesta a carattere comunitario Risultati e orientamenti.

INDICE DEL VOLUME

Bruno Biondo							
Sistemi d mondo				-		pag.	9
FERRUCCIO PERG	OLESI						
Formule o	ostituzio				_		216



Bruno Biondo direttore della sede dell'INPS di Trento

SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE NEI DIVERSI PAESI DEL MONDO



INDICE

Premessa	pag.	15
PARTE I		
DALLA PREVIDENZA SOCIALE ALLA SICUREZZA SOCIA	LE	
1. CONCETTO DI SICUREZZA SOCIALE	pag.	20
2. LE FORME DELLA SICUREZZA SOCIALE))	28
3. I MOMENTI FONDAMENTALI DEL PROGRESSO DELLA SICUREZZA SOCIALE	»	35
Parte II		
LIMITI DELLA SICUREZZA SOCIALE NEI DIVERSI REGI NAZIONALI	MI	
1. LE PERSONE PROTETTE	pag.	43
2. GLI EVENTI PROTETTI	» '	49
A) con assistenza economica		
a) vecchiaia	, »	49
b) invalidità	»	72
c) morte (prestazioni ai superstiti)))	96
d) malattie \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots))	117
e) maternità	»	137
f) infortuni sul lavoro e malattie professionali .	»	156
g) disoccupazione))	
h) carico di famiglia (assegni familiari)	"	185

B) con assistenza sanitaria	pag.	209
a) malattie))	210
b) maternità	»	22 2
c) infortuni sul lavoro e malattie professionali .	»	222
3. La distribuzione degli oneri	»	229
4. Il costo della sicurezza sociale nei diversi regimi		
NAZIONALI	»	2 34
APPENDICE Riviste internazionali sulla sicurezza sociale	pag.	269
Pubblicazioni di interesse generale))	269
Pubblicazioni sui vari regimi nazionali	»	273
Notiziario sui vari regimi nazionali nelle riviste «Informations sociales», «Bulletin de l'AISS» e «Previdenza		004
sociale »))	2 34
La Raccomandazione di Filadelfia sulla garanzia dei mezzi di esistenza	»	292

ELENCO DEI QUADRI E DEI DIAGRAMMI

QUADRO	N.	1	-	Le forme della sicurezza sociale nei diversi Paesi	pag.	30
QUADRO	N.	2	-	Anno di inizio della protezione sociale per ciascun evento.	»	39
Quadro	N.	3	-	I soggetti della sicurezza sociale nei diversi regimi nazionali	»	46
Quadro	N.	4	-	La protezione per l'evento «vecchiaia» nei diversi regimi nazionali .	»	52
Quadro	N.	5	-	La protezione per l'evento « invalidità » nei diversi regimi nazionali	»	74
QUADRO	N.	6	-	La protezione per l'evento « morte » (prestazioni ai superstiti) nei diversi regimi nazionali .	»	98
Quadro	N.	7	-	La protezione per l'evento « malattie » nei diversi regimi nazionali	»	120
Quadro	N.	8	-	La protezione per l'evento « maternità » nei diversi regimi nazionali .	»	140
QUADRO	N.	9	-	La protezione per l'evento « infortuni sul lavoro e malattie professionali » nei diversi regimi nazionali	»	160
Quadro	N.	10		La protezione per l'evento « disoccupazione » nei diversi regimi nazionali	»	188
QUADRO	N.	11	-	La protezione per l'evento « carico di famiglia » (assegni familiari) nei diversi regimi nazionali	»	200
Quadro	N.	12	-	L'assistenza sanitaria per le malattie nei diversi regimi nazionali	»	212
Quadro	N.	13	-	L'assistenza sanitaria per la maternità e per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali nei diversi regimi nazionali	»	223
Quadro	N.	14	-	La distribuzione degli oneri per la sicurezza so- ciale nei diversi regimi nazionali	»	230
QUADRO	N.	15	-	Comparazione dei redditi e dei costi per la sicu- rezza sociale (prestazioni) per 24 Paesi	»	242
Quadro	N.	16	_	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Australia	»	2 43
Quadro	N.	17	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Austria	· »	244

QUADRO	N.	18	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale nel Belgio	pag.	245
QUADRO	N.	19	_	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale nel Canadà	»	246
Quadro	N.	20		Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale		
QUADRO	N.	21	_	in Danimarca	»	247
OTTARRO	'nŢ	าา	٠	in Finlandia	»	248
-				in Francia	»	249
QUADRO	N.	23		Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Germania (Rep. Fed.)	»	250
QUADRO	N.	24	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Gran Bretagna))	251
Quadro	N.	25	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale		**
Quadro	N.	26	-	in Grecia	»	252
QUADRO	N	27	_	in Irlanda	»	253
				in Islanda	»	254
QUADRO	N.	28	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Israele	» .	255
Quadro	N.	29	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale in Italia	»	256
Quadro	N.	30		Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale nel Lussemburgo))	257
QUADRO	N.	31	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale		
Quadro	N.	32	_	in Norvegia	»	258
				nella Nuova Zelanda	»	259
				nei Paesi Bassi	»	260
				Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale nella Sarre	»	261
QUADRO	N.	35	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale negli Stati Uniti	»	262
QUADRO	N.	36	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale nella Svezia	»	263
QUADRO	N.	37	-	Entrate e spese per i servizi di sicurezza sociale		
Quadro	N.	38	_	nella Svizzera	· »	264
				in Turchia	»	265
,				nell'Unione Sud-Africa	'n	266
				- Entrate e spese a titolo di prestazioni per abi- tante nel 1949 (in dollari)	»	240
DIAGRAN	MM			- Entrate e spese a titolo di prestazioni (in per- centuale del reddito nazionale).	»	241

Premessa

La « sicurezza sociale », come ha scritto di recente F. Netter, « est une matière vivante et, comme toute vie elle est extrémement complexe: elle ne se dévéloppe pas exclusivement selon un plan théorique préconçu, mais elle est, pour une large part, formée de constructions empiriques résultant des traditions, des coutumes, des influences réciproques, du jeu des forces en présence ».

Questo pensiero dell'illustre studioso francese mi viene istintivo alla penna mentre prospetto un bilancio, sia pure a titolo di premessa, del presente lavoro. Non si può intendere infatti l'estrema varietà di sistemi e di mezzi cui ricorrono i vari Paesi per risolvere i loro più intimi bisogni sociali se non si tiene conto dei motivi e dei momenti che hanno condotto alle varie soluzioni adottate; nè si può comprendere la estrema rapidità con cui i diversi sistemi si evolvono e si mutano, se non si tiene conto delle profonde spinte sociali che li causano, della vastità delle forze in gioco e del bisogno di un maggiore benessere che prorompe impetuoso in quasi tutti i Paesi del mondo.

Materia vivente, dunque, nutrita da un sangue copioso: enorme quantità di globuli rossi, che rappresentano l'eliminazione di ingiustizie sociali, riduzione di sofferenze, più alto livello medio di vita, speranza in un migliore avvenire; ma qua e là non rare zone di germi dannosi e scorie inutili che di continuo attentano, consciamente o meno, al vigore delle forze buone, e che significano eccesso di norme, molteplicità di istituzioni, confusione, burocrazia, ed anche sproporzione di sforzo rispetto alla potenzialità economica di un Paese.

Più in là un luminoso, anche se ancora lontano traguardo: l'unione tra i popoli, una unione sempre più vasta e profonda, intesa a ri-

solvere non solo i grandi problemi della vita internazionale, ma pure quelli del povero, piccolo, singolo uomo.

Fra tanta rapidità di evoluzione, fra tanto sviluppo dell'idea essenziale, uno studio che voglia fare il punto di così vasta situazione ha la funzione di un modesto fotogramma di una lunga pellicola. La tartaruga è questa volta decisamente meno veloce di Achille. Dirò di più: per alcuni aspetti dei problemi che verrò considerando, più che a un fotogramma unico il paragone si addice a più fotogrammi di diverse pellicole, corrispondenti a momenti diversi dell'azione, per la impossibilità pratica di curare con analoga assoluta tempestività l'esame della situazione dei diversi Paesi. Sotto questo aspetto lo studio può prestarsi, e io lo faccio per primo, a qualche riserva, e comunque ho avuto modo di sottolinearlo nei punti più delicati.

All'estrema varietà dei sistemi si associa una estrema varietà di termini. Prendendo lo spunto dalle comuni forme di protezione sociale in atto nel nostro Paese, lo studio, per essere più intelligibile e consentire opportuni confronti, ha richiesto alcuni adattamenti, che per lo più sono stati comunque indicati ad interesse dei più attenti compulsatori.

Una tale difficoltà si è imposta pure agli altri (pochi) che hanno tentato una tale fatica: peccato confessato, che ritengo veniale.

Più grave la situazione si prospetta per quei lavoratori che si trasferiscono da un Paese all'altro e che, a parte la complessità dei vari sistemi, si trovano interdetti solo che vogliano orientarsi. Questo giustifica le numerose voci levatesi nei recenti congressi in favore di una uniformità di terminologia, che appare indispensabile a mano a mano che la sicurezza sociale incide (e come incide) nei rapporti internazionali, e di una maggiore semplicità, che renda le singole norme accessibili a tutti.

Lo studio farà sorgere una quantità di problemi. Ma due qui ne voglio porre, per l'ovvio interesse che suscitano.

È concretamente possibile realizzare il nobile proponimento di dare un aiuto e una assistenza valida — un aiuto e una assistenza, si noti, riconosciuti di diritto e non rimessi alla altrui discrezionalità — a tutti coloro che per eventi avversi vengono a trovarsi in condizioni di bisogno? È possibile preventivare la spesa che un tale sistema esteso al mondo intero comporterebbe? E, ciò ammesso, le condizioni economiche e le condizioni politiche attuali consentono a tutti i Paesi di assumere un tale formidabile impegno?

Un simile programma è già in realtà (o quasi) nell'ambito di taluni Paesi. Che gli altri Paesi, ora con più e ora con meno decisione (e comunque con insospettata celerità rispetto all'anteguerra), tendano anch'essi a questa grande meta, è pure una realtà alla quale quotidianamente assistiamo. Ma pare essenziale subito identificare le difficoltà che si frappongono al lungo cammino:

- a) nel campo politico: la situazione politica internazionale si è notevolmente complicata in questo dopoguerra, o quanto meno la guerra non ha portato a quel chiarimento di posizioni cui mirava. Ora se tutte le grandi guerre lasciano dolorosi strascichi per lungo tempo, dovendo le singole Nazioni rimarginare le rispettive ferite. ricostruire le cose distrutte e creare i nuovi equilibri economici con gli altri Paesi, l'ultima guerra, avendo attratto nella sua orbita quasi tutti i popoli, ha lasciato l'intero mondo impegnato nel nuovo lavoro di ricostruzione e di riequilibrio. La divisione poi dei Paesi in due mondi distinti, legati a concezioni politiche opposte, e la lotta determinatasi tra di essi ha fatto sì che infinite altre ricchezze sono state e sono impegnate in questa logorante contrapposizione di forze. E se è ovvio che la libertà va difesa prima di ogni cosa, è altrettanto ovvio che una tale situazione determina conseguenze gravissime per l'economia dei singoli Paesi, che possono riservare una parte molto più ridotta delle loro possibilità ai fini sociali interni, e, tra questi, in primis, alla sicurezza sociale;
- b) nel campo economico: un Paese può assumere senza seri contraccolpi provvedimenti impegnativi quali quelli che rientrano in un compiuto sistema di sicurezza sociale solo se è notevolmente più ricco degli altri o, quanto meno, se gli altri Paesi attuano analoghe misure: ciò perchè la spesa imposta dai detti sistemi incide, come è noto, sui costi di produzione e un Paese che supera determinati limiti trova poi inesorabili difficoltà negli scambi con l'estero (nè vale citare in contrario l'esempio della Gran Bretagna, in palese discesa dal suo alto piedestallo, che è riuscita a far fronte in questi anni al suo grandioso programma di « welfare state » in virtù dei pure grandiosi soccorsi americani, anche se concessi ad altri fini);
- c) sul piano educativo e morale: sistemi integrali di sicurezza sociale possono essere avviati solo in quei Paesi in cui esiste una alta maturazione civile e individuale, che consente di evitare sperperi per ingiustificati abusi o eccessive spese ai fini di controllo. (Sul piano morale resta poi da determinare fino a quale punto sia opportuno dare una sicurezza sociale a tutti gli individui, o se la certezza dell'aiuto in coloro verso i quali non agiscono altre molle o spinte sociali non determini una diminuzione del senso di responsabilità ed errate concezioni di vita).

Fatte in breve tali considerazioni, ciascuna delle quali richiederebbe un capitolo a sè stante, non si può non prendere atto con soddisfazione (e con commozione), anche perchè siamo ancora lontani da quel livello limite che dà origine all'accennato problema morale, dello sforzo che, nonostante tutto, è in atto nel mondo per migliorare il livello di vita e la salute degli uomini, per dare ad essi una maggiore tranquillità e una maggiore fiducia nell'affrontare le difficoltà dell'esistenza; e non si può non guardare con estrema simpatia a quelle istituzioni internazionali che dedicano intera la loro opera a questo immane compito.

La seconda domanda è questa: quale posizione occupa il nostro Paese nella scala delle Nazioni che più si sono distinte nella magnifica gara per il benessere dei popoli?

Dati gli elementi che differenziano la vita dei vari Paesi e i diversi sistemi da questi adottati per agire sul piano della protezione sociale, un confronto sicuro, tradotto in cifre, è estremamente difficile; e nelle pagine che seguiranno saranno espresse le dovute riserve per i vari quadri comparativi che saranno ricavati. Certo non occorrono eccessive cognizioni tecniche per valutare come il nostro Paese sia ancor lungi dal possedere un sistema compiuto, e soprattutto organico, di protezione sociale esteso a tutti i suoi abitanti: accanto alla previdenza sociale che tutela (entro determinati limiti) i lavoratori e i loro familiari, funziona una frantumatissima assistenza pubblica che agisce per linee autonome che spesso si sormontano nonostante la limitatezza dei mezzi, per cui si deve ricorrere ancora su larghe basi alla beneficenza privata, che pure parte da innumerevoli istituzioni o persone singole.

Il progetto di riforma della previdenza ed assistenza sociale della nota Commissione ministeriale istituita nel 1948 richiedeva di estendere la gran parte della protezione altresì ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari; con che il sistema sarebbe venuto a tutelare, in pratica, la intera popolazione, fatta eccezione soltanto per le persone dotate di notevoli risorse. I calcoli, le polemiche e le dichiarazioni intervenute nei settori responsabili in questi ultimi anni ci hanno tuttavia convinti che il programma auspicato non è, per il momento, realizzabile, e alla « grande riforma » si sta contrapponendo una « graduale riforma », con un programma di riordinamento funzionale del settore previdenziale, affatto secondario, e con un opportuno adeguamento delle prestazioni previdenziali coraggiosamente intrapreso.

Rapportato al suo reddito nazionale, lo sforzo complessivo dell'Italia non può dirsi tuttavia modesto, e lo vedremo più innanzi quando esamineremo alcune cifre essenziali. Accanto alla riforma delle pensioni, di cui non si tarderà a riconoscere i benefici, possiamo qui obiettivamente ricordare il primato sicuro da noi ottenuto nel campo della lotta antitubercolare, ma anche alla esistenza di una specifica forma di previdenza, mentre ovunque la protezione contro il terribile male è affidato all'assicurazione contro le malattie o ai servizi sanitari pubblici. Non deve invece indurre a indebite valutazioni il considerevole sviluppo assunto dalla legislazione sugli assegni familiari, che deve essere piuttosto messo in relazione alla vigente situazione salariale.

Pur prendendo atto delle limitate risorse del nostro Paese, si può esprimere l'augurio che, sulle linee del precetto cristiano cui il nostro popolo è educato e a cui pure si ispirano i reggitori del nostro Governo, vinte le resistenze di coloro che limitano la visuale del problema al loro interesse immediato, in un auspicabile clima di pace e di tranquillità per il mondo, si possa raggiungere un sufficiente livello di sicurezza, sì che tutte le più gravi avversità della vita vengano attenuate nelle loro conseguenze e i singoli possano con ciò dedicarsi con maggior fervore alle opere del lavoro e alla produzione, diffondendo al tempo stesso il sentimento di solidarietà fra gli uomini.

PARTE PRIMA

DALLA PREVIDENZA SOCIALE ALLA SICUREZZA SOCIALE

1. Concetto di sicurezza sociale

Sin da quando la società si è costituita, lo stato di bisogno, da qualsiasi causa originato, determina conseguenze gravissime, d'ordine fisico e morale, nei confronti del soggetto che non trovi più in sè o nell'aiuto degli altri i mezzi per fronteggiarlo. Poichè tuttavia non è stato possibile, nonostante i vincoli familiari, le spinte religiose e l'incitamento di nobili spiriti, avere una garanzia sicura di aiuto sufficiente, basata unicamente sulla spontanea generosità dell'animo umano, la società ha dovuto predisporre una specifica organizzazione impegnandola a intervenire obbligatoriamente; organizzazione che, nata dopo lunga esperienza storica e fra vivaci contrasti, e inizialmente timida ed incerta, si è andata a mano a mano irrobustendo, trovando la sua migliore e definitiva sistemazione, attraverso un graduale riferimento della responsabilità a persone o raggruppamenti più forti come è stato acutamente rilevato (1), nell'ordinamento stesso dello Stato.

La soluzione data al problema della tutela dal bisogno nelle sue forme più evolute prende il nome di «sicurezza sociale» o «protezione sociale». È peraltro subito da sottolineare come soltanto pochi Paesi abbiano forme protettive così complete ed organiche da giustificare pienamente alla loro organizzazione una tale espressione: nella maggioranza dei Paesi il processo evolutivo è in atto, ed anzi se esso è stato notevolmente accelerato nei Paesi dell'Europa in questi ultimi decenni, nei Paesi dell'America latina questo fenomeno di acceleramento si è manifestato con considerevole ritardo, e, ancora più, ciò è avvenuto per i Paesi dell'Asia.

I diversi livelli cui sono pervenuti i vari Paesi danno, in un

⁽¹⁾ Maurice Stack - « Storia e evoluzione della sicurezza sociale » in « Previdenza Sociale » 1950, 5, pag. 801.

certo senso, giustificazione della confusione dei termini che si riscontra nelle varie legislazioni, e che crea gravose difficoltà a un tentativo di raffronto fra i vari sistemi; ma se si approfondiscono le diverse esperienze si finisce col notare come i Paesi meno evoluti stiano praticamente seguendo la stessa strada perseguita dai Paesi più progrediti, utilizzando gli istituti che hanno caratterizzato per questi le tappe decisive nel campo del progresso sociale.

Ecco quindi come dalle manifestazioni caritative che partono dalla spontaneità dei buoni (beneficenza), si passa ovunque ad una assistenza pubblica generica, elargita agli indigenti dallo Stato o per esso da un Ente pubblico; e dalla assistenza pubblica, corrisposta spesso in modo inorganico e differenziata fra innumerevoli categorie di bisognosi, la situazione si evolve e sfocia nella assicurazione obbligatoria o sociale, con cui viene garantita una protezione di diritto al lavoratore, quale membro della categoria che più frequentemente viene colpita dal bisogno: il che si ottiene con la utilizzazione di alcuni concetti e sistemi propri dell'assicurazione privata.

A mano a mano che la protezione alla categoria lavoratrice si perfeziona con l'inclusione di nuovi eventi protetti, e a mano a mano che la tecnica assicurativa viene superata attraverso concezioni che sempre più valorizzano il contenuto e il fine sociale delle varie iniziative, si diffonde sempre più, ad individuare i relativi ordinamenti, l'espressione « previdenza sociale », che caratterizza sempre e unicamente la protezione della classe lavoratrice, ma trascende alquanto il concetto di assicurazione sociale, che male si adatta a includere determinate nuove forme di protezione, quali ad esempio gli assegni familiari. (Così, in altro studio, abbiamo definito la previdenza sociale: l'ordinamento predisposto o riconosciuto dallo Stato a tutela della classe lavoratrice, e fondato sul principio della mutualità obbligatoria entro una massa di soggetti, in base al quale il lavoratore, al verificarsi di determinati eventi che creano in lui uno stato di bisogno — o in quanto annullano o riducono le sue possibilità di guadagno o in quanto rendono questo insufficiente rispetto alle necessità sue e della sua famiglia — ha diritto sotto certe condizioni a date prestazioni che tendono ad eliminare le cause e a riparare od attenuare le conseguenze degli eventi medesimi).

Ma il progressivo sviluppo della previdenza sociale induce fatalmente ad affrontare il problema più vasto: quello della protezione dell'intera popolazione, in modo che la tutela dal bisogno sia garantita, su di un uguale piano di diritto soggettivo, a tutti coloro che si trovano in stato di necessità, anche se non fanno parte con una certa continuità — quale è richiesta dalle varie forme di previdenza so-

ciale — della classe lavoratrice in senso stretto. Il periodo bellico e post-bellico affrettano tale impostazione creando la necessità di proteggere nuove estese categorie di bisognosi; reduci, profughi, internati civili, danneggiati dalla guerra; questo mentre i reggitori degli Stati cercano di dare un nuovo, più vasto contenuto sociale alla lotta di liberazione e additano nuovi obiettivi e nuove mete. Così dove le riforme non si concretano rapidamente (« un periodo rivoluzionario nella storia del mondo è il momento più opportuno per fare cambiamenti radicali invece di semplici rattoppi », scrisse Beveridge), si assiste a uno sviluppo dell'assistenza pubblica, già ammessa dalle varie legislazioni quale diritto oggettivo del cittadino, sino a farne argomento di specifici diritti soggettivi dei singoli, ed attribuirgli, di norma, il termine di assistenza sociale: contemporaneamente, o in un secondo momento, i due grandi bracci della protezione si uniscono in un sistema più organico e completo, e allora si afferma, come realtà o come definitiva aspirazione, il concetto di sicurezza sociale.

Un tale processo evolutivo non è interamente nitido per alcuni Paesi soprattutto per l'accennata confusione di terminologia, dato che la realtà in moto precorre ovunque la elaborata classificazione giuridica, ma nelle sue linee essenziali esso è caratteristico delle varie esperienze nazionali o è distinguibile nella elaborazione a tutt'oggi in atto.

L'espressione « sicurezza sociale » sembra sia stata per la prima volta usata in un testo ufficiale con il « Social security act » del 14 agosto 1935, col quale venne approvata negli Stati Uniti l'istituzione dell'assicurazione federale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti e per la disoccupazione, nel che si realizza la gran parte del sistema protettivo di detto Paese. Ma è evidente che non possiamo richiamarci a tale testo per una definizione accettabile della polemica espressione anticipatrice. La ritroviamo tuttavia a breve distanza in Francia, nell'ordinanza del 4-10-1935, ad identificare quella che è la nostra attuale « previdenza sociale ».

Beveridge, nel « piano » che porta il suo nome, dice: « L'espressione protezione sociale significa garantire un reddito che rimpiazzi le retribuzioni interrotte per disoccupazione, malattia, od infortuni; provvedere per l'andata a riposo per limiti di età, per la perdita di sostegno od aiuto causata dalla morte di terze persone; e provvedere per spese speciali, quali nascita, matrimonio o morte. La protezione sociale significa anzitutto la certezza di un minimo di reddito; ma tale provvidenza deve essere legata ad un sistema destinato a far durare il meno possibile l'interruzione delle retribuzioni ». Beveridge peraltro non pensa alla sola classe lavoratrice, ma si rivolge a tutte le situazioni di bisogno; non pensa solo a riparare, ma richiede quale

premessa al suo progetto condizioni che riducano il verificarsi di quegli eventi, per i quali propone un organico sistema di difesa.

La Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi a Filadelfia nel 1944, così identifica il concetto: «La sicurezza sociale è la sicurezza che la società garantisce ai suoi membri per mezzo di una adeguata organizzazione contro alcuni dei rischi ai quali sono esposti. Questi rischi provocano spesso imprevisti che l'individuo il quale disponga di mezzi modesti non può sostenere nè da solo con la sua capacità e la previdenza individuale nè in collaborazione privata con i suoi compagni. Sono considerate istituzioni della sicurezza sociale solo quei regimi che assicurano al cittadino prestazioni per la prevenzione o la guarigione di malattie, che vengono in suo aiuto quando non è in condizione di guadagnarsi i mezzi di esistenza e che ristabiliscono la sua capacità di guadagno ».

Il Bureau International du Travail, in uno studio redatto nel 1950, circa i diversi sistemi di sicurezza sociale in vigore in 45 Stati membri dell'oit (2), definisce il sistema di sicurezza sociale « l'ensemble des dispositions légales qui consacrent le droit qu'ont certaines personnes déterminées de toucher certaines prestations lorsque se réalisent certaines éventualités. Il n'est pas tenu compte des législations qui font peser individuellement sur les employeurs la charge de l'attribution des prestations, à moins qu'il n'y ait une garantie pour le versement de ces prestations, ni des régimes d'assurance facultative, à moins qu'ils ne soient subventionnés à l'aide de fonds publics ».

Nel corso di una successiva inchiesta svolta nel 1952, e intesa a raccogliere elementi circa il costo della previdenza sociale nei vari Paesi (3), il Direttore generale del BIT riconosceva: «Il est extrêmement difficile de définir ce qui doit être inclus dans la sécurité sociale si on veut le faire d'une manière qui soit appropriée aux différents pays», e si asteneva pertanto dal dare una definizione di sicurezza sociale lasciando facoltà di disporre le risposte come sembrava opportuno. Sulla scorta delle linee stabilite da un apposito Comitato di esperti, veniva peraltro precisato che, ai fini della comparazione dei risultati, gli Stati interpellati dovevano seguire determinati criteri, e precisamente: a) dovevano essere considerati i sistemi di cui l'obiettivo fosse di: accordare cure mediche curative o preventive; garantire i mezzi di esistenza in caso di perdita involontaria del reddito di lavoro o di una parte importante di esso; accordare un reddito supplementare alle persone aventi carichi di famiglia;

⁽²⁾ Sécurité Sociale: étude internationale - Génève 1950, pag. 2.

⁽³⁾ V. Revue Internationale du Travail, 1952, giugno, pag. 773.

b) si dovevano considerare solo i sistemi istituiti con un atto legislativo, in virtù del quale fossero riconosciuti determinati diritti individuali, e un organismo pubblico assumesse obbligazioni definite (con esclusione quindi degli obblighi alimentari tra congiunti, o degli impegni assunti da datori di lavoro di versare in proprio una parte del salario in caso di malattia o di maternità, nonchè con esclusione dell'assistenza privata e della beneficenza); c) i sistemi considerati dovevano essere amministrati da un organismo pubblico, paritetico o autonomo, salvo che si trattasse di un regime di responsabilità civile del datore di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro o malattie professionali (con esclusione, quindi, delle Casse aziendali, delle Società di mutuo soccorso ecc.).

Su tali basi l'inchiesta doveva portarsi su:

- prestazioni attribuite a titolo di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, superstiti, disoccupazione, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
 - prestazioni familiari;
- prestazioni accordate alle vittime di guerra (con esclusione dei pagamenti per riparazione di danni di guerra subiti dai beni);
 - prestazioni accordate dall'assistenza pubblica.

L'inchiesta, veniva infine indicato, doveva riunire tutti i sistemi in vigore nel paese, e tutti i regimi generali e speciali, tra essi compresi i regimi dei dipendenti pubblici civili e militari.

Già da quanto premesso si può dedurre quale difficolta sussista per portare il concetto a limiti ben precisi ed accettabili da tutti i Paesi; in alcuni Paesi nordici, ad esempio, rientrano nel concetto di sicurezza sociale pure le borse di studio, la riqualificazione professionale degli invalidi di guerra, ed anche i lavori pubblici contro la disoccupazione e i prestiti per le costruzioni.

In un recente studio internazionale la Federal Security Agency di Washington così definisce il concetto in esame: « The term social security as it is generally used, encompasses public programs of social insurance, social assistance to persons in need, and related medical care and income maintenance programs. The common purpose of all social security measures is that of assuring to all or to designated members of the community a basic income when earnings are interrupted or cease as a result of old age, disability, unemployment of death of the breadwinner, and access to medical care. Special aid to families with young children may also be considered a social security program » (4).

^{(4) «} Social Security Legislation throughout the world », Washington 1949.

Jean Gallas, in « Le Controle et l'Administration de la sécurité sociale par les travailleur » (5), così si esprime: « La Sécurité sociale est un ensemble de mesures législatives ayant pour but de garantir, sous certaines conditions, aux travailleurs ou, éventuellement, à l'ensemble de la population, vis-à-vis de l'État ou de certaines institutions publiques, le droit à des soins médicaux, mais surtout le droit à une sécurité matérielle en cas de perte ou de diminution substantielle du gain ».

Press'a poco analoga è la definizione che dà Netter in « Notions essentielles de sécurité sociale » (6) e Henry Raynaud in « La lutte pour la sécurité sociale » (7).

Più vasta è invece la concezione che è a base di un noto studio de l'Institut national de la statistique et des études economiques della Repubblica francese su «Les charges sociales dans les pays de l'OECE», in cui si fa comprendere nel concetto anche i servizi di sanità pubblica e l'assistenza delle persone affette da infermità naturale e degli indigenti in genere (8).

⁽⁵⁾ V. « Informations et études publiées par le Comité de préparation de la Conference internationale » du Mouvement syndacal mondial, Paris 1952.

⁽⁶⁾ Paris, 1951: «L'objet de la legislation de sécurité sociale est de créer au profit des travailleurs un ensemble de garanties à travers un certain nombre d'éventualités susceptibles soit de réduir ou de supprimer leur activité, soit de leur imposer des charges supplémentaires » - Vedasi, con concezione più ampia, anche la profonda impostazione del problema in Pierre Laroque «La sécurité sociale et les services sociaux » in Bulletin de l'AISS 1952, 10-11, pag. 325.

^{(7) «} La sécurité sociale est l'ensemble des mesures législatives et des systèmes sociaux qui, dans un pays, tendent à garantir des moyens normaux d'existence à tous les travailleurs chaque fois que ceux-ci sont dans l'incapacité de travailler, et à leur assurer les soins médicaux et pharmaceutiques nécessaires, cette dernière mesure s'étendant éventuellement à l'ensemble de la population »; in « Informations et études » cit. alla nota 5.

⁽⁸⁾ V. «Gli oneri sociali nei Paesi dell'oece», quaderno n. 5 della Rassegna di statistiche del lavoro, pag. 5-6: «l'esame si rivolgerà all'insieme di quelle provvidenze dirette al mantenimento e alla stabilità del reddito. A questo titolo, si considereranno non soltanto i sistemi di assicurazioni sociali istituiti per fornire mezzi di esistenza ai beneficiari in tutti i casi in cui il reddito di questi si trovi colpito da rischi generali (malattie, invalidità, vecchiaia, disoccupazione) o più particolarmente professionali (infortuni sul lavoro, malattie professionali) e le disposizioni tendenti a completare i mezzi di esistenza allorchè i carichi si accrescono (assegni familiari), ma altresì i provvedimenti assistenziali in virtù dei quali la collettività partecipa al mantenimento degli individui privati di reddito a causa di infermità naturale o acquisita (infermi, ciechi, mutilati, ecc.), od a causa di circostanze che li hanno sottratti alla protezione dell'assicurazione (indigenti, economicamente deboli, ecc.).

Infine, in relazione ai loro stretti legami con l'assicurazione malattia, si tenterà di tener conto, per quanto possibile, dei provvedimenti adottati nel campo della sanità pubblica. A questo riguardo, i servizi offerti dalla popolazione concorrono indirettamente all'azione a favore della stabilità del red-

L'incertezza della terminologia, in campo internazionale, si rende infine palese nello stesso nome assunto dalla « Conférence internationale pour la défense, l'amélioration et l'extension des assurances sociales et de la sécurité sociale », che è in preparazione ad iniziativa del Movimento sindacale mondiale, e che si svolgerà a Vienna nei prossimi mesi.

Nel nostro Paese le incertezze circa la delimitazione del concetto si riflettono con pari estensione.

La « Rivista internazionale della protezione sociale », nella presentazione del numero 1 (settembre-dicembre 1946), dopo aver sottolineato le difficoltà per delimitare concretamente la materia, precisava: « varrà quindi dire, per orientamento, che accanto alle assicurazioni sociali, proprie ed improprie, ed alla assistenza, in tutte le sue forme sia tradizionali sia di recente introduzione nei vari Paesi, vengono la protezione della collettività dalla criminalità, dall'analfabetismo, dalle grandi malattie, dal traviamento dei costumi, dalla decadenza della sanità fisica e morale. Un ambito, quindi, comprensivo ed esauriente che va dal lato tecnico al problema politico, alla istanza morale ».

Ma nella risoluzione relativa ai principi della protezione sociale del primo Convegno nazionale della protezione sociale (febbraio 1948) si giungeva alla seguente definizione: « protezione sociale è l'attività che la collettività esplica, mediante organi pubblici istituiti a tal fine, nella applicazione ai singoli membri ed ai gruppi entro di essa, di mezzi idonei a realizzare la sicurezza sociale... Tra i mezzi, poi, della protezione sociale si comprendono in primo luogo tutti quelli che sono intesi a salvaguardare in via preventiva, curativa e riabilitativa, l'integrità fisica, la salute ed il benessere materiale dei membri della collettività; e tutti quelli altresì che sono intesi a garantire la certezza, la continuità e la sufficienza del reddito di lavoro. La protezione sociale organizzata dalla collettività non è incompatibile con la privata assistenza » (9).

La rivista «Sicurezza sociale», edita dal Patronato acli nella presentazione del suo primo numero (gennaio 1952), dichiara di intendere la sicurezza sociale «come azione degli organi pubblici per garantire a tutti i cittadini e alle loro famiglie (?) la liberazione dallo stato di necessità economica, allorchè, per qualsiasi causa,

dito, in quanto essi tendono a ridurre od a sopprimere l'onere supplementare imposto ai pazienti con il costo delle cure mediche, e contemporaneamente ad aiutare i singoli, resi inattivi dalla malattia, a riacquistare la possibilità di guadagnarsi normalmente la vita».

⁽⁹⁾ Rivista Internazionale della protezione sociale n. 4-5-6, 1948, p. 491.

venga meno il reddito di lavoro o comunque lo stesso si appalesi insufficiente al minimo vitale ».

Il prof. Vannutelli, in un suo recente scritto (10), individua invece una considerevole differenza fra l'espressione « sicurezza sociale » e quella di « protezione sociale »: nella prima vede in un certo modo un concetto equivalente a quello di previdenza sociale, sul quale ha il vantaggio di meglio prestarsi a comprendere tutto quel complesso di istituzioni, soprattutto di recente realizzazione (come ad es. gli assegni familiari) che si stenta ad inquadrare nella previdenza sociale, per il legame che essa tuttora conserva con la struttura assicurativa; essa appare inoltre più adatta ad identificare quelle organizzazioni, le quali si rivolgono a tutto il complesso delle attività nazionali, anzichè a determinate categorie di cittadini come i lavoratori. Nella espressione « protezione sociale » il Vannutelli ritiene invece possano rientrare « oltre alla sicurezza sociale di cui sopra, tutta la legislazione protettiva del lavoratore e del cittadino, nonchè gran parte della politica economica rivolta a particolari esigenze di ordine sociale».

Per mia parte, valutati i significati che ad esse si attribuiscono nel linguaggio comune in campo internazionale, ritengo che alle due espressioni si possa riconoscere un valore equivalente, in semplice rapporto, se mai, di causa ad effetto: e se è vero che la parola « protezione » adombra un concetto paternalistico e assistenziale, non si può negare che la parola sicurezza dà l'impressione di un punto acquisito, quale ancora non è in realtà che per pochi Paesi, e forse non del tutto pure per essi: ma è indubitabile che può essere accolta anche come espressione programmatica.

Ritengo comunque che per « sistema di sicurezza sociale » di un Paese si possa intendere l'insieme delle disposizioni legali a tutela della sua popolazione in base alle quali un soggetto, al verificarsi di determinati eventi che creano per esso una condizione di bisogno — o in quanto annullano o riducono le sue possibilità di guadagno, o in quanto rendono questo insufficiente rispetto alle necessità sue e della sua famiglia — ha diritto sotto certe condizioni a determinate prestazioni, che tendono ad eliminare le cause e a riparare od attenuare le conseguenze degli eventi medesimi, in modo da garantirgli in ogni modo, accanto alle cure fisiche, un livello minimo e decoroso di vita; a fianco di un tale ordinamento, e con funzione integrativa, di norma interviene un insieme di iniziative dirette a prevenire quegli eventi verso i quali sia possibilie svolgere opera di prevenzione.

⁽¹⁰⁾ Previdenza, sicurezza, protezione sociale: in Notiziario ENPDEDP 1952, n. 3, pag. 2.

E poichè, come per i Paesi, così per i concetti i confini assumono una funzione vitale, preciso che la sicurezza sociale come sopra concepita confina, a mio avviso, da una parte con le varie manifestazioni di soccorso privato (assistenza privata o beneficenza), dall'altra con le iniziative per la piena occupazione, e da una terza parte ancora con le attività di elevamento dei gruppi più arretrati e con le opere di assistenza morale: e ciò senza escludere od ostacolare alcuna di tali funzioni, che anzi ne costituiscono una indispensabile premessa. Ritengo inoltre che il così detto « servizio sociale » non debba rappresentare una attività al di fuori della protezione sociale, ma come uno dei mezzi tecnici per realizzarla con maggiore intelligenza e compiutezza.

Gli elementi caratteristici differenziatori della sicurezza sociale rimangono comunque il diritto alle prestazioni previsto dai vari regimi (e la potestà di far valere tale diritto), nonchè l'estensione della protezione alla intera popolazione sempre quando si manifesti una condizione di bisogno.

Così intesa la sicurezza sociale assurge a elemento di dignità per l'individuo e di rispetto della sua personalità, e si affianca alle norme per la sicurezza fisica (contro la minaccia ingiusta alla integrità del soggetto e del suo patrimonio) e per la sicurezza politica (tese alla difesa delle fondamentali libertà dell'individuo e delle sue organizzazioni). Per alcuni Paesi un tale obiettivo è già una realtà o quasi; per altri è, almeno in parte, una aspirazione vivamente perseguita; per altri ancora è un mito lontano, che opportune organizzazioni internazionali aiutano ad avvicinare.

2. Le forme della sicurezza sociale

La sicurezza sociale assume, nella sua concreta attuazione nei vari Paesi, le seguenti espressioni principali:

a) forma di previdenza obbligatoria: tale sistema riserva il diritto alle prestazioni a una categoria di persone per le quali debbono essere versati determinati contributi destinati al finanziamento del sistema; l'eventuale godimento di risorse personali non toglie il diritto alle prestazioni. Il sistema è più noto col nome di assicurazione obbligatoria o assicurazione sociale, ma il termine, come già si è rilevato, mal si presta a comprendere il sistema protettivo più comune per i carichi di famiglia (assegni familiari), dato che i caratteri assicurativi, già appannati negli altri regimi di previdenza obbligatoria, vengono pressochè a scomparire per tale evento, quasi totalmente legato a termini di certezza;

- b) forma di previdenza facoltativa: è un sistema riconosciuto e per lo più sovvenzionato dallo Stato, nel quale il diritto alle prestazioni è subordinato al versamento volontario di determinati contributi. Si differenzia dalle assicurazioni private, appunto perchè istituito o riconosciuto con atto legislativo e perchè lo Stato vi fornisce di norma un proprio concorso, attribuendo ad esso un particolare carattere di utilità sociale;
- c) servizio pubblico nazionale: sistema in base al quale la popolazione di un Paese ha diritto a determinate prestazioni a carico della collettività, e le prestazioni stesse vengono conferite senza accertamento delle risorse personali del singolo. Un tale servizio può tuttavia essere riservato anche a determinati gruppi della popolazione:
- d) assistenza sociale: è un sistema in base al quale si riconosce ad una categoria di persone il diritto a determinate prestazioni a carico della collettività, subordinatamente all'accertamento delle risorse personali individuali. Così intesa, l'assistenza sociale si distingue dalla comune « assistenza pubblica », erogata dallo Stato o da altri Enti pubblici in favore di determinati gruppi di indigenti, in quanto questi non possono far valere un preciso diritto soggettivo alle prestazioni in limiti predeterminati, e l'assistenza è pertanto rimessa alla discrezione dell'ente e subordinata, in pratica, alle sue disponibilità finanziarie.

Quantunque si sia preferito, per una più decisa differenziazione, i termini di «forma di previdenza obbligatoria» e «forma di previdenza facoltativa », avverrà più avanti di usare, per una più facile comprensione e fatta eccezione per gli assegni familiari, anche tali due ultimi termini, cui dovrà quindi essere attribuito il significato esposto ai punti a) e b). È opportuno inoltre precisare, per trovare un immediato collegamento con la comune terminologia del sistema protettivo italiano, che la « previdenza sociale », con cui si individua più comunemente il nostro sistema, è essenzialmente costituita da forme di previdenza obbligatoria istituita in favore della classe lavoratrice, cui si aggiungono - con importanza secondaria e con funzione prevalentemente integrativa — forme di previdenza facoltativa e forme assistenziali rimesse alla discrezionalità dei vari enti: non esistono pertanto nel nostro Paese servizi pubblici nazionali o forme di assistenza sociale nel senso anzidetto, benchè tale ultimo termine venga spesso impropriamente usato ad altri fini.

Le diverse forme di sicurezza sociale sopra enunciate non sempre hanno, nei vari regimi nazionali, i netti caratteri differenziali che si sono esposti. Avviene infatti che le forme di previdenza obbligatoria,

PAESI	Vecchiaia	Invalidità	Morte (superstiti)	Malattie	Maternità	Infortuni sul lavoro e malat- tie profess.	Disoccupazione	Carico di famiglia (assegni famil
ALBANIA		•		assic. ec.	₹	1 0		
ARGENTINA						L		
AUSTRALIA				assic. ec.	0			0
AUSTRIA								
BELGIO					1			
BOLIVIA	-							
BRASILE					•	-		
BULGARIA								
CANADÀ	0							0
CECOSLOVACCHIA								
CILE						L		
CINA				*				
COLUMBIA				=		L		
COSTARICA						.		
CUBA					.	. 📐		
DANIMARCA	-			k .	L		L	
S. DOMINGO	.					L		
EGITTO								}
EQUATORE								
FILIPPINE		-		1		•		
FINLANDIA								0

			l.		!	L I			
	FRANCIA			*		.			
	GERMANIA OC.						■ ,		
	GERMANIA OR.	•				■ `			
	GIAPPONE								
	G. BRETAGNA				ass. ec.		O		0
	GRECIA	-							
	GUATEMALA						. 🔳 .		
	HAITI	. •							
	HONDURAS		,		,		L		
	INDIA						. 📐		
	IRAN								
	IRLANDA						L		0
	ISLANDA						•		
31	ISRAELE		·		L		L "		
	ITALIA	. ■					= -		
	JUGOSLAVIA							.	
	LUSSEMBURGO	, ■,				. 🔳	• , .		
	MESSICO						•		
	NICARAGUA			,		,	=		-
	NORVEGIA			,		M			0
	NUOVA ZELAN.	o 🛮							0
	PAESI BASSI				.				-
	PANAMA								
	PARAGUAY						· =		
	Legenda: = assicu:	razione obbliga razione facolta			⊙ = servizio□ = assister	o pubblico naz nza sociale	ionale		ı

	·		EVEN	TI	P R O T	ETTI		
PAESI	Vecchiaia	Invalidità	Morte (superstiti)	Malattie	Maternità	Infortuni sul lavoro e malat- tie profess.	Disoccupazione	Carico di famiglia (assegni famil.
PERU								
POLONIA								
PORTOGALLO						L		
ROMANIA	= :	.		ass. ec.	{ .	1 ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
SALVADOR			·	, G ass. san.	, 9			7
SARRE								
SIRIA							_	
SPAGNA							!	
STATI UNITI								_
SVEZIA	0	0					_	0
SVIZZERA								
TURCHIA		-	=				. — —	-
UNGHERIA	· .							
UNIONE SUD AFRICA						.	.· •	
U. R. S. S.				ass. ec.	{ .	{ 		_ ·
URUGUAY				, G ass, sair.	, 9	I		·
VENEZUELA		'			-			_ _ .

Legenda: = assicurazione obbligatoria = assicurazione facoltativa

⊙ = servizio pubblico nazionale

assistenza sociale

normalmente dirette a protezione dei lavoratori dipendenti o a nuclei di lavoratori indipendenti, possano essere istituite a protezione della intera popolazione, per cui il detto regime verrebbe a distinguersi da un servizio pubblico nazionale solo per la tecnica del finanziamento e per i diversi requisiti amministrativi richiesti per concretare il diritto alla protezione (periodo di contribuzione nel primo caso, di residenza nel secondo): ciò si verifica, ad es., in Gran Bretagna per le assicurazioni per la vecchiaia, l'invalidità e la morte. D'altro canto può avvenire che, pur essendo specificatamente diretto a proteggere la classe dei lavoratori, in pratica il sistema protegga tutta o quasi la popolazione: situazione questa che si verifica, ad es., nell'urss dato il particolare sistema politico-sociale di quel Paese. Può infine avvenire che una forma di previdenza obbligatoria si innesti con alcuni caratteri dei sistemi di assistenza sociale, come avviene ad es. in Islanda, dove le prestazioni alle vedove, in caso di morte dell'assicurato, sono subordinate all'accertamento dei suoi redditi.

Quanto alle forme di previdenza facoltativa, talvolta avviene che, nonostante il nome, abbiano carattere semi-obbligatorio per gli effetti che comportano, come si verifica in Danimarca dove solo l'iscrizione (facoltativa) alle Casse di malattia può dar diritto alle prestazioni del sistema di assistenza sociale per l'evento vecchiaia.

Qualche volta si verifica inoltre che lo stesso regime di servizio pubblico nazionale abbia forme commiste di assistenza sociale, come avviene ad es. in Svezia, dove la pensione base è fissa, e alcuni supplementi sono invece subordinati all'accertamento dei redditi individuali. Altra volta, infine, avviene che il detto regime viva accanto a un distinto sistema di assistenza sociale, il che può apparire un controsenso: una tale ipotesi si verifica invece in Nuova Zelanda dove le pensioni per vecchiaia spettano a 65 anni a tutti i cittadini; però, qualora sussista lo stato di bisogno, il sistema di assistenza sociale interviene a 60 anni.

Le forme di previdenza obbligatoria sono spesso integrate da forme di previdenza facoltative, allo scopo di consentire al singolo di maggiorare la prestazione o di raggiungere i requisiti per il diritto alla prestazione stessa; altre volte, invece, si associano nello stesso regime a forme di assistenza sociale.

L'enorme varietà di espressioni che la sicurezza sociale assume nei vari Paesi non deve comunque stupire, date le origini del fenomeno, le diverse spinte che hanno condotto alle singole soluzioni, e l'adattamento di queste alle esigenze e consuetudini locali, alle condizioni di vita dei diversi popoli e ai loro sistemi politico-sociali, nonchè, e soprattutto, alla diversa potenzialità economica dei vari Paesi. Nel quadro n. 1, già riportato in precedenza, si è cercato

comunque di riassumere il panorama delle forme di sicurezza sociale adottate da 61 Paesi utilizzando, per una più facile percezione complessiva, segni convenzionali; considerate le riserve sopra espresse, è bene avvertire che il quadro può trovare una sua maggiore illustrazione con l'esame contemporaneo del quadro analogo creato per i soggetti protetti dai sistemi di sicurezza sociale, riportato nella parte seconda.

La forma più evoluta appare naturalmente, a un primo esame, il servizio pubblico nazionale, in quanto protegge la intera popolazione su di un piano di diritto, ma è enormemente costoso (si pensi all'esempio classico del re di Inghilterra che ha diritto agli assegni familiari): esso si è rivelato, comunque, particolarmente appropriato per l'assistenza sanitaria, ma non è a dire che sia il sistema migliore per tutti gli eventi. Anzi, per taluni eventi, può considerarsi tutt'altro che superata l'assicurazione sociale e la sua tecnica, differenziata secondo limiti contributivi (così ad esempio per la vecchiaia; mentre il sistema non è da preferirsi per l'evento invalidità, che può colpire il singolo anche poco dopo l'inizio dell'assicurazione, e neppure per la disoccupazione quando questo fenomeno non abbia carattere di occasionalità, ma risulti strettamente dipendente dalle ordinarie condizioni economiche o dalla politica generale di un singolo Stato).

È vero che talune esperienze non possono ancora ritenersi definitivamente compiute e difficile è pertanto, ancor oggi, il giudizio su di esse. Ma può dirsi sin d'ora, con ragionevolezza, che un ottimo regime di sicurezza sociale si può raggiungere con una buona base di forme di previdenza obbligatoria (che garantiscono il diritto almeno a un minimo vitale), integrate da forme di previdenza facoltativa (che permettano, attraverso un maggior sacrificio individuale, di aumentare l'entità delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie), e completate da un sistema di assistenza sociale (che eroghi prestazioni fondate sul diritto soggettivo del singolo subordinatamente all'accertamento delle sue risorse individuali), nell'intento di evitare oneri eccessivi e di mantenere intatto nel singolo il pungolo alla attività e all'indipendenza da sistemi protettivi.

È peraltro da rilevare come siano tuttora molto diffusi in quasi tutti i Paesi sistemi molto complessi, e spesso confusi, di assistenza pubblica; di assistenza, cioè, cui non corrisponde nel singolo un diritto predeterminato, e che interviene con minore spesa, ma anche con minori risultati, in tutti quei settori non specificamente tutelati da una forma di protezione di diritto. Benchè detta assistenza non rientri, per tale sua deficienza, nel concetto di sicurezza sociale, è bene avvertire che sarà necessario ad un certo punto tener conto

anche di essa, poichè costituisce il primo passo per giungere all'assistenza sociale, e le spese da essa sostenute possono essere poste su di un piano analogo; ciò avverrà, appunto, quando si parlerà del costo dei sistemi di sicurezza sociale.

3. I momenti fondamentali del progresso della sicurezza sociale

È noto come i sistemi di sicurezza sociale, nelle loro forme primitive come nelle loro espressioni più progredite, siano il risultato di una lunga serie di lotte e attriti fra le varie classi sociali, e oggetto di lunghe e lente e tormentate conquiste; del che essi portano, si può dire, impressi nella loro carne i segni ancora evidenti attraverso la molteplicità (e spesso la confusione) delle disposizioni normative e delle istituzioni.

Evitiamo, comunque, volutamente un excursus storico approfondito circa le condizioni di vita e l'esame delle spinte sociali che hanno caratterizzato soprattutto la seconda metà del secolo scorso e il principio di questo, e limitiamoci ai dati essenziali. Nel quadro n. 2, posto alla fine del presente capitolo, sono state riunite le date di inizio della protezione per ciascun evento nei diversi Paesi: esse, tuttavia, se servono a inquadrare il periodo in cui le diverse forme di protezione si sono inizialmente affermate, e a individuare come lo sviluppo di dette forme abbia trovato il suo ambiente fondamentale in Europa (anche se non in tutti i Paesi), e si sia affermato con un ritardo di almeno 30 anni in America e di almeno 50 anni nei paesi dell'Asia e dell'Africa (continenti nei quali la protezione è circoscritta ancora a un numero limitato di Paesi, quando non sia limitata a gruppi ristretti di soggetti) non può dare, nè intende dare l'impressione della elaborazione vastissima che si è ovunque manifestata per arrivare alle condizioni attuali di protezione.

Si precisa, tuttavia, che nella elencazione riportata i diversi fenomeni sono stati assunti in considerazione quando la protezione è stata organicamente estesa a nuclei considerevoli di popolazione (per questo non appaiono alcune manifestazioni precorritrici, quali il riconoscimento di un diritto a pensione di invalidità per i marittimi avutosi in Francia nel 1791; o l'istituzione di una assicurazione per le malattie e per la invalidità, vecchiaia e morte a favore degli operai minatori in Austria avvenuta nel 1854; o l'istituzione di una Cassa di previdenza per i medesimi eventi a favore dei marittimi effettuatasi nel Belgio nel 1844; o l'istituzione di Casse per gli invalidi della Marina mercantile verificatasi in Italia nel 1861); anzi si è preso di

norma a base, quando si è riscontrato un netto distacco, la data di entrata in vigore del sistema anzichè quella della legge istitutiva.

È comunque da notare come le categorie dei marittimi, dei minatori e dei ferrovieri abbiano anticipato in molti Paesi una protezione rispetto alle altre categorie. La protezione, inoltre, è stata talora disciplinata prima per gli impiegati che per gli operai, benchè in genere si sia verificato il contrario, o sia stata contemporanea per le due categorie.

Oltre al quadro citato, e a parte delle considerazioni cui può indurre, si è ritenuto doveroso raccogliere, in una elencazione a parte, i dati relativi ai momenti fondamentali del progresso della sicurezza sociale, che a grandi linee, e in forma direi scheletrica, riassumono la storia della sicurezza sociale nel mondo a partire dall'anno in cui è nata la prima estesa forma protettiva che può rientrare in detto concetto:

- 1883: Il Principe di Bismarck istituisce in Germania la prima assicurazione obbligatoria per le malattie e la maternità (esempio seguito nel 1888 dall'Austria; nel 1891 dall'Ungheria; nel 1901 dal Lussemburgo; nel 1909 dalla Norvegia; nel 1911 dalla Gran Bretagna e Irlanda; nel 1913 dai Paesi Bassi: tutti gli altri sistemi sono successivi alla prima guerra mondiale).
- 1884: Pure in Germania viene istituita la prima assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (esempio seguito nel 1888 dall'Austria; nel 1894 dalla Norvegia; nel 1895 dalla Finlandia; nel 1897 dalla Gran Bretagna e l'Irlanda; nel 1898 dall'Italia, Francia e Danimarca; nel 1900 dall'Ungheria; nel 1901 dai Paesi Bassi e Svezia; nel 1902 dal Lussemburgo ecc.).
- 1889: Sempre in Germania viene istituita la prima assicurazione obbligatoria per l'invalidità, seguita quindi da quella per la vecchiaia e per i superstiti (esempio seguito, per uno o per tutti i detti eventi, da Danimarca nel 1891; Austria nel 1907; Australia e Islanda sola vecchiaia nel 1909; Francia nel 1910; Gran Bretagna, Irlanda sola invalidità e Lussemburgo nel 1911; Paesi Bassi e Svezia nel 1913; Italia nel 1919, ecc.).
- 1907: Viene istituita in Danimarca la prima assicurazione obbligatoria per la disoccupazione (esempio seguito da Inghilterra e Irlanda nel 1911; Finlandia e URSS (poi abolita) nel 1917; Italia nel 1919; Austria nel 1920; Polonia nel 1924; Bulgaria nel 1925; Germania nel 1927; Nuova Zelanda nel 1930, ecc.).
- 1919: Viene creata l'Organisation Internationale du Travail (OIT), che ha per scopo di favorire l'applicazione della giustizia so-

ciale nel mondo, e di studiare quindi anche i problemi relativi alla sicurezza sociale, di fissare delle norme idonee a costituire una base internazionale minima (che possono prendere forma di convenzione o di raccomandazione), e di controllare la loro applicazione nei diversi Paesi. (L'OIT ha tre organi principali: le Bureau international du travail — BIT — le Conseil d'administration e la Conference internationale du travail).

- 1919-1936: La conferenza internazionale del lavoro approva una serie di convenzioni e di raccomandazioni (rispettivamente 18 e 11), aventi per oggetto: la protezione per la disoccupazione e per il caso di maternità (1919, 1920 e 1934), gli infortuni sul lavoro (1921, 1924, 1925), le malattie professionali (1925, 1934), le malattie in genere (1927, 1929), l'invalidità, la vecchiaia e la morte (1932, 1933, 1935), ed aspetti vari delle assicurazioni sociali.
- 1926: Viene istituito per la prima volta, in Nuova Zelanda, un sistema di assegni familiari.
- 1927: È fondata a Bruxelles, sotto gli auspici del BIT, la «Conference internationale de la mutualité et des assurances sociales», che nel 1947 si trasformerà in «Association internationale de la sécurité sociale» (AISS), con lo scopo di «coordinare sul piano internazionale e intensificare gli sforzi per la estensione, la difesa e il perfezionamento tecnico e amministrativo della sicurezza sociale nel mondo».
- 1938: La Nuova Zelanda istituisce un sistema di sicurezza sociale, che entra in vigore nell'anno successivo.
- 1940: Si costituisce a Lima un « Comitato interamericano per lo sviluppo della sicurezza sociale », che nel 1942 si trasformerà in « Conferenza interamericana della sicurezza sociale ».
- 1941 (14 agosto): Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sottoscrivono la Carta Atlantica, con cui si propongono, fra l'altro, di realizzare una assoluta collaborazione fra le Nazioni « allo scopo di assicurare a tutte le migliori condizioni di lavoro, il progresso della loro economia e la sicurezza sociale », e si addita nella « libertà dal bisogno » una delle quattro libertà che debbono garantire la dignità dei popoli e dei singoli individui; i principi e gli scopi principali della Carta Atlantica vengono poi sottoscritti il 1º gennaio 1942 dalle altre Nazioni Unite in una apposita « Dichiarazione ».

- 1942: Viene reso noto il rapporto della Commissione presieduta da Sir William Beveridge, e noto comunemente col nome di « piano Beveridge », la più completa e minuta analisi delle situazioni di bisogno e il più organico progetto per risolverle che mai siano stati approntati; il documento, acuto ed elaboratissimo, può a ragione essere definito il più profondo banditore della sicurezza sociale nel mondo, e ovunque ha determinato una vastissima eco ed influenza.
- 1944: La Conferenza internazionale dell'oit, riunita a Filadelfia, approva i due documenti che vanno sotto il nome di « Raccomandazioni di Filadelfia »: la n. 67, concernente la garanzia dei mezzi di esistenza, e la n. 69, concernente le cure mediche. Particolarmente importante la prima che racchiude in una organica raccolta i principi base per un sistema di sicurezza sociale per qualunque Paese (il documento, dato il suo grande interesse, è allegato al presente studio quale appendice).
- 1945-1948: In quasi tutti i Paesi del mondo si elaborano progetti per la riforma della previdenza sociale o per l'approntamento di sistemi di sicurezza sociale; si revisionano e si riordinano i sistemi esistenti; si amplifica la protezione in intensità e in estensione; si prendono nuove misure protettive (si affermano, in particolare, la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda, la Francia e la Cecoslovacchia).

L'aiss tiene a Ginevra nel 1947 la sua 8ª Assemblea generale che adotta importanti risoluzioni, sulle orme ed a sviluppo delle Raccomandazioni di Filadelfia.

A Nuova Delhi si riunisce la Conferenza regionale del vicino e medio Oriente; a Rio de Janeiro la Conferenza interamericana della sicurezza sociale.

Il BIT traccia un programma di lavoro per la revisione delle raccomandazioni adottate in materia prima del 1944.

1948 (10 dicembre): L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »; all'art. 25 è detto: « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

QUADRO N. 2.

ANNO DI INIZIO DELLA PROTEZIONE NEI DIVERSI PAESI
PER CIASCUN EVENTO

			Evr	NTI	PROT	ETTI	•	
Parsi	Vec- chiaia	Inva- lidità	Morte (super- stiti)	Ma- lattie	Mater- nità	Infortuni sul lavoro e malattie profess.	Disoc- cupa- zione	Carico di fami- glia (assegni fami- liari)
Albania	1947	1947	1947	1947	1947	1947		
ARGENTINA	1944	1944	1944		1934	1915		
Australia	1909	1910	1942	1944	1912	1902 1918	1944	1941
Austria	1907	1907	1907	1888	1888	1888	1920	1950
Belgio	1924	1924	1924	1944	1944	1903	1933	1930
Bolivia				1951	1951	1924		
Brasile	1934	1934	1934	1934	1934	1919	-	1941
Bulgaria	1924	1924	3	1924	1924	1924	1925	1942
Canadà	1927	1937		1924		1908 1929	1940	1944
CECOSLOVACCHIA	1907	1907	1907	1888	1888	1888		1945
Cile	1924	1924	1924	1924	1924	1916	1937	1937
CINA	1951	1951	1951	1951		1951		
Columbia				1949	1946	1915		
Costarica	1946	1946	1946	1941	1941	1924		
CUBA	1941	1941	1941		1934	1916		
Danimarca	1891	1891		1892	1892	1898	1907	
S. Domingo	1947	1947	1947	1947	1947	1932		
Есито	1951	1951	1951			1936		
EQUATORE	1935	1935	1935	1935	1935	1921		
FILIPPINE						1927	i	
FINLANDIA	1937	1937	1937		, ,	1895	1917	1943
Francia	1910	1910	1910	1928	1928	1898	?	1932
GERMANIA	1889	1889	1911	1883	1883	1884	1927	
GIAPPONE	1941	1941	1941	1927	1927	1911	1947	

			EVE	NTI	Ркот	ETTI		•
Paesi	Vec- chiaia	Inva- lidità	Morte (Super- stiti)	Ma- lattie	Mater- nità	Infor- tuni sul lavoro e malattie profess.	Disoc- cupa- zione	Carico di fami- glia (assegni fami- liar)
GRAN BRETAGNA	1925	1911	1925	1911	1911	1897	1911	1945
Grecia	1938	1938	1938	1938	1938	1914	1945	
GUATEMALA						1906		
Нагті				1943	1943	1952		
Honduras						1952	•	
India				1952	1952	1923		
IRAN				}		1943		
IRLANDA	1925	1911	.1935	1911	1911	1897	1911	1944
Islanda	1909	1936	1936	1936	1936	1925		1946
Israele				?		1926		· .
ITALIA	1919	1919	1919	$\begin{cases} 1929 \\ (1927 \\ \text{tbc}) \end{cases}$	1910	1898	1919	1936
Jugoslavia	1889 1924	1889 1924	1889 1924	1888 1907	1888 1907	1887 1907	1952	
Lussemburgo	1911	1911	1911	1901	1901	1902	?	1947
Messico	1942	1942	1942	1942	1942	1942		
NICARAGUA				, ,		1930		
Norvegia	1936		,	1909	1909	1894	1938	1946
Nuova Zelanda	1898	1936	1911	1938	:	1900	1930	1926
Paesi Bassi	1913	1913	1913	1913	1913	1901	1949	1939
Panama	1941	1941		1941	1941	1916	•	
PARAGUAY	1943	1943	1943	1943	1943	1927		
Perù	1936	1936	1936	1936	1936	1911		
Polonia	1889	1889 1927	1912 1927	1920	1920	\[\begin{align*} 1884 \\ 1887 \\ 1903 \end{align*} \]	1924	1947
PORTOGALLO	1933	1933	1933	1933	,	1913		1942

	1		EVE	NTI	Ркот	ЕТТІ		
Paesi	Vec- chiaia	Inva- lidità	Morte (super- stiti)	Ma- lattie	Mater- nità	Infortuni sul lavoro e malattie profess.	Disoc- cupa- zione	Carico di fami- glia (assegni fami- liari)
Romania	1912	1912	1912	{ 1888 1907 1912	1888 1907 1912	1887 1907 1912	_	1944
Salvador			,			1911		
SARRE	1889	1889	1889	1883	1883	1884	1932	?
SIRIA				-		1943	'	
Spagna	1919	1939	1939	1942	1929	1922		1938
STATI UNITI	1935	1950	1935			1908	1935	
Svezia	1913	1913	. ?	1947	1947	1901	1934	1947
SVIZZERA	1946		1946	1911	1911	1911	1924	?
TURCHIA	1950	1950	1950	1945	1945	1945		
Ungheria	1928	1928	1928	1891	1891	1900		1938
Unione Sud Africa	1928	1946		`		1914	1937 1917	1947
U.r.s.s	1929	1922	1922	1912	1912	1922	(poi abolita)	1944
URUGUAY	1934	1934	1934			1920	1944	1943
VENEZUELA				1944	1944	1915		

La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale ».

1949-1951: Si susseguono le riforme, le riunioni e gli studi nei vari Paesi, e si disciplina con accordi internazionali la protezione dei lavoratori che si trasferiscono in Paesi diversi dal proprio. L'AISS tiene a Roma nel 1949 la IX Assemblea generale e a Vienna nel 1951 la X con importanti argomenti all'ordine del giorno.

Organizzato dall'onu, si svolge a Parigi, pure nel 1949, il primo ciclo europeo di studi sociali.

La Conferenza interamericana della sicurezza sociale si riu-

nisce a Buenos Aires e approva una dichiarazione che prende il nome di « Carta di Buenos Aires ».

La Conferenza internazionale del lavoro dell'orr imposta e approfondisce la questione relativa agli obiettivi e alle norme minime della sicurezza sociale.

Nuove istituzioni sorgono in Egitto, in Turchia, in Cina, nell'India e in alcuni Paesi del Centro e Sud America.

1952: Il Consiglio d'Europa imposta il progetto per un « Codice europeo della sicurezza sociale ».

La Conferenza internazionale del lavoro, nella sua 35° sessione, approva il testo della «Convenzione sulla sicurezza sociale (norme minime) » e imposta il problema degli obiettivi e delle norme superiori della sicurezza sociale, col proposito di trasformare in convenzione i principi contenuti nelle raccomandazioni di Filadelfia, di definire gli elementi essenziali di un regime completo di sicurezza sociale, articolato sin nella misura minima delle prestazioni, e di spingere a un livello superiore di protezione sia i Paesi più progrediti nei loro sistemi protettivi sia i Paesi più arretrati e ancora nella fase iniziale di organizzazione di un sistema di protezione.

PARTE SECONDA

LIMITI DELLA SICUREZZA SOCIALE NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

1. Le persone protette

La bontà di un sistema protettivo dipende essenzialmente, com'è ovvio, dalla estensione della protezione e dalla intensità della protezione stessa. Il Quadro n. 1, già considerato, nel quale sono rappresentate le forme di protezione adottate dai singoli Paesi, è, a tal riguardo, indicativo sino a un certo punto; anzi può dirsi che entro dati limiti lo sia solo per i Paesi e per gli eventi per i quali è adottato il sistema del servizio pubblico nazionale, in quanto in tale espressione è implicito il concetto che una protezione viene garantita alla intera popolazione.

Nei capitoli che seguono, nell'esaminare i limiti di protezione di ciascun evento, si provvederà ad indicare di volta in volta, per i singoli Paesi, il campo di applicazione delle forme di protezione adottate, e a precisare le più importanti esclusioni dalla protezione. Nel Quadro n. 3 si è tuttavia ritenuto opportuno riassumere, con mezzi rappresentativi ridotti ai criteri più semplici, la situazione in essere per quanto concerne i soggetti protetti.

Dall'esame di detto quadro si può desumere:

a) è ancora limitato il numero dei Paesi che estende la protezione alla intera popolazione (cittadini o residenti), mentre in nessun Paese una tale protezione è prevista per tutti gli eventi. Si segnalano, comunque, in tal senso l'Albania (assistenza sanitaria), l'Australia (assistenza sanitaria per le malattie, maternità e assegni familiari), il Canadà (vecchiaia e assegni familiari), la Finlandia (invalidità, vecchiaia, morte e assegni familiari), la Gran Bretagna (invalidità, vecchiaia, morte, assistenza sanitaria e assegni familiari), l'Islanda (invalidità, vecchiaia, morte, malattie, maternità e assegni familiari), la Norvegia (assegni familiari), la Nuova Zelanda (vec-

chiaia e assegni familiari), la Romania (assistenza sanitaria), la Svezia (invalidità, vecchiaia, malattie e assegni familiari), la Svizzera (invalidità e morte), l'urss (assistenza sanitaria). Per talune delle dette forme protettive, tuttavia, la protezione non è concessa ai soggetti che non posseggono determinati requisiti amministrativi;

- b) numerosi dei detti Paesi e qualche altro riservano la protezione, per singoli eventi, ai loro cittadini o addirittura ai residenti purchè siano di risorse limitate, nei limiti specifici indicati da ciascuna legislazione nazionale; ciò si verifica, nella misura diversa che si può desumere dal quadro, per l'Argentina, l'Australia, il Canadà, la Danimarca, l'Egitto, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, la Svezia, l'Unione Sud-Africa e l'Uruguay. Talvolta la protezione di tal genere ha però scarsissima rilevanza, come avviene in Brasile per gli assegni familiari, in cui essa è rivolta solo alle famiglie numerose;
- c) nella gran parte dei Paesi la protezione è invece limitata ai lavoratori dipendenti; si è inteso tale termine nella accezione comune adottata nel nostro Paese, trascurando le esclusioni di poco conto. È peraltro da avvertire che nei Paesi del blocco comunista, dato il sistema politico-sociale e la particolare distribuzione delle rispettive collettività, rientra con questa formula nella produzione la quasi totalità della popolazione. Fra i Paesi che, oltre a quelli citati al punto a), possiedono comunque uno sviluppato sistema di protezione della classe lavoratrice sono da citare l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo;
- d) in numerosi Paesi la protezione è riservata a una sola parte dei lavoratori dipendenti; ciò può avvenire o per esclusione dalla protezione di gruppi importanti di lavoratori (spesso ciò si verifica per i lavoratori agricoli, che quasi ovunque hanno trovato difficoltà ad entrare nel campo di protezione sia per le particolari condizioni di vita del nucleo familiare agricolo, sia per le difficoltà tecniche di adottare la protezione per la categoria), o perchè la protezione è limitata solo ai lavoratori dipendenti da medie e grandi aziende (Cina, Giappone, India, Turchia), o perchè la protezione è circoscritta a determinate zone del Paese, alle quali si limita l'organizzazione (India, Messico, Panama). Tra i lavoratori più di frequente esclusi dalla protezione troviamo i lavoratori addetti ai servizi familiari (domestici);
- e) in taluni Paesi la forma di previdenza obbligatoria è estesa anche a tutti o parte dei *lavoratori indipendenti*; in tale termine si fanno rientrare di norma gli artigiani, gli esercenti professioni liberali, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti e gruppi analoghi

purchè sempre con reddito limitato. È da notare, al riguardo, come tali categorie stiano per essere prese in sempre più attenta considerazione in quasi tutti i Paesi, il che costituisce un notevole passo verso l'estensione della protezione alla intera popolazione.

Per quanto ciò non si sia potuto far apparire dal quadro riassuntivo in esame, e come sarà accennato nei quadri successivi, la protezione non è sempre uguale per tutti i soggetti protetti, esistendo in quasi tutti i Paesi sistemi a sè stanti per gruppi particolari che hanno lunghe tradizioni nell'organizzazione della protezione, e riescono perciò a conservare condizioni di privilegio, o che hanno un rapporto di lavoro a speciali caratteristiche (minatori, marittimi, dipendenti pubblici ecc.).

In qualche Paese, poi, la protezione è diversa da zona a zona, e con variazioni spesso considerevoli, in relazione alla rispettiva organizzazione federale (Stati Uniti, Svizzera).

Oltre alle categorie economiche e sociali ha però talora rilevanza anche la nazionalità, in quanto molti Paesi continuano a riservare la loro protezione ai soli cittadini; sono peraltro sempre più frequenti le convenzioni tra Paese e Paese per consentire l'estensione della protezione anche agli stranieri (particolarmente interessante il trattamento di reciprocità dei paesi del gruppo nordico).

Nei Paesi del blocco comunista, inoltre, si trovano condizioni di favore per gli iscritti al sindacato, o ancora migliori per gli eroi del lavoro o per gli stacanovisti, mentre in certi Paesi occidentali che hanno sistemi di servizio pubblico nazionale o di assistenza sociale è talora richiesta una buona condotta per il diritto alla protezione.

Nel quadro, infine, non risultano i familiari del soggetto protetto, i quali acquisiscono spesso diritti personali in relazione alla protezione principale cui è ammesso il congiunto (pensioni o indennità ai superstiti, assistenza sanitaria in caso di malattia o maternità); talora, con la loro esistenza, procurano invece diritti particolari al soggetto protetto (assegni familiari, o maggiorazioni alla prestazione spettante a detto soggetto: pensioni per vecchiaia, per invalidità, per infortunio o per malattia professionale, indennità per malattia o per inabilità temporanea o per disoccupazione). Una tale protezione supplementare varia notevolmente da Paese a Paese e da evento a evento: in genere vi è compresa la moglie, il marito (di norma purchè invalido), i figli sino a una determinata età variabile secondo le diverse legislazioni (i limiti di età vengono tuttavia spesso prolungati se si tratta di studenti o di apprendisti, mentre per lo più sono esclusi se si tratta di invalidi); in via subordinata, poi, rientrano spesso nella protezione i genitori (soprattutto se vecchi o invalidi e

PAESI	Vecchiaia	Invalidità	Morte (superstiti)	Malattie	Maternità	Infortuni sul lavoro e malat- tie profess.	Disoccupazione	Carico di famiglia (assegni famil.)
ALBANIA				ass. ec.				
ARGENTINA		L		ass. sail.	L	L		
AUSTRALIA				{ ■ I ass. ec. ⊙ I ass. san.	0	L		0
AUSTRIA				■ dos. sall.			L	
BELGIO	- =						L	I
BOLIVIA					L	L		
BRASILE	L i	⊾ i	⊾ i	L				
BULGARIA	🖀 i	■ i	₽ř	■ I	I		L	≣ i
CANADÀ	0			-		L	N	0
CECOSLOVACCHIA	I	I I	I					=
CILE	, i i	■ i	■ i	■i	■ i		L	L
CINA	L	L	L	L		L		
COLUMBIA				■ i	■ i	L		
COSTARICA	L	L	L	L		L		,
CUBA	L		L		L	L		
DANIMARCA		0		L i	k i		L	
S. DOMINGO						L		
EGITTO						L		
EQUATORE		L		. .	L	L		
FILIPPINE	٠					L		
FINLANDIA	• •	0	0					0

FRANCIA-	I						L	I
GERMANIA OC.	₽ i	i	i	•		L	L	
GERMANIA OR.	■ i	1 i ·	i i	■i	■ i			
GIAPPONE	L	L	L	L	L	L	L	
G. BRETAGNA	0	0	0		I D	{ ⊙		0
GRECIA	L							
GUATEMALA						L		
HAITI				L .	L	L		
HONDURAS		·				K		
INDIA		·		L .	L	- L		
IRAN						L		
IRLANDA		· =					L 0	0
ISLANDA	0	0	0	o ·	o			0
ISRAELE					,			
ITALIA					=		L	
JUGOSLAVIA				L	L			
LUSSEMBURGO							L	
MESSICO	L		L	L	L	L		
NICARAGUA .					,			
NORVEGIA				L	L	L	L	0
NUOVA ZELAN.	0							0
PAESI BASSI		L	L 0.	L	_	L		
PANÂMA	L i	⊾ i		⊾ i	⊾ i	L		
PARAGUAY								

Legenda: ■ = lavoratori dipendenti ▶ = parte dei lavoratori dipendenti

⊙ = popolazione in genere

cittadini o residenti di deboli risorse

I = lavoratori indipendenti

i = parte di lavoratori indipendenti

Seque QUADRO N. 3

			E V E N	TI	P R O T	ETTI		
PAESI	Vecchiaia	Invalidità	Morte (superstiti)	Malattie	Maternità	Infortuni sul lavoro e malat- tie profess.	Disoccupazione	Carico di famiglia (assegni famil.)
PERÙ				_		_		
POLONIA				·				
PORTOGALLO				_				
ROMANIA				ass. ec.	0	{ ■ ⊙	į	L
SALVADOR				0 435. 341.		L		
SARRE								•
SIRIA								
SPAGNA			L	L	L			L
STATI UNITI						L		
SVEZIA	0	0		0			L	0
SVIZZERA	0		0	L i	L i	L	L	L
TURCHIA	_	L	_	N	*	L		
UNGHERIA				i	a i			L
UNIONE SUD AFRICA						<u> </u>		
U. R. S. S.				ass. ec.	} •	 □ ○	1	
URUGUAY							L	L
VENEZUELA						L		

Legenda: ■ = lavoratori dipendenti ⊙ = popolazione in genere I = lavoratori indipendenti

▶ = parte dei lavoratori dipendenti □ = cittadini o residenti di deboli risorse i = parte di lavoratori indipendenti

semprechè a carico), e più di rado i fratelli o sorelle in giovane età od altri parenti. Ciò comunque si potrà meglio considerare nel corso dell'esame dei singoli eventi.

2. Gli eventi protetti

Pur facendo le consuete riserve circa i diversi limiti e le diverse intensità di protezione in corso nei vari Paesi che hanno sistemi protettivi, si può fare la seguente graduatoria fra gli eventi più frequentemente considerati dalle singole legislazioni (computando separatamente la Germania orientale e quella occidentale):

infortuni sul	llav	oro	е:	mala	attie	e pr	ofes	siò	nali		62 · P	aesi
vecchiaia											49	»
invalidità			•.							•	47))
malattie											 45))
maternità											45 `))
morte (tratt	ame	ento	ai	sup	erst	iti)	• .				44))
carico di far	nigl	ia (asse	egni	fan	nilia	ari)				29	»
disoccupazio	ne					•					28))

A) CON ASSISTENZA ECONOMICA

a) Vecchiaia

L'evento vecchiaia è protetto mediante la corresponsione di una indennità continuativa (pensione) a partire dal compimento di una determinata età stabilita dalla legge ed uguale per tutti i soggetti protetti, o tutt'al più variabile a seconda che si tratti di uomini o di donne o quando il singolo abbia prestato a lungo opera in attività specifiche particolarmente pesanti o insalubri.

Per definire l'evento vecchiaia non si segue pertanto un concetto biologico, che porterebbe a differenziazioni notevoli tra numerosi gruppi di individui, bensì un concetto convenzionale, nella presunzione che, all'età dalla legge stabilita, il singolo abbia perduto la capacità di lavoro, e quindi di guadagno: tale presunzione è assoluta per la quasi totalità dei Paesi, ma è relativa in certuni in cui si richiede, per il riconoscimento del diritto a pensione, la cessazione effettiva del lavoro (Brasile, Costarica, Giappone, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Uruguay e, entro certi limiti, la Gran Bretagna), o un guadagno che non oltrepassi un determinato limite (Cecoslovacchia, Danimarca e, entro certi limiti, gli Stati Uniti), o si riduce,

in caso di lavoro, l'ammontare della pensione (*Italia*). Appare chiaro che, nei Paesi nei quali non sono previste condizioni del genere, in uno alla detta presunzione si è affermato il principio del diritto al riposo del singolo dopo una sufficiente vita lavorativa, per cui ad esso viene riconosciuta la facoltà, ma non l'obbligo di lavorare ulteriormente.

Qualora, prima dell'età convenzionale, l'organismo subisca prematuramente un'usura che incida in modo rilevante sulla capacità di lavoro e di guadagno del singolo, si verifica l'evento invalidità, e il soggetto viene protetto in base alla regolamentazione prevista per tale evento.

L'eta convenzionale prevista per il diritto a pensione varia a seconda dei Paesi, ed è di:

- 50 anni in Uruguay
- 55 anni per gli uomini e 50 per le donne in Argentina e Jugoslavia;
- 55 anni in Giappone;
- 50-60 anni (in relazione agli anni di lavoro) a Cuba;
- 55-60-65 anni (in relazione alla scelta del singolo all'inizio della assicurazione) nel Cile;
- 60 anni per gli uomini e 50 per le donne in Cina;
- 60 anni per gli uomini e 55 per le donne in Albania, *Italia*, Panama, Romania, Ungheria e urss;
- 60 anni in Bulgaria, S. Domingo, Paraguay, Perù e Turchia;
- 60-65 anni per gli uomini, 55-60 per le donne (in relazione al periodo di contribuzione) in Grecia;
- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne in Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania orientale, Gran Bretagna, Polonia (soli operai) e Unione Sud-Africana;
- 65 anni in Brasile, Cecoslovacchia, Costarica, Egitto, Finlandia, Germania occidentale, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svizzera;
- 67 anni in Svezia;
- 70 anni in Canadà, Irlanda e Norvegia.

Il problema del pensionamento interessa, ovviamente, tutti i componenti la collettività, e in alcuni Paesi, infatti, il diritto alla pensione viene riconosciuto a tutti i cittadini, senza limiti di risorse (Finlandia, Islanda, Svezia), o entro determinati limiti di risorse individuali (Australia, Danimarca, Norvegia e Unione Sud-Africana); oppure a tutti i residenti, pure senza limiti di risorse (Canadà, Gran

Bretagna, Nuova Zelanda), o entro determinati limiti di risorse individuali (Egitto, Irlanda).

Negli altri Paesi la protezione è garantita ai lavoratori dipendenti o limitata a talune categorie, spesso trascurando i lavoratori agricoli o i lavoratori addetti ai servizi familiari (domestici). Molto spesso sono stabiliti regimi particolari per i dipendenti pubblici (cui di norma il diritto al pensionamento è stato riconosciuto ben prima che agli altri gruppi sociali, in relazione al loro particolare « status »), o per gli addetti a lavori pesanti o insalubri (minatori, marittimi, ecc.).

In numerosi Paesi accanto alla protezione principale (servizio pubblico o assicurazione obbligatoria), sussiste una protezione secondaria, a carattere integrativo (assistenza sociale) che si rivolge ai soggetti economicamente deboli che non rientrano nella protezione del sistema principale per il mancato possesso di determinate condizioni prescritte. Nella gran parte dei Paesi che adotta il sistema dell'assicurazione obbligatoria funziona inoltre un regime di assicurazione facoltativa o volontaria, pure con funzione integrativa: poichè quest'ultimo criterio è pressochè normale, non se ne è fatto esplicito cenno per i Paesi in cui si verifica nel quadro n. 4 in cui si è riassunta la protezione in atto per l'evento in esame.

A parte l'età, il diritto alla pensione viene riconosciuto nei diversi Paesi a condizioni estremamente diverse: in taluni Paesi basta l'elemento residenza (Danimarca, Egitto, Islanda) o lavoro (Paesi Bassi). Ma nella quasi totalità dei Paesi occorre far valere una certa durata minima di residenza, di lavoro, o di contribuzione:

- 3 anni in Gran Bretagna;
- 5 anni in Brasile, Norvegia, Polonia e Spagna;
- 6 anni nei Paesi Bassi;
- 10 anni in Finlandia, Messico, Portogallo, Danimarca, Ungheria;
- 15 anni in Austria, Costarica, Equatore, Germania, Irlanda, Paraguay;
- 20 anni in Australia, Canadà, Panama, Perù;
- 25 anni in Albania, Canadà, Cina, Turchia, urss;
- 30 anni in Argentina, Uruguay (la bassa età prevista per il pensionamento in questo paese non deve quindi trarre in inganno).

Negli altri Paesi, compresa l'*Italia*, sono stabilite condizioni intermedie, variabili spesso in ragione dell'età o del sesso.

Le maggiori complicazioni si riscontrano tuttavia nei criteri per il computo della pensione, che si può dire variano da Paese a Paese e che rendono difficilissima una comparazione:

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO « VECCHIAIA

	Iniz.		SOGGETTI PROT	ETTI		FORMA DELLA
Paesi	PRO- TEZ.	Intera POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Albania	1947		Lavoratori dipendenti compresi dipendenti pub- blici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
ARGENTINA	1944	Soggetti di deboli risorse	Lavoratori industria e commercio sopra gli anni 18.			Assicurazione obbligatoria.
			Si (v. col.2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
						. '
Australia	1909	Cittadini di limita- te risorse	Si (v. col.2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
Austria	1907		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Belgio	1924		Lavoratori dipendenti (Sistemi particolari per i dipendenti Statali e altri gruppi).	Si		Assicurazione obbligatoria.

NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

FINANZIA- MENTO DELLA PROTEZIONE (a carico di)		MA PER LA ZIONE Donne	Natura della protezione	Condizioni PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(0)	(10)	(11)
(7)		(9)	. ` '	` ′
Datori di lavoro.	60 (50 per la- vori pesan- ti)	55	Pensione: addetti a lavori pesanti o insalubri: 60% retribuz. media ultimo anno; addetti a lavori medi: 55%; altri: 50%. Più 1% per ogni anno di lavoro oltre il minimo per pensione. – Minimo e massimo di retribuz. computabile. – Riduzione 20% per chi è legato a una attività agricola e vive in campagna.	25 anni di lavoro (20 per le donne e per addetti lavori pesanti).
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	55 (da 50 pen- sione rid.)	50 (da 45 pen- sione rid.)	Pensione: industria: da 95 a 55% retribuz. media ultimi 15 anni, in proporzione inversa altezza retribuz. - Commercio: da 90 a 65% - Riduz. 5% per ogni anno di anticipo Variazioni col costo della vita. Minimo prestabilito.	Uomini: 30 anni di contribuzione. Donne: 27 (con un minimo di 13 me- si, rimborso par- ziale o totale dei contrib.).
Stato.	60	60	Sistema di assistenza sociale: importi fissi per persona sola, con figli sotto i 18 anni, o per coppia (ridotti eventuali entrate).	residenza.
Stato.	65	60	Pensione: Importi uniformi, ridotti dell'am- montare dei redditi o in relazione alle proprietà dei singoli.	20 anni di resi- denza.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	65	60	Pensione: Importo base fisso; maggiorazione dell'1,20% della retribuzione per ogni anno di lavoro; quote aggiun- tive per i figli sotto i 18 anni. Im- porto minimo prestabilito.	15 anni di contri- buzione.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	65 (prestazioni ridotte a 60)	60 (prestazioni ridotte a 55).	Pensione: Importo proporzionato ai contributi più concorso dello Stato, variabile anno di nascita; maggiorazioni per diverse situazioni. Minimo stabilito per persona singola e per coppia ol- tre i 65 anni.	Contribuzione.

Segue QUADRO N. 4

	INIZ. DELLA		SOGGETTI PROT	ETTI		FORMA DELLA
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brasile	1934		Lavoratori del commer- cio (sist. particolari per gli Statali e per vari gruppi).		Piccoli commerc.	Assicurazione obbligatoria.
Bulgaria	1924		Lavoratori dipendenti.	Si	Liberi profess., artigiani, negoz.	Assicurazione obbligatoria.
1944						
Canadà	1927	Tutti i residenti	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Servizio pubblico nazionale.
Ceco- slovacchia	1907		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per dipendenti pubblici).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
	1924		Lavoratori dipendenti.	Si (Lavorato-	Assicurazione
					ri indipen- denti, ma- nuali, pic- coli nego- zianti.	obbligatoria.

FINANZIA- MENTO DELLA PROTEZIONE	ETÀ MINIM PROTE	IA PER LA ZIONE	Natura della protezione	Condizioni Per la protezione
(a carico di)	Uomini	Donne		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	65 (prestazioni ridotte a 60 anni).	65 (prestazioni ridotte a 60 anni).	Pensione: 30% retribuz. media ultimi 36 mesi, più 30% retribuz. sulla quale sono stati pagati i contributi dall'inizio, ridotta per coloro che hanno meno di 30 anni di contrib. Minimo e mas- simo prestabiliti.	60 mesi di contri- buzione; cessazio- ne dal lavoro.
Datori di lavoro (o assicurati e Stato).	60 (55 o 50 se persone adde pesanti o pe	ette a lavori	Pensione: 50% retribuz. media dei 5 anni meglio compensati fra gli ultimi 10; aumento per coloro che superano il minimo di contribuzione richiesto. Minimo e massimo prestabiliti.	25 anni di lavoro (20 o 15 per lavo- ri pesanti o pe- santissimi).
Stato.	70	70	Pensione: Importo fisso uguale per tutti (fra i 65 e i 70 anni funziona un sistema assistenza sociale, che prevede pure un importo fisso, ridotto in relaz. ai redditi individuali sino a quota zero).	20 anni di resi- denza.
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	65 (60 dopo 20 anni di as- sicuraz.)	65 (60 dopo 20 anni di as- sicuraz.)	Pensione: Importo fisso base, più 20% retribuz. media ultimi 5 anni; maggiorazioni varie per gli anni compiuti dopo un dato minimo. Minimo di pensione prestabilito.	4 anni di contribuz. negli ultimi 5 (10 anni dopo 12½ di assicurazione); non guadagnare più della metà della retribuz. degli ultimi 5 anni.
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	Operai 55–60–65 (in relazione del singolo a l'assicurazion Impiegati: 50	ll'inizio del-	Rimborso dei contributi o pensione risultante dalla capitalizzazione dei contributi versati. Per gli impiegati pensione proporzionata ai contributi.	30 anni di lavoro (impiegati).

	INIZ.		SOGGETTI PROTI	ETTI		Forma della
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
CINA	1951		Lav. dipendenți da stabi- limenti o miniere con più di 100 lavoratori; più im- piegati, banche, ferrovie, poste, navigazione.			Assicurazione obbligatoria.
Costarica	1946		Impiegati privati; dipendenti statali.			Assicurazione obbligatoria.
CUBA	1941		Lavoratori occupati nel- la lavorazione zucchero e tabacco, industria tessile e nelle ferrovie.	Coltivaz. zucchero e tabacco		Assicurazione obbligatoria.
Danimarca	1891	Cittadini di limit. risorse (assic. alle Casse ma- lattia).	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
S. Domingo	1947		Lav. dipendenti esclusi impiegati oltre determi- nato reddito. (Sistemi particol. dipend. pubbl.).	Si		Assicurazione obbligatoria.
EGITTO	1951	Cittadini residenti di limit, risorse e stranieri dopo 10 anni di residenza.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.

FINANZIA- MENTO DELLA	1	MA PER LA	Natura della protezione	Condizioni
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Datori di lavoro.	60	50	Pensione: Dal 30 al 60% della retribuzione, in relaz. agli anni di lavoro (½ per le persone non iscritte ai Sindacati). Se continua il lavoro: 10-20% retribuzione.	25 anni di lavoro (20 se donne), di cui 10 nella stessa ditta.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	65	65	Pensione: 40% retribuz. media ultimi 10 anni; maggiorazione di 1,5% della retri- buz. per ciascun anno di contribuz. dopo i primi 3. Minimo e massimo prestabiliti.	180 mesi di contri- buzione; cessazio- ne dal lavoro.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	50-60 (in relazione di lavoro)	50-60 agli anni di	Pensione variabile secondo le classi di retribuz. e il settore di attività (dal 15 al 50%); maggiorazione per ciascun anno di lavoro oltre i 10 o i 15. – Minimo e massimo prestabiliti. Ferrovieri: 60-65% retribuzione.	da 10 a 35 anni di lavoro.
Stato.	65	60	Pensione base e maggiorazioni variabili col luogo di residenza (capitale, città, campagna) e con la situazione matrimoniale. Limiti di reddito per la pensione intera.	Residenza; entrate inferiori al 50% della pensione base.
Datori di lavoro e lavoratori.	60	60	Pensione: 40% retribuz. media ultimi 4 anni aumentata del 2% per ogni 100 con- tributi settimanali dopo i primi 250; maggiorazione 5% per familiari a carico. Massimo prestabilito. Inden- nità con meno di 400 contributi.	800 settimane di contribuz. e ces- sazione dal lavoro (pensione ridotta dopo 400 settim.).
Stato.	65	65 (se non maritate)	Pensione di importo fisso, variabile in relazione al luogo di residenza, (città o campagna), aumentata per moglie e i figli in età inferiore a 13 anni (17 se studenti o invalidi); ri- duzione in relazione al reddito.	Residenza (10 anni per gli stranieri appartenenti a un Paese che concede trattamento di re- ciprocità.) – Li- mitate risorse.

Segue Quadro N. 4

PAESI PROTEZION TROCATE TROCATE TOPOLAZ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Lav. dipendenti (sistemi particolari dip. pubblici e lav. credito e assicuraz.). FINLANDIA 1937 Cittadini in età fra i 18 e i 64 anni. Si (v. col. 2). FRANCIA 1910 — Lavoratori dipendenti. Si Si Assicurazio obbligatori Assistenza sociale. GERMANIA OC. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indi. Assicurazio obbligatori Assicurazio obbligatori Assistenza sociale.		Iniz.	,	SOGGETTI PROTI	TTI	•	FORMA DELLA
EQUATORE 1935 — Lav. dipendenti (sistemi particolari dip. pubblici e lav. credito e assicuraz.). FINLANDIA 1937 Cittadini in età fra i 18 e i 64 anni. Si (v. col. 2). Si (v. col. 2) (v. col. 2) (v. col. 2) Assicurazio obbligatoris Assistenza sociale. FRANCIA 1910 — Lavoratori dipendenti. Si Si Assicurazio obbligatori Assistenza sociale. GERMANIA OC. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori obb	Paesi	PRO-		LAVORATORI NON AGRICOLI			PROTEZIONE
FINLANDIA 1937 Cittadini in età fra i 18 e i 64 anni. Si (v. col. 2). Si (v. col. 2) (v. col. 2) (v. col. 2) (v. col. 2) obbligatoris Assistenza sociale. FRANCIA 1910 — Lavoratori dipendenti. Si Si Artigiani. Assicurazio obbligatori CERMANIA OC. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori CERMANIA OR. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipendenti, piecoli datori dipendenti, piecoli datori datori dipendenti, piecoli datori dipendenti dipen		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
in età fra i 18 e i 64 anni. FRANCIA 1910 — Lavoratori dipendenti. Si Si Assicurazio obbligatori Assistenza sociale. GERMANIA OC. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori obbligatori dipendenti. Si Lav. indipendenti piccoli datori datori	Equatore	1935		particolari dip. pubblici e		<u></u>	Assicurazione obbligatoria.
FRANCIA 1910 — Lavoratori dipendenti. Si Si Assicurazio obbligatori Assistenza sociale. GERMANIA OC. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori GERMANIA OR. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipend., piocoli datori	Finlandia	1937	in età fra	Si (v. col. 2).		Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.
GERMANIA OC. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori: GERMANIA OR. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipendenti. piecoli datori							Assistenza
GERMANIA OR. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori: GERMANIA OR. 1389 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipendenti. pend., piccoli datori							
GERMANIA OC. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori: GERMANIA OR. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipend., piccoli datori	Francia	1910		Lavoratori dipendenti.	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
GERMANIA OC. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Artigiani. Assicurazio obbligatori: GERMANIA OR. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipend., piccoli datori						-	
GERMANIA OR. 1889 — Lavoratori dipendenti. Si Lav. indipend., piccoli datori							
pend., obbligatori piccoli datori	Germania oc.	1889	_	Lavoratori dipendenti.	Si	Artigiani.	Assicurazione obbligatoria.
	GERMANIA OR.	1889		Lavoratori dipendenti.	Si	pend., piccoli datori	Assicurazione obbligatoria.

FINANZIA- MENTO DELLA		IA PER LA EZIONE	Natura della protezione	Condizioni	
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZIO	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	55 o 65 (in relazione di contribuzi		Pensione: 30-40% retribuz. ultimi 5 anni, più 1,25% retribuz. per ciascun anno di contribuz. dopo i primi 200 contributi settimanali. Minimo prestabilito.	750 settimane contribuzione (1500 a 55 anni)	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	65	65	Pensione proporzionata ai contributi versati; maggiorazioni variabili in relazione al luogo di residenza e ai figli in età inferiore ai 16 anni. Sistema di assistenza sociale: pensione variabile in relazione al bisogno.	10 anni di con buzione. cittadinanza, st di bisogno.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati).	60 o 65 (in relazione di contribuzio		Pensione: 20% della retribuzione annua base più 4% per ciascun anno di contri- buz. oltre i 60 anni. Minimo stabili- to per la pensione a 65 anni, varia- bile col luogo di residenza. Maggio- razioni per la moglie e i figli. Pen- sioni ridotte dopo 5 o 15 anni di contribuzione.	30 anni di cont buzione (da 5 a anni a 65 anni	
Stato.	65	65	Sistema di assistenza sociale: importo annuo fisso, variabile per luogo di residenza, dedotte altre entrate.	limitate risorse.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	65	65	Pensione base fissa, più 1,2% (0,7% per gli impiegati) della retribuz, fino a un dato importo per ciascun anno di contribuzione. Maggiorazione per ciascun figlio.	780 settimane contribuzione.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati).	65	60	Pensione base fissa, più 1% della retribuz. fino a un dato importo per ciascun anno di contribuzione. Maggiorazione per ciascun figlio. Massimo prestabilito.	15 anni di cont buzione.	

	Iniz.`		SOGGETTI PROTE	ETTI		FORMA DELLA
Paesi	DELLA		1	l		FORMA DELLA
£ 21 D/31	PRO-	INTERA	_	LAVORAT.	LAVORAT.	PROTEZIONE
	TEZ.	POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	AGRICOLI	INDIPEND.	
		FOFOLAZ.		AGRICOLI	INDITERD.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(-)	(-)		(-)	(0)	
GIAPPONE	1941		Lav. dipendenti da im-	_		Assicurazion
			prese con almeno 5 di-			obbligatoria.
			pendenti (sistemi parti-			
			colari per dipendenti pub-			
			blici e marittimi).			
~	1005	D	St. (m. 1-1 9)	Si	G:	A
GRAN	1925	Residenti	Si (v. col. 2).		Si	Assicurazione
Bretagna		in età fra		(v. col. 2)	(v. col. 2)	obbligatoria.
		i 15 e i 65				
*		anni				
		(donne				
		15-60)				
	1	eccetto				
•		donne				
		maritate				
		non oc-				
	ļ	cupate.				
						Assistenza
						sociale.
					!	
	ŀ					
				*		
						,
GRECIA	1938		Lavoratori dipendenti.			Assicurazion
						obbligatoria.
					ļ '	Ossigatoria
	1					
	į					
				×		
RLANDA	1925	Residenti	Si (v. col. 2).	Si	Si	Assistenza
	1	di deboli		(v. col. 2)	(v. col. 2)	sociale.
	-	risorse.		, ,	,	
• .	1					
F	1000			~-	,	
Islanda	1909	Cittadini	Si (v. col. 2).	Si	Si	Assicurazion
. "	<u> </u>	fra i 16		(v. col. 2)	(v. col. 2)	obbligatoria.
		e i 67		i		
	1	anni.				

Uomini		NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI	
	Donne	·	PER LA PROTEZION	
(8)	(9)	(10)	(11)	
55 (50 i mina- tori)	55	Pensione annua: 4 volte retribuz, media mensile per il periodo di contribuzione, più 4 volte la retribuz, media giornaliera per ciascun anno di contribuzione dopo i 20.	20 anni di contr buzione (12 anr su 15 i minatori cessazione dal la voro.	
65	60	Pensioni di importo fisso, maggiorate se si tratta di coppie (di più se anche la moglie assicurata), nonchè per i figli sotto i 15 anni. Aumento per i contributi versati dopo l'età pensionabile. Riduzione per chi ha meno di 50 contributi all'anno. Riduzione sino ai 70 anni (uomini) o ai 65 (donne) per i guadagni superiori a un dato limite.	156 settim. di cor tribuz. e media ar nua 50 contribut cessazione del la voro (a 70 anni, a 65 per le donne non c'è tale ob bligo).	
70	70	Sistema di assistenza sociale: importi fissi, dedotte determinate entrate. Limite di proprietà.	12 anni di res denza dopo i 5 (20 anni per i no nativi).	
		Pensione base pari all'80% di una quota della retribuz. più 10% del resto, aumentata in ragione della durata del lavoro; maggiorazione per la moglie che non lavora e non è pensionata, e per i figli a carico. – Pensione ridotta a 60 anni (uomini) e a 55 (donne).	100 giorni di coi tribuz. per ciasci no degli ultimi anni o 2500 giorn	
70	70	Pensione fissata a un dato impor- to, variabile in relaz. ai redditi in- dividuali. Nessuna prestazione se il reddito supera un dato limite.	15 anni di resider za, di cui 5 dopo 50 (stranieri I dopo i 50).	
67	67	Pensione base fissa (maggiore per coppia se entrambi i coniugi hanno diritto); aumento 5% per ogni anno di lavoro in più oltre i 67 di età; maggiorazione per i figli sino ai 16 anni.	Residenza, cessa zione lavoro.	
	60 o 65 (in relazione di contribuz	(50 i minatori) 65 60 66 65 55 0 60 (in relazione al periodo di contribuzione)	4 volte retribuz. media mensile per il periodo di contribuzione, più 4 volte la retribuz. media giornaliera per ciascun anno di contribuzione dopo i 20. 65 60 Pensioni di importo fisso, maggiorate se si tratta di coppie (di più se anche la moglie assicurata), nonchè per i figli sotto i 15 anni. Aumento per i contributi versati dopo l'età pensionabile. Riduzione per chi ha meno di 50 contributi all'anno. Riduzione sino ai 70 anni (uomini) o ai 65 (donne) per i guadagni superiori a un dato limite. 70 70 Sistema di assistenza sociale: importi fissi, dedotte determinate entrate. Limite di proprietà. 60 o 65 55 o 60 (in relazione al periodo di contribuzione) Pensione base pari all'80% di una quota della retribuz. più 10% del resto, aumentata in ragione della durata del lavoro; maggiorazione per la moglie che non lavora e non è pensionata, e per i figli a carico. Pensione ridotta a 60 anni (uomini) e a 55 (donne). 70 70 Pensione fissata a un dato importo, variabile in relaz. ai redditi individuali. Nessuna prestazione se il reddito supera un dato limite. 67 67 Pensione base fissa (maggiore percoppia se entrambi i coniugi hanno diritto); aumento 5% per ogni anno di lavoro in più oltre i 67 di età; maggiorazione per i figli sino ai 16	

	Iniz.		SOGGETTI PROTI	ETTI		FORMA DELLA
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ITALIA	1919		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per i dipendenti pubblici e per altri gruppi).	Si	Piccoli lavor. in- dipend. (assicur. facolt.)	Assicurazione obbligatoria.
				·		
Jugoslavia	1889- 1924		Lavoratori dipendenti.	Si (in parte)	Se mem- bri di coopera- tive.	Assicurazione obbligatoria.
Lussemburgo.	1911		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per i di- pendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
Messico	1942		Lavoratori dipendenti in alcune regioni.			Assicurazione obbligatoria.
Norvegia	1936	I cittadini residenti in età fra i·18 e i 70 anni di deboli ri- sorse (non- chè i dane- si, i finlan-	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
		desi, gli i- slandesi e glisvedesi).				

FINANZIA- MENTO DELLA	ŧ	MA PER LA EZIONE	NATURA DELLA PROTEZIONE	Condizioni PER LA PROTEZION	
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZION	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	60	55	Pensione proporzionata ai contributi versati o accreditati; maggiorazione per figli sino agli anni 18 o invalidi; aumento per ciascun anno di differimento inizio pensione (55-65 anni donne, 60-65 uomini). Riduzione in caso di lavoro, tranne per le pensioni minime. Minimo e massimo prestabiliti. 13ª mensilità.	Anni 1-15 (graduale dal 1952; 1962) di contribuzione e importi minimi variabili per categorie; 15 and di assicurazione.	
Datori di lavoro.	55	50	Pensione variabile in relazione alla qualifica professionale, al periodo di lavoro e alla retribuz. (20 categorie di pensione base, su cui si computano varie percentuali in relazione al periodo di lavoro).	Uomo: 35 anni co tribuzione. Donna: 30 an (Pensione ridott dopo 15 anni a 6 anni di età o 55	
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	65 (60 per gli in cessino il la		Pensione base variabile in relazione alle fluttuazioni del costo della vita, più 1% retribuzioni anteriori al 1946 e 1,2% retribuz. successive (la maggiorazione è del 14% del totale dei contributi per gli impiegati). Importo fisso per ciascun figlio sino ai 18 anni. Massimo prestabilito.	Operai: 2700 gior contribuzione. Impiegati: 180 m si, con media di mesi all'anno.	
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	65 (pensione ri anni).	65 dotta a 60	Pensione base pari a circa il 20% della retribuzione; aumento per ogni settimana di contribuzione dopo le prime 150. Maggiorazione per ciascun figlio sino ai 16 anni. Minimo e massimo prestabiliti.	500 settimane contribuzione.	
Stato, Comune.	70	70	Pensioni di importo fisso, variabile per città e per zona rurale, per singolo e per coppia; maggiorazione per ciascun figlio sino ai 16 anni. Aumenti concessi spesso dai Comuni. Riduzione del 60% quando i redditi superano il minimo previsto per la pensione.	Ultimi 5 anni residenza; cessa zione lavoro.	
			— 63 —		

	Iniz. DELLA		Soggetti Prote	TTI		FORMA DELLA
PAESI	PRO-	Intera POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
Nuova Zelanda	1898	Tutti i residenti.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Servizio pub- blico nazio- nale.
						Assistenza sociale.
Paesi Bassi .	1913	Residenti di deboli risorse.	Lav. dipendenti sino a un determinato reddito (sistemi particolari per dipendenti pubblici e altri gruppi).	Si (v. col. 2 e 3)	Si (v. col. 2 e 3)	Assicurazione obbligatoria.
		. ,				Assistenza sociale.
Panama	1941		Lavoratori dipendenti in due regioni, e dipendenti pubblici.	Si	Lav. indipendenti a reddito limitato (in 2 regioni)	Assicurazione obbligatoria.
					gioni	* .
Paraguay	1943		Lavoratori dipend. com- presi di norma i dipen- denti statali.	?	-	Assicurazione obbligatoria.
					·	
					1	
Perù	1936		Operai sino a un deter- minato reddito (in álcu- ne zone).	Si (coltivaz. riso e co- tone).		Assicurazione obbligatoria.

FINANZIA- MENTO DELLA	ETÀ MINIM PROTE		Natura della protezione	CONDIZIONI
(a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZION
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stato.	65	65	Pensione di importo fisso; maggio- razione per la moglie.	da 10 a 20 anni d residenza.
Stato.	60	60	Sistema di assistenza sociale; pensione di importo fisso maggiorato per la moglie e ridotto in relazione ai redditi del singolo o alle sue proprietà.	
Datori di lavoro, Stato.	65	65	Pensione base pari a 260 volte il contributo medio settimanale, più il 2% del totale dei contributi. Maggiorazione per i figli.	Lavoro; (limite di assicurazione: 35 anni).
Stato.	65	65	Sistema di assistenza sociale: pensione importo fisso, variabile per luogo di residenza, aumentato per la moglie, ridotto in relazione ai redditi.	6 anni di resid.
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	60	55	Pensione: 50% retribuz. media dalla data di inizio dell'assicuraz. più 1% per ogni 52 settimane di contribuz. oltre le 1040. Massimo prestabilito. Pensioni ridotte con minori requisiti sino a un minimo di pensione del 20% della retribuzione media.	20 anni di contri- buzione di cui al- meno 5 negli ulti- mi 10.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	60	60	Pensione: 30% retribuz. media ultimi 3 anni più 1% per ciascun anno oltre i 15 di contribuz. Aumento del 3% per ogni 150 settimane di contribuzione quale pensionato.	180 mesi di con- tribuzione.
Datori di lavoro, la- voratori, Stato.	60	60	Pensione: 40% retribuz. media ultimi 5 anni, più 2% per ogni 100 settimane di contribuz. oltre le 1040. – Maggiora- zione 2% per coniuge sopra i 60 anni e per ciascun figlio sino ai 14 anni.	1040 settimane di contribuzione (pensione ridotta con 260 settim.).

_	INIZ.		SOGGETTI PROTE	TTI		Forma della
PAESI	PRO-	Intera Popolaz.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
Polonia	1889- 1927		Lav. dipendenti (sistemi particolari per i dipen- denti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
Portogallo	1933		Lav. dipendenti (circa 2/3). Sistemi particolari per i dipendenti pubblici e altri gruppi.	· ,	In parte	Assicurazione obbligatoria.
Romania	1912		Lavoratori dipend. compresi i dipend. pubblici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Spagna	1919		Lav. dipend. sino a un determinato reddito (si- stemi particolari per i dipendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
STATI UNITI.	. 1935		Lav. dipendenti (di nor- ma sistemi particolari per i dipendenti pubblici).	Si	Taluni gruppi.	Assicurazione obbligatoria.
		Residenti di deboli risorse.				Assistenza sociale.

FINANZIA- MENTO DELLA	ETÀ MINIM PROTEZ		Natura della protezione	Condizioni	
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Datori di lavoro.	Operai: 65 Impiegati: 60	60 . 5 5	Pensione: Importo fisso, più altro importo fisso per ciascun figlio a carico. Maggiorazione qualora il pensionato richieda assistenza.	60 mesi di contribuzione.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati).	65	65	Pensione: 20% retribuzione primi 10 anni di assicurazione più 2% per ciascun anno successivo. Massimo presta- bilito.	10 anni di contribuzione; cessazione lavoro.	
Datori di lavoro.	60 (50 per Ia- vori pesan- tissimi)	55	Pensione base: 50.55-60% della retribuzione ultimi 12 mesi in relazione al genere dei lavori; aumento 2% per ogni anno di lavoro oltre i 20; aumento 5 o 10% per 5 o 10 anni ininterrotto lavoro nella stessa attività. Massimo prestabilito. – Riduzione 50% non iscritti ai Sindacati.	10 anni di lavoro (20 anni per lavori pesantissimi).	
Datori di lavoro, la- lavoratori.	65	65	Pensione a importi fissi: dopo 60 mesi e dopo 120 mesi di contribuz.	5 anni di contribu- zione; cessazione lavoro.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati).	65	65	Pensione base pari al 55% dei primi 100 dollari di retribuz. mensile, più 15% dei successivi 200, con un minimo prestabilito. Maggiorazione del 50% per moglie a 65 anni o con figlio, nonche per marito a 65 anni e a carico e per figli sino ai 18 anni (massimo maggiorazione stabilito).	Da 6 a 40 trimestri di contribuz. dopo il 1936; non gua- dagnare più di un dato importo in occupazione retri- buita (fino a 75 anni).	
Stato federale e singoli Stati.	65	65	Sistema di assistenza sociale: importi variabili da Stato a Stato e in relazioni ai redditi individuali.	5 anni di residen- za negli ultimi 9, tra i quali l'ultimo.	
· 1	1		67 		,

	Iniz.	NIZ. SOGGETTI PROTETTI						
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	FORMA DELLA PROTEZIONE		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Svezia	1913	Cittadini età fra 18 e 66 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Servizio pubblico nazionale.		
Svizzera	1946	Cittadini residenti e i lavor. stranieri.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.		
	,	•				Assistenza sociale.		
Turchia	1950		Lavoratori dipendenti da imprese con 10 o più di- pendenti.			Assicurazione obbligatoria.		
•				1				
Ungheria	1928		Lav. dipendenti e mem- bri Forze Armate (siste- mi speciali per dipenden- ti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.		
		÷			٠.			
Unione Sud _a Africa .	1928	Cittadini di deboli risorse.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.		
	. '		68	•		•		

FINANZIA- MENTO DELLA	ETÀ MINIMA PER LA PROTEZIONE		Natura della protezione	CONDIZIONI	
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Assicurati, Stato, Comune.	67	67	Pensione a importi fissi, per singolo e per coppie di pensionati; maggiorazioni per figli sino ai 16 anni. Supplemento per alloggio e altri, subordinati al reddito individuale.	Cittadinanza.	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati) Stato, Cantoni.	65	65	Pensione proporzionata all'importo annuo medio di contribuz.; magg. per una coppia di pensionati. Pensione ridotta proporzionalmente per contribuzione ridotta.,	l anno di contri- buz. e 20 anni di obbligo di assicu- razione per la clas- se cui il singolo ap- partiene (pensione parziale 1-19 anni).	
Cantoni.	65	65	Sistema di assistenza sociale: impor- ti fissi, minori per le zone rurali, e in relaz. ai redditi e alle proprietà.	Limitate risorse.	
Datori di lavoro, la- voratori.	60	60	Pensione pari al 2 % del totale dei contributi, con un minimo. Restituzione dei contributi versati a coloro che non hanno i requisiti per il pensionamento e hanno 5 anni di contribuz., con una media di 200 gg. all'anno.	Media di 200 contributi all'anno, e almeno 200 contrib. negli ultimi 3 anni; 25 anni di lavoro.	
Datori di lavoro.	. 60	55	Pensione base pari al 30% retribuz., aumentata del 3% della retribuz. per ogni anno di lavoro dopo l'età del pensionamento; supplemento 2% pensione base per ogni anno di lavoro dal 1945. Minimo e massimo prestabiliti.	10 anni di lavoro.	
Stato.	65	60	Pensione a importi fissi stabiliti dal Commissario per le pensioni entro il limite di massimi variabili per Europei, gente di colore, asiatici, in- digeni. – Riduzione in relazione ai redditi (limiti vari per le 3 categ.).	15 anni di resid. negli ultimi 20 (se straniero, 25 negli ultimi 30).	

Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.		FORMA DELLA			
		INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
U.R.S.S	1929	· <u></u>	Lavoratori dipendenti (di Stato e non). Esclusi al- cuni gruppi.	Si		Assicurazione obbligatoria.
URUGUAY	1934		Lav. dipendenti (sistemi particolari per dipenden- ti pubblici e altri gruppi).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
					,	
		Residenti di deboli risorse.				Assistenza sociale.

- un primo gruppo di Paesi fissa le pensioni a importi determinati variabili solo in relazione al sesso, o alla residenza (zona urbana o rurale), o all'origine: Canadà, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna, Svezia, Unione Sud-Africana;
- un secondo gruppo di Paesi determina la pensione in una aliquota della retribuzione media di un certo periodo o secondo tabelle di retribuzione: Bulgaria, Stati Uniti, urss, Uruguay;
- un terzo gruppo di Paesi stablisce pure un importo fisso per la pensione base, o la determina in una aliquota della retribuzione media di un certo numero di anni, e vi aggiunge quote variabili in relazione agli anni di lavoro o di contribuzione: Albania, Austria, Cecoslovacchia, Costarica, S. Domingo, Equatore, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Messico, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Romania, Ungheria (diversissime nei vari

FINANZIA- MENTO DELLA	ETÀ MINIMA PER LA PROTEZIONE		Natura della protezione	Condizioni	
PROTEZIONE (a carico di)	Uomini	Donne		PER LA PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Datori di lavoro.	60 (50 per la- vori pesan- tissimi).	55	Pensione pari a 60-55-50% della retribuzione media ultimi 12 mesi in relazione al genere di lavori (pesantissimi o insalubri, pesanti, altri). Aumenti per stacanovisti ed eroi del lavoro o pensionati che lavorano. Minimo e massimo prestabiliti.	25 anni di lavoro (20 se donne o la- vori pesantissimi).	
Datori di lavoro, la- voratori (o assicurati), Stato.	50 (60 anni i l gricoli).	50 avoratori a	Pensione variabile dal 63 al 100% della retribuzione in relazione alla sua entità, secondo tabelle, con minimi e massimi prestabiliti. Pens. ridotte: 1/30 della pensione intera per ogni anno di servizio. Disposizioni particolari per la messa a riposo per disoccupazione involontaria. Settore agricoltura: norme particolari.	30 anni di lavoro (pensione ridotta con 10 anni a 60 anni di età); cessazione dal lavoro.	
Stato.	60	60	Sistema di assistenza sociale: importo fisso, ridotto in relazione ai redditi.	Residenza.	
		·			

Paesi le aliquote o i criteri per determinare la media della retribuzione);

— un quarto gruppo di Paesi rende la pensione proporzionata agli anni di lavoro o di contribuzione: Argentina, Belgio, Cina, Finlandia, *Italia*, Svizzera, Turchia.

Qualche altro Paese segue criteri ancora diversi e più complessi. È poi da notare come nuove complicazioni derivino ai singoli regimi o per maggiorazioni per i familiari a carico (diversamente considerati nei vari Paesi), o per variazioni in relazione al costo della vita, o per riduzioni in relazione ai redditi individuali, o per quote aggiuntive conseguenti al concorso dello Stato, o per il computo di periodi non lavorativi, o per particolari altre condizioni.

Infine molte legislazioni stabiliscono il minimo e il massimo della prestazione, o in cifra fissa o in aliquota della retribuzione.

Si rinvia, comunque, per i particolari al quadro n. 4 dianzi citato.

b) Invalidità

Per invalidità si intende la condizione di un soggetto al quale la capacità di lavoro o di guadagno, per infermità o per difetto fisico o mentale, è ridotta in modo permanente oltre un determinato limite, stabilito dal regime protettivo. L'elemento della permanenza caratterizza appunto l'invalidità rispetto ad uno stato di malattia, o di maternità.

Normalmente la condizione di invalidità consegue a un periodo di cure mediche; ma ciò può anche non essere, e l'invalidità può essere determinata da una progressiva usura dell'organismo, cui il singolo — per ignoranza, trascuratezza o debolezza economica — non ha posto tempestivo riparo. Qualora la inabilità permanente sia originata da infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, l'invalidità si dice determinata da causa professionale, e l'evento trova la sua protezione su di un piano autonomo.

I soggetti protetti e le forme di protezione di tale evento sono di norma quelli già considerati per l'evento vecchiaia, rientrando quasi sempre in un medesimo sistema protettivo. Eccezioni si verificano per:

- Argentina, Francia e Paesi Bassi, dove il regime di assistenza sociale (accanto all'assicurazione obbligatoria) sussiste solo per lo evento vecchiaia;
- Canadà e Nuova Zelanda, dove l'evento invalidità è protetto solo per i ciechi e con un regime di assistenza sociale, mentre per lo evento vecchiaia sussiste un servizio pubblico nazionale;
- Danimarca, dove per l'evento vecchiaia sono protetti con un regime di assistenza sociale i cittadini iscritti (volontariamente) alle Casse di malattia, mentre per l'evento invalidità esiste una assicurazione obbligatoria autonoma per tutti i cittadini;
- Irlanda, dove l'evento vecchiaia è protetto con un regime di assistenza sociale per i residenti di deboli risorse, mentre l'evento invalidità è protetto con una assicurazione obbligatoria, integrata con un regime di assistenza sociale;
- Norvegia e Svizzera, dove non sussiste una protezione specifica per l'evento invalidità;
- Stati Uniti, dove l'evento vecchiaia è protetto solo con una assicurazione obbligatoria, integrata da un regime di assistenza sociale, mentre l'evento invalidità è protetto solo con un regime di assistenza sociale (un'assicurazione obbligatoria esiste solo per i ferrovieri).

Le varianti riferite si riflettono, tranne che per il Canadà e la Nuova Zelanda dove la protezione permane a carico dello Stato, pure nella distribuzione degli oneri per il finanziamento del sistema protettivo.

Le prestazioni per invalidità sono sempre versate sotto forma di pensione, corrisposta sino al momento del decesso dato che l'evento ha per definizione carattere permanente; alcune legislazioni ammettono peraltro la possibilità di una revoca quando, per un miglioramento fisico o per un riadattamento al lavoro o per la ripresa di un sufficiente e giustificato guadagno, siano venute meno le condizioni che avevano dato origine alla concessione della pensione. In talune legislazioni, inoltre, la pensione di invalidità viene sostituita dalla pensione di vecchiaia quando il soggetto invalido raggiunge l'età prevista per tale pensione.

L'invalidità è diversamente definita nei vari Paesi; in linea generale ci si richiama a due fondamentali concetti:

- incapacità di lavoro (inabilità fisica): Albania, Australia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cuba, Egitto, Giappone, Gran Bretagna, Jugoslavia, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, Stati Uniti, Ungheria, Unione Sud Africa, URSS;
- incapacità di guadagno: Argentina, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, S. Domingo, Equatore, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Polonia, Svezia, Uruguay.

In questo secondo caso l'evento protetto può essere l'invalidità specifica, quando vien presa in considerazione la riduzione della capacità di guadagno rispetto all'attività precedentemente esercitata dal singolo, o l'invalidità generica, quando la riduzione della capacità di guadagno viene riferita a tutte le attività che possono essere svolte dal singolo in relazione alla sua preparazione o alle sue attitudini (esistono, comunque, numerose formule per definire tale genere di invalidità).

A differenza di quanto si verifica per l'invalidità originaria da causa professionale (infortunio sul lavoro o malattia professionale), l'invalidità qui in esame, per dar diritto a protezione, deve essere di grado piuttosto elevato, e precisamente almeno del:

- 33%: Argentina, Jugoslavia:
- 50%: Bulgaria, Cecoslovacchia;
- 66%: Austria (impiegati 50%), Belgio Danimarca, S. Domingo, Equatore, Germania, (impiegati 50% nella Germaia occ.), Grecia, Italia (impiegati 50%), Lussemburgo (impiegati 50%), Messico, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Polonia, Ungheria;

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO INVALIDITÀ

_	INIZ.		Forma			
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA LAYORATORI		LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Albania	1947		Lavoratori dipendenti compresi i dipendenti pubblici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
	<u>-</u>					
Argentina	1944	·	Lavoratori industria e commercio sotto gli anni 18.			Assicurazione obbligatoria.
					. •	
Australia	1942	Cittadini di limita- terisorse.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
AUSTRIA	1907		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
				,		
Belgio	1924		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per gli statali e altri gruppi).	Si	,	Assicurazione obbligatoria.

NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

S	UPERSTITI BENEFI	CIARI	Natura	Condizioni
Confuge	FigLi	ALTRI CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie a 55 anni, marito a carico a 60 anni, o invalido (o con carico di figli, fratelli, sorelle del deceduto sotto i 12 anni).	Sotto gli anni 16 (20 se stu- denti o inva- lidi).	Genitori se invalidi, o sopra i 60 anni (uomini) o i 50 (donne) o con carico di figli del deceduto sotto i 12 anni, fratelli e sorelle sotto i 16 anni (20 se studenti o invalidi).	Pensione: 1 persona a carico: 33% retribuz. media dell'assicurato; 2 persone a carico: 40%; 3 o più persone a carico: 55%. Minimo e massimo di retribuzione computabile.	Da 0 a 20 anni di lavoro per gli uo- mini, da 0 a 15 per le donne, in rela- zione all'età.
Moglie, marito invalido con carico di figli.	Sotto gli anni 16 (22 se don- ne) o invalidi.	Genitori a carico, fratelli a carico sotto i 18 anni o sorelle nubili sotto i 22 se orfani.	Coniuge: 50% della pensione corrisposta o spettante all'assicurato con un minimo. Altri familiari a carico: metà della pensione spettante al coniuge, divisa in parti uguali secondo gruppi prestabiliti. Rimborso di contributi se non c'è diritto alla pensione.	10 anni di contribuzione.
Moglie.			Pensione a importo fisso (a seconda che abbia più o meno di 50 anni e figli a carico sotto i 16 anni) ridotto dei redditi superiori a un dato importo e in relazione alla proprietà.	5 anni di residenza.
Moglie, marito invalido a ca- rico.	Sotto i 18 anni.	_	Pensione; coniuge: ½ della pensione corrisposta o spettante all'assicurato; orfani: 40% ciascuno (massimo 100%).	5 anni di contri- buzione.
Moglie.	Sotto gli anni 16 (18 se stu- denti).		Pensione variabile in re- lazione all'età del marito deceduto e alla differenza di età tra moglie e mari- to; quote fisse per i figli, maggiori se si tratta di orfani. Supplementi vari.	Nessuna per la ve- dova; per gli orfa- ni: un genitore oc- cupato alle dipen- denze altrui per almeno metà della sua vita di lavoro.

	Iniz.		Forma			
1	PRO- TEZ.	Intera popolaz.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brasile	1934		Lav. dell'industria e del commercio (sistemi par- ticolari per gli statali e altri gruppi).		Piccoli commer- cianti.	Assicurazione obbligatoria.
Bulgaria	?		Lavoratori dipendenti.	Si	Liberi professio- nisti, ar- tigiani, commer- cianti.	Assicurazione obbligatoria.
·						
Ceco- slovacchia	1907		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per i dipendenti pubblici).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
· ·						
Cile	1924		Lavoratori dipendenti.	Si	Lav. in- dipend., manuali, piccoli negoz.	Assicurazione obbligatoria.
Cina	1951		Lav. dipendenti da sta- bilimenti o miniere con più di 100 dip., più impie- gati, banche, ferrovie, po- ste, navigazione.			Assicurazione obbligatoria.

Sı	UPERSTITI BENEFI	CIARI	Natura	Condizioni
Coniuge	Figli	Altri CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie, marito invalido.	Sotto i 18 anni o invalidi (nessun limite per le figlie nubili non occupate).	Madre, padre invalido a ca- rico, fratelli e sorelle sotto i 18 anni o inva- lidi.	Pensione pari al 50% della pensione corrisposta o spettante all'assicurato, divisibile fra i superstiti, in gruppi prestabiliti. Nel settore commercio: anche assegno funerario.	18 mesi di contri- buzione.
Moglie di 40 anni o con al- meno 1 figlio; marito invalido 50 %.	Sotto i 18 an- ni (24 se stu- denti o più se invalidi).	Genitori, fra- telli, sorelle a carico e a red- dito limitato.	Pensione: coniuge: 50% della pensione di vecchia- ia corrisposta o spettante all'assicurato, o della pen- sione per 70% di inabi- lità, più 30% pensione dell'assicurato per cia- scun figlio. Orfani 50% pensione assicurato cia- scuno. Massimo 100%. Altri familiari: 30% in parti uguali.	Da 3 a 7 anni di lavoro in relazione all'età.
Moglie invali- ida, o più di 45 anni, o ma- ritata da alme- no 15 anni, o con figli da e- lucare.	Sotto gli anni 15 (24 se stu- denti o invali- di).		Pensione; coniuge: 70% della pensione corrisposta o spettante all'assicurato; Maggioraz. per i figli, con un minimo (se non ha diritto alla pensione quale superstite, una annualità di pensione). Orfani: 50% pensione assicurato (sopra gli anni 7 o invalidi, maggiorazioni).	4 anni di contribu- buzione negli ulti- mi 5.
Coniuge.	?	ş	Liquidazione in capitale dei contributi versati.	
	1			
Coniuge.	?	?	Indennità da 3 a 12 mesi di retribuzione, in relazione alla durata del lavoro.	?

	Iniz.		SOGGETTI PROT	ETTI		Forma
PAESI PRO-	Intera Popolaz.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
COSTARICA	1946		Impiegati privati e di- pendenti statali.			Assicurazione obbligatoria.
		, .				
			. ,			
Cuba	1941	-	Lavoratori occupati nel- la lavorazione zucchero e tabacco, e nelle ferro- vie.	Coltivaz. zucchero e tabacco.	_	Assicurazione obbligatoria.
				·		
		٠				
S. Domingo	1947		Lav. dipendenti (esclusi impiegati oltre un dato reddito. Sistemi partico- lari per i dipendenti pub-	Si	•	Assicurazione obbligatoria.
			blici).			, ,
Есито	1951	I cittadi- ni resid. di limita-	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
	,	te risorse (gli stra- nieri do- po 10 an- ni di resi- denza).				
	-	-			į	

CONIUGE FIGLI ALTRI CONGIUNTI DELLA PROTEZIONE PER LA P (7) (8) (9) (10) (DIZIONI ROTEZIONE II) di contri-
Moglie, marito invalido e a carico, padre a carico, padre a carico di 65 anni o invalido, fratelli e sorelle a carico co sotto gli anni 16. Madre a carico, pensione corrisp. o spettante all'assicurato, più 15% ciascun figlio. Orfani: 30% pensione assicurato ciascuno. Massimo 100%. Altri familiari 10-15% pensione assicurato. Con contribu-	di contri-
padre a carico di 65 anni o invalido, fratelli e sorelle a carico co sotto gli anni 16. padre a carico di 65 anni o invalido, fratelli e sorelle a carico sotto gli anni 16. pensione corrisp. o spettante all'assicurato, più 15% ciascun figlio. Orfani: 30% pensione assicurato ciascuno. Massimo 100%. Altri familiari 10-15% pensione assicurato. Con contribu-	
invalido (no se lanni 18 (21 anni lav. zucch.) bacco). o invalidi, fi-	di contri- ferrovie; di lavoro: o; 10 anni o: tabacco.
	ributi nel- precedente e.
65 anni o con figli. 13 (17 se studenti). per moglie, moglie con figli, orfani, variabile in relazione al luogo di residenza (città o campatratam	za (10 an- li stranieri nenti a un ne concede ento di re- à); reddito

	INIZ.		Forma			
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
EQUATORE	1935		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per i dipendenti pubblici).			Assicurazione obbligatoria.
					:	,
						·
Finlandia	1937	Cittadini in età fra i 18 e i 64 anni.	Si	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
		. ,				-
Francia	1910		Lavoratori dipendenti.	Si	·	Assicurazione obbligatoria.
				,		
				;		
٠.		•				÷

S	UPERSTITI BENEFI	CIARI	Natura	Condizioni	
Coniuge	Figli	Altri congiunti	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Moglie, marito invalido.	Sotto gli anni 18.	Madre, padre, invalido, fratelli e sorelle sotto gli anni 18.	Pensione: coniuge: 30% della pensione corrisposta o spettante all'assicurato, con un minimo; figli 15% ciascuno; padre e madre 15% ciascuno; fratelli e sorelle 10% ciascuno. Massimo 100% pensione assicurato; rimborso dei contributi versati con 52 settimane di contribuzione.	200 settimane di contribuzione.	
Coniuge.	Sotto gli anni 18.	Ogni altro ere- de diretto.	Rimborso dei contributi, tranne una aliquota per l'assicurazione invalidità, se l'assicurato muore prima della concessione della pensione. L'importo è ridotto se la morte avviene entro un anno dalla concessione della pensione. Nulla se avviene dopo.		
Moglie e mari- rito di 65 anni o invalidi.	Familiari totali dell'as	mente a carico sicurato.	Pensione; coniuge invalido: 50% pensione corrisposta all'assicurato o spettante per invalidità totale; coniuge 65 anni: 50% della pensione corrisposta o spettante all'assicurato; minimo prestabilito, (nel settore agricolo la pensione varia in relazione all'età dell'assicurato: sotto 60 anni, 60 o 65, sopra 65 anni). Maggiorazione in caso di 3 figli sotto i 16 anni. Al coniuge e altri familiari: indennità una tantum pari a 90 giornate di retribuzione con minimo e massimo (in agricoltura: 25 volte i contributi medi mensili).	60 ore di lavoro nel trimestre precedente la malattia (solo per la indennità).	

	Iniz.		FORMA			
PAESI	PRO- TEZ.	Intera POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GERMANIA OCC.	1911	 -	Lavoratori dipendenti.	Si	Artigiani.	Assicurazione obbligatoria.
GERMANIA OR.	1911		Lavoratori dipendenti.	Si	Lavorat. indipend. piccoli datori di lavoro.	Assicurazione obbligatoria.
GIAPPONE	1941		Lav. dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti (sistemi particolari per i dipendenti pubblici).			Assicurazione obbligatoria.
	×.					
Gran Bretagna	1925	Residenti in età 15- 65 anni (donne 15-60) ec- cetto don- ne mari- tate non occupate.	Si	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.

S	UPERSTITI BENEFI	CIARI		
Coniuge	Figli	Altri congiunti	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie 65 anni o che ha per- duto 2/3 capa- cità guadagno o con 4 figli, marito invali- do a carico.		18 (15 nella zod eccezione stu-	Pensione base fissa per coniuge e figli (per gli impiegati ½ pensione corrisposta o spettante all'assicurato).	5 anni di contri- buzione.
Moglie anni 60 o invalida o con I figlio sot- to i 3 anni o 2 sotto gli 8; ma- rito invalido o 65 anni.	Sotto gli anni 15 (18 se stu- denti).	<u>-</u>	Pensione; coniuge: ½ pensione corrisposta o spettante all'assicurato, con un minimo; figli 25%; orfani 35%, sempre con un minimo prestabilito.	5 anni di contri- buzione.
Moglie 50 anni, marito 55 anni.	Sotto i 16 an- ni o invalidi.	Genitori e non- ni anni 60 o in- validi.	Pensione; coniuge (o figli, o genitori, o nipoti, o nonni, in via esclusiva): 50% pensione di vecchiaia corrisposta o spettante all'assicurato, più 10 giornate di retribuz. media per ciascun figlio. Con almeno 6 mesi di contribuz. e meno di 20 anni spetta al solo coniuge un assegno annuo pari a 2 mensilità di retribuzione.	20 anni di contribuzione.
Moglie.	Sotto gli anni 14 (16 se stu- denti).		Per le prime 13 settimane assegno fisso alla moglie; poi pensione di un dato importo se ha figli a carico; di importo minore se non vi sono figli, purchè abbia 50 anni o sia invalida e maritata da 10 anni. Al tutore degli orfani: assegno di importo fisso sino all'età limite. L'importo della pensione o dell'assegno agli orfani è ridotto in relazione ai redditi.	150 settimane di contribuzione, me- dia di 50 ciascun anno (per gli or- fani nessun requi- sito).

	INIZ. DELLA		SOGGETTI PROT	ETTI		Forma
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Grecia	1938		Lavoratori dipendenti.			Assicurazione obbligatoria.
	,					
	-					
Irlanda	1935		Lavoratori dipendenti in età 16-70 (impiegati a reddito limitato).	Si	1	Assicurazione obbligatoria.
			reddito limitato).			
					r	
				-		Assistenza sociale.
*						
Islanda	1936	Cittadini fra i 16 e 67 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicuraziono obbligatoria.
•		Organii.	·			
						,
						λ'

	St	JPERSTITI BENEFI	CIARI	N	
-	Coniuge	Figli	ALTRI CONGIUNTI	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
-	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Moglie, marito invalido a ca- rico (niente se la morte si ve- rifica entro 6 mesi dal matri- monio).	Sotto gli anni 18.	Genitori, nipo- ti, orfani, altri parenti a cari- co.	Pensione; coniuge: 80% pensione corrisposta o spettante all'assicurato, con un minimo; figli 20% pensione assicurato. Orfani: 30% se uno, 60% se due o più. Nipoti, genitori e altri: 20% ciascuno sino al 60%.	100 giorni di contribuzione in ciascuno degli ultimi 5 anni.
	Moglie.	Sotto i 14 anni (16 se studenti).		Pensione a importi fissi per la moglie e ciascuno dei figli, variabile a se- conda che si tratti di la- voratore agricolo o non, e che risiede in zona ur- bana o in zona rurale.	104 settimane di contribuzione; as- sicurazione al mo- mento del decesso.
	Moglie 48-70 anni o con 1 figlio a carico.	Sotto i 14 anni (16 se studenti).		Sistema di assistenza sociale: assegno settimana- le per la moglie e cia- scuno dei figli. Riduzio- ne secondo i redditi e in relazione alle proprietà individuali.	Ultimi 2 anni di residenza.
	Moglie.	Sotto i 16 anni.		Assegno di importo fisso per 3 mesi alla moglie; se ha figli a carico, assegno di importo minore per altri 9 mesi. Quindi pensione solo se la moglie ha più di 50 anni alla morte del marito, o alla cessazione dei detti assegni: importo variabile in relazione ai redditi. Figli: pensioni importo fisso (aumentabili se orfani).	5 anni di contribuzione (2 anni se vi sono figli).

	1	 				İ
	Iniz.		SOGGETTI PROT	ETTI		Forma
Paesi	DELLA PRO- TEZ.	Intera Popolaz.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ITALIA	1919		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per di- pendenti pubblici e altri gruppi).	Si	Piecoli la- voratori (assicura- zione fa- coltativa).	Assicurazione obbligatoria.
						-
Jugoslavia	1889- -1924		Lavoratori dipendenti.	Si (in parte)	Se mem- bri di coo- perative.	Assicurazione obbligatoria.
					,	
Lussemburgo.	1911		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per i di- pendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
Messico	1942	 ·	Lavoratori dipendenti in alcune regioni.			Assicurazione obbligatoria.

St	PERSTITI BENEFI	CIARI	NATURA	Condizioni
Coniuge	Figli	ALTRI CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZION
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie, marito inval. (di pen- sionati dal 1945 o di assicurati).	Sotto i 18 anni o invalidi.	Genitori di 65 anni purchè non titolari di di pens. diretta.	Pensione; coniuge: 50% pensione corrisposta o spettante all'assicurato; figli: 20% pensione assicurato; orfani: 30%. Massimo: 100% pensione assicurato. Genitori: 15% ciascuno (se mancano moglie e figli). Minimo prestabilito. 13ª mensilità. Con un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio: invece della pensione, indennità una tantum. Assist. agli orfani.	Anni 1-5 di contribuz. (graduale dal 1952 al 1962), lanno negli ultimi 5 e importi minimi variabili per categoria. (Se 1 anno di contributi nel quinquennio: indennità); 5 anni di assicuraz.; 6 mesi di matrimonio (altre minori).
Moglie 45 anni o invalida, o con figli; mari- to 50 anni o in- valido e a ca- rico.	Sotto i 17 anni (23 se stud.)	Genitore a carico.	Pensione; coniuge: 55% pensione corrisposta o spettante all'assicurato; figli: 10-45% (da 1 a 4); orfani: 25-100% (da 1 a 6). Genitori: uno 55% due 65% (se mancano moglie e figli).	5 anni di contri buz. sotto i 50 an ni; 10 anni se so pra i 50.
Moglie, marito invalido e a ca- rico.	Sotto i 18 an- ni (23 se stud. o più se inval.)		Pensione; coniuge: 2/3 pensione base corrisposta o spettante all'assicurato, più ½ maggiorazioni (6/10 pensione invalidità, per gli impiegati); orfani: ½ pensione base, più 1/5 maggiorazioni (2/10 pensione invalidità, per gli impiegati) ciascuno. Massimo 100% pensione assicurato. Assegno funerario e indennità in particolari situazioni.	1350 gg. di contri buz. operai (270 se stranieri); 60 mesi impiegati coi media 8 mesi al l'anno; 5 anni d matrimonio.
Moglie, marito invalido.	Sotto i 16 an- (25 se studen- ti o invalidi).	_	Pensione; coniuge: 40% pensione corrisposta o spettante assicurato; figli: 20% pensione assicurato ciascuno; orfani: 30%. Massimo: 100% pensione per invalidità totale.	150 settimane of contribuz.; 6 medi matrimonio.

· ·	lniz. Della		SOGGETTI PROT	ETTI	<u> </u>	Forma
Paesi	PRO-	INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		LAVORAT.	Lavorat. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nuova Zelanda	1911	Residenti di limit. risorse.	Si (v. eol. 2)	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
		1				
	1					, .
		· .		-		
Paesi Bassi .	1913		Lavoratori dipendenti si- no a un determinato red- dito (sistemi particolari	Si		Assicurazion obbligatoria
		•	per i dipendenti pubblici).			
						Assistenza sociale.
Paraguay	1943		Lavoratori dipendenti compresi di norma i di- pendenti statali.	Si(?)		Assicurazion obbligatoria.
						1.7
					}	
Perù	1936		Operai sino a un deter- minato reddito.	Si (coltiva-		Assicurazion obbligatoria.
		, . i		tori riso e cotone).		
			,			

St	PERSTITI BENEFIC	IARI	NATURA	Condizioni
Conjuge	Figli	Altri congiunti	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie di 50 anni, maritata da 5 anni, o con figli sotto i 16 anni.	Sotto i 16 an- ni (18 se stu- denti) purchè nati in Nuova Zelanda.		Assegno settimanale al coniuge di importo fisso, aumento per figli a carico (più assegni familiari). Orfani: assegno settimanale di importo fisso ciascuno. Riduzione in relazione ai redditi o alle proprietà. L'assegno è corrisposto alla moglie anche se è stata abbandonata dal marito, o se questi è in manicomio.	Residenza; condizioni minori.
Moglie anni 60 o invalida.	Sotto gli anni 16.	_	Pensione; moglie: 120% pensione base per invalidità; supplemento 100% a carico dello Stato. Orfani: 120% pensione base per invalidità più importi fissi.	40 settimane di contribuzione.
<u>-</u>			Sistema di assistenza so- ciale: pensione importo fisso, variabile per luogo di residenza, ridotto in relazione ai redditi.	-
Moglie, marito invalido a ca- rico.	Sotto gli anni 16 o invalidi.	Genitori a carico.	Indennità una tantum pari a 12 mensilità di pensione, se il deceduto era pensionato; I mese di retribuzione media degli ultimi 3 anni per ogni 50 contributi settimanali (massimo 5 mesi) se si tratta di assicurato. Qualora manchino moglie o figli, l'indennità è pagata ai genitori.	50 settimane di contribuzione ne- gli ultimi 3 anni; 6 mesi di matri- monio.
Moglie.	Sotto gli anni 17 o invalidi.		Indennità una tantum pari al 50% della retri- buzione dell'ultimo anno, divisa in parti eguali per moglie e figli. Assegno funerario: variabile in re- lazione alla classe di re- tribuzione.	Lavoro.

	Iniz. DELLA		SOGGETTI PROTI	ETTI		Forma
Paesi	PRO- TEZ.	Intera Popolaz.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Polonia	1912- -1927		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
				-		
Portogallo	1933		Lav. dipendenti (circa 2/3). Sistemi speciali per i dipendenti pubblici e altri gruppi.	<u></u>	In parte.	Assicurazione obbligatoria.
					, .	
Romania	1912		Lavoratori dipend. com- presi i dipendenti pubblici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
					, 1	
•					ı	
·						
Spagna"	1939	mana and an	Lav. dipendenti sino a un determinato reddito. (Si- stemi particolari per i di- pendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
Stati Uniti.	1935		Lavoratori dipendenti (di norma esistenti particola- ri per i dipendenti pub- blici e altri gruppi).	Si	Taluni gruppi.	Assicurazione obbligatoria.
				•		

s	UPERSTITI BENEFI	CIARI	NATURA	Compagnore
Coniuge	Figli	ALTRI CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie 60 anni o invalida; ma- rito invalido e a carico.	Sotto gli anni 16 (24 se stu- denti).		Pensione; coniuge: importo fisso, più altro importo fisso per ciascun figlio a carico; orfani: importo fisso per ciascuno.	200 settimane di contribuzione, di cui 50 negli ultimi 3 anni.
Coniuge.	Figli.	Altri eredi.	Indennità una tantum, variabile in relaz. agli anni di assicurazione (da 2 a 12 mensilità di retribuz.): ½ al coniuge, ½ ai figli, se ce ne sono, o ad altri eredi.	3 anni di contri- buzione.
Moglie 55 anni o invalida; ma- rito 60 anni o invalido a ca- rico.	Sotto i 16 an- ni (18 se stu- denti, più se in- validi).	Genitori a ca- rico, in età o invalidi.	Pensione; coniuge: 50% pensione spettante per invalidità totale; orfani: uno 75%, due 100% pensione per invalidità totale; genitori (se mancano moglie e orfani): uno 50%, due 100% pensione stessa.	Da 2 a 20 anni di contribuz. in re- lazione all'età, al sesso e alle catego- rie professionali.
Moglie, se non lavora.	Sotto i 14 anni.		Pensione a importi fissi per la moglie e per i figli (importi maggiori se or- fani).	Assicurazione.
Moglie anni 65; marito anni 65 a carico (en- trambi purchè non abbiano di ritto in proprio a pensione di vecchiaia) op- pure con figli a carico.	Sotto i 18 an- ni (a carico).	Genitori a ca- rico non aven- ti diritto a pen- sione in proprio.	Pensione coniuge: 3/4 pensione di vecchiaia. Figli ½ pensione di vecchiaia ciascuno, più ¼ della stessa pensione di visa fra tutti i figli. Genitori (se mancano moglie e figli): 3/4 pensione di vecchiaia. Massimo prestabilito. Assegni funerari.	Da 6 a 40 trime- stri dopo il 1936, in relaz. all'età nel 1951; per il mari- to, inoltre, 3 tri- mestri di contri- buz. negli ultimi 3 anni; per gli altri l'una o l'altra con- dizione; non gua- dagnare più di un determ. importo in occupazione retri- buita (fino a 75 anni).

	INIZ.		SOGGETTI PROTETTI				
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) Assistenza sociale.	
Svezia	?.	Cittadini in età fra i 18 e i 66 anni di li- mitate ri-	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.	
		sorse.					
Svizzera	1946	Cittadini residenti e i lavo- ratori stranieri.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazion obbligatoria.	
	,						
·						Assistenza sociale.	
ľurchia	1950		Lavoratori dipendenti da imprese con 10 o più di- pendenti.	_		Assicurazion obbligatoria.	
		 - 					

Sui	PERSTITI BENEFICI	ARI	Natura	Condizioni
Coniuge	FigLi	ALTRI CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
. (7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sotto i 16 anni (18 se studenti).		Sistema di assistenza sociale: solo per i figli: importi variabili da Stato a Stato, con massimi predeterminati: è tenuto conto dei redditi e delle risorse individuali.	l anno di residenza; risorse limitate.
Moglie 55 anni (dopo 5 anni di matrimonio) o con figlio in età inferiore a 10 anni; marito so- lo in casi parti- colari.	Sotto i 16 anni.	 	Pensione; coniuge: importi fissi, con maggiorazioni variabili per la pigione; maggiorazioni per i figli; orfani: importi fissi. Riduzione in relazione ai redditi.	Cittadinanza, risorse limitate.
Moglie 40 anni e 5 di matri- monio o con 1 figlio (sotto gli anni 40 e sen- za figli viene corrisposta una indennità).	Sotto i 18 anni (21 se studenti, apprendisti o inabili del 20%).		Pensione; moglie: dal 50 al 100% della pensione spettante all'assicurato in relazione all'età (da 30 a 65 anni); figli: 30% pensione stessa ciascuno; orfani 45%. Minimi predeterminati. Prestazioni ridotte alla moglie con minori requisiti contributivi. Se la moglie ha meno di 40 anni ed è senza figli: indennità una tantum invece della pensione.	l anno di contri- buzione e 20 anni di obbligo di assi- curazione per la classe di età cui appartiene.
Moglie.	Figli.	<u>-</u>	Sistema di assistenza sociale: pensione a importi fissi, più elevati nelle zone urbane. Subordinata ai redditi.	Risorse limitate.
Moglie, marito invalido.	Sotto gli anni 18 o inabili.	Genitori.	Pensione; coniuge: 40% pensione corrisposta o spettante all'assicurato; figli 20%, da dividersi in parti uguali; orfani 30%, da dividersi in parti uguali; genitori: 20%. Assegno funerario. Con i requisiti previsti per la pensione di inval.: rimborso dei contributi.	25 anni di lavoro; media di 200 con- tributi all'anno, e almeno 200 contri- buti negli ultimi tre anni.

	INIZ.		SOGGETTI PROT	ETTI		Forma
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	Lavorat.	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ungheria	1928		Lavoratori dipendenti e membri forze armate (si- stemi speciali per dipen- denti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
						•
U.R.S.S.	1922	 -	Lavoratori dipendenti (di Stato o non).	Si	-	Assicurazione obbligatoria.
						·
URUGUAY	1934	·	Lavoratori dipendenti (sistemi speciali per i dipendenti pubblici).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
						e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

- 75%: Irlanda;
- 85%: Australia;
- totale: Brasile, Cile, Cuba, Egitto, Nuova Zelanda, Portogallo, Stati Uniti, Unione Sud-Africa e Uruguay.

Negli altri Paesi vi sono definizioni più complesse.

Solo una parte dei Paesi provvede, infine, con norme speciali in favore dei ciechi.

Le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità sono di norma più limitate di quelle previste per la pensione di vecchiaia. Solo in Egitto e Islanda è sufficiente, comunque, l'elemento residenza, e in Svezia l'elemento cittadinanza; negli altri Paesi è richiesta una certa durata di residenza, lavoro o contribuzione:

Su	PERSTITI BENEFIC	IARI	Natura	Condizioni
CONIUGE	FigLi	ALTRI CONGIUNTI	DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Moglie 55 anni o invalida o con 2 figli a ca- rico. Marito se la moglie è sta- ta capo fami- glia per 1 anno prima della morte.	Sotto gli anni 16 (18 se stu- denti).	<u></u>	Coniuge; pensione base: 15% retribuzione; supplemento: 2% della pensione per ogni anno di lavoro dopo il 1945, con un massimo. Figli: 50% pensione coniuge, ciascuno. Orfani: 100% pensione coniuge, ciascuno.	Da 3 a 10 anni di lavoro (in relazio- ne all'età).
Moglie 55 anni o invalida, o con 1 figlio, fra- tello, sorella sotto gli anni 8 a carico; ma- rito 60 anni o invalido.	Sotto gli anni 16 (18 se stu- denti, più se in- validi).	Genitori in età o nonni, a car.	Pensione; 1 persona a carico: 50% pensione invalidità 2º gruppo; 2 persone a carico: 75%; 3 persone a carico: 100%; 4 o più: 125%. Minimi prestabiliti.	Da 0 a 20 anni di lavoro (per le don- ne da 0 a 15 anni) in relazione all'età e alla categoria professionale.
Moglie, marito invalido.	Figli sotto i 18 anni, figlie nu- bili sotto i 24 anni.	Genitori, sorel- le nubili.	Pensione pari al 50% del- la pensione corrisposta o spettante all'assicurato di- visa tra coniuge e figli; in loro mancanza tra gli al- tri familiari. Settore agri- coltura: norme partico- lari.	10 anni di lavoro.

- da 3 a 6 mesi in Belgio;
 - 6 mesi in Giappone;
 - da 18 a 36 mesi in Brasile;
 - 2 anni nel Cile (per gli operai) e in Irlanda;
 - 3 anni in Costarica, Finlandia, Gran Bretagna, Messico, Paesi Bassi, Panama, Paraguay
 - 4 anni in Cecoslovacchia, Equatore, Perù e Polonia;
 - 5 anni in Australia, Austria, S. Domingo, Germania, Giappone, Grecia, Lussemburgo, Spagna, Stati Uniti;
 - -- 10 anni in Argentina, Canadà, Nuova Zelanda, Portogallo, Uruguay;
 - 15 anni nell'Unione Sud-Africa;
 - 25 anni in Turchia.

Negli altri Paesi, compresa l'*Italia*, sono stabilite condizioni intermedie, variabili spesso in ragione dell'età e del sesso o delle categorie professionali o dell'anno di pensionamento.

Il computo della pensione per invalidità si effettua secondo i criteri base già riassunti per la pensione di vecchiaia, pur con aliquota o riferimenti talora diversi; anche qui sono previste, nelle varie legislazioni, maggiorazioni per i familiari a carico, riduzioni in relazione ai redditi individuali, quote di concorso a carico dello Stato, computo di periodi non lavorativi, minimo e massimo della prestazione. Alle diverse compilazioni già esaminate per la vecchiaia si aggiunge quella che la pensione è talvolta proporzionata al grado di invalidità, con particolari norme per il caso di invalidità totale che richieda assistenza.

La situazione in essere nei vari Paesi è, comunque, riassunta al quadro n. 5.

c) Morte (prestazioni ai superstiti)

L'evento morte è protetto mediante la corresponsione ai congiunti superstiti, specificamente previsti dalla legge, di determinate prestazioni aventi lo scopo di compensare — almeno in una certa misura — la perdita di risorse che una famiglia subisce o si presume subisca in seguito al decesso di un suo componente (per lo più il capo famiglia) che svolgeva attività remunerativa. La presunzione per lo più è assoluta, ma talora è relativa.

Nei sistemi protettivi più progrediti, e qualora il deceduto possedesse al momento della morte i requisiti richiesti, viene concessa ai superstiti una pensione, con certe limitazioni; nei Paesi in tale campo meno progrediti (Cile, Cina, S. Domingo, Finlandia, Paraguay, Perù, Portogallo), o qualora il deceduto possedesse requisiti ridotti, viene assegnata una indennità una tantum, che talvolta consiste nel rimborso dei contributi versati. Talora, per far fronte alle eccezionali spese originate dall'evento morte, è prevista anche la concessione di un assegno funerario, ma per lo più tale concessione è disciplinata dalla forma protettiva prevista per l'evento malattia.

Nel caso che la morte sia determinata da causa professionale la protezione è di norma più vasta, come si vedrà più avanti considerando l'evento infortunio sul lavoro o malattia professionale.

I soggetti protetti e le forme di protezione dell'evento morte sono di norma quelli già considerati per l'evento vecchiaia, rientrando quasi sempre, in uno all'evento invalidità, in un medesimo sistema protettivo. Eccezioni si verificano per:

- Canadà, Danimarca, Norvegia, Panama e Sud-Africa, dove non esiste un sistema protettivo specifico per l'evento morte;
- Argentina, Finlandia, Francia, Uruguay, dove il regime di assistenza sociale (accanto all'assistenza obbligatoria) non sussiste per l'evento morte;
- Irlanda, dove l'evento vecchiaia è protetto con un regime di assistenza sociale per i residenti di deboli risorse, mentre l'evento morte è protetto (come quello dell'invalidità) con una assicurazione sociale.
- Nuova Zelanda, Svezia, dove l'evento vecchiaia è protetto con un servizio pubblico nazionale e l'evento morte con un regime di assistenza sociale.

Anche per detto evento, naturalmente, le varianti riferite si riflettono nella distribuzione degli oneri per il finanziamento del sistema protettivo.

I superstiti del soggetto deceduto che più frequentemente hanno diritto alle prestazioni sono:

- la moglie: spesso è tuttavia previsto che la moglie sia invalida (Cecoslovacchia, Germania, Jugoslavia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Ungheria, URSS); o abbia figli a carico (Bulgaria, Egitto, Jugoslavia, Nuova Zelanda, URSS); o abbia superato una data età: 40 anni in Bulgaria e Svizzera; 45 anni in Cecoslovacchia e Jugoslavia; 50 anni in Giappone e Nuova Zelanda; 55 anni in Albania, Romania, Svezia, Ungheria e URSS; 60 anni in Germania orientale, Paesi Bassi e Polonia; 65 anni in Egitto, Germania occidentale, Stati Uniti; talora è anche richiesto che sia trascorso un certo periodo dalla data di matrimonio alla data del decesso (fino a 5 anni in Svezia e in Svizzera);
- il marito: ma solo in un certo numero di Paesi: Albania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Costarica, Cuba, Equatore, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Messico, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ungheria, Urss, Uruguay; per lo più è richiesto che il marito sia invalido, e molto spesso che fosse in precedenza a carico della moglie;
- i figli: in quasi tutti i Paesi, ma sino a una determinata età: 13 anni in Egitto, 14 anni in Gran Bretagna, Irlanda e Spagna; 15 anni in Cecoslovacchia e Germania orientale; 16 anni in Albania, Argentina, Belgio, Costarica, Giappone, Islanda, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Romania, Svezia, Ungheria, URSS; 17 anni in S. Domingo, Jugoslavia, Perù; 18 anni

			SOGGETTI PROTE	TTI		
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Albania	1947		Lavoratori dipendenti, compresi dipendenti pub- blici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
ARGENTINA	1944		Lavoratori industria e commercio sopra gli an- ni 18.			Assicurazione obbligatoria.
Australia	1910	Cittadini di limit. risorse.	Si (v. col. 2).	(v. col. 2)	(v. col. 2)	Assistenza sociale.
Austria	1907		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Belgio	1924		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per gli statali e altri gruppi).	Si		Assicurazione obbligatoria.

i	INCAPACITÀ DI GUADAGNO (ridotta di)	Norme Particol. PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	Condizioni per la Protezione
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 gruppi: to- talmente inva- lido con neces- sità di assist.; totalmente in- valido ad ogni lavoro; inabile nel precedente lavoro.			I gruppo: pensione 67-69% della retribuz.; II gruppo: 47-49%; III gruppo: 33-35%. Maggiorazioni per periodi di lavoro svolti presso lo stesso stabilimento. Minimo e massimo di retribuz. computabili. Riduzione per chi svolge attività agricola e vive in campagna. Riduzione per chi lavora e guadagna oltre un dato limite.	Da 0 a 20 anni di lavoro per gli uomini, da 0 a 15 anni per le donne, in relazione all'età e alla attività professionale.
	2 gruppi: più di 2/3 (= to-tale); più di 1/3 (= parz.).		I gruppo: 3,3% dell'ordinario trattamento di pensione per ciascun anno di contribuz., con un minimo; II gruppo: 3,3% della retribuz. perduta per ciascun anno di contribuzione.	10 anni di contri- buzione.
85%		Si	Pensioni a importo fisso; mag- giorazione per la moglie e un figlio sotto i 16 anni. Ridu- zione dell'ammontare dei red- diti o in relazione alle pro- prietà dei singoli.	5 anni di residenza; età: anni 16; invalidità incontrata in Australia.
	Operai: 2/3 (inv. generica). Impiegati: 1/2 (inv. specifica).		Pensione; importo base fisso: maggioraz. dell'1,2% della retribuz. per ogni anno di lavoro; quote aggiuntive per i figli sotto i 18 anni. Importo minimo prestabilito.	5 anni di contri- buzione.
	2/3 (invalidità generica).		Pensione; Capo famiglia: 60% retribuz. sino a un dato massimale primi 150 gg., e con un massimale minore dopo. Celibe o nubile: 40% retribuzione. Maggioraz. per ciascun figlio.	Da 3 a 6 mesi di lavoro in relazione all'età (1 anno se invalidità preco- stituita).

	_					
PAESI INIZ. DELLA PRO- TEZ.		1		Lavorat.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brasile	1934		Lavoratori dell'industria e del commercio (sistemi particolari per gli statali e altri gruppi).		Piceoli commerc.	Assicurazione obbligatoria.
				: ' '		
Bulgaria	1924		Lavoratori dipendenti.	Si	Liberi professio- nisti, ar- tigiani, commerc.	Assicurazione obbligatoria.
Canadà	1937	Cittadini di limit. risorse.				Assistenza sociale,
CECO- SLOVACCHIA	1907		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per i di- pendenti pubblici).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
					,	
Cile	1924		Lavoratori dipendenti.	Si	Lavorat. indipend. manuali, piccoli negoz.	Assicurazione obbligatoria.
CINA	1951		Lavorat. dipend. da stabilim. o miniere con più di 100 dipend., più impieg., banche, ferrovie, poste, navigazione.			Assicurazione obbligatoria.

	DI INVALIDITÀ LESTO	Norme PARTICOL.		Condizioni per la	
Incapacità Di Lavoro (ridotta di)	Incapacità di guadagno (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
100%, o 2/3 per più di un anno.	<u></u>		Industria: pensione pari al 66% retribuz. ultimi 12 mesi, con minimo e massimo. Commercio: dal 51 al 56% retribuzione con minimo e massimo prestabilito.	36 mesi di contribuz. (settore industria), 18 mesi (settore comm.), 12 mesi (per tbc.).	
50%		<u>.</u>	Pensione: 50% retribuz. media dei 5 anni meglio compensati fra gli ultimi 10; maggiorazione per ogni anno di contribuz. sotto i 60. Per ogni 10% di invalidità in più del 50%, maggiorazione del 5% della pensione. Minimo prestabilito.	Da 3 a 7 anni di lavoro in relazione all'età; lavoratori indipendenti: 60 mesi di contribu- zione.	
L'invalidità ordi tetta.	naria non è pro-	anni 21-69	Pensione di importo fisso ri- dotto in relazione ai redditi e alle proprietà.	10 ultimi anni di residenza.	
	50%		Pensione: importo fisso base, più 20% retribuz. media ultimi 5 anni; maggiorazioni varie per gli anni compiuti dopo un dato minimo. Minimo di pensione prestabilito.	Assicurazione di 4 anni negli ultimi 5.	
100%			Operai: pensione pari al 50,75 e 100% della retribuz. sino a 5 anni di contribuz., da 5 a 10, e oltre 10. Impiegati: rimborso del fondo accantonato a nome del singolo.	2 anni di contribuz. (per gli operai); 5 anni di lavoro per gli impiegati).	
?	?		Pensione: dal 20 al 30% della retribuzione in relazione agli anni di lavoro (½ per le persone non iscritte ai sindacati).	?	

			SOGGETTI PROTI	ETTI		
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
COSTARICA	1946		Impiegati privati e dipen- denti statali.			Assicurazione obbligatoria.
					,	
CUBA	1941		Lavoratori occupati nella lavorazione zucchero e ta- bacco, e nelle ferrovie.	Coltivaz. zucchero e tab.		Assicurazione obbligatoria.
						,
Danimarca	1891	Cittadini da 18 a 60 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.
S. Domingo	1947		Lavoratori dipendenti e- sclusi impiegati oltre un dato reddito (sistemi par- ticolari per i dipendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
						·
EGITTO	1951	Cittadini residenti di limit. risorse e stranieri dopo 10 anni di residenza.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.

Grado minimo di invalidità richiesto		NORME PARTICOL.		Condizioni per la	
Incapacità di lavoro (ridotta di)	Incapacità di guadagno (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
?	?	?	Pensione: 40% retribuz. media ultimi 3 anni; maggioraz. di 1,5 della retribuz. per ciascun anno di contribuz. dopo i primi 3. Minimo e massimo prestabiliti.	36 mesi di contri- buzione.	
100% (solo per i dipendenti delle ferrovie è prevista una invalid. parz.).			Pensione variabile secondo classi di retribuz. e il settore di attività (dal 15 al 50%); maggiorazione per ciascun anno di lavoro oltre i 10 o i 15. Minimo e massimo prestabiliti. Ferrovieri: invalidità totale: 60% retribuz.; invalidità parziale: 40% retribuz.	10 anni di contribuzione: ferrovie; 3 anni di lavoro: lavoraz. zucchero; 10 anni di lavoro: lavoraz. tabacco.	
	2/3 (invalidità generica).	Si	Pensione base e maggiora- zioni variabili col luogo di re- sidenza (capitale, città, cam- pagna) e con la situazione matrimoniale. Limiti di red- dito per la pensione intera.	Assicurazione per la malattia.	
	2/3		Pensione: 40 % retribuz. media ultimi 2 anni, aumentato del 2% per ogni 100 contributi dopo i primi 250 e del 5% per familiari a carico. Massimo prestabilito. Pensione ridotta con meno di 250 contributi.	250 settimane di contribuz. (pensio- ne ridotta con me- no).	
100%			Pensione di importo fisso variabile in relazione al luogo di residenza (città o campagna), aumentata per la moglie e i figli in età inferiore a 13 anni (17 se studenti o invalidi). Riduzione in relazione al reddito.	Residenza (10 anni per gli stranieri appartenenti a un paese che concede trattamento di reciprocità); reddito limitato.	

PAESI INIZ. DELLA PRO- TEZ.		INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		LAVORAT.	Lavorat. Indipend.	Forma DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EQUATORE	1935		Lavoratori dipendenti (sistemi particolari per i dipendenti pubblici).		. <u>-</u>	Assicurazione obbligatoria.
Finlandia	1937	Cittadini in età fra 18 e 64 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.
						Assistenza sociale.
Francia	1910		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
GERMANIA OCC.	1889		Lavoratori dipendenti.	Si	Artigiani	Assicurazione obbligatoria.
GERMANIA OR.	1889		Lavoratori dipendenti.	Si	Lavorat. indipend. piccoli datori di lavoro.	Assicurazione obbligatoria.
.*						

GRADO MINIMO DI INVALIDITÀ RICHIESTO		NORME PARTICOL.		Condizioni per la	
Incapacità di Lavoro (ridotta di)	Incapacità di guadagno (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<u>-</u>	2/3 (invalidità generica).		Pensione: 30-40% retribuz. ultimi 5 anni, più 1,25% retribuz. pér ciascun anno di contribuz. dopo i primi 200 contributi settimanali. Minimo prestabilito.	200 settimane di contribuzione.	
	Incapacità di bastare a se stesso (invali- dità generica).		Pensione in relazione ai contributi versati e all'età dell'invalido.	3 anni di contri- buzione.	
<u></u>			Sistema di assistenza sociale: pensione di importo fisso.	Cittadinanza e sta- to di bisogno.	
<u></u>	3 gruppi: inval. totale con necessità di assistenza; inv. totale; inv. parziale (2/3). Sospesa la pens. se la capacità eccede il 50%.		Pensione III gruppo: 30% retribuzione ultimi 10 anni; II gruppo: 40%; I gruppo: pensione del II gruppo, aumentata del 40%. Minimo prestabilito.	240 ore di lavoro nell'anno preced. il trimestre in cui avvenuta l'invalid e 60 ore nel tri- mestre precedente il detto trimestre.	
· <u></u>	Operai 2/3; Impiegati 1/2 (invalid. gene- rica).		Pensione base fissa, più 1,2% (0,7% per gli impiegati) della retribuzione fino a un dato importo per ciascun anno di contribuzione. Maggiorazione per ciascun figlio.	5 anni di contri- buzione.	
	2/3 (invalidità generica).		Pensione base fissa, più 1% della retribuzione fino a un dato importo per ciascun anno di contribuzione. Maggiorazione per ciascun figlio. Massimo prestabilito.	5 anni di contri buzione.	

96			SOGGETTI PROTETTI					
TEZ.		INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	Forma DELLA PROTEZIONE		
	-71	(9)	(9)	(4)		(6)		
GIAPPONE	1941	(2)	(3) Lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti (sistemi particolari per dipendenti pub-	(4)	(5)	(6) Assicurazione obbligatoria.		
			blici e marittimi).					
GRAN BRETAGNA	1911	Residenti in età 15- 65 anni (donne 15-60) ec- cetto	Si (v. eol. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.		
		donne maritate non occ.				Assistenza sociale.		
GRECIA	1938		Lavoratori dipendenti.			Assicurazione obbligatoria.		
	,							
	·							
Irlanda	1911		Lavoratori dipendenti in età 16-70 (impiegati a reddito limitato).	Si		Assicurazione obbligatoria. Assistenza sociale.		

GRADO MINIMO RICHI	DI INVALIDITÀ IESTO	Norme PARTICOL.		Condizioni per la
Incapacità di lavoro (ridotta di)	Incapacità DI GUADAGNO (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 gruppi: invalidità totale; invalidità minore (tabella).	?		Pensione annua base pari a 4 o 5 volte la retribuz. media mensile, in relazione al grado di invalidità; supplemento di 4 volte la retribuzione giornaliera per ciascun anno di contribuzione dopo i 20. Per le invalidità minori: indennità una tantum pari a 10 mensilità di retribuzione.	6 mesi di contribuzione.
Incapac. di lavoro.			Assegno settimanale variabile per persone sotto i 18 anni e sopra i 18 anni, persone con familiari a carico, donna maritata; maggiorazione per i figli. Prestazione ridotta con meno di 50 contributi all'anno.	3 anni di contri- buzione.
		Si	Sistema di assistenza sociale: importi fissi, dedotte determinate entrate; limite di proprietà.	12 anni di residenza dopo i 20 di età (20 anni per i non nativi); 40 anni di età; cittadinanza da 10 anni.
<u></u>	2/3		Pensione base pari all'80% di una quota della retribuz. più 10% del resto, aumentata in ragione della durata del la- voro; maggiorazione per la moglie che non lavora e non è pensionata, e per i figli a carico. Per una invalidità fra 2/3 e 1/3: assegno di riabili- tazione per 2 anni.	100 giorni di con- tribuzione per cia- scuno degli ultimi 5 anni o 2500 gg.
?	Ŷ	Si	Indennità di importo fisso, pagabile sin che dura l'ina- bilità. Sistema di assistenza sociale (soli ciechi): pensione pari a quella di vecchiaia.	104 settimane di contribuzione. 6 anni di residenza dopo i 10 (stra- nieri 10 anni); 21 anni di età e red- diți limitati.

			*			
PAESI INIZ. DELLA PROTEZ.		INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	.(6)
Islanda	1936	Cittadini fra i 16 e 67 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.
ITALIA	1919	The state of the s	Lavoratori dipend. (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici e per altri gruppi).	Si	Piccoli lavorat. dipendenti (ass. facoltat.).	Assicurazione obbligatoria,
Jugoslavia	1889- -1924		Lavoratori dipendenti.	Si (in parte)	Se mem- bri di cooperat.	Assicurazion obbligatoria.
		·				
Lussemburgo	1911		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici).	Si		Assicurazion obbligatoria.
Messico	1942		Lavoratori dipendenti in alcune regioni.		, '	Assicurazion obbligatoria.
						:

GRADO MINIMO DI INVALIDITÀ RICHIESTO		Norme PARTICOL.		Condizioni per la
Incapacità di lavoro (ridotta di)	INCAPACITÀ DI GUADAGNO (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3/4 (invalidità generica).	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Residenza; età fra 16 e 67 anni.
<u>\</u>	2/3 operai, 1/2 impiegati (in- validità generi- ca).	Si	Pens. proporzionata ai contributi versati o accreditati; maggiorazione per i figli sino agli anni 18 o invalidi. Riduzione in caso di lavoro, tranne per le pensioni minime. Minimo e massimo prestabiliti. 13ª mensilità.	Anni 1-5 di contribuz. (graduale dal 1952 al 1962), 1 anno negli ultimi 5 e importi minimi variabili per categorie; 5 anni di assicurazione.
3 gruppi: 75% ed oltre; 50-75%; 33,3%-50%.		-	Pensione variabile in relazione alla qualifica professionale al periodo di lavoro, alla retribuzione (20 categorie di pensione base) nonchè al grado di inabilità. Aumento di 5 in 5 anni.	5 anni di contribuzione se sotto i 50; 10 anni se sopra i 50.
	2/3 operai, 1/2 impiegati (invalidità generica).		Pensione base variabile in relazione alle fluttuazioni del costo della vita, più 1% retribuzioni anteriori al 1946 e 1,2% retribuzioni successive (la maggiorazione è del 14% del totale dei contributi per gli impiegati). Importo fisso per ciascun figlio sino ai 18 anni. Massimo prestabilito.	1350 giorni di contribuzione, operai (2700 giorni stranieri); 60 mesi impiegati con media 8 mesi all'anno.
	2/3 (invalidità generica).		Pensione base pari a circa il 20% della retribuz.; aumento per ogni settimana di contribuz. dopo le prime 150. Maggiorazione per ciascun figlio sino ai 16 anni. Minimo e massimo prestabilito.	150 settimane di contribuzione.

PAESI DELLA PROTEZ.		INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NUOVA ZELANDA	1936	I resid. di limit. risorse.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
Paesi Bassi .	1913		Lavoratori dipendenti si- no a un determinato red- dito (sistemi particolari dipendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
Panama	1941		Lavoratori dipendenti di due regioni, e dipenden ti pubblici.	Si	Lavorat. indipend. a reddito limitato.	Assicurazione obbligatoria.
Paraguay	1943		Lavoratori dipend. com- presi di norma i dipen- denti statali.	Si (?)	`	Assicurazione obbligatoria.
Perù	1936	-	Operai sino a un determi- nato reddito.	Si (coltivat. riso e co- tone).	_	Assicurazione obbligatoria.
				. •		
Polonia	1889- 1927		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
						,

	O DI INVALIDITÀ HIESTO	Norme PARTICOL.		Condizioni per la
INCAPACITÀ DI LAVORO (ridotta di)	Incapacità di guadagno (ridotta di)	PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100% (?)		Si	Pensione di importo fisso; mag- giorazione per la moglie; ri- duzione in relazione ai red- diti (continuano gli assegni familiari).	10 anni di residenza; età 16-60.
	66 e 2/3%		Pensione base pari a 260 volte il contributo medio settimanale, più 11,2% del totale dei contributi; supplemento pari al 100% della pensione a carico dello Stato. Maggiorazione per la moglie e per i figli.	150 settimane di contribuzione.
	2/3		Pensione: 50% retribuz. media dalla data di inizio dell'assicurazione più 1% per ogni 52 settimane di contribuzione oltre le 1040. Massimo prestabilito.	150 settimane di contribuzione e al- meno metà degli ultimi 3 anni.
	2/3 (invalidità generica).		Pensione: 30% retribuz. media ultimi 3 anni, più 1% per ciascun anno oltre i 15 di contribuzione. Aumento del 3% per ogni 150 settimane di contribuzione quale pensionato.	150 settimane di contribuzione.
?	?		Pensione: 40% retribuz. media ultimi 2 anni, più 2% per ogni 100 settimane di contribuzione oltre le 200. Maggiorazione 2% per coniuge sopra i 60 anni e per ciascun figlio sino ai 14 anni. Massimo prestabilito.	200 settimane di contribuzione di cui 100 negli ul- timi 4 anni.
	2/3 (di norma inval. generica; inval. specifica per gli impiegati e i minatori).		Pensione: importo fisso, più altro importo fisso per cia- scun figlio a carico. Maggiora- zione qualora il pensionato ri- chieda assistenza.	200 settimane di contribuz., di cui 50 negli ultimi 3 anni.

Paesi Paesi Pro-		INTERA POPOLAZ.			Lavorat.	Forma DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Portogallo	1933		Lavoratori dipend. (circa 2/3). Sistemi particolari per i dipendenti pubbici e altri gruppi.		In parte	Assicurazione obbligatoria.
Romania	1912	. ,	Lavoratori dipend., compresi i dipend. pubblici.	Si	<u>-</u>	Assicurazione obbligatoria.
Spagna	1939		Lavoratori dipendenti si- no a un determinato red- dito (sistemi particolari per i dipendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
STATI UNITI	1950	Residenti di deboli risorse (in 32 Stati).	Si (v. col 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale (as- sicuraz, ob- bligat, per i soli ferrov.).
Svezia	1913	Cittadini in età fra i 18 e i 66 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Servizio pubblico nazionale.
Тиксніа	1950		Lavoratori dipendenti di imprese con 10 o più di- pendenti.			Assicurazione obbligatoria.

GRADO MINIMO DI INVALIDITÀ RICHIESTO		NORME PARTICOL. PER IL	Natura della protezione	Condizioni per la	
INCAPACITÀ DI LAVORO (ridotta di)	Incapacità di guadagno (ridotta di)	CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PRUTEZIONE	PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
100% (?)	· <u> </u>		Pensione: 20% retribuzione primi 10 anni di assicurazione più 2% per ciascun anno suc- cessivo. Massimo prestabilito.	10 anni di contri buzione.	
3 gruppi: inval. totale con necessità di assistenza; inval. totale; invalid. parziale.	_		Pensione variabile dal 33 al 66% delle retribuzioni in relazione agli anni di lavoro e al genere dei lavori; maggiorazione del 14% della retribuz, per invalidi totali e di ulteriore 20% se richiede assistenza.	Da 2 a 20 anni di contribuz. in rela- zione all'età, al sesso e alle cate- gorie professionali.	
100%	2/3 (guadagno effettivo).	Si	Pensione a importi fissi: dopo 60 mesi e dopo 120 mesi di contribuzione.	1800 giorni di contribuz.; 5 anni di assicuraz. e 50 anni di età (30 anni per talune inval.)	
100%	-	Si	Assegno di importo variabile da Stato a Stato, con massimi predeterminati. È tenuto con- to dei redditi e delle risorse individuali.	Di norma: 5 ann di residenza negli ultimi 9, più l'ul- timo anno (i requi- siti variano in mol- ti Stati); anni 18.	
·	Incapacità di bastare a se stesso (inval. generica).	Si (assegni supplem.)	Pensione a importi fissi, per singolo e per coppia di pen- sionati; maggiorazione per figli sino ai 16 anni. Supple- mento per alloggio e altri, subordinati al reddito indivi- duale.	Cittadinanza.	
L'invalidità nor la legge.	n è definita nel-		Pensione pari al 20% del totale dei contributi, con un minimo prestabilito.	25 anni di lavoro; media di almeno 200 contributi al- l'anno e almeno 200 contributi ne- gli ultimi 3 anni 50 anni di età.	
		-	113		

			SOGGETTI PROTET	'TI		
PAESI INIZ. DELLA PRO- TEZ.		INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ungheria	1928		Lavoratori dipendenti e membri forze armate (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici).	Si		Assicurazione obbligatoria.
,					-	
Unione Sud Africa	1946	Cittadini di deboli risorse.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
						,
					,	
U.R.S.S	1922		Lavoratori dipendenti (di Stato e non).	Si		Assicurazione obbligatoria.
,						
						·
URUGUAY	1934		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per i di- pendenti pubblici e altri gruppi).	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
		Residenti di deboli risorse.				Assistenza sociale.

GRADO MINIMO		Norme		
Incapacità Di Lavoro (ridotta di)	INCAPACITÀ DI GUADAGNO (ridotta di)	PARTICOL. PER IL CASO DI CECITÀ	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 gruppi: inv. totale e necessità di assistenza; inv. totale; inv. parziale (67%).	-	· ·	I gruppo: pensione pari al 54% della retribuz.; II gruppo: 45%; III gruppo: 30%. Supplemento 2% per ogni anno di lavoro dal 1945. Minimo prestabilito.	Da 3 a 10 anni di lavoro (in relazio- ne all'età).
100% (?)	<u>-</u>	Si (sopra gli anni 19).	Pensione a importi fissi stabiliti dal Commissario per le pensioni entro il limite di massimi variabili per Europei, gente di colore e asiatici, indigeni. Riduzione in relazione ai redditi (limiti vari per le 3 categorie). Maggiorazione se richiede assistenza.	15 anni di residenza negli ultimi 20 (se straniero 25 negli ultimi 30); sopra i 16 anni.
3 gruppi: inv. totale con necessità di assisistenza; incapacità di lavorare nella propria o in altra occupaz.; incapacità di lavorare nella propria occupaz.			I gruppo: pensione 67-69% della retribuz.; II gruppo: 47-49%; III gruppo: 33-35%. Maggiorazioni per periodi di lavoro svolti presso lo stesso Stabilimento.	Da 0 a 20 anni di lavoro (per le don- ne da 0 a 15 anni in relazione all'età e alle categorie professionali).
<u></u>	100% (invalid. specifica; in a-gricoltura con più contributi e protetta anche l'invalidità generica).		Pensione pari a 1/30 della pensione intera di vecchiaia per ciascun anno di servizio. Settore agricoltura: norme particolari.	10 anni di lavoro (settore non agri- coltura); 2 anni di contribuzione (set- tore agricoltura).
100%			Sistema di assistenza sociale: importo fisso, ridotto in re- lazione ai redditi.	Residenza.
			115	

in Austria, Brasile, Bulgaria, Cuba, Equatore, Finlandia, Germania occidentale, Grecia, *Italia*, Lussemburgo, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Uruguay. Il limite di età è comunque per lo più spostato di alcuni anni (anche qui con molte varianti) per i figli studenti o per le figlie nubili e talora anche per gli apprendisti, mentre di norma è eliminato ogni limite per i figli invalidi;

- i genitori: in un numero limitato di Paesi (Albania, Argentina, Brasile, Bulgaria, Costarica, Cuba, S. Domingo, Equatore, Finlandia, Francia, Giappone, Grecia, Italia, Jugoslavia, Paraguay, Portogallo, Romania, Stati Uniti, Turchia, URSS e Uruguay); per lo più è prescritto che fossero in precedenza a carico della persona deceduta, e che superino una determinata età o siano invalidi, o che non abbiano diritto a pensione in proprio. Di norma hanno diritto alle prestazioni se non esistono il coniuge o i figli, ma talora concorrono con essi;
- altri congiunti: sono previsti molto raramente. Si tratta di altri ascendenti a carico, o di fratelli o sorelle; in qualche caso, tuttavia, la protezione è estesa a qualsiasi familiare a carico (Francia, Grecia), o genericamente ad ogni altro erede (Finlandia, Portogallo). Pure ad essi le prestazioni sono corrisposte se non vi è nessuno dei congiunti sopraindicati.

La pensione al coniuge superstite è di norma revocata qualora contragga nuovo matrimonio: in tale circostanza, tuttavia, viene spesso corrisposta ad esso una indennità una tantum. La pensione ai figli viene invece corrisposta sin che permangono le condizioni previste per il diritto alla prestazione. In qualche Paese la pensione viene revocata quando i superstiti abbiano per altra via un'entrata superiore a un determinato limite.

Per poter conseguire il diritto alla pensione occorre si tratti di pensionato (in talune legislazioni), o che la persona deceduta possedesse, al momento del decesso, i requisiti previsti per la pensione di invalidità: tale ultima condizione è, comunque, prevista in Albania, Argentina, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Costarica, Cuba, Germania, Grecia, Irlanda, Italia (dove basta anche la prima), Jugoslavia, Lussemburgo, Messico, Polonia, Romania, urss e Uruguay. In Finlandia è richiesto il solo requisito della cittadinanza e tale requisito, con quello delle limitate risorse, è sufficiente pure in Svezia, come il solo requisito del lavoro basta nel Belgio a dar diritto alla pensione alla vedova (per gli orfani sono previste altre condizioni), e nel Perù per tutti i superstiti; nella Nuova Zelanda basta invece la residenza, di lavoro o di contribuzione sono piuttosto con-

tenuti rispetto a quelli previsti per l'evento vecchiaia e all'evento invalidità.

Quanto alla entità della pensione, dove non è prevista in importi fissi (Australia, Egitto, Gran Bretagna, Germania occidentale, Irlanda, Nuova Zelanda, Polonia, Spagna e Svezia), essa è stabilita di norma in una aliquota della prestazione già liquidata o che sarebbe spettata alla persona deceduta; tale aliquota è, per il coniuge superstite, del:

- 30% in Columbia ed Equatore;
- 33% in Albania;
- 40% in Messico, Ungheria;
- 50% in Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Francia, Germania orientale, Giappone, *Italia*, Romania, urss;
- 55% in Jugoslavia;
- 66% in Lussemburgo;
- 70% in Cecoslovacchia;
- 75% negli Stati Uniti;
- 80% in Cuba, Grecia.

Le dette aliquote sono poi maggiorate per i figli a carico entro le età già riferite e di norma sino al massimo del 100% della pensione liquidata e spettante alla persona deceduta; in qualche caso non è prevista una specifica maggiorazione, in quanto il coniuge superstite continua a percepire per i figli gli assegni familiari.

Quanto agli orfani di entrambi i genitori è prevista per ciascuno di essi, a seconda delle legislazioni, una aliquota del 30 o del 40 o del 50% della pensione liquidata o spettante al genitore deceduto, sino a un massimo complessivo del 100%; altre legislazioni si attengono tuttavia ad altre aliquote o formule diverse.

La situazione in essere nei vari Paesi è, comunque, riassunta al quadro n. 6.

d) Malattie

La definizione dell'evento malattia è piuttosto controversa e, comunque, varia a seconda che esso si consideri sotto il profilo medico-biologico o dal punto di vista sociale, Sotto quest'ultimo profilo, in genere si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che abbia per conseguenza una assoluta o parziale incapacità di lavoro e la necessità di assistenza medica o di somministrazione di mezzi terapeutici.

L'alterazione ha, di norma, carattere temporaneo; quando abbia carattere continuativo e duraturo l'evento prende, come si è visto, il nome di invalidità e viene altrimenti protetto. La temporaneità comunque non costituisce un elemento essenziale, avendosi malattie a lungo decorso e a carattere evolutivo sino al decesso, per cui la diversità tra i due eventi non sempre è esattamente delimitabile. Pure quando l'alterazione dello stato di salute è determinata da un infortunio sul lavoro o da malattia di professione trova, in genere, una diversa protezione.

I vari sistemi protettivi considerano quasi sempre in una unica regolamentazione le varie malattie, ma talora è prevista una regolamentazione speciale per determinate malattie a carattere sociale (tubercolosi, tumori, malattie veneree), sino ad arrivare ad una forma autonoma di protezione, come avviene per l'Italia, che possiede una speciale assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

L'evento malattia è protetto naturalmente, in via principale, sul piano sanitario; e tale protezione, che tra vivaci contrasti ha assunto ovunque uno sviluppo considerevole, sarà considerata più avanti. Ma poichè esso determina, come si è già posto in rilievo, una totale o parziale incapacità a svolgere l'attività consueta, con conseguente riduzione o cessazione delle normali entrate per il singolo soggetto, esiste in genere una protezione anche sul piano economico. Ed è appunto tale aspetto del sistema protettivo che qui si considera.

L'evento è protetto quasi ovunque con un regime di assicurazione obbligatoria rivolta ai lavoratori dipendenti o dalle categorie principali dei lavoratori (in alcuni Paesi vengono esclusi i lavoratori agricoli), e talora estesa a tutte o a singole categorie di lavoratori indipendenti. Solo raramente viene protetta, in tal modo, la intera popolazione: ciò avviene, entro certi limiti, in Gran Bretagna attraverso un sistema (integrativo dell'assicurazione obbligatoria) di assistenza sociale; in Islanda e Svezia, dove tutti i cittadini oltre i 16 anni (sino ai 67 anni in Islanda) sono assicurati obbligatoriamente; in Nuova Zelanda, attraverso un sistema di assistenza sociale, e teoricamente in Svizzera, attraverso un regime molto diffuso di assicurazione facoltativa (assicurazione obbligatoria in alcuni Cantoni).

I familiari dei soggetti protetti, che nella quasi totalità delle legislazioni hanno diritto, sia pure entro diversi limiti, alle prestazioni sanitarie, non hanno diritto a prestazioni economiche dato che, finchè perdura la loro malattia, il congiunto direttamente protetto dal sistema continua ad avere le sue entrate regolari.

Una categoria che solo di frequente è entrata nell'ambito protettivo è quella degli addetti ai servizi familiari (domestici); oltre ai Paesi che prevedono una protezione per l'intera popolazione, considerano specificamente tale categoria il Cile, S. Domingo (dopo 3

anni), Francia, Haiti, *Italia*, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Ungheria: in taluni Paesi tuttavia, come in *Italia*, la protezione è limitata alle prestazioni sanitarie. Pure alle prestazioni sanitarie è limitata la protezione per i pensionati, nei pochi Paesi che hanno esteso la tutela a tale categoria.

Avviene infine, spesso, che i dipendenti pubblici non rientrino nel sistema protettivo generale, essendo per essi previsti sistemi particolari.

Quasi tutte le legislazioni escludono dalla protezione le malattie di brevissima durata, nella presunzione che esse non danneggino lo equilibrio economico personale o familiare del singolo soggetto a tal punto da richiedere l'intervento del sistema; col che si ottiene anche un minor costo al sistema stesso e si limita la possibilità di abusi. Ma per lo più vengono sottratti alla protezione anche i primi giorni delle malattie a più lungo decorso (periodo di carenza): solo in Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria e urss non esiste alcun periodo di carenza; il periodo è di:

- _ 2 giorni in India e Svizzera;
- 3 giorni in Austria, Belgio, Columbia, Danimarca, Equatore, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, *Italia*, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia, Venezuela;
- 4 giorni in Cile, Costarica, Messico, Spagna;
- 6 giorni a S. Domingo;
- 7 giorni in Australia, Haiti, Nuova Zelanda, Paraguay;
- 14 giorni in Islanda;
- 15 giorni in Brasile (periodo in cui il datore di lavoro deve corrispondere i due terzi della retribuzione in proprio).

In taluni dei detti Paesi la carenza è peraltro *relativa*, cioè la protezione viene concessa sin dal primo giorno della malattia, qualora questa perduri oltre un determinato limite: ciò si verifica, con limiti diversi da Paese a Paese, in Cile, Gran Bretagna, Polonia, Turchia. Il problema, comunque, per una congrua valutazione delle singole soluzioni, è da vedersi in relazione al livello medio salariale in vigore nei vari Paesi.

Pure la durata massima della protezione varia notevolmente da Paese a Paese:

- 56 giorni in India;
- 2 mesi in Albania (in totale tre mesi in un anno);
- 3 mesi in Cina:
- 5 mesi in Belgio;

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO «MALATTIE

	Iniz.		Soggetti protetti					
Paesi	PRO-		INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		LAVORAT. INDIPEND.	FORMA DELLA PROTEZIONE		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
ALBANIA	1947		Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.	Si		Assicurazione obbligatoria.		
Australia	1944	·	Lavoratori dipendenti.	Si	Si	Assistenza sociale.		
Austria	1888		Lavoratori dipendenti.	Si	Piccoli lav. indi- pendenti (assicur. volont.).	Assicurazione obbligatoria.		
Belgio	1944		Lavoratori dipendenti.	In parte.		Assicurazione obbligatoria.		
	-					,		
Brasile	1934		Lavoratori dipend. (sistemi particolari per dipendenti pubblici, trasporti, marittimi, banca).	_	Piccoli commerc.	Assicurazione obbligatoria.		
•			sporti, marittimi, banca).					

NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

FINANZIAMENTO		,	Natura della prot	EZIONE	1
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro.	2 mesi; in to- tale 3 mesi in un anno (3 gg. se è malato un familiare che richieda la pre- senza dell'assi- curato).	Nessuno.	50%-100% della re- tribuzione in relazio- ne agli anni di ser- vizio (meno di due anni - più di sei anni)	Si (anche per i fami- liari)	Lavoro.
Stato.	Periodo di inabilità.	7 giorni.	Quote prestabilite in relazione a gruppi di età, aumentabili per figli a carico e riduci- bili in relazione alle entrate.		l anno di residenza; età: 16-65 (uomini), 16-60 donne (ladonna non hadiritto se il marito può mantenerla).
Datori di lavoro, lavoratori.	26 settimane (estensibili a 52 settimane).	3 giorni.	50% della retribuzione (25% se ricoverato) Prestazioni supplementari dopo 6 mesi di contribuzione.	Si (anche fami- liari).	Lavoro. (16 mesi di contribuzione per le prestazioni supplement.).
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	150 giorni (e- sclusi i festivi).	3 giorni operai, 30 giorni im- piegati (per ta- le periodo han- no diritto a trattamento da parte del da- tore di lavoro).	60% della retribuzio- ne (fino a 5000 fran- chi al mese).	Si	3 mesi di lavoro se sotto i 25 anni, 6 mesi in età mag- giore; 1 anno se l'inabilità preesisteva al rapporto di la- voro.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	l anno.	15 giorni (per tale periodo il datore di la- voro deve pa- gare 2/3 del sa- lario).	66% delle retribuzio- ni medie dell'ultimo anno (se ricoverato senza persone a ca- rico, quota ridotta a metà).	Si	12 mesi di con- tribuzione.

**	Iniz.		·			
PAESI DELLA PRO-		INTERA LAVORATORI POPOLAZ. NON AGRICOLI		Lavorat.	LAVORAT. INDIPEND.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BULGARIA	1924		Lavoratori dipendenti.	Si	Si (non agri- coli).	Assicurazione obbligatoria.
	,					
		,				
CECO- SLOVACCHIA	1888		Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.		Si	Assicurazione obbligatoria.
Cile	1924	—	Lavoratori dipend. (sistemi particolari per determinati gruppi).	Si	Lavorat. indipend., manuali, piecoli negoz.	Assicurazione obbligatoria.
Cina	1951		Lavor. dip. da stabili- menti o miniere con più di 100 lavoratori, più impiegati banche, ferro- vie, poste, navigazione.			Assicurazione obbligatoria.
			vao, poste, naviganiene.	,		,
Columbia	1949		Lavoratori dipendenti.		Si (sino a un dato red- dito).	Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	_	_	Natura della prote	EZIONE	
PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro. Per i lavoratori indipendenti gli assicurati e lo Stato.	6-12 mesi in relazione al periodo di contribuzione (dopo tale termine pensione di invalidità o indennità una tantum). Tbc. senza limiti.	Nessuno.	65% media retribuzioni ultime 8 settim. + 5% per ogni figlio sotto i 16 anni (in caso di ricovero 45% senza famiglia, 65% con famiglia). Lavoratori indipendenti: 60% guadagni secondo classi di entrata + quota figli (se ricoverati 40 o 60%).	Si (anche famil,)	156 settimane di contribuzione ultimi 5 anni (per la protezione massima).
Datori di lavoro, lavoratori (assicurati), Stato.	365 giorni.	Di norma nessuno. Lavoratori indipend.: 42 giorni (a meno che non debba chiudere l'azienda).	Quote prestabilite in classi in relazione ai guadagni aumentate dopo 91 giorni e 182 giorni.	Si (anche famil.)	Lavoro.
Datori di lavoro e Stato (solo operai). Per lavoratori indipend. assicuraz. e Stato.	26 settimane e- stensibile a l anno in casi speciali; tbc. senza limiti.	4 giorni (nessuno se la malattia dura più di 7 giorni).	100 % retribuzione prima settim., 50% seconda, 25% dopo tbe. 100%; lavoratori indipendenti: metà delle dette aliquote riferite ai guadagni.	Si	7 mesi di contribuzione e assicurazione al momento della malattia (per gli impiegati basta essere iscritti al Fondo).
Datori di lavoro.	3 mesi (poi aliquota ridotta: 20 - 30% delle retribuzioni).	Non precisato.	50-100% delle retribuzioni in relazione ai periodi di lavoro (rid. a metà se non membro dei sindacati).	Si (anche famil.)	Non precisato.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	180 giorni.	3 giorni.	2/3 retribuzioni, per classi, primi 120 gior- ni; 1/2 altri 60 (ali- quote ridotte in caso di ricovero).	No	5 settimane di contribuzione.
		. <u>-</u> -	_ 123		

						I
	_		Soggetti Proti	ETTI		
_	INIZ.		1	1	1	Forma
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Costarica	1941		Lavoratori dipend. sino a un dato reddito, compresi dipend. pubblici (di alcune Regioni).		<u> </u>	Assicurazione obbligatoria.
DANIMARCA	1892		Lavoratori dipend. (sino a un dato reddito).	Si	Piccoli agricolt., artigiani, commerc.	Assicurazione facoltativa.
S. Domingo .	1947		Lavorat. dipendenti (impiegati sino a un dato reddito). Sistemi particolari per dipend. pubblici.	Si	Si (assicur. facolt.).	Assicurazione obbligatoria.
EQUATORE	1935	<u> </u>	Lavoratori dipend. (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici, banca e assicurazioni private).			Assicurazione obbligatoria.
Francia	1928		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
						,
	,					
GERMANIA OCC.	1883		Lavoratori dipend. (impieg. sino a un dato reddito). Sistemi particolari per determinati gruppi.	Si		Assicurazione obbligatoria.

Finanziamento	_	_	NATURA DELLA PROT	EZIONE	
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	25 settimane.	4 giorni.	50% retribuz. media ultimo mese.	Si	4 settimane di contribuzione.
Lavoratori (o assicur.), Stato, Comuni.	26 settimane in 12 mesi, 60 set- timane in 3 an- ni successivi (pensionati 13 settimane).	3 giorni.	Varia in relazione alle classi di contribuzione (massimo 4/5 dei guadagni medi dell'assicurato).	Si	6 settimane di contribuzione.
Datori di lavoro, lavoratori.	26 settimane.	6 giorni.	50% delle retribuzioni (se ricoverati, solo se con persone a carico).	Si	6 settimane di contribuz. ne- gli ultimi 9 me- si.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	25 settimane.	3 giorni.	50% delle retribuzioni prime 4 settimane, poi 40% (se ricoverato, solo se con persone a carico).	Si	26 settimane di contribuzione e almeno 8 ne- gli ultimi 6 me- si.
Datori di lavoro, lavoratori.	6 mesi. Tbc. e lunghe malattie: 3 anni con maggiore assicurazione (solo lavori non agricoli).	3 giorni.	50% delle retribuzioni; 2/3 dal 31° giorno se con 3 o più figli (se ricoverato, nessuna riduzione se con 2 o più figli; in altri casi, riduzione) particolari aliquote per agricoltori.	Si	60 ore di lavoro assicurato o di comprovata disoccupazione nei 3 mesi precedenti (lav. agr.: 4 contrib. mensili nei 2 ultimi trimestri o 8 negli ultimi quattro).
Datori di la- voro, lavora- tori.	26 settimane.	3 giorni.	50% retribuz. medie (se ricoverato 25%).	Si	Lavoro.

•	т		SOGGETTI PROTE	TTI		
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	Lavorat.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GERMANIA OR.	1883		Lavoratori dipendenti.	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
GIAPPONE	1927		Lavoratori occup. in imprese con 5 o più dipendenti (sistemi particolari per pubblici dipendenti e altri gruppi).	· ·		Assicurazione obbligatoria.
Gran Bretagna	1911	Residenti deboli ri- sorse.	Lavoratori dipendenti età 16-65 uomini, o 15-60 donne, o 70 e 65 se non pensionati (non obbligat. per donne maritate occupate).	Si (stesse condiz. altri la- ratori).	Si (stesse condiz. lavorat. indipend.).	Assicurazione obbligatoria. Assistenza sociale.
GRECIA	1938		Lavoratori dipendenti.	Ši		Assicurazione obbligatoria.
-						
Натті	1943		Lavoratori dipend. (non obbligatorio per le persone che hanno un reddito superiore a un dato limite).	Si		Assicurazione obbligatoria.
India	1952	·	Lavorat. occupati in fab- briche con 20 o più di- pendenti (per ora solo Dehli e Kanpur: 150.000 assicurati).			Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	D	D	Natura della proti	ZIONE	a
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro, lavoratori.	26 settimane.	3 giorni.	50% media guadagni (se ricoverato 25% se con famiglia; 12,5% senza).	Si (solo lavor, dip. e anche per famil.)	Lavoro o assicurazione.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	6 mesi. Tbc 18 mesi.	3 giorni.	60% delle retribuzioni (se ricoverato senza persone a caa carico: 40%).	Si (anche famil.)	Lavoro.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Senza limiti, con 156 con- trib. settima- nali pagati, 312 giorni con 26- 155 settimane di contribu- zione.	3 giorni (nessuno se ha perduto 12 giorni in 13 settimane).	Quote prestabilite, variabili in ragione dell'età e del sesso, con aumento per i figli e altri familiari a carico. Assistenza sociale; differenza tra minimo vitale e risorse personali.	Si (anche famil.)	26 settimane di contribuzione pagate e 50 pagate o do- vute nell'ulti- mo anno.
Datori di lavoro, lavoratori (lo Stato dal 1953).	26 settimane. Tbc.: 52 settimane.	3 giorni.	50% della retribuzione giornaliera, aumentata del 10% per ogni familiare a carico, sino al massimo del 70%.	Si	100 giorni di contribuz. nel- l'anno solare preced. quello in cui la malat- tia è stata de- nunciata.
Datori di lavoro, lavoratori.	26 settimane.	7 giorni.	50% della retribuzione, con un minimo prestabilito.	Si	6 mesi di ass. e 13 settim. d contrib. negli ultimi 6 mes (o 26 negli ul- timi 12 mesi)
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	56 giorni in un anno.	2 giorni.	7/12 della retribuzio- ne, per classi di re- tribuzione.	No	12 settimane d contribuzione in 26 settim.

			SOGGETTI PROTE	TTI		
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	LAVORAT. INDIPEND.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Irlanda	1911	·	Lavoratori indipendenti 16-70 anni (lavoratori si- no a un dato reddito). Si- stemi particolari per de- terminati gruppi.	Si		Assicurazione obbligatoria.
		·				
Islanda	1936	Cittadini residenti fra i 16 e 67 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria.
ITALIA	1929 (1927 Tbc)		Lavoratori dipend. (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici e de- terminati gruppi).	Si		Assicuraziono obbligatoria. (Assicuraz. distinta per la tbc.).
					,	
Jugoslavia	1888- 1907		Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.		Si se membri di Coope- rative.	Assicuraziono obbligatoria.
•						

Finanziamento		D	NATURA DELLA PROTI	EZIONE	~
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di la- voro, lavora- tori, Stato.	Senza limiti.	3 giorni.	Indennità fissa, mi- nore per le donne maritate a carico del marito e per i minori di 18 anni; maggio- razione per ciascun figlio sotto i 16 anni (dai due in su).		104 contribut settiman. (cor 26 contribut quote ridotte di indennità)
Assicurati Stato e Comuni.	26 settimane all'anno (di più con specialeau- torizzazione).	14 giorni (6 settimane per i lavoratori indipend. i cui guadagni continuano in parte durante la malattia).	Quote prestabilite in relazione alla popo- lazione delle diverse città, del sesso, dello stato civile; aumento per ogni figlio sotto i 16 anni.		Resid. e cit tadinanza. Le donne marita te non hanno diritto se il ma rito può man tenerla.
Datori di lavoro.	150 giorni: industria; 180 giorni: commercio e agricoltura (senza limiti per la tbc. più sussidio postsanatoriale).	3 giorni.	50% retribuzione media (in caso di ricovero l'indennità è ridotta ai 2/3 se vi sono familiari a carico, a 2/5 se non vi sono). Per gli agricoli quote prestabilite, variabili in relazione alla categ. dell'agricolo.	Si (anche per i famil. nel settore comm.)	Operai: lavore (agr.: iscrizione elenchi lavor agricoli). Im piegati: 1 mese di contribuzio ne. Tbc.: 2 an ni di assicurazione e 1 anno di contrib. ne gli ultimi 5
Datori di la- voro.	Un anno (estensibile a 2 anni in dati casi).		75% della retribuzione se occupato 3-6 mesi negli ultimi due anni (100% se occupato ininterrottamente 6 mesi, o complessivamente 18 mesi nei due anni)	Si	Lavoro 3 mes (maggiore in- dennità con più di 6 mesi) ne gli ultimi due anni.

	Iniz.		SOGGETTI PROTE	TTI		**
Paesi	DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lussemburgo	1901		Lavoratori dipend. (impiegati sino a un dato reddito). Sistemi particolari per dipendenti pubblici.		<u></u>	Assicurazione obbligatoria.
Messico	1942		Lavoratori dipendenti (e- sclusi alcuni gruppi).			Assicurazione obbligatoria.
Norvegia	1909		Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito (compresi dipendenti pubblici)		Si, se a basso reddito (assicur. volont.).	Assicurazione obbligatoria.
Nuova zelanda	1938	Residenti in età 16- 65 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
Paesi Bassi .	1913		Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito (esclusi alcuni gruppi).	Si	_	Assicurazione obbligatoria.
Panama	1941		Lavoratori dipendenti in due regioni e i dipen- denti pubblici in tutto il territorio.	,	Si in 2 regioni e sino a un dato reddito (oltre ass. volont.).	Assicurazione obbligatoria.

Finanziamento	Durata	Periodo	NATURA DELLA PROTI	EZIONE	Condizioni
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass. FUNER.	PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	26 settimane (può essere e- stesa a un an- no).	3 giorni.	50% della retribuzione (con possibilità di aumento al 75% a discrezione del Fondo). In caso di ricovero con persone a carico 25% (pure aumentabili al 75%).	Si	Assicurazione: 6 mesi di assicurazione per prestazioni supplem.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	39 settimane.	4 giorni.	Circa il 40% della retribuzione (aumentato del 10% dalla 14ª settimana, del 20% dalla 27ª). In caso di ricovero metà della prestazione alla moglie e ai figli.	Si	6 settimane di contribuzione negli ultimi 9 mesi.
Datori di la- voro, lavora- tori, Stato, Co- muni.	52 settimane (2 anni tbc., canero, poliar- trite).	3 giorni.	Quote prestabilite in relazione a classi di salario e ai carichi familiari (quote rid. ai familiari in caso di ricovero).	Si (anche per i famil.)	Assicurazione 14 giorni.
Stato.	Senza limiti, o fino a che non c'è diritto ad altra forma di assist. (pensione).	7 giorni.	Quote prestabilite variabili in ragione dell'età e dei carichi familiari (ridotte in relazione alle entra- te che rimangono al singolo e al coniuge).		12 mesi di resid. Le donne maritate non hanno diritto se il marito può mantenerle.
Datori di la- voro, lavora- tori.	52 settimane.	3 giorni.	80% delle retribuzioni sino a un dato limite.	Si (anche per i famil.)	Assicurazione e lavoro.
Datori di la- voro, lavora- tori, Stato.		. —	_	Si	26 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

			SOGGETTI PROTI	ETTI		
PAESI	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT.	LAVORAT.	FORMA DELLA PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paraguay	1943		Lavoratori dipend. com- presi di norma i dipen- denti pubblici.	.		Assicurazione obbligatoria.
Perù	1936		Operai (compresi gli Statali) sino a 60 anni e sino a un dato limite di retribuzione.	Si (coltivaz. riso e cotone).	Si (assicuraz. volont.).	Assicurazione obbligatoria.
Polonia	1920		Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Portogallo .	1933		Lavoratori dipend. età 14-50 anni settori industria e commercio (circa 2/3). Sistemi particolari dipendenti pubblici.	_		Assicurazione obbligatoria.
Romania	1888 1907 1912		Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.	Si	_	Assicurazione obbligatoria.
Spagna	1942	-	Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito	Si		Assicurazione obbligatoria.

Finanziamento	_		NATURA DELLA PROTI	EZIONE	,
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	Indennità di malattia	Ass. FUNER.	Condizioni PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	. (9)	(10)	(11)	$\overline{(12)}$
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	26 settimane (di più in de- terminati casi).	7 giorni.	50% delle retribuzioni medie ultimi 4 mesi (in caso di ricovero e se non vi sono familiari a carico 25%).	Si	Lavoro.
Datori di la- voro, lavora- tori, Stato.	26 settimane (protraibili a 52).	3 giorni.	70% retribuzioni, di- stinte per classi (se ricoverato, senza fa- miliari a carico, 35%)	Si	4 settimane di contribuzione negli ultimi 120 giorni.
Datori di lavoro.	26 settimane.	3 giorni (nessuno se la malattia dura più di 3 giorni).	70% retribuz. media ultime 13 settimane. In caso di ricovero 20% se non vi sono familiari; 50% se vi sono familiari a carico.	-	4 settimane di contribuzione (precedenti la malattia).
Datori di lavoro, lavoratori.	9 mesi.	3 giorni.	2/3 della retribuzio- ne primi tre mesi, 1/2 successivi 6 mesi.	Si	l anno di con- tribuzione.
Datori di lavoro.			Quote variabili in relazione alle retri- buzioni, alla durata dell'occupaz. presso la stessa impresa, e alla iscrizione o me- no ai Sindacati.		3 mesi di lavo- ro presso la stessa impresa.
Datori di la- voro, lavora- tori.	26 settimane in un anno.	4 giorni (la ma- lattia deve pe- rò durare al- meno 7 giorni).	50% della retribuzione. In caso di ricovero 10% se senza familiari a carico.		6 mesi di contribuzione.

	Iniz.		SOGGETTI PROTE	ETTI		_	
PAESI	DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	Lavorat.	LAVORAT.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Svezia	1947	Cittadini residenti sopra 16 anni.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assicurazione obbligatoria nazionale in- tegrabile con assicurazione facoltativa.	
Svizzera	1911- 1928 Tbc.	Iscritti volontari ai Fondi riconose. (56% po- polaz.).	_	_	-	Assicurazione facoltativa (alcuni Can- toni assicur. obbligatoria).	
TURCHIA	1945		Lavoratori occupati in imprese con 10 o più dipendenti (esclusi gruppi determinati) in talune regioni.		_	Assicurazione obbligatoria.	
Ungheria	1891		Lavoratori dipend., com- presi dipendenti pubblici	Si	Piccoli propriet.	Assicurazione obbligatoria.	
				*			
U.R.S.S.	1912		Lavoratori dipendenti (di Stato e non). Esclusi al- cuni gruppi.	Si		Assicurazione obbligatoria.	
				1			
VENEZUELA	1944		Lavoratori dipendenti di alcune zone e sotto un de- terminato reddito; esclusi determinati gruppi (130 mila lavoratori assicu- rati).			Assicurazione obbligatoria.	

FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE (a carico di)	DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA	NATURA DELLA PROTI		
			Indennità di malattia	Ass.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Assicurati, Stato.	730 giorni.	3 giorni.	Quote fisse, aumentate per familiari a carico, ridotte in caso di ricovero o per l'età 16-17 od oltre 67 anni.		Cittadinanza, residenza, red dito minimo.
Assicurati, Stato.	Almeno 180 giorni in 360 consecutivi. Per la tbe va- ria a seconda dei Fondi.	2 giorni.	Varia secondo le regole dei vari Fondi; minimo un franco al giorno.		Variano a seconda dei fondi: non più ditre mesi di contribuzione.
Datori di lavoro, lavoratori.	180 giorni.	3 giorni (nessuno se la malattia dura 3 settimane).	50% della retribuzione; 66,6% se con familiari a carico. In caso di ricovero rispettivam. 33,3% e 50%.		160 giorni d contribuzione negli ultimi 12 mesi.
Datori di lavoro.	1 anno.	Nessuno.	55% della retribuz. (lavor. miniere 60%, industria privata 65%) aumentato del 5% per la moglie (se ricoverato, vien rid. dopo il 31° giorno).	Si (anche per i famil.)	Lavoro.
Stato, datori di lavoro.	Senza limiti (fino a ricovero o pensione di invalidità).	Nessuno.	Varia in relazione al- l'iscrizione o meno al Sindacato, alla du- rata del lavoro presso la stessa impresa e al- l'età; aliquote prefe- renziali per i mina- tori.		6 mesi di la voro.
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	26 settimane (estensibili a 52 in dati casi).	3 giorni.	Circa 2/3 della retri- buz., secondo classi di salario.	Si	I contributo.

- da 5 a 6 mesi in Italia (a seconda dei settori);
- 6 mesi in Austria, Cile, Columbia, Danimarca, S. Domingo, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Haiti, Islanda, Lussemburgo, Paraguay, Perù, Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia e Venezuela:
- _ 39 settimane in Messico;
- da 6 a 12 mesi in Bulgaria (in relazione ai periodi di contribuzione);
- 9 mesi in Portogallo;
- 1 anno in Brasile, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Ungheria;
- 2 anni in Svezia;
- senza limiti in Australia, Gran Bretagna (col massimo di contribuzione), Irlanda, Nuova Zelanda e urss.

In molti Paesi per talune malattie a lungo decorso è prevista una protezione più lunga del normale, mentre in alcuni la protezione per la malattia cessa quando si verifica il ricovero, o interviene la protezione per l'evento invalidità.

In tutti i Paesi sono richiesti per la protezione in esame requisiti di molto inferiori a quelli previsti per gli eventi precedentemente considerati; anzi in molti Paesi basta l'elemento lavoro: Albania, Austria, Cecoslovacchia, Germania, Giappone, Italia (operai esclusa la tbc), Paraguay, Ungheria; l'elemento assicurazione è sufficiente in Lussemburgo e nei Paesi Bassi; gli elementi residenza e cittadinanza in Islanda e Svezia (che richiede anche il possesso di redditi minimi); un solo contributo basta nel Venezuela. Negli altri Paesi sono richiesti requisiti maggiori, ma sempre limitati, di lavoro, residenza o contribuzione: 2 settimane in Norvegia; 60 ore in Francia, 4 settimane in Costarica, Perù, Polonia; 5 settimane in Columbia; 6 settimane in Danimarca, S. Domingo, Haiti, Messico; 12 settimane in India; 100 giorni in Turchia; 26 settimane in Equatore, Gran Bretagna, Panama, Spagna, URSS; 7 mesi in Cina; 1 anno in Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Portogallo; 2 anni in Irlanda; 3 anni in Bulgaria.

Quanto alla entità della protezione, questa consiste, di norma, in una aliquota della retribuzione media riferita ad un dato periodo, variabile da Paese a Paese, o secondo classi di salari:

- circa 40% in Messico;
- 50% in Austria, Costarica, S. Domingo, Francia, Germania, Grecia, Haiti, *Italia*, Lussemburgo, Paraguay, Spagna, Turchia;

- 55% in Ungheria;
- 60% in Belgio, Giappone;
- -7/12 in India;
- __ 65% in Brasile;
- 66% in Columbia, Portogallo (in questi due ultimi Paesi la indennità viene portata al 50 % dopo un certo periodo), Venezuela;
- 70% in Perù;
- 75% in Jugoslavia;
- 80% in Nuova Zelanda;
- dal 50 al 100% in relazione agli anni di lavoro, in Albania e Cina;
- 100% in Cile (solo la prima settimana, la seconda il 50%, poi il 25%);
- l'indennità è fissata in importi prestabiliti in Australia, Cecoslovacchia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia.

Le quote riferite subiscono talora un aumento in ragione di carichi familiari; subiscono invece di norma una riduzione, se non la cessazione, in caso di ricovero in casa di cura a carico del sistema; ciò tuttavia qualche volta non si verifica se il soggetto ha familiari a carico.

I vari sistemi prevedono infine, di norma, la concessione di un assegno funerario in caso di morte del soggetto protetto, allo scopo di far fronte alle spese eccezionali determinate dal decesso; talvolta un assegno del genere viene tuttavia corrisposto anche in caso di morte di un familiare del soggetto stesso.

I dati concernenti i sistemi protettivi dei vari Paesi sono riassunti al quadro n. 7.

e) Maternità

Come gli eventi invalidità vecchiaia e morte si trovano spesso riuniti, oggetto di un medesimo sistema protettivo, così gli eventi malattie e maternità sono nei vari Paesi per lo più accoppiati in un unico regime protettivo, diversamente articolato soprattutto per quanto concerne l'entità della protezione.

Pur non potendo essere considerata una malattia, la maternità determina condizioni affini a detto evento, suscitando analogo bisogno di assistenza sanitaria e straordinarie esigenze economiche: anche per tale evento l'assistenza sanitaria prevista dalle singole legislazioni sarà considerata più innnanzi, mentre qui ci si ferma ad esaminare la natura e i limiti dell'assistenza economica.

La maternità, come è noto, costringe la donna a sospendere la sua attività ordinaria, e ciò per una durata che è spesso in dipendenza dei costumi del Paese e delle norme generali protettive della salute pubblica; in tutti i Paesi civili è comunque riconosciuto che la salute della madre e del bambino esigono per la donna un periodo minimo di riposo. Ora per tale periodo se la donna svolgeva antecedentemente attività retribuita, vengono meno le sue normali entrate proprio in circostanze che comportano spese straordinarie per essa: ecco perchè i vari Paesi, che hanno nella quasi totalità una legislazione molto sviluppata anche se recente a tutela della madre e del bambino, non solo hanno stabilito periodi specifici di riposo obbligatorio in caso di maternità, ma si sono preoccupati di risarcire, almeno in parte, il danno economico che detto riposo comporta alla donna (indennità temporanea), venendo spesso incontro ad essa anche con un importo forfetario che la aiuti ad affrontare le spese eccezionali determinate dalla nascita (assegno una tanum), e continuando anzi spesso l'assistenza con altre forme di aiuto quando la madre ha potuto riprendere la sua normale attività (indennità di allattamento, aiuti in natura).

Il meccanismo di dette prestazioni è tuttavia spesso congegnato in modo da venir utilizzato a fini demografici dal Paese in cui viene applicato, ed è inserito in un sistema che comprende la concessione di premi o prestiti matrimoniali, un regime di assegni familiari e aiuti vari alle famiglie più numerose.

I soggetti protetti e le forme di protezione sono di norma quelli considerati per l'evento malattie; fanno eccezione:

- l'Argentina, Cuba e l'Iran, che non hanno sistemi protettivi per le malattie e ne possiedono invece uno per la maternità;
- la Cina, la Nuova Zelanda e il Portogallo, che posseggono, viceversa, sistemi protettivi per le malattie e non ne possiedono uno per la maternità;
- l'Australia, che ha un sistema di assistenza sociale per le malattie, e un servizio pubblico nazionale per la maternità;
- la Svezia che ha un'assicurazione obbligatoria per le malattie e un sistema di assistenza sociale per la maternità.

Le dette varianti, naturalmente, si riflettono anche nella diversa distribuzione degli oneri per il finanziamento del sistema protettivo.

Il periodo di assenza dal lavoro protetto mediante la concessione di una indennità varia considerevolmente da Paese a Paese, ed è di:

- 14 giorni dopo il parto in Danimarca;
- 6 settimane dopo il parto in Svizzera;
- 3 settimane prima e 4 dopo il parto in Equatore;
- 4 settimane prima e 4 dopo il parto in Columbia;
- 8 settimane complessivamente in Iran, Polonia;
- 30 giorni prima e 30 dopo il parto in Costarica;
- 3 settimane prima e 6 dopo il parto in Paraguay, Turchia;
- 4 settimane prima e 6 dopo il parto in Germania;
- 36 giorni prima e 36 giorni dopo il parto in Perù;
- 2 mesi e mezzo complessivamente in Argentina;
- 5 settimane prima e 6 dopo il parto nell'urss;
- 6 settimane prima e 6 dopo il parto in Albania, Austria, Belgio, Cile, Cuba, S. Domingo, Giappone, Grecia, Haiti, Islanda, Jugoslavia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Spagna, Ungheria, Venezuela;
- 12 settimane complessivamente in India, Irlanda, Lussemburgo;
- 3 mesi in Bulgaria;
- 6 settimane prima e 7 dopo il parto in Gran Bretagna;
- 6 settimane prima e 8 dopo il parto in Francia;
- 18 settimane complessivamente in Cecoslovacchia;
- 3 mesi prima e 8 settimane dopo il parto in *Italia* (nel settore industria; per le impiegate agricole 8 settimane prima e 8 dopo; commercio e credito, assicurazione 6 settimane prima e 8 dopo).

La misura dell'indennità è in genere rapportata a una aliquota della retribuzione media di un determinato periodo, ed è del:

- 50% in Cile, Costarica, S. Domingo, Francia, Germania occ., Grecia, Haiti, Lussemburgo, Panama, Paraguay;
- 60% in Belgio, Giappone, Spagna;
- 66% in Turchia, Venezuela;
- 70% in Perù;
- 75% nell'Equatore;
- 80% in Italia;
- 100% in Austria, Bulgaria, Columbia, Iran, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria;
- varia nelle diverse settimane dal 40 al 100% nel Messico;
- varia dal 66 al 100% in Albania in relazione ai periodi di lavoro;
- è del 75 % prima del parto e del 50 % dopo nella Germania orientale.

L'indennità è stabilità invece in importi fissi in Argentina, Ceco-

	INIZ.		Soccetti Proti	SISTEMA		
PATRET	PRO-	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Albania	1947	,	Lavoratori dipendenti compresi dipendenti pub- blici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
		,		·		
						,
Argentina	1934	<u> </u>	Lavoratrici industria e commercio anni 15-45. Sistemi particolari per i dipendenti pubblici.	In parte (raccolta frutta, cotone,	<u>-</u> -	Assicurazione obbligatoria.
			1 dipendenti pubblici.	zucchero).		:
				•	L	
Australia	1912	Residenti	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Servizio pubblico nazionale.
		*	,			,
Austria	1888		Lavoratori dipendenti.	Si	Piccoli lavorat.	Assicurazione obbligatoria.
	,				indipend. (assicur. volont.).	
·						
			·			
					,	
Belgio	1944		Lavoratori dipendenti.	In parte		Assicurazione obbligatoria.
						. "•

NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

TC	Natura deli	LA PROTEZIONE	Condizioni per la protezione			
FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Assegno UNA TANTUM	Indennità TEMPORANEA	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Datori di lavoro.	Assegno di ma- ternità e asse- gno di allatta- mento (ammon- tare uniforme):	6 settimane prima e 6 settim. dopo il parto: da 2/3 al 100% della retribuzione del periodo di lavoro (50% se non iscritti al Sindacato).	Donna: 3 mesi di ininter- rotto la- voro pri- ma del congedo per ma- ternità.	<u>-</u>		
Datori di lavoro, lavoratrici (que- ste ultime esen- tate se a bassa retribuzione).	Assegno per cure mediche (ammontare variabile per ordine di nato).	2½ mesi di retribuzione in relazione a classi di salari, con un massimo prestabilito.	-	Contribuzioni per i 9 mesi pre- cedenti il parto, oppure 8 trime- stri di contribu- zione nei 3 an- ni precedenti la gravidanza.	Riposo 30 gior- ni prima e 45 dopo il parto.	
Stato.	Assegno di maternità (variabile per ordine di nato).	- <u>-</u>	_	-	Residenza.	
Datori di lavoro, lavoratori.	Assegno di maternità (ammontare uniforme).	6 settimane prima e 6 dopo il parto (fino a 8 se allatt.): 100% della retribuzione media degli ultimi tre mesi. Per allattamento: indennità fissa per 26 settimane.		10 mesi negli ultimi 2 anni, e almeno 6 nel- l'ultimo anno.		
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	, -	6 settimane pri- ma e 6 dopo il parto: 60% del- la retribuzione.	-	10 mesi prima del parto.	Astensione dal lavoro nel pe- riodo di assi- stenza.	

	Iniz.	SOGGETTI PROTETTI				Sistema
Paesi	DELLA PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT.	Lavorat. indipend.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Brasile	1934		Lavoratori del commercio.	<u> </u>		Assicurazione obbligatoria.
Bulgaria	1924	,	Lavoratori dipendenti.	Si	Si (non a- gricoli).	Assicurazione obbligatoria.
CECO- SLOVACCHIA	1888	<u></u> -	Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.		Si	Assicurazione obbligatoria.
CILE	1924		Lavoratori dipendenti (si- stemi particolari per de- terminati gruppi).	Si	Lavorat. indipend., manuali, piccoli negoz.	Assicurazione obbligatoria.
					,	
COLUMBIA	1946	· <u> </u>	Lavoratori dipendenti.		Si (sino a un dato reddito).	Assicurazione obbligatoria.
Costarica	1941	,	Lavoratori dipendenti si- no un dato reddito, com- presi dipendenti pubblici (di alcune Regioni).			Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	NATURA DELL	A PROTEZIONE	Condizioni per la protezione			
PROTEZIONE (a carico di)	Assegno una tantum	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Assegno pari al 50% dei guadagni medi dei 12 mesi precedenti la gravidanza, con un massimo prestabilito.	·		18 mesi (ass. moglie o marito).		
Datori di lavoro. Per i lavoratori indipendenti gli assicurati e lo Stato.	Assegno per il corredino.	Massimo di tre mesi: 100% re- tribuzioni. Per allattamento: 20% della retri- buzione per 6 mesi dopo il parto.		8 settimane con- secutive antece- denti il mese pri- ma del parto (20 settim. per l'in- dennità di allat- tamento).		
Datori di lavoro, lavoratori, (as- sicurati), Stato.	Assegno di ma- ternità (ammon- tare <u>*</u> uniforme).	18 settim.: in- dennità di ma- lattia.		270 giorni nei due anni prece- denti il parto.	, 	
Datori di lavoro e Stato (solo o- perai). Per la- voratori indi- pendenti assi- curati e Stato.	Assegno di maternità (solo impiegati).	6 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% retribuzione (altro 50% il datore di lavoro). Per l'allattamento: 10% della retribuz. per 12 mesi (no impieg.).		7 mesi.	Assicurazione al momento della cessazione del lavoro.	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	· <u> </u>	4 settimane pri- ma e 4 dopo il parto: 100% del- la retribuzione.		12 settimane nei 9 mesi antece- denti il periodo di riposo.	Astensione dal lavoro nel pe- riodo dell'assi- stenza.	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		30 giorni pri- ma e 30 dopo il parto: 50% del- la retribuzione.		6 mesi negli ultimi 12 mesi (solo donne).		

	INIZ.		SOGGETTI PROTE	ETTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Forma
PAESI	PRO- TEZ.	Intera Popolaz.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
·CUBA	1934	<u> </u>	Lavoratori dipendenti.		_	Assicurazione obbligatoria.
Danimarca	1892		Lavoratori dipend. (sino a un dato reddito).	Si	Piccoli agricolt., artigiani, commerc.	Assicurazione facoltativa.
S. Domingo	1947		Lavoratori dipend. (impiegati sino a un dato reddito). Sistemi particolari per dipendenti pubblici.	Si	Si (assicur. facoltat.).	Assicurazione obbligatoria.
						,
EQUATORE	1935		Lavoratori dipend. (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici, banca e assicurazioni private).			Assicurazione obbligatoria.
Francia	1928		Lavoratori dipendenti.	Si	. —	Assicurazione obbligatoria.
·	·					
GERMANIA OCC.	1883		Lavoratori dipend. (impiegati sino a un dato reddito). Sistemi particolari per determinati gruppi.	Si	 -	Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	NATURA DELI	LA PROTEZIONE	C	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE			
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Assegno UNA TANTUM	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Datori di lavoro, lavoratori, Stato	_	6 settimane pri- ma e 6 dopo il parto: quote pre- stabilite, varia- bili in relazione alla retribuzione		5 mesi negli ultimi 2 anni. Per la moglie 10 mesi.			
Lavorat. (o assicurati) Stato, Comuni.	<u></u>	14 giorni dopo il parto: inden- nità di malattia.		10 mesi.			
Datori di lavoro, lavoratori.		6 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% della retribuzione. Per l'allattamento: 10% della retribuzione per 8 mesi dopo il parto (pagabile in natura).		30 settimane nei 10 mesi prece- denti il parto (solo donne).			
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		3 settimane prima e 4 dopo il parto: 75% della retribuzione.		26 settimane nei 12 mesi prece- denti il parto.			
Datori di lavoro, lavoratori.	Assegno di allattamento con determinati massimi.	6 settimane prima e 8 dopo il parto: 1/2 della retribuzione.	60 ore lavoro assicurato o di comprovata ds. nei 3 mesi precedenti la gravid. Agricolt.: lavoro nei 2/3 dei 4 trim. precedenti quello del parto.		10 mesi di assi- curazione prima del parto.		
Datori di lavoro, lavoratori.		4 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% retribuz. media. (In caso di ricovero 25% alle persone a carico). Per l'allattamento: 1/4 retrib. per 12 sett.		10 mesi negli ultimi 2 anni, 6 mesi nell'ultimo anno.			

	INIZ.		SOGGETTI PROTE	TT1		Sistema
Paesi	PRO- TEZ.	INTERA POPOLAZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Germania or.	1883		Lavoratori dipendenti.	Si	Si	Assicurazione obbligatoria.
			, <i>.</i>			
Giappone	1927		Lavoratori occupati in imprese con 5 o più dipendenti (sistemi particolari per pubblici dipendenti e altri gruppi).			Assicurazione obbligatoria.
Gran Bretagna .	1911	Residenti deboli risorse.	Lavoratori dipendenti e- tà 16-65 uomini o 15-60 donne, o 70 e 65 se non pensionati (non obbliga- toria per donne maritate occupate).	Si (stesse condiz. altri la- vorat.).	Si (stesse condiz. lavorat. dipend.).	Assicurazione obbligatoria. Assistenza sociale.
Grecia	1938	``	Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
HAITI	1943		Lavoratori dipend. (non obbligatorio per le persone che hanno un reddito superiore ad un dato limite).	Si		Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	NATURA DELL	A PROTEZIONE	C	ONDIZIONI PER LA	PROTEZIONE	
PROTEZIONE (a carico di)	Assegno una tantum	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Datori di lavoro, lavoratori.		4 settimane prima del parto: 75% retribuzione media; 6 settimane dopo: 50% retribuzione media. In caso di ricovero 1/2 prestazione se vivono familiari a carico, 1/8 se non vi sono. Per l'allattamento: 1/4 retribuzione per 12 settimane		10 mesi negli ultimi 2 anni, 6 mesi nell'ultimo anno.		
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Assegno di maternità, pari al 50% della retribuzione mensile.	6 settimane prima e 6 dopo il parto: 60% della retribuzione (40% se ricoverata e senza familiari a carico).			Il parto deve avvenire entro 6 mesi dalla ces- sazione del la- voro protetto da assicurazione.	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Assegno di maternità, in ammontare uniforme. Assistenza sociale; assegno adeguato ai bisogni.	6 settimane pri- ma e 7 dopo il parto: indennità in quota fissa.		(Donna o marito). Assegno: 26 sett. nell'ultimo anno. Indenn.: 42 settimane nel le 53 precedenti il periodo protetto, di cui almeno 26 per lavoro della donna.	Nessun lavoro durante il pe- riodo protetto.	
Datori di lavoro, lavoratori (lo Stato dal 1953).		6 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% retribuz. con un massimo giorn.	_	100 giorni in ciascuno dei due anni precedenti l'anno del parto.		
Datori di lavoro, lavoratori.		6 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% retribuzione.		17 settimane ne- gli ultimi 6 mesi.		

,	INIZ.		Soggetti prote	TTI		Sistema
Paesi	PRO- TEZ.	Intera POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	Lavorat.	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
India	1952		Lavoratori occupati in fabbriche con 20 o più dipendenti (per ora solo Dehli e Kanpur: 150.000 assicurati).	<u></u> ·		Assicurazione obbligatoria.
						-
Iran	?		Lavoratori dipendenti, e- sclusi impiegati.	<u></u> ' .		Assicurazione obbligatoria.
Irlanda	1911		Lavoratori dipendenti 16- 70 anni (impiegati sino a un dato reddito). Sistemi particolari per determi- nati gruppi.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Islanda	. 1936	Cittadini	Si (v. col. 2).	Si	Si	Assicurazione
		residenti fra i 16 e 67 anni.		(v. col. 2)	(v. col. 2)	obbligatoria.
ITALIA	1910		Lavoratori dipend. (si- stemi particolari per di- pendenti pubblici e de- terminati gruppi).	Si		Assicurazione obbligatoria.
		_				
						-
			:			
. *						

FINANZIAMENTO	NATURA DELL	A PROTEZIONE	C	ONDIZIONI PER LA	PROTEZIONE	
PROTEZIONE (a carico di)	Assegno una tantum	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		12 settimane: in- dennità fissa.		12 settim. in 26 ultime settim.; un contributo fra la 35 ^a e 40 ^a settimana prima del parto.		
?	<u>-</u> -	8 settim.: 100% retribuzione. In certi casi 50% retribuzione per altre 4 settim.	?	?	?	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		12 settimane: in- dennità importo fisso.		42 settimane (ass. uomo e donna).	_	
	-	·	-			
Assicurati, Stato e Comuni.	Assegno di maternità: ammontare uniforme.	6 settimane pri- ma e 6 dopo il parto: indenn. fissa giornaliera		<u>-</u>	Residenza e cit- tadinanza.	
		(non per la don- na maritata se il marito è in con- dizione di man- tenerla).				
Datori di lavoro.	Assegno di maternità: per le domestiche, le lavoratrici a domicilio e le operaie agricole (quote fisse variabili per categoria).	Lav. industria: 3 mesi prima e 8 settim. dopo il parto. Impieg. agricole: 8 settim. prima e 8 dopo; lav. commerc., credito e assicur.: 6 prima e 8 dopo: 80% retrib. (in alcuni casi protraibili per altre 6 settimane).	Lavoro	Per le sole do- mestiche e la- voranti a domi- cilio: 52 setti- mane nel bien- nio precedente il parto.		

	Iniz.		Soggetti Prote	TTI		Sistema
PAESI	PRO- TEZ.	Intera Popolaz.	LAVORATORI NON AGRICOLI	Lavorat. agricoli	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jugoslavia	1888- 1907		Lavoratori dipend. com- presi dipendenti pubblici.		Si, se membri di Coo- perative.	Assicurazione obbligatoria.
Lussemburgo.	1901		Lavoratori dipend. (impiegati sino ad un dato reddito). Sistemi particolari per dipendenti pubblici.	and the		Assicurazione obbligatoria.
Messico	1942		Lavoratori dipendenti (e- sclusi alcuni gruppi).			Assicurazione obbligatoria.
				,		
					·	
Norvegia	1909	-	Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito (compresi dipendenti pub- blici).		Si, se a basso reddito (assicur. volont.).	Assicurazione obbligatoria.
Paesi Bassi .	1913		Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito (esclusi alcuni gruppi).	Si	_	Assicurazione obbligatoria.

Finanziamento	NATURA DELI	A PROTEZIONE	C	ONDIZIONI PER LA	PROTEZIONE
DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Assegno UNA TANTUM	Indennità TEMPORANEA	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZIONI
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro.	Assegno di corredino: ammontare uniforme.	6 settim. prima e 6 dopo il parto: 100% retribuz. Per allattamen- to: per 3 mesi successivi 10% retribuz. media operai non qua- lificati.	6 mesi pre- cedenti il parto		<u>.</u>
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Assegno di maternità (fissato in quota base e supplem.).	12 sett.: 50% retribuzione(aumentabile al 75%). Nulla in caso di ricovero. Per l'allattam.: 1/2 indenn. per 26 settimane.		10 mesi nei due anni precedenti il parto, 6 mesi nell'ultimo anno.	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		6 settimane prima e 6 dopo il parto: 40% retribuz. (100% per 8 giorni prima e 30 dopo il parto). Per l'allattamento: ½ indennità sino a 6 mesi dopo il parto.		30 settimane nei 10 mesi prece- denti il parto (ass. donna).	_
Datori di lavoro, lavoratori, Stato Comuni.	<u> </u>	6 settimane pri- ma e 6 dopo il parto: indenni- tà di malattia. Nulla se rico- verata e senza familiari a ca- rico.		10 mesi prima del parto (ass. uomo), o del riposo per parto (ass. donna).	- <u>-</u> -
Datori di lavoro, lavoratori.	Assegno per parto: ammontare uniforme.	6 settimane prima e 6 dopo il parto: 100% retribuzione.		156 giorni prima dell'anno in cui avviene il parto (ass. donna).	—

	Iniz.	~ \	SOGGETTI PROTI	ETTI		Sistema
Paesi	PRO-	INTERA POPOLAZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	Lavorat.	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panama	1941		Lavoratori dipendenti in 2 regioni e i dipendenti pubblici in tutto il territorio.	-	Si in 2 regioni e sino a un dato red-	Assicurazione obbligatoria.
			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		dito (oltre assic. volont.).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PARAGUAY	1943		Lavoratori dipend., compresi di norma i dipendenti pubblici.			Assicurazione obbligatoria.
				-		·
Perù	. 1936		Operai (compresi gli Statali) sino a 60 anni e sino a un dato limite di retribuzione).	Si (coltivaz. riso e cotone).	Si (assicur. volont.).	Assicurazione obbligatoria.
	-	\ 		-		
Polonia	. 1920	_	Lavoratori dipendenti.	Si		Assicurazione obbligatoria.
\						
Romania	. 1888 1907 1912		Lavoratori dipend. compresi dipendenti pubblici.	Si		Assicurazione obbligatoria.
Spagna	. 1929		Lavoratori dipend. sotto un determinato reddito.	Si		Assicurazione obbligatoria.
				1		

FINANZIAMENTO	NATURA DELI	LA PROTEZIONE	Co	ONDIZIONI PER LA	PROTEZIONE
PROTEZIONE (a carico di)	Assegno una tantum	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	Altre condizioni
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	atori, Stato. ma e 6 dopo il l'anno		30 settim. nel- l'anno preceden- te la domanda.		
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		3 settimane prima e 6 dopo il parto: 50% retribuz. media ultimi 4 mesi (in caso di ricovero 25% se non vi sono familiari a carico).			Assicurazione (ass. donna).
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		36 giorni prima e 36 dopo il parto: 70% retrib. Per l'allattam.: 30% retribuz., per 8 mesi.	_	4 settimane nei 120 giorni pre- cedenti.	
Datori di lavoro.		8 settim. (di cui almeno 6 dopo il parto): 100% retribuz. Per l'allattamento: 1 litro latte e importo corrispondente per 12 settimane dopo la ripresa del lav.		4 mesi nell'anno preced. il parto.	
Datori di lavoro.			3 mesi presso la stes- sa Az.		
Datori di lavoro.		6 settim. prima e 6 dopo il parto: 60% retribuz. Per l'allattam.: indennità fissa per 10 settim.		9 mesi, di cui 6 nell'anno pre- cedente il parto.	

	INIZ.		SOGGETTI PROTI	TTI		Sistema
Paesi	PRO- TEZ.	Intera Popolaz.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	LAVORAT. INDIPEND.	DI PROTEZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEZIA	1947	Cittadini residenti di limit. risorse.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2)	Si (v. col. 2)	Assistenza sociale.
Svizzera	1911	Iscritti volontari ai Fondi riconose. (56% po- polaz.).				Assicuraz. facoltativa (alcuni Can- toni assicur. obbligatoria)
Тиксніа	1945		Lavoratori occupati in imprese con 10 o più di- pendenti (esclusi gruppi determinati) in alcune re- gioni.			Assicurazione obbligatoria.
Ungheria	1891	-	Lavoratori dipend., compresi dipendenti pubblici.	Si	Piccoli propriet.	Assicurazione obbligatoria.
U.r.s.s	1912		Lavoratori dipendenti (di Stato e non). Esclusi al- cuni gruppi.	Si	man inte	Assicurazione obbligatoria.
VENEZUELA .	1944		Lavoratori dipendenti di alcune zone e sotto un de- terminato reddito; esclu- si determinati gruppi (130 mila lavoratori assicurati).			Assicurazione obbligatoria.

FINANZIAMENTO	NATURA DELI	A PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE			
PROTEZIONE (a carico di)	Assegno Una tantum	Indennità temporanea	Lav.	Contribuzione	ALTRE CONDIZION1	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Stato.	Assegno di maternità; ammontare uniforme.				Residenza, citadinanza, red dito minimo.	
Assicurati, Stato.		6 settim. dopo il parto: indenn. variabile secondo le norme dei singoli Fondi. Per allatt.: indenn. per 4 settim. dopo la prima assistenza.		9 mesi, senza in- terruzioni di più di tre mesi.		
Datori di lavoro, lavoratori.		3 settimane pri- ma e 6 dopo il parto: 66,6% retribuzione.		90 giorni nel- l'anno preced. il parto.		
Datori di lavoro.		6 settim. prima e 6 dopo il parto: 100% retribuz. Per l'allattam.: indennità fissa giornal. dalla 7ª alla 19ª settim. dopo il parto.		9 mesi nei 24 preced. il parto.		
Stato, datori di lavoro.	Assegno per il corredino e assegno di allattamento: ammontare uniforme.	5 settim. prima e 6 dopo il parto: indennità varia- bile in relazione all'iscriz. o me- no al sindacato e al periodo di la- voro.	3 mesi		Per l'assegno d corredino e d allattamento oc corre che l'altre genitore non ab bia più di un da to guadagno nel l'ultimo mese.	
Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		6 settim. prima e 6 dopo il parto; circa 2/3 della retribuz., secon- do le classi di salario.		13 settim. nel- l'anno prece- dente il parto (ass. donna).		

slovacchia, Cuba, Danimarca, Gran Bretagna, India, Irlanda, Islanda, Norvegia.

Le prestazioni vengono di norma ridotte in caso di ricovero, qualora non esistano familiari a carico.

Prestazioni sussidiarie per allattamento, nell'ambito dei sistemi protettivi in esame, sono previste in Albania, Austria, Bulgaria, Cile, S. Domingo, Francia, Germania, Jugoslavia, Lussemburgo, Messico, Perù, Polonia, Spagna, Svizzera, Ungheria, URSS: le prestazioni consistono in una indennità temporanea di importo inferiore all'indennità sopra considerata, o in un importo fisso, o nella concessione di generi in natura.

L'assegno una tantum, detto di maternità, o di parto, o di corredino, è invece previsto in Albania, Argentina, Australia, Brasile (in questi due ultimi Paesi non viene concessa invece l'indennità temporanea), Bulgaria, Cecoslovacchia, Cile (solo impiegati), Gran Bretagna, Giappone, Islanda, Italia (per le domestiche, le lavoranti a domicilio e le operaie agricole, che non hanno diritto all'indennità temporanea), Jugoslavia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia (niente indennità) e urss.

I requisiti amministrativi per il diritto alle prestazioni sono, come per le malattie, molto contenuti. L'elemento lavoro è sufficiente in Italia (tranne che per le domestiche e le lavoranti a domicilio), l'elemento assicurazione in Giappone e Paraguay, e l'elemento residenza in Australia, Islanda e Svezia (nei due ultimi Paesi è richiesta anche la condizione della cittadinanza, e in Svezia pure quella di un reddito minimo); negli altri Paesi è richiesta una certa durata di lavoro o di contribuzione in un determinato periodo antecedente il parto in termini diversi, si può dire, per ciascun Paese. In qualche Paese il verificarsi di dette condizioni per il marito dà egualmente diritto alle prestazioni sotto forma di assegno una tantum.

I dati concernenti i sistemi protettivi dei vari Paesi sono riassunti al quadro n. 8.

f) Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Gli eventi intesi con tale espressione possono ricondurci, per una definizione, a una lesione originata da causa violenta e rapida (infortunio sul lavoro), o lenta e graduale (malattia professionale), e comunque dipendente dal lavoro compiuto dal singolo soggetto, che determina una inabilità al lavoro oltre determinati limiti del soggetto medesimo o la sua morte.

La delimitazione di tale concetto ha dato luogo in quasi tutti i Paesi a una vastissima elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, che qui non si intende considerare, dati gli scopi prefissi al presente studio. Basti accennare che il graduale approfondimento del problema portò a diffondere la persuasione della sussistenza in certi settori di lavoro di un rischio professionale, nel senso che determinate lavorazioni portano necessariamente implicito un anormale grado di pericolo per il lavoratore addetto, pericolo per nulla superabile con le usuali norme di cautela; per cui si ritiene, dopo molti contrasti e controversie, porre a carico dei datori di lavoro obblighi particolari a protezione del lavoratore per il caso che il pericolo dovesse concretarsi in danno e l'evento paventato dovesse verificarsi: e la responsabilità dei datori di lavoro trovò alla fine il suo inquadramento nelle assicurazioni sociali e nelle altre forme protettive analoghe, i cui oneri vennero posti a carico della categoria.

Il principio, nato solidissimo, trovò alcuni sviluppi in talune legislazioni che estesero il concetto dell'obbligo della protezione non solo agli eventi verificatisi per lavori particolarmente pericolosi o rischiosi, ma per tutti i lavori anche se essi non recano insito uno specifico grado di pericolosità; e in talune legislazioni recenti (Austria, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Iran), il concetto iniziale del rischio professionale, legato a una responsabilità del datore di lavoro, è andato addirittura superato, dato che il sistema protettivo per questo evento venne accostato ai sistemi in essere per gli altri eventi, dandosi con ciò ad esso un nuovo fondamento giuridico e provvedendosi a una nuova distribuzione degli oneri.

Possiamo qui comunque, per comprendere le varie situazioni e i vari ordinamenti, parlare genericamente di inabilità o morte derivanti da causa professionale, per distinguerli dagli eventi invalidità e morte che abbiamo in addietro considerati e dovuti all'ordinaria usura dell'organismo, non visibilmente connessa e specifici motivi di lavoro; in pari modo si distinguono dalle malattie comuni le malattie professionali che si trovano specificamente elencate nelle diverse legislazioni, in numero variabile da Paese a Paese.

L'enorme interesse determinato da tali eventi è comunque comprovante dal fatto che tutti i Paesi presi in considerazione nel presente studio hanno per essi un sistema protettivo, più o meno evoluto e in genere di origine non recente. Di norma il sistema consiste in una assicurazione obbligatoria, che si è dimostrata la forma più ideonea per la regolamentazione di questo evento; l'assicurazione tuttavia non sempre deve effettuarsi presso la istituzione di Stato, poichè alcune legislazioni ammettono la possibilità di una assicurazione presso Compagnie private. In numerosi Stati, invece, funziona un sistema di assicurazione facoltativa, con l'obbligo per il datore di lavoro di

assumere in proprio le conseguenze dell'evento qualora non abbia provveduto all'assicurazione: tale situazione si verifica in Argentina, Cile, Columbia, Cuba, S. Domingo, Filippine, Honduras, India, Irlanda, Israele, Perù, Portogallo, Siria, alcuni Stati degli Stati Uniti, e cioè in quegli Stati che, fatta eccezione per l'Irlanda e per gli Stati Uniti, possono considerarsi fra i più arretrati nel campo della sicurezza sociale.

Gli oneri del sistema protettivo sono, per le ragioni esposte, a carico dei datori di lavoro. Fanno eccezione: la Danimarca e la Finlandia (dove lo Stato assume parte degli oneri per taluni gruppi), la Gran Bretagna e il Guatemala (nei quali gli oneri sono distribuiti fra datori di lavoro, lavoratori e Stato), Grecia e Iran (nei quali gli oneri sono distribuiti fra datori di lavoro e lavoratori; in Grecia, con l'anno 1953, interverrà anche lo Stato), Lussemburgo, Turchia e Venezuela (dove gli oneri sono distribuiti fra datori di lavoro e Stato).

L'infortunio sul lavoro o la malattia professionale possono apportare al singolo soggetto le seguenti conseguenze: inabilità temporanea, inabilità permanente, morte; per ognuna di esse la protezione si differenzia nei vari Paesi.

1) «Inabilità temporanea»: in genere è protetta sino a che perdura l'incapacità al lavoro. Tuttavia alcuni Paesi hanno fissato dei limiti di durata: 156 giorni in Gran Bretagna, 4 mesi in Iran (5° e 6° mese a carico del datore di lavoro); 26 settimane in Austria, Columbia, Germania occid., Grecia, Islanda; 52 settimane in Costarica, Cuba, Equatore, Finlandia, Honduras, Jugoslavia (prorogabile a 104), Messico, Panama, Paraguay, Salvador, Turchia; 80 settimane in S. Domingo, 208 settimane nelle Filippine.

Inoltre alcuni Paesi hanno stabilito un periodo di carenza iniziale in cui la protezione non viene concessa, o viene concessa solo se
l'inabilità permane oltre un determinato limite (carenza relativa):
1 giorno nel Guatemala, 2 giorni in Svizzera, 3 giorni in Egitto (relativa), Gran Bretagna (relativa), Haiti, Irlanda (relativa), Italia
(settore Industria; 7 giorni in agricoltura), Nuova Zelanda, Siria,
Turchia (relativa), Venezuela; 5 giorni in Iran; 7 giorni nelle Filippine, Giappone, India, Islanda, Paraguay (relativa); varia da 3 a 7 a
14 giorni a seconda dei soggetti nell'Unione Sud-Africa.

Durante il periodo di protezione viene concessa una indennità temporanea, che è a quote fisse in Cecoslovacchia, Finlandia, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Unione Sud-Africa, urss, Venezuela; rappresenta, invece, una aliquota della retribuzione media riferita a un dato periodo, per lo più entro un limite minimo e un limite massimo, negli altri Paesi, e precisamente:

- del 50% in Argentina, Austria, Costarica, Cuba, S. Domingo, Egitto, Germaina, Grecia, Honduras, Salvador, Siria, Turchia;
- dal 50 al 66% in Francia, Uruguay;
- dal 50 al 75% (a seconda degli Stati) in Australia;
- del 60% in Bolivia, Filippine, Giappone, Nicaragua;
- del 65% in Bulgaria;
- del 66% in Columbia, Guatemala, Haiti, *Italia* (industria), Portogallo (33% primi tre giorni);
- del 60 al 66% (a seconda degli Stati) negli Stati Uniti;
- dal 42 al 60 al 75% in Ungheria;
- del 70% in Brasile, Equatore, Perù;
- del 75% in Cile, Danimarca, Messico, Nuova Zelanda, Paraguay, Spagna;
- dal 70 all'80% nei Paesi Bassi;
- dal 75 all'80% in Irlanda;
- dell'80% in Svizzera;
- dall'80 al 90% in Belgio;
- dal 66 al 100% (a seconda delle Provincie) in Canadà;
- dal 75 al 100% in Jugoslavia;
- del 100% in Albania, Cina, (a carico del datore di lavoro), India, Iran, Panama (primi due mesi, poi 50%).

È peraltro da avvertire che le dette percentuali vanno assunte con cautela, in quanto i limiti massimi fissati nei vari Paesi incidono notevolmente agli effetti del giudizio che si può esprimere sulle aliquote stesse.

2) «Inabilità permanente »: l'inabilità permanente può essere totale o parziale. Alcuni Paesi proteggono tutti i gradi di inabilità permanente; altri fissano un minimo di inabilità per concedere la protezione: il limite è del 5% nel Venezuela; 6% in Danimarca; 8,3% in Norvegia; 10% in Bulgaria, Cecoslovacchia, Finlandia, Haiti, Italia (15% per le malattie professionali), Turchia, Svezia; 15% in Islanda, Ungheria; 20% in Austria.

L'indennizzo per l'inabilità permanente è corrisposto in capitale, sia che si tratti di inabilità parziale che totale, in Argentina, Brasile, Egitto, Giappone (quasi sempre), Honduras, India, Salvador, Siria, Spagna (solo agricoltura); per la sola inabilità parziale in Cile, Guatemala, Iran, Stati Uniti; per la sola inabilità totale in Nicaragua e Unione Sud-Africa (soli indigeni). È invece corrisposto in capitale nei soli casi di inabilità parziale inferiore a un determinato minimo in Bolivia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Equatore, Finlandia,

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO «INFORTUNI SUL LAVORO E

				1	1
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Albania	1947	Lavoratori dipendenti, compresi dipendenti pubblici e lavoratori volontari della costruzione e ricostruzione nazionale.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	100% retribuzione.
ARGENTINA	1915	Lavoratori occupati in fabbr., miniere, gran- di aziende agricole, costruzioni, trasporti, ecc. sino a un dato reddito annuo.	Assicurazione facoltativa (o assunzione del rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione.
	·				
Australia	1902- 1918 (vari Stati)	Operai con retribuzio- ne annua inferiore a dati limiti (diversi per i vari Stati).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Varia dal 50 al 75% retribuzione per i diversi Stati (in due Stati è in importo fisso).
				,	,
AUSTRIA	1888	Lavoratori dipendenti (in agricoltura anche lavoratori indipend.)	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	50% retribuzione per 26 settimane.

MALATTIE PROFESSIONALI» NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE		Indennizzo per morte	•	
In capitale	In rendita	In Capitale	Pensione di superstiti	Assegno Funerario	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Inabilità tot.: due gruppi 100% e 79% retribuzione inabilità parziale: 50% retribuzione.		I persona a carico: 35% retribuzione; 2 persone: 45%; 3 persone: 60%. Beneficiari; moglie 55 anni; marito 60 anni; genitori se invalidi e aventi cura dei figli, fratelli e sorelle del deceduto sotto gli anni 11; figli, fratelli e sorelle sotto gli anni 16 (20 se studenti o invalidi).	Si	
Pari a 1000 volte il gua- dagno gior- naliero sino a un massi- mo (inabilità totale); o il guadagno perduto (i- nabilità par- ziale).		Pari a 1000 volte il gua- dagno gior- naliero. Be- neficiari: mo- glie e figli minori.		Si (se non r mangono si perstiti).	
	Inabilità totale: pensione secondo aliquote colonna 5; parziale: le aliquote sono per lo più stabilite da apposite tabelle. Di norma, dopo un certo periodo viene liquidato un indennizzo in capitale.	Importo va- riabile da Stato a Stato.		Si (se non i mangono si perstiti).	
- .	66,6% della retribuzione sino a un massimo, più 10% ogni figlio a carico (inab. totale) o del guadagno perduto (inab. parziale). Limite minimo inab.: 20%. Pensioni minime commutabili in capitale.		Moglie o marito a carico: 1/5 retribuzione più 1/5 per figli, genitori o nonni a carico.	Si	

	PRO- TEZ.	Soggetti Protetti	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belgio	1903	Lavoratori dipendenti (compresi agricoli).	Assicurazione obbligatoria (anche con compagnie private) o assunzione rischio.	Datori di lavoro.	80% retribuzione primi 28 giorni, 90% dopo (se parziale, 50% retribuzione perduta), con massimo prefissato.
Bolivia	1924	Lavoratori industria tessile e minatori (al- tre aziende risponde il datore di lavoro).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	60% retribuzione. In caso di ricovero 30% se vi sono familiari a carico; nulla se non vi sono.
Brasile	1919	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori a- gricoli.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	70% retribuzione finad un massimo.
Bulgaria	1924	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori a- gricoli e membri del- le brigate del lavoro.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	65% retribuzione me dia ultime 8 settima ne; ridota in caso d ricovero. Aumento pe figli.
	-				
Canadà	1908- 1929 (vari Stati).	Lavoratori dipendenti indutria e commercio (con possibili eccez.).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro (in qualche zona in parte le provincie).	Quota retribuzione va riabile dal 66 al 100% delle retribuzioni a se conda delle provincie

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE	Indennizzo per morte			
In capitale	In rendita	In Capitale	Pensione di superstiti	Assegno funerario	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	100% retribuzione (inabilità totale) aumentabile a 150% e richiede assistenza e commutabile in capitale per 1/3; 66,6% guadagni perduti (indennità parziale).		Moglie: 30% retribuzione, più 15% per ogni figlio. Orfani: 20%. Genitori concorrenti con sola moglie: 15% ciascuno; soli: 20%.	Si	
Si (in caso di inabilità par- ziale con pen- sione inferio- re al 20% della presta- zione per i- nabilità to- tale).	60% retribuzione (inabilità totale) aumentabile al 90% se richiede assistenza, e commutabile in capitale in dati casi. In caso di inabilità parziale: come da tabella delle inabilità.		Moglie: 36% pensione i- nabilità totale; figli sotto i 16 anni (18 se studenti): 25% ciascuno se del tutto orfani; 18% con un geni- tore. Genitori, fratelli e sorelle sotto gli anni 16 (se non vi sono moglie e figli), aliquote minori.	Si	
Inabilità totale: pari a 4 volte retribuzione annua. Inabilità parziale: dal 3 all'80% della somma spettante per inabilità totale.	' <u></u>	Pari a 2, 3, 4 anni di retr. in relaz. alla categ. e al numero dei superstiti (moglie, ma- rito inabile, figli sotto an- ni 18 o inab., genit. a ca- rico).		<u>-</u>	
Per inabilità 10-29%: 3 annualità pensione; per inabilità 29-40% è facoltativa la conversione in capitale.	Inabilità totale: 90% retribuzione ultimo anno, con minimo e massimo prestabiliti. Inabilità parziale: pensione come sopra ridotta in relazione al grado di inabilità.	- 	Moglie o marito invalido: 50% pensione, se con figli; (40% senza figli), più 30% ciascun figlio. Orfani: 50%. Padre, madre, fratelli, sorelle a carico: 30%.	Si	
	Inabilità totale: pensione variabile dal 66 al 100% retribuzione a seconda provincie, con massimi prestabiliti. Inabilità parziale: pensione variabile dal 66 al 75% retribuzioni perdute.		Pensioni di importi pre- stabiliti, variabili nelle varie provincie e a se- conda che si tratti di mo- glie o marito invalido, figli, genitori.	Si	

Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CECO- SLOVACCHIA	1888	Lavoratori dipendenti	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Quote prestabilite, se condo classi di retri buzione.
Cile	1916	Lavoratori dipendenti	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	75% retribuzione.
Cina	1951	Lavoratori dipendenti da stabilimenti o mi- niere con più di 100 dipendenti, più impie- gati banche, ferrovie, poste, navigazione.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	100% retribuzione (pagata dall'impresa).
Columbia	1915	Lavoratori dipendenti (escl. dipendenti pub- blici e altri gruppi).	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	66,6% retribuzioni pe un massimo di 6 mesi.
Costarica	1924	Lavoratori dipendenti ditte manufatti, co- struzioni, trasporti, miniere (ass. facolta- tiva in altri settori).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	50% retribuzione sino a 52 settimane.
Cuba	1916	Lavoratori dipendenti (esclusi pochi gruppi).	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione per- duta, con un minimo prestabilito. Massimo l anno.

INDENNIZZO PER INABILITÀ PERMANENTE		INDENNIZZO PER MORTE				
In rendita	In capitale	PENSIONE DI SUPERSTITI	Assegno funerario			
(7)	(8)	(9)	(10)			
Inabilità totale: 66,6% retribuzione media ultimi 5 anni. Inabilità parziale oltre 20%: 66,6% guadagni perduti (quote ridotte se ha diritto a pensione I o V).	50% guadagno annuo, figli: 20%.	Moglie: 50% pensione i- nabilità totale; ogni fi- glio: 5% (più pensione ordinaria superstiti).				
Inabilità totale: 60% retribuzione annua, con massimo e minimo prestabiliti (80% se richiede assistenza).		Moglie: 30% retribuzione; 1 figlio 20%; 2 o più figli 40%.	Si			
Inabilità totale: 55% retribuzione, aumentabile al 70% se richiede assistenza. Inabilità parziale: adatto impiego più 5-20% nuova retribuzione.		Pensione pari al 25-50% retribuzione in relazione al numero dei superstiti.	Si (pagat dall'impresa			
Inabilità totale: 100% retribuzione pagabile per 2 anni. Riduzione proporzionata per l'inabilità parziale.	 .		Si			
Inabilità totale: 66,6% retribuzione pagabile per 10 anni. Inabilità parziale: pensione secondo tabelle per 5 anni (massimo 50% retribuzione).	oile per a par- econdo a (mas-		Si			
Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: 50% retribuzione perduta.		Moglie o marito invalido: 20% retribuzione annua; figli, da 1 a 4: 30-60%. Genitori o nonni a carico.				
	Inabilità totale: 66,6% retribuzione media ultimi 5 anni. Inabilità parziale oltre 20%: 66,6% guadagni perduti (quote ridotte se ha diritto a pensione I o V). Inabilità totale: 60% retribuzione annua, con massimo e minimo prestabiliti (80% se richiede assistenza). Inabilità totale: 55% retribuzione, aumentabile al 70% se richiede assistenza. Inabilità parziale: adatto impiego più 5-20% nuova retribuzione. Inabilità totale: 100% retribuzione pagabile per 2 anni. Riduzione proporzionata per l'inabilità parziale. Inabilità totale: 66,6% retribuzione pagabile per 10 anni. Inabilità parziale: pensione secondo tabelle per 5 anni (massimo 50% retribuzione). Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Ina-	Inabilità totale: 66,6% retribuzione media ultimi 5 anni. Inabilità parziale oltre 20%: 66,6% guadagni perduti (quote ridotte se ha diritto a pensione I o V). Inabilità totale: 60% retribuzione annua, con massimo e minimo prestabiliti (80% se richiede assistenza). Inabilità totale: 55% retribuzione, aumentabile al 70% se richiede assistenza. Inabilità parziale: adatto impiego più 5-20% nuova retribuzione. Inabilità totale: 100% retribuzione pagabile per 2 anni. Riduzione proporzionata per l'inabilità parziale. Inabilità totale: 66,6% retribuzione pagabile per 10 anni. Inabilità parziale: pensione secondo tabelle per 5 anni (massimo 50% retribuzione). Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Ina-	In Rendità In Capitale Di Superstiti			

Paesi	Iniz. DELLA PRO- TEZ.	Soggetti protetti	FORMA DI PROTEZIONE	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
3.7	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Danimárca	1898	Lavoratori dipendenti (lavoratori indipend. assicurazione facolta- tiva).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro (lo Stato contribuisce per taluni gruppi).	75% retribuzione, si- no ad un massimo prestabilito.
S. Domingo	1932	Lavoratori manuali dipendenti da azien- de aventi almeno 3 di- pendenti, se industria, 5 se agricoltura.	Assicurazione facoltativa (o assunzione rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione sino a 80 settimane e ad un massimo prestabi- lito.
Egrrto	1936	Lavoratori dipendenti da grandi aziende in- dustriali e commer- ciali che abbiano un reddito inferiore a un dato limite. In agri- coltura se vi è abituale uso di macchine.	Assicurazione obbligatoria (in altri casi assicurazione facoltativa).	Datori di lavoro.	50% retribuzione perduta, con un massimo. Carenza: 3 giorni (nessuno se l'inabilità dura più di 10 giorni).
					,
EQUATORE	1921	Lavoratori dipendenti compresi agricoli se vi è uso di macchine.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	70% retribuzione, secondo apposite classi, sino a 52 settimane.
FILIPPINE	1927	Operai settore industria compresi dipendenti pubblici; operai agricoli lavoranti con strumenti meccanici.	Assicurazione facoltativa (o assunz. di rischio).	Datori di lavoro.	60% retribuzione, con minimo e massimo, sino a 208 settimane. Carenza: 7 giorni.
Finlandia	1895	Operai cittadini e residenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la- voro (lo Sta- to contribui- sce per talu- ni gruppi).	Importi variabili per classe di retribuzione e per persone a carico, sino al massimo di un anno.

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE	Indennizzo per morte			
In capitale	In rendita	In capitale	Pensione Di Superstiti	Assegno funerario	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Di norma per nabilità par- tiale dal 6 al 50%.	Inabilità totale: 2/3 retribuzione annua. Inabilità parziale: 2/3 guadagni perduti.	Moglie o marito a carico: 4 annualità. Ridotto per figli.	,	Si	
	Inabilità totale: 50% retribuzione sino a 100 settimane. Inabilità parziale: aliquote varie per periodi vari secondo una apposita tabella.		50% retribuzione pagabile a: moglie o marito o figli (156 settimane); ascendenti o altri discendenti, fratelli, sorelle a carico (80 settimane).	Si	
Inabil. tota- le: pari a 1000 gg. con- tribuz. con minimo e massimo. I- nab. parz.: varia a se- condo grado di inabilità.		Importo variabile in relazione ai superstiti: (moglie, figli, genitori, altri), con minimo e massimo.		Si	
Per inabilità parziale in- feriore al 20%.	Inabilità totale: circa 60% retribuzione. Inabilità parziale: aliquote varie secondo apposite tabelle.		40% della pensione per inabilità totale pagabile a moglie o a orfani. Quote ridotte a figli, madre o padre invalidi, fratelli o sorelle a carico.	Si	
	Inabilità totale: 60% retribuzione con minimo e massimo, sino a 8 anni. Inabilità parziale: 50% retribuzione secondo apposita tabella. Massimo: 208 settimane.		Moglie: 45% retribuzione; se con 1 o 2 figli 50%; con 3 o più 60%. Orfani sino a 18 anni o invalidi: 30% sino a 2 figli, più 10% ciascun altro. Genitori a carico. Massimo 50%.	Si	
Per inabilità parziale gra- do 10-30%: dal 30-100% importo pen- sione annua.	Inabilità totale: pensione per classi di retribuzione e aumento per familiari a carico. Inabilità parziale: pensione proporzionata al grado di inabilità dopo il 30%.		Moglie e orfano: pensione per classi di retribuzione. Altri parenti a carico: 50% della pensione fis- sata per la moglie.	Si	

	=			T	
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Francia	1898	Lavoratori dipendenti. Sistemi particolari per agricoltura, minatori, ecc.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	50% retribuzione per primi 28 giorni; 66,6% per gli altri.
					,
Germania occ.	1884	Lavoratori dipendenti industria e agricoltu- ra, piccoli datori di lavoro.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	50% retribuzione si- no al massimo di 26 settimane.
Germania or.	1884	Lavoratori dipendenti, lavoratori indipenden- ti, piccoli datori di la- voro.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro (o assicurati).	50% retribuzione anche durante il ricovero.
GIAPPONE	1911	Lavoratori dipendenti da imprese con 5 o più dipend. o 1 occu- pato in lavori pericol.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	60% retribuzione; ca- renza di 7 giorni.
Gran Bretagna ,	1897	Lavoratori dipendenti (sist. particolari per taluni gruppi).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	Importi variab. secondo alcune classi di età e persone a carico. Massimo 156 gg. Periodo di carenza. 3 gg. (nessuna se l'inab. dura oltre 12 giorni).
Grecia	1914	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro, lavoratori, (lo Stato dal 1953).	50% retribuzione (si- no al 70% con fami- liari a carico) per un massimo di 26 setti- mane.

Indennizzo p	PER INABILITÀ, PERMANENTE		*	
In capitale	In rendita	In capitale	Pensione di superstiti	Assegno funerario
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	50% retribuzione aumentata di metà per la parte di inabilità superiore al 50%, diminuita di metà per la parte inferiore. Retribuzione computata inferiore al reale quando supera dati limiti.		Moglie o marito: 25% retribuzione base; se vi sono anche figli sotto i 16 anni 15% ognuno due primi, 10% gli altri. Orfani: 20% ciascuno. Ascendenti 10%.	_
-	Inabilità totale: 66,6% retribuzione ultimo anno. Inabil. parziale dal 20%: 66,6% retribuzione perduta più 10% ciascun figlio sotto gli anni 18.		Moglie: 1/5 retribuzione, se inabile 2/5; marito a carico 1/5, figli o altri familiari a carico 1/5 ciascuno. Massimo 4/5.	Si
-	Come sopra, con un supplemento se l'infortunato ha bisogno di assistenza. Aumento per i figli sotto i 15 anni solo se l'inabilità supera il 50%.		Moglie: 1/5 retribuzione; se oltre 60 anni o inabile 2/5. Marito a carico oltre 65 anni o inabile: 2/5; aumento 1/5 per ciascun figlio sotto i 15 anni o 18 se studenti. Orfani 2/5. Massimo: 2/3.	_
Importi va- riabili secon- do tabelle.	Prevista solo per determinati casi: per 6 anni se inabilità totale, per 2 anni se inabilità parziale.	Pari a 1000 volte la re- tribuzione giornaliera.	Prevista per determinati casi (moglie, figli, geni- tori, nipoti, nonni).	Si
Per inabilità parziale in- feriore al 20%.	Pensioni variabili secondo il grado di inabilità, alcune classi di età e familiari a carico; indipendenti dal livello della retribuzione.	Per i genitori a carico parzialmente.	Pensioni variabili per mo- glie (quota maggiore se i- nabile o con figli a cari- co), per marito a carico e invalido, per genitori a carico.	Si
<u>-</u>	La pensione di invalidità ordinaria, con assegno di riabilitazione per due anni.		Moglie o marito invalido: 80% pensione assicurato; figlio 20%; orfano 40%; in mancanza nipoti e genitori. Se manca il coniuge, massimo 60% pensione assicurato.	Si

	T				
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	Soggetti protetti	FORMA DI PROTEZIONE	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	$\left -{(1)} \right $	(2)	(3)	(4)	(5)
GUATEMALA	1906	Lavoratori dipendenti da aziende con 6 o più dipendenti, compresi dipendenti pubblici (inizialmente alcune zone).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	66,6% retribuzione I giorno di carenza.
Наіті	1952	Lavoratori dipendenti (inizialmente in Port au Prince).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	2/3 retribuzione, con un minimo e un mas- simo prestabiliti; 3 giorni di carenza.
Honduras	1952	Lavoratori dipendenti da industrie con più di 5 dipendenti, o da a- ziende agricole con più di 10.	Assicurazione facoltativa (o assunzione rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione, sino al massimo di un anno.
India	1923	Lavoratori dipendenti da determinate azien- de in industria e agricoltura di una certa grandezza.	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	100% retribuzione si- no a un dato limite; aliquote inferiori per retribuzione oltre il limite. Massimo 5 an- ni. Carenza 7 giorni.
Iran	1943	Lavoratori dipendenti compresi dipendenti pubblici; esclusi lavo- ratori agricoli.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro, lavor.	100% retribuzione dal 6º giorno per 4 mesi (primi 5 gg. e 5º e 6º mese a carico datore di lavoro).

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE	Indennizzo per morte				
In capitale	In rendita	In CAPITALE	Pensione di superstiti	Assegno funerario		
(6)	(7)	(8)	(9).	(10)		
Importi pre- stabiliti in re- lazione al ti- po di infort. (più indenn. durante il pe- riodo di ria- bilitazione).	Pensioni solo nel caso di inabilità totale senza pos- sibilità di ricovero.		Pensione di determinato importo per ciascuna persona a carico (moglie, figli sotto gli anni 18 o invalidi, madre, padre sopra gli anni 60 ecc.).	Si		
La pensione per inabilità parziale 10- 35% può es- sere in certi casi conver- tita in capit.	Inabilità totale: 2/3 retribuzione con un minimo e un massimo prestabilito. Inabilità parziale dal 10%: pensione proporzionata alla perdita di retribuzione.		Moglie o marito inabile e a carico: 50% pensione assicurato. Orfani sotto gli anni 16: 30% ciascuno. Massimo 80%.	Si		
Inabilità to- tale: pari a 620 gg. di re- tribuz. Inab. parz.: secon- do tabelle di inabilità.		Pari a 620 giorni di re- tribuzione.		Si		
Inab. totale: importi variabili in relaz. alla retribuz. dedotte le somme date per inabilità temporanea. Inabil. parz.: importo proporzionale al grado di inab.		Importi va- riabili in re- lazione alla retribuzione, dedotte le somme date per inabilità parziale.				
Inabil. parz.: in relaz. al grado di ina- bilità dal 2 al 60% di 3	Inabilità totale: 50% re- tribuzione media del- l'anno precedente.	,	Moglie: 20% retribuzione. Orfani 1-4: dal 15 al 40%. Madre, padre.	Si		
bilità dal 2 al 60% di 3 anni di retri- buzione.		,				

	Iniz.	,	Dones	FINANZIAM.	Indennizzo per
Paesi	DELLA PRO- TEZ,	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)	INABILITÀ TEMPORANEA
					·
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Irlanda	1897	Lavoratori dipendenti esclusi impiegati con reddito superiore a un dato limite.	Assicurazione favoltativa (o assunzio- ne di rischio).	Datori di lavoro.	75-80% retribuzione con un massimo; 3 gg. carenza (nessuno se l'inabilità dura più di 4 settimane).
Islanda	1925	Lavoratori dipendenti compresi dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importi fissi aumentati per i figli a carico, dall'8º giorno e per 26 settimane.
. ;					
Israele	1926	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione facoltativa (o assunzione rischio).	Datori di lavoro.	75-100% retribuzione, con un massimo pre- stabilito.
ITALIA	1898	Lavoratori dipendenti da determinate indu- strie e lavoratori agri- coli dipendenti e in- dipendenti che presti- no opera manuale.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Industria: 2/3 retribuzione, carenza 3 gg. Agricoltura: importi fissi, variabili per categorie sino a 90 giorni; 7 giorni di carenza.
Jugoslavia	1887- 1907	Lavoratori dipendenti compresi dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	75% retribuzione se occupato 3-6 mesi negli ultimi 2 anni; 100% se occupato ininterrottam. 6 mesi o complessivamente 18 mesi in 2 anni. Massimo 1 anno pro-

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE	Indennizzo per morte				
In capitale	In rendita	In capitale	Pensione di superstiti	Assegno funerario		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Inabilità totale: 75-80% retribuzione con un massimo. Inabilità parziale: 75-80% retribuzione perduta, con un massimo.	Importi variabili per il coniuge e i figli, con un minimo e un massimo.		·		
La pensione può essere convertita in capitale se l'inabilità è dal 15 al 50 per cento.	Inabilità 75-100%: importo fisso. Inabilità parziale: importo variabile col grado di inabilità.	Importi var. in relaz. ai superst. (moglie, marito, figli sotto i 16 anni, genitori a car., fratelli e sorelle).	Moglie e marito se sopra i 50 anni o invalidi per il 50% (oltre all'inden- nizzo in capitale).	<u></u> .: 		
	Inabilità totale: 75-100% retribuzione, con un massimo. Inabilità parziale: 75-100% retribuzione perduta, con un massimo.	Importi var. per il coniuge, i figli e i figli e i fami- liari a parz. carico, con un minimo e un massimo.		-		
_	Industria: inabilità totale: 100% retribuzione sino a un massimo (aumentato se richiede assistenza). Inabilità parziale: aliquota proporzionale al grado di inabilità secondo tabelle. Agricoltura: lo stesso, computato su retribuzioni convenzionali.	-	Moglie, marito inabile 50% di 2/3 di retribuzione; figli minori anni 18 o invalidi 20%; orfani 40%, ascendenti, fratelli e sorelle a carico. In agricoltura il computo si fa con retribuzioni convenzionali.	Si		
	Pensione che si ottiene applicando alla pensione base per invalidità della categoria cui l'assicurato appartiene la percentuale corrispondente al grado di inabilità. Aumento ogni 5 anni.	<u></u>	Moglie a 40 anni o invalida o con figli sotto i 14 anni; marito invalido a carico: 50% pensione assicurato; figli: 25%; orfani 50% primo, 25% gli altri. Massimo 100%. Genitori 65 anni o invalidi: 25%.	Si		

	Iniz.	•		FINANZIAM.	/ ·
Paesi	DELLA PRO-	Soggetti	FORMA DI	DELLA PROTEZIONE	Indennizzo per inabilità
	TEZ.	PROTETTI	PROTEZIONE	(a carico di)	TEMPORANEA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lussemburgo.	1902	Lavoratori dipendenti e lavoratori indipen- denti in agricoltura.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro e Stato.	50% retribuzione prime 4 settimane, 66,6 per cento altre 9.
		·			
Messico	1942	Lavoratori dipendenti esclusi lavoratori agri- coli e dipendenti pub-	Assicurazione obbligatoria (in funzione	Datori di lavoro.	75% retribuzione sino a 52 settimane.
		blici.	solo in alcuni Distretti).		·
·					
Nicaragua	1930	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	60% retribuzione per- duta (riducibile a 1/8 dal giudice del lavoro
					per date aziende).
Norvegia	1894	Lavoratori dipendenti da determinati grup- pi di industrie e a- ziende agricole.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la- voro.	Quote prestabilite in relazione a classi di retribuzione e fami- liari a carico.
		- · ·			
				·	
Nuova Zelanda	1900	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	75% retribuzione per- duta, con un minimo e un massimo. Ca-
					renza: 3 giorni.
					•

Indennizzo per inabilità permanente		Indennizzo per morte				
In capitale	In rendita	In capitale	PENSIONE DI SUPERSTITI	Assegno FUNERARIO		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Inabilità totale: 66,6% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: 66,6% retribuzione perduta. Per inabilità oltre 50% aumento per figli sotto i 18 anni.		Moglie: 30% retribuzione (40% se invalida); orfani sotto i 18 anni: 20%; genitori: 30%. Massimo 80%.	Si		
Se la pensio- ne è inferiore a un dato im- porto: pari a 5 annualità di pensione.	Inabilità totale: 2/3 retribuzione per classi di salario. Inabilità parziale: aliquote fissate da apposita tabella.		Moglie o marito invalido: 36% pensione invalidità totale; figli sotto i 16 anni o invalidi: 20%.	Si		
Inabilità to- tale: importo pari a 620 giorni di re- tribuzione (riducibile).	Inabilità parziale: sino a 50% retribuzione secondo tabella gradi inabilità (sino a 5 anni). Riducibile.	Pari a 620 giorni di retribuz., dedotte somme pagate per inab. tempor.		Si		
Inabil. parziale: 8,3%-20%: indennizzo pari a 3 anni di pensione.	Inabilità totale: 60% retribuzione (90% se richiede assistenza) con aumenti per moglie e figli, e massimo prestabilito. Inabilità parziale: 60% retribuzione perduta.		Moglie e marito invalido: 40% retribuzione più assegni per i figli sotto anni 16. Orfani: 40% retribuzione per il 1º, più assegni per gli altri. Minimo e massimo retribuzione computabile.			
· <u>_</u> ·	Inabilità totale: 75% retribuzione con minimo e massimo. Inabilità parziale: aliquote della pensione spettante per inabilità totale in relazione al grado di inabilità.	Pari a 250 settim. di retrib. con un min. e un massimo, per famil. a totale carico; quote rid. per famil. a car. parz.	<u></u>	Si		

					
Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	$-\frac{1}{(1)}$	(2)	(3)	(4)	(5)
Paesi Bassi .		Lavoratori dipendenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	80% retribuzione sino a un dato massimo (70% dopo 6 setti-
					mane). Ridotto in ca- so di ricovero.
			,	٠.	
Panama	1916	Lavoratori dipendenti da commercio e mag- giori aziende industr. e agricole.	Assicurazione obbligatoria	Datori di lavoro.	100% retribuzione primi 2 mesi, 50% altri 10 mesi, con minimo prestabilito.
*			•		
			,		
Paraguay	1927	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori a- gricoli e dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	75% retribuzione media ultimi 4 mesi, sino al massimo di 1 anno. Carenza relativa: 7 giorni.
·				•	
Perù	1911	Lavoratori dipendenti da specificate industr. e da aziende agricole dove vi è uso di mac- chine.	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	70% retribuzione con minimo (50% retri- buzione perduta se i- nabilità parziale).
Polonia	1884 1887 1903	Lavoratori dipendenti nell'industria e nell'a- gricoltura.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importo fisso per ina- bilità totale; ridotto secondo il grado di i- nabilità se parziale.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	÷	

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE	Indennizzo per morte				
In capitale	In rendita	In capitale	Pensione di superstiti	Assegno FUNERARIO		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Inabilità totale: 70% retribuzione; 100% se richiede assistenza. Inabilità parziale: 70% retribuzione perduta (ridotta in caso di ricovero).	-	Moglie o marito invalido: 30 % retribuzione figli, ciascuno 15%. Orfani 20% ciascuno, sino ai 16 anni. Genitori, nipoti a carico. Massimo 60%.	Si		
Le pensioni possono essere commutabili in capitale dietro autorizzazione della Corte del lavoro.	Inabilità totale: 60% retribuzione primi 3 anni; 40% altri 2 anni; 30% altri 2 anni; Inabilità parziale: aliquote di retribuzione in relazione al grado di inabilità secondo apposita tabella; per 3 anni.		Moglie o marito invalido: 30% retribuzione (se con figli 20%); per 6 anni. Figli sino anni 18: 15-40% da 1 a 4. Orfani: 20% primo, 15% altri. Madre, padre. Massimo 75%.	Si		
Inabil. par- niale: se la pensione rie- see inferiore al 30%; pen- sione per i- nabil. totale: 5 annualità pensione.	Inabilità totale: 60% guadagni ultimi 3 anni. Inabilità parziale: 60% retribuzione perduta secondo apposita tabella.		Moglie: 40% pensione prevista inabilità totale; figli 20%. Genitori a carico.	Si		
-	Inabilità totale: 70% retribuzione. Inabilità parziale: 50% retribuzione perduta.		Moglie: 40% pensione prevista inabilità totale; idem per i figli sotto i 18 anni o invalidi; genitori e nonni a carico.	Si		
Inabil. par- ziale inferio- re al 20%; mporto pari a 2 annua- tità di pen- sione.	Inabilità totale: importo fisso aumentato per ogni figlio a carico o qualora occorra assistenza. Inabilità parziale: detto importo ridotto secondo il grado di inabilità.		Quota fissa più importo fisso per ogni familiare a carico.	Si		

Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	Soggetti Protetti	FORMA DI PROTEZIONE	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità : temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Portogallo	1913	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	33,3% primi 3 giorni; 66,6% dopo; ridotto a metà in caso di ricovero. Massimo prestabilito. Se l'inabilità è parziale 66,6% retribuzione perduta.
Romania	1887 1907 1912	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori a- gricoli e dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importi vari in relazione retribuzione, categorie professionali e iscrizione al sindacato.
,				•	
Salvador	1911	Lavoratori dipendenti del commercio e di ca- tegorie di industria; in agricoltura se vi è uso di macchine.	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione perduta per un massimo di un anno.
			,		
			-		
Siria	1943	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione facoltativa (o assunzione di rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione. Carenza 3 giorni.

Indennizzo p	Indennizzo per inabilità permanente		Indennizzo per morte			
In capitale	In rendita	In Capitale	Pensione di superstiti	Assegno Funerario		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
<u></u>	Inabilità totale: 66,6% retribuzione sino a un massimo. Inabilità parziale: 66,6% della retribuzione perduta.		Moglie o marito invalido: 25% retribuzione; figli, sotto gli anni 15, da 1 a 4: 15-40%. Orfani da 1 a 3: 25-60%. Ascendenti, altri eredi a carico. Massimo di retribuzione computabile.	Si		
	Inabilità totale: 75% retribuzione media ultimo anno (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: 50% retribuzione.		Orfano: 75% pensione per inabilità totale; 2 orfani: 100%; moglie anni 55 o marito anni 60 a carico: 50%. Figli sino anni 16 (18 se studenti).	·		
Inabilità totale: importo pari a 2 anni di retribuz. Inabilità parziale: importo pari a 18 mesi di retribuzione (con possibilità di lavoro adatto a piena retribuzione per I anno).		Moglie con figli: 2 anni retribuzione; senza figli: 1 anno; figli solo: 2 anni; genitori: 10 mesi; 1 ge- nitore: 7 me- si.		Si		
Inabil. tota- le: importi variabili se- condo l'età, la retribuz. e l'entità delle Aziende. I- nab. parzia- le: stessi im- porti propor- zionalm. rid.		I superstite: 50% importo inab. totale; 15% ciascun altro superstite sino al totale del 100% (diviso in parti uguali fra tutti).		Si		

Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	SOGGETTI PROTETTI	FORMA DI PROTEZIONE	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Spagna	1922	Lavoratori dipendenti da industria e com- mercio (impiegati sino a un dato limite di reddito). Operai agri- coli.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	75% retribuzione (sino a I anno in agricoltura).
			-		
		•			
Stati Uniti	1908	Lavoratori dipendenti (con esclusioni varia- bili da Stato a Stato) In genere esclusi i la- voratori agricoli.	Assicurazione obbligatoria (in più Stati ass. fac. o assunzione rischio).	Datori di lavoro.	In genere 60-66% retribuz. (variab. nei diversi Stati) talora sino ad un massimo o con limite di durata.
[™] Sv ezia	1901	Lavoratori dipendenti.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importi variabili in relazione alla retribuzione, con aumento per familiari a carico (minimo 25% inabilità).
Svizzera	1911	Lavoratori dipendenti da specificate indu- strie.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	80% retribuzione, con un massimo (ridotta in caso di ricovero). Carenza: 2 giorni.
TURCHIA	1945	Lavoratori dipendenti da imprese con 10 o più dipendenti (esclu- si agricoli).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di Iavoro, Stato.	50% retribuzione; 75% se con familiari a carico (ridotto in caso di ricovero) per 52 settimane. Caren- za: 3 giorni (nessuna se l'inabilità dura più di 15 giorni).

	Indennizzo pi	ER INABILITÀ PERMANENTE		INDENNIZZO PER MORTE	
	In capitale	IN RENDITA IN CAPITALE PENSIONE DI SUPERSTITI		Assegno funerarió	
-	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Settore agri- coltura: pari a 2 annualità retribuzione se inabilità totale, 18 mesi o un an- no se inabili- tà parziale.	Solo settori industria e commercio. Inabilità totale: 75% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: 55% retribuzione se deve cambiare occupazione, 25% se idoneo a riprendere occupazione normale.	Settore agri- coltura: mo- glie l annua- lità di retri- buzione, con figli 2 annua- lità. Ascen- denti: 7-12 mesi.	Settori industria e commercio. Moglie: 37,5 % retribuzione; con figli: 75%. Orfani sino a 18 anni o invalidi: 50% se uno, 75% se due o più. Ascendenti sopra i 60 anni o invalidi.	Si
	Inabilità par- ziale: importi variabili di norma secon- do tabelle per i diversi Stati.	Inabilità totale; dal 60 al 66% di retribuzione a seconda degli Stati, talora sino ad un massimo o con limite di durata.		Aliquote della retribuzione variabili da Stato a Stato e per i diversi familiari protetti.	M Si (di norma).
		Inabilità totale: II/12 retribuzione, con minimo e massimo. Aumento se richiede assistenza. Inabilità parziale: aliquote proporzionate alla retribuzione perduta (minimo inabilità 10%).		Moglie o marito a carico: 1/3 retribuzione; figli sotto gli anni 16: 16,6% retribuzione ciascuno; genitori a carico: 25%. Massimo 5/6 retribuzione.	Si
		Inabil. totale: 70% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: pensione proporzionata al grado di inabilità.		Moglie o marito invalido: 30% retribuzione. Figli sotto gli anni 16: 15% ciascuno. Orfani: 25% ciascuno. Ascendenti e fratelli e sorelle sino a 16 anni: 20%. Massimo: 60% retribuzione.	Si
t	Inabilità parziale: può essere concesso un indennizzo in sostituzione di pensione.	Inabilità totale: 60% retribuzione (90% se richiede assistenza). Inabilità parziale superiore al 10%; 60% retribuzione perduta. Massimo e minimo retribuzione computabile.		Moglie o marito invalido a carico: 30% retribuzione; figli sotto i 15 anni (18 se studenti): 15% ciascuno. Orfani: 25% ciascuno. Ascendenti, fratelli e sorelle sotto i 15 anni: 30%. Massimo: 60% retribuzione.	Si

Paesi	INIZ. DELLA PRO- TEZ.	Soggetti protetti	FORMA DI	FINANZIAM. DELLA PROTEZIONE (a carico di)	Indennizzo per inabilità temporanea
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ungheria	1900	Lavoratori dipendenti compresi lavoratori a- gricoli e dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Come per l'inabilità permanente.
				·	
UNIONE SUD AFRICA	1914	Lavoratori dipendenti sino a un dato limite di reddito. Lavorato- ri agricoli solo se con uso di macchine.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importi variabili a' se- conda dell'origine del l'infortunato, con un minimo e un massimo. Varia pure il periodo di carenza (3, 7, 14 giorni).
U.R.S.S	1922	Lavoratori dipendenti (di Stato e non), esel. alcuni gruppi.	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro.	Importi variabili in relazione alla iscrizione al Sindacato e alla durata del lavoro. (maggiori per i minatori).
URUGUAY	1920	Lavoratori dipendenti, compresi lavoratori a- gricoli e dipendenti.	Ass. obblig. per dipend. pubblici, la vor. boschi e torbiere(per altri ass. fac. o assunzione rischio).	Datori di lavoro.	50% retribuzione primi 30 giorni; 66,6% dopo, con un minimo.
VENEZUELA	1915	Lavoratori dipendenti, di alcune zone, esclu- si lavoratori agricoli e dipendenti pubblici.	Assicurazione obbligatoria (per gli altri ass. facolta- tiva o assunz. rischio).	Datori di lavoro (modesto contributo Stato).	Circa 2/3 retribuzione perduta, per classi di retribuzione, sino a 52 settimane. Carenza: 3 giorni.

Indennizzo p	ER INABILITÀ PERMANENTE		Indennizzo per morte	
In capitale	In rendita	In CAPITALE	Pensione di superstiti	Assegno funerario
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Inabilità totale: 42-60-75% della retribuzione, per gruppi, con un massimo prestabilito. Inabilità parziale superiore al 15%: varia in relazione al grado di inabilità. Pagabile per 2 anni se l'inabilità è 15-25%.		Moglie: 30% retribuzione, più 2% per ogni anno di lavoro dopo il 1945. Figli: la pensione ordinaria prevista per i superstiti.	
Previsto per gli indigeni e solo in caso di inabilità totale (per non indigeni solo in caso di perdita di un occhio).	Non indigeni: pensioni proporzionate al grado di inabilità.	Previsto per gli indigeni.	Non indigeni: moglie o marito invalido: 35% pensione inabilità tota- le, più aumento per i figli.	Si
	Inabilità totale: 75% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale, con perdita della capacità di lavorare nella primitiva occupazione: 50% retribuzione. Massimo di retribuzione computabile.		I familiare (figli, fratelli e sorelle sotto gli anni 16, o 18 se studenti o inabili; padre, madre, moglie o marito se inabili al lavoro o vecchi): 50% pensione inabilità totale; 2 familiari: 75%; 3 familiari: 100%; 4 familiari o più: 125%.	Si
	Inabilità totale: 85% retribuzione (100% se richiede assistenza). Inabilità parziale: retribuzione perduta meno 15% importo guadagni. Minimo e massimo retribuzione computabile.		Moglie o marito invalido: 30% retribuzione; figli sino ai 16 anni o invalidi, 1-4: 20-55%. Orfani: 30% ciascuno. Ascendenti a carico. Massimo: 66% retribuzione.	Si
Inabil. par- ziale 5-10%: pari a 3 an- nualità di pensione.	Inabilità totale: 2/3 retribuzione (100% se richiede assistenza), con un minimo e un massimo. Inabilità parziale oltre 10%: 2/3 retribuzione perduta.		Moglie: 25% retribuzione; se 65 anni o invalida, o marito invalido e a carico: 30%. Figli sino ai 15 anni o invalidi: 15% ciascuno. Orfani: 25%. Massimo: 66% retribuzione.	

Gran Bretagna, Haiti (conversione in capitale facoltativa), Islanda (facoltativa), Messico, Norvegia, Panama (facoltativa), Paraguay, Polonia, Turchia (facoltativa), Venezuela.

In tutti gli altri casi, sia che si tratti di inabilità totale o parziale, l'indennizzo è corrisposto in rendita.

Per l'inabilità totale la rendita è stabilita in importi fissi in Finlandia, Gran Bretagna, Islanda e Polonia; è rapportato alla retribuzione, quasi sempre entro limiti minimi e massimi, negli altri Paesi ed è:

- del 50 % in S. Domingo (per 100 settimane), Iran;
- del 55 % in Cina;
- del 60 % in Bolivia, Cile, Equatore, Filippine (per 8 anni), Norvegia, Panama (per 4 anni poi 40 % per due anni e 30 % per altri due anni), Paraguay;
- del 66 % in Austria, Cecoslovacchia, Costarica (per 10 anni), Cuba, Danimarca, Germania, Haiti, Lussemburgo, Messico, Portogallo, Venezuela;
- del 66 al 100 % in Canadà;
- del 70 % nei Paesi Bassi, Perù, Svizzera;
- dal 42 al 60 al 75 % in Ungheria;
- dal 50 al 75 % in Australia;
- del 75 % in Francia, Nuova Zelanda, Romania, Spagna (industria e commercio), URSS;
- del 79 % in Albania;
- dal 75 all'80 % in Irlanda;
- dal 75 al 100 % in Israele:
- dell'85 % in Uruguay;
- del 90 % in Bulgaria;
- di 11/12 in Svezia;
- del 100 % in Belgio, Columbia (per due anni), Italia.

L'esistenza di massimi di retribuzione computabili sfalsa, anche qui, il reale valore delle aliquote. Si tenga inoltre presente che quasi sempre l'aliquota subisce un aumento notevole quando l'invalido richieda una assistenza continuativa, e spesso è prevista una maggiorazione per i figli a carico al di sotto di una determinata età.

In caso di *inabilità parziale* le aliquote soprariferite sono spesso rapportate al grado di inabilità per il computo della rendita; altre volte sono previste aliquote inferiori. Il grado di inabilità è per lo più valutato sulla scorta di apposite tabelle.

3) « Morte »: pure in caso di tale evento l'indennizzo può essere corrisposto ai superstiti in capitale o in rendita.

È corrisposto in capitale in Argentina, Australia, Brasile, Danimarca, Egitto, Giappone (nella gran parte dei casi), Honduras, India, Irlanda, Israele, Nicaragua, Nuova Zelanda, Salvador, Siria, Spagna (settore agricoltura), Unione Sud-Africa (solo indigeni).

Negli altri Paesi è corrisposto in rendita. In Cecoslovacchia (per la moglie e per i figli), in Gran Bretagna (per i soli genitori a carico) e in Islanda oltre alla rendita viene liquidata una somma in capitale.

I superstiti aventi diritto alle prestazioni sono, sotto diverse condizioni per i vari Paesi, la moglie, il marito invalido o sopra una certa età, i figli sotto una certa età o invalidi (la pensione è sempre maggiore se sono orfani di entrambi i genitori); in mancanza di detti congiunti, spesso i genitori a carico, e talora i fratelli e sorelle minori di una certa età o invalidi a carico.

La rendita consiste in una aliquota della retribuzione media del deceduto o della pensione prevista per il caso di inabilità totale, sino a un determinato massimo. In 48 Paesi è pure prevista, in caso di morte, la concessione di un assegno funerario a carico del sistema.

Generalmente le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono corrisposte senza sia richiesto alcun requisito di durata di lavoro, di contribuzione o di risorse.

La situazione in essere nei vari Paesi è riassunta al quadro n. 9.

g) Disoccupazione

L'evento disoccupazione viene protetto per il mancato guadagno che comporta al singolo, come conseguenza dell'impossibilità di trovare lavoro.

Alcune legislazioni proteggono sia la disoccupazione successiva a un periodo di lavoro, sia la disoccupazione di chi ricerca per la prima volta, e non trova, un'attività retribuita (inoccupazione). Quasi sempre invece si richiede che il disoccupato sia in condizione di lavorare e disponibile per il lavoro, mentre raramente è protetta, e con condizioni particolari, la disoccupazione involontaria.

Come si è avuto occasione di rilevare, l'evento è protetto solo in 28 Paesi sui 62 considerati nel presente studio; ciò dipende dal fatto che in molti Paesi il fenomeno della disoccupazione o non sussiste o non ha mai proporzioni preoccupanti, sì che la difesa è rimessa ai criteri di risparmio dei singoli o alla comune organizzazione assistenziale verso gli indigenti. Nei Paesi del blocco orientale, ad esempio, dove quanto meno ufficialmente la disoccupazione non sussiste, non funziona un sistema protettivo per tale evento, e dove esisteva è

stato eliminato; ciò non è avvenuto, a quanto risulta, solo in Bulgaria e in Polonia, mentre è interessante notare come un'assicurazione per la disoccupazione sia stata istituita in Jugoslavia nel 1952.

L'evento è protetto quasi ovunque con una forma di assicurazione obbligatoria; solo in Danimarca, Finlandia, Svezia e Svizzera (tranne alcuni Cantoni) funzionano forme di assicurazione facoltativa, e in Australia, Francia, Lussemburgo e Nuova Zelanda un sistema di assistenza sociale.

Raramente sono protetti tutti i lavoratori; in genere sono esclusi dalla protezione i dipendenti pubblici (data la stabilità ordinaria del loro rapporto di lavoro), i lavoratori agricoli (date le particolari condizioni di vita degli appartenenti a tale categoria, e le difficoltà tecniche di un adeguato controllo della disoccupazione) e i lavoratori addetti ai servizi familiari (domestici: per i quali pure sussiste difficoltà di controllo). Nei Paesi dove sussiste un sistema di assistenza sociale sono protetti, come ormai dice il termine, solo i lavoratori di risorse limitate.

La durata della protezione varia da Paese a Paese: si riferisce all'intero periodo di disoccupazione solo in Australia, Belgio, Francia, Jugoslavia, Nuova Zelanda; è:

- di 90 giorni in Cile e in Svizzera;
- di 12 settimane in Austria (20 o 30 settimane con più assicurazione), Burgaria (in un anno);
- di 13 settimane in Polonia (per gli operai, per gli impiegati 9 mesi);
- di 15 settimane in Norvegia (in un anno);
- varia da 90 a 156 giorni, a seconda delle Casse, in Svezia, e da 13 a 26 settimane nella Germania occidentale, in relazione alla durata del lavoro;
- di 126 giorni nei Paesi Bassi;
- di 20 settimane in metà Stati Uniti (in 1/4 è di 26 settimane, e varia da 12 a 25 settimane negli altri);
- di 26 settimane nella Germania orientale, Grecia (in un anno), Unione Sud-Africa (prorogabile);
- di 156 giorni in Irlanda;
- di 180 giorni in Giappone, Gran Bretagna (prorogabile), *Italia* (in un anno);
- va da un minimo di 90 giorni a un massimo di 4 anni in Danimarca.

L'inizio della protezione coincide col primo giorno di disoccupazione solo in Belgio, Cile, Jugoslavia e Uruguay. In tutti gli altri Stati la protezione viene concessa dopo un periodo di carenza, che

per lo più è assoluta, ma che in qualche caso è relativa, in quanto la protezione viene concessa dal principio in tutti i casi in cui la disoccupazione supera una determinata durata; il periodo di carenza, più precisamente, è:

- di 1 giorno in Svizzera;
- di 3 giorni in Gran Bretagna (carenza relativa), Irlanda e Lussemburgo;
- di 5 giorni in Canadà e Francia;
- di 6 giorni in Norvegia e Svezia;
- di 7 giorni in Australia, Austria (carenza relativa), Germania occidentale (3 giorni se il disoccupato ha carichi di famiglia), Germania orientale (carenza relativa), Giappone, *Italia*, Nuova Zelanda, Stati Uniti (in 46 Stati: in 2 Stati è di 14 giorni, mentre non esiste alcun periodo di carenza in 3 Stati), Unione Sud-Africa (carenza relativa);
- di 8 giorni in Bulgaria;
- di 10 giorni in Polonia;
- di 15 giorni in Grecia;
- varia da 6 a 15 giorni, a seconda delle Casse, in Danimarca e da 6 a 18 giorni in Finlandia.

Quanto alla misura dell'indennità, si possono distinguere tre fondamentali criteri seguiti dai vari Paesi:

- indennità a importo fisso, eventualmente variabile in relazione al sesso, all'età, o al tipo di lavoro: Australia, Cile, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda;
- indennità variabile in relazione a classi di retribuzione: Austria, Canadà, Germania occidentale, Norvegia, Unione Sud-Africa;
- indennità corrispondente a una aliquota della retribuzione: Belgio (50%), Bulgaria (massimo 66%), Finlandia (50%), Germania orientale (20%), Giappone (50%), Grecia (50%), Paesi Bassi (60-70%), Polonia (30%), Stati Uniti (di norma 50%), Svizzera (60%).

La gran parte dei Paesi prevede poi delle maggiorazioni all'indennità per i disoccupati che hanno familiari a carico.

Pure le condizioni per il conseguimento della protezione variano considerevolmente da Paese a Paese. Solo negli Stati Uniti è sufficiente poter far valere un determinato reddito minimo nei periodi di lavoro; negli altri Paesi è richiesto un determinato periodo di residenza, o di lavoro, o di contribuzione o di assicurazione:

- 10 giorni in ciascuno di 6 mesi nell'ultimo anno in Giappone;

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO « DISOCCUPAZIONE »

PARSI PROTEZIONE LAVORATORI NON AGRICOLI (1) (2) (3) (4) (5) Australia 1944 Residenti di limitate risorse: uomini fra i 16 e 65 anni; donne fra i 16 e 60 anni (fatta eccezione per gli indigeni di insufficiente sviluppo sociale). Australa 1920 Lavoratori dipend. (escluso personale domestico e dipendenti pubblici). In parte. Assicurazione obbligatoria. Belgio 1933 Lavoratori dipendenti (tranne dipendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi.	D	INIZ.	SOGGETTI PROTETT	I.	SISTEMA	FINANZIAM. DELLA	
Australia 1944 Residenti di limitate risorse: nomini fra i 16 e 65 anni; donne fra i 16 e 60 anni (fatta eccezione per gli indigeni di insufficiente sviluppo sociale). Australa 1920 Lavoratori dipend. (escluso personale domestico e dipendenti pubblici). Belgio 1933 Lavoratori dipendenti (tranne dipendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Si (v. col. 2) Siacinazione obbligatoria. Si Assicurazione obbligatoria. Si Assicurazione obbligatoria. Si Assicurazione obbligatoria. No Assicurazione obbligatoria. Datori di lavoro, lavoratori, Stato. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu.	PAESI	,	LAVORATORI NON AGRICOLI			PROTEZIONE (a carico di)	
mini fra i 16 e 65 anni; donne fra i 16 e 60 anni (fatta eccezione per gli indigeni di insufficiente sviluppo sociale). Austria 1920 Lavoratori dipend. (escluso personale domestico e dipendenti pubblici). Belgio 1933 Lavoratori dipendenti (tranne dipendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Si Assicurazione obbligatoria. Si Assicurazione obbligatoria. Datori di lavoro, lavoratori, Stato. No Assicurazione obbligatoria. Datori di lavoro, lavoratori, Stato.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Belgio 1933 Lavoratori dipendenti (tranne dipendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico) e impiegati ad alta retribu-	Australia	1944	mini fra i 16 e 65 anni; donne fra i 16 e 60 anni (fatta eccezione per gli indigeni di insufficiente svi-			Stato.	
Belgio 1933 Lavoratori dipendenti (tranne dipendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico) e impiegati ad alta retribu-			· .				
pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-	Austria	1920	sonale domestico e dipendenti pub-	In parte.		Datori di la- voro e lavo- ratori.	
pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-					1		
pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-							
pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-				`			
pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per minatori e marittimi. Bulgaria 1925 Lavoratori dell'industria e commercio. Canadà 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CANADA 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-	Belgio	1933	pendenti statali stabili e personale domestico). Sistemi particolari per	Si		Datori di la- voro, lavora- tori, Stato.	
CANADA 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-					•		
CANADA 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-					- ,		
CANADA 1940 Lavoratori dipendenti (esclusi dipendenti pubblici, personale domestico e impiegati ad alta retribu-					,		
pendenti pubblici, personale dome- stico e impiegati ad alta retribu- voro, lavora- tori, Stato.	Bulgaria	1925		No		Datori di lavoro.	
pendenti pubblici, personale dome- stico e impiegati ad alta retribu- voro, lavora- tori, Stato.	,						
	Canadà	1940	pendenti pubblici, personale dome- stico e impiegati ad alta retribu-	No		voro, lavora-	
			·				
						· ·	

NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

			,	
DURATA DELLA PROTEZIO	CARENZA	I NATURA DELLA PROTEZIONE	Condizioni PER LA PROTEZIONE	PROTEZIONE IN CASO DI DISOCCUPAZ. PARZIALE
(6)	(7)	(8)	(9)	. (10)
Periodo di soccupazio		Indennità settimanale variabile in relazione all'età (16-17, 18-20, 21 e oltre o coniugato). Maggiorazione per moglie, governante e primo figlio. Riduzione in relazione ai redditi individuali.	Un anno di residenza.	-
12 settim (20 o 30 se mane se es maggiore a curazione)	tti- iste richiedente ssi- 7 giorni di c	buzione; maggiorazione per cia- li- scun familiare a carico, e per la e pigione. Massimo: 80% retribu-	20 settimane di lavoro nel- l'anno (per ta- lune catego- rie 20 setti- mane nel biennio).	Aliquota del- l'indennità (contr. collet- tivo).
Periodo di soccupazio		Indennità giornaliera pari a 1/2 della retribuzione base nei termini stabiliti con decreto ministeriale (in relazione all'età, al sesso e alla categoria dei Comuni); maggiorazione importo assegni familiari. Massimo: 2/3 retribuzione base.	6 mesi di assicuraz, negli ultimi 10.	Si (limitata).
12 settim in un ann		Indennità sino a un massimo di 2/3 della retribuzione media degli ultimi tre mesi.	26 contributi settiman. nel- l'ultimo anno.	
1/5 del pe do di con buzione n ultimi 5 ar meno 1/3 riodo ind nizzati ult 3 anni (n simo un an	ttri- egli breve occup nni, zione). pe- len- imi nas-	posita tabella in relazione al con-	180 giorni di contribuzione nell'ult. bien- nio e 60 nel- l'ultimo anno (o 45 nelle ul- time 26 setti- mane).	Si (purchè non si guadagni 2 sterline o più al giorno).

`	INIZ.	SOGGETTI PROTETT	Sistema	Finanziam. DELLA	
Paesi	PRO- TEZ.	Lavoratori non agricoli	Lavorat.	DI PROTEZIONE	PROTEZIONE (a carico di)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cile	1937	Lavoratori dipendenti da aziende private.	Si	Assicurazione obbligatoria.	Lavoratori (datori di la- voro solo per gli impiega- ti).
,	·				
Danimarca	1907	Iscritti volontari alle Casse per la disoccupazione (lavoratori di limi- tate risorse).	Si (v. col. 2)	Assicurazione facoltativa.	Assicurati, datori di la- ro, Stato.
				,	
Finlandia	1917	Iscritti volontari alle Casse per la disoccupazione (lavoratori finlan- desi età 15-60 anni).	Si	Assicurazione facoltativa.	Assicurati, Stato.
Francia	?	Lavoratori di limitate risorse.	Si	Assistenza sociale.	Stato.
Germania occ.	1927	Lavoratori dipendenti (ad eccezione delle domestiche). Sistemi particolari per i minatori.	Si (tranne i coloni).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro e lavoratori.
				,	5
Germania or.	1927	Tutti i lavoratori.	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro e lavoratori.

DURATA DELLA PROTEZIONE	PERIODO DI CARENZA (in giorni)	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	PROTEZION IN CASO I DISOCCUPA PARZIALE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
90 giorni (e- stensibili a 180 in casi parti- colari).	Nessuno (60 giorni in caso di dimissioni volontarie).	Indennità fissa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nei mesi di gennaio e giu- gno di ciascun anno, con un mi- nimo e massimo prestabiliti. Continua il pagamento degli as- segni familiari.	12 mesi di contribuzione.	
Varia a seconda delle Casse. Minimo: 90 gg. (eccez. 60). Massimo: 4 anni (eccez. 5).	6-15 (di più per lavoratori stagionali).	Varia a secondo delle Casse e a secondo che vi siano o meno familiari a carico. Minimo e massimo prestabiliti. Indennità natalizia.	12 mesi di i- scrizione e 39 settimane di lavoro (26 nei 18 mesi ulti- mi).	Si (in relazio al tempo pe duto).
120 giorni in un anno.	6-18 (a seconda delle Casse).	Varia a secondo delle Casse. Massimo 2/3 della retribuzione se vi sono persone a carico; 1/2 negli altri casi.	6 mesi di con- tribuzione.	Si (le norme v riano a s condo Casse
Periodo di di- soccupazione.	5	Sussidio di importo uniforme, non superiore ai 2/3 della retribuzione e ridotto dei redditi che superano un importo determinato.	6 mesi ultimi di lavoro.	Si
13, 20, 26 settimane (in relazione alla durata del lavoro).	7 (senza capi di famiglia). 3 (con carichi di famiglia).	Indennità variabile secondo classi di retribuzione; maggiorazione 20% per la prima persona a carico, 10% per ogni altra. Massimo-70-80% della retribuzione, in relazione all'importo della stessa.	26 settimane di lavoro nel- l'ultimo anno.	Si
26 settimane più periodi i- nabilità tem- poranea non altrimenti protetti.	7 (nessuno se la ds. viene dopo 4 settim. di ds. parz. o di inabil. per malattia).	Indennità pari al 20% della re- tribuzione base; più gli assegni familiari. Minimo e massimo pre- stabiliti. Assegno di alloggio.	26 settimane di lavoro nel- l'ultimo anno.	

	Iniz.	SOGGETTI PROTETT	SOGGETTI PROTETTI		FINANZIAM. DELLA	
Paesi	PRO- TEZ.	Lavoratori non agricoli	LAVORAT. AGRICOLI	DI PROTEZIONE	PROTEZIONE (a carico di)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
GIAPPONE	1947	Lavoratori alle dipendenze di imprenditori con 5 o più persone occupate, più lavorat. di specifici settori (comm., trasp., miniere, ecc.).	No	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori e Stato	
Gran Bretagna .	1911	Lavoratori dipendenti (possono chiedere l'esonero le donne maritate).	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori e Stato	
	·	Residenti di deboli risorse.	Si	Assistenza sociale.	Stato.	
Grecia	1945	Lavoratori dipendenti.	No	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro e Stato	
•	,			, ,	· .	
Irlanda	1911	Lavoratori dipendenti sopra gli anni 16 (eccetto lavoratori ad alta retribuzione, quasi tutti i dipen- denti pubblici, gruppi minori).	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di lavoro, lavoratori, Stato.	
· ·			,	Assistenza sociale.	Stato.	
ITALIA	1919	Lavoratori dipendenti (eccetto lavoratori stabili, personale domestico, quasi tutti i dipendenti pubblici, gruppi minori).	No (di fatto).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la- voro e Stato.	
	٠	*				

	T			
Durata della protezione	PERIODO DI CARENZA (in giorni)	NATURA DELLA PROTEZIONE	Condizioni PER LA PROTEZIONE	PROTEZIONE IN CASO DI DISOCCUPAZ. PARZIALE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Massimo: 180 giorni.	7	Di norma 60% della retribuzione (40% per le retribuzioni più alte e 80% per le più basse).	Almeno 10 gg. di contrib. in ogn. dei 6 mesi nell'ult. anno.	_
180 gg. (sino a 310 gg. per coloro che hanno più as- sicurazione). Il Tribunale può raccom. la concessione di ulteriori	3 (nessuno se la ds. è dura- ta 12 giorni in 13 settim.).	Indennità settimanali di importo fisso, meno elevato per i giovani sino ai 18 anni e per una donna maritata. Maggiorazioni per una persona adulta e per un figlio a carico.	26 settimane di contribuz. e 50 pagate o accreditate nell'ultimo anno di contribuzione.	Si
130 giorni.	<u>-</u>	Sistema di assistenza sociale: importo fisso, diminuito in relazione ai redditi.	Stato di bi- sogno.	_
26 settimane.	15	Indennità settimanale pari al 50% della retribuzione media della categoria di appartenenza; maggiorazione 10% per persona a carico, sino al 70% della retribuzione.	150 gg. di contri b u z. nell'anno preced. l'anno in cui viene chiesta l'indennità.	<u></u>
156 giorni.	3	Indennità settimanale variabile per uomo e donna e per l'età 16-18 anni; maggiorazione per moglie o governante e per ciascun figlio sino ai 16 anni (quando siano 2 o più).	12 settimane di contribuz.	Per i lavorat. industria navale in caso di catt. tempo (ass. contro la ds. intermittente).
Sin che dura il bisogno.	 ,	Sistema di assistenza sociale: im- porto variabile per zone urbane e zone rurali.	Reddito sino a un dato lim., var. per zone urbane e rur.	<u> </u>
180 giorni in 365 (anno mo- bile).	7 (in ogni caso 5 giorni dopo la presentaz. della doman- da).	Indennità giornaliera; Operai; L. 227; Impiegati: L. 232; maggiorazione L. 81 per ciascun figlio a carico sino ai 16 anni (18 per gli impiegati) o invalidi, e L. 80 per marito a carico o genitori 60 anni (55 donne) o invalidi. Sussidi straordinari: L. 220 giornaliere, più maggioraz. persone a carico.	2 anni di assi- curaz.; I anno di contribuz. nell'ult. bien- nio; condizioni minori sono previste per lav. di deter- minate zone e attività (sus- sidi straord.).	Per i soli operai del settore industria. (Cassa integrazione guadagni).

	Iniz.	SOGGETTI PROTETTI		Sistema	FINANZIAM.
Paesi	PRO- TEZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	LAVORAT. AGRICOLI	DI PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jugoslavia	1952	Lavoratori dipendenti.	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro.
			_		
Lussemburgo.	?	Lavoratori dipendenti di limitate risorse.	No	Assistenza sociale.	Stato.
				·	1
Norvegia	1938	Lavoratori a non alta retribuzione (eccetto personale domestico, pe- scatori e gruppi minori).	No	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori, Comun e Stato.
Nuova	1930	Tutti i residenti di limitate risorse:	Si	Assistenza	Stato.
ZELANDA		età 16-60 anni.		sociale.	
		N			
Paesi Bassi .	1949	Lavoratori a non alta retribuzione (eccetto impiegati statali, persona- le domestico, ferrovieri stabili).	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori, Stato.
Polonia	1924	Lavoratori dipendenti.	No	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro.
i					

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DURATA DELLA PROTEZIONE	Periodo di Carenza (in giorni)	Natura della protezione	Condizioni per la protezione	PROTEZIONE IN CASO DI DISOCCUPAZ, PARZIALE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Periodo di di- soccupazione.		Indennità pari al 50% della re- tribuzione.	2 anni di lav. inint. o 5 anni lav. dal 1945.	_
26 settimane per anno.	3	Indennità di importo fisso variabile per celibi in relazione all'età; maggiorazione per la moglie casalinga, per ciascun figlio sino ai 18 anni e ciascun ascendente a carico. Massimo prestabilito. Riduzione in relazione ai redditi oltre un dato importo.	200 giorni di lavoro negli ultimi 12 me- si.	<u>-</u> :
15 settimane in un anno (con limiti per alcuni casi).	6 (nessumo per i marittimi che rimango- no disoccupa- ti in porto e- stero).	Indennità giornaliera per classi di retribuzioni; maggiorazione per moglie a carico o marito o governante e per ciascun figlio sino ai 16 anni. Massimo presta- bilito. Quando ammesso, in- vece dell'indennità viene corri- sposto un assegno di addestra- mento professionale per 30 set- timane o più.	45 settimane di contribuz. negli ultimi 4 anni (dopo la la prestazione 45 settimane negli ultimi 2 anni).	Si
Periodo di di- soccupazione.	7	Indennità settimanale di importo fisso (minore sino ai 20 anni); maggiorazione di importo analogo per moglie a carico o governante; e di importo minore per ciascun figlio sino ai 16 anni. Riduzione poi in relazione ai redditi.	Residenza di un anno.	_
126 giorni (48 a disposizione della propria industria).	Viene fissato dalle associa- zioni profes- sionali.	Capo famiglia: 80% retribuzione; lavoratori senza familiari a carico che vivono fuori famiglia di origine: 70%; altri: 60%.	78 giorni di lavoro nell'ul- timo anno.	_
Operai: non più di 13 set- timane; impie- gati: non più di 9 mesi.	10	Operai: 30% retribuzione media; maggiorazione 5-20% per i familiari a carico. Impiegati: 32-35% retribuzione media; maggiorazione 10% per ciascun familiare a carico.	Operai: 26 set- timane di as- sicurazione ultimo anno. Impiegati: 12 mesi di contr. ultimi 2 anni.	Si (per gli ope- rai).

	INIZ. DELLA	SOGGETTI PROTETTI	·	Sistema	FINANZIAM. DELLA	
Paesi	PRO- TEZ.	LAVORATORI NON AGRICOLI	Lavorat. agricoli	DI PROTEZIONE	PROTEZIONE (a carico di)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Stati Uniti	1935	Dipendenti da Aziende di una certa grandezza (eccetto dipendenti pub- blici, personale domestico e grup- pi minori). Sistemi particolari per ferrovieri.	No	Assicurazione obbligatoria (con regimi particolari per i vari Stati).	Datori di lavoro, Stato (in 2 Stati anche lavora tori).	
		Residenti di deboli risorse.	Si	Assistenza sociale.	Stato.	
Svezia	1934	Lavoratori dipendenti, iscritti vo- lontari alle Casse per la disoccupa- zione (eccetto personale domestico	Si	Assicurazione facoltativa.	Assicurati, Stato.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		e stranieri).				
Svizzera	1924	Lavoratori dipendenti, iscritti alle Casse per la disoccupazione, in e- tà fra 16 e 59 anni (eccetto di- pendenti pubblici).	No	Assicurazione facoltativa (obbligatoria in alcuni Cantoni).	Assicurati, con sovven zioni dello Stato e de Cantoni.	
Unione Sud Africa	1937	Lavoratori a non alta retribuzione (eccetto certe categorie di indige- ni, dipendenti pubblici, personale domestico e gruppi minori).	No (si se addetti a lavori boschivi).	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori, Stato.	
URUGUAY	1.944	Dipendenti Compagnie industria carne, lana, pelli e domestici.	Si	Assicurazione obbligatoria.	Datori di la voro, lavora tori e Stato	
	1	I and the second	I	1 .	ļ	

DURATA DELLA PROTEZIONE	Periodo di Carenza (in giorni)	Natura della protezione	Condizioni PER LA PROTEZIONE	PROTEZIONE IN CASO DI DISOCCUPAZ. PARZIALE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 settimane (in metà Sta- ti) 26 (in 1/4) da 12 a 25 ne- gli altri.	7 (in 46 Stati) 14 (in 2 Stati) nessuno in 3 Stati.	Importi variabili da Stato a Stato: di norma circa il 50% retribuzione. Il Stati prevedono maggiorazioni per familiari a carico.	Aver avuto un determina- to reddito mi- nimo annuo nei periodi di lavoro.	Si
	<u></u>	Sistema di assistenza sociale: im- porti variabili da Stato a Stato e in relazione ai redditi indivi- duali.		
90-156 giorni in un anno (a secondo delle Casse).	6 (di più per disoccupazio- ne stagionale).	Indennità variabili in relazione a classi di retribuzione; mag- giorazione per la moglie o gover- nante e per ciascun figlio sino agli anni 16. Massimo: retribu- zione media nella località di re- sidenza.	52 settim. di contrib. nel- l'ultimo bien- nio e 20 nel- l'ultimo anno (poi 26 setti- mane nell'ul- timo anno).	Si
90 giorni in un anno (315 in 4 anni); in pe- riodi di crisi 120 e 150 gg. in un anno.	1	Indennità base: 65% retribuzione se vi sono familiari a carico; 60% se non vi sono. Maggiorazioni per moglie, figli, padre, madre e altri parenti a carico. Massimo: 85% retribuzione.	6 mesi di as- sicurazione con una Cassa.	Si
26 settimane in un anno (e- stensibile a di- screzione del- l'Ufficio).	7 (nessuno se la ds. dura più di 2 set- timane).	Indennità settimanale variabile in relazione a classi di retribu- zione.	13 settimane 'di lavoro.	<u>1</u>
Determinata dalla Cassa (6 mesi per gli agricoli, ma non più di 3 volte).		La legge garantisce 100 ore di lavoro; per ogni ora di disoccupa- zione indennità variabile in re- lazione alle retribuzioni e all'età. Per i lavoratori agricoli l'inden- nità varia in relazione al periodo di lavoro e alla retribuzione.	12 mesi di lavoro negli ultimi 18, o 18 negli ultimi 36 (8 negli ultimi 12), o 24 negli ult. 48; 5 anni di assicuraz. per gli agricoli.	Si

- 78 giorni nell'ultimo anno nei Paesi Bassi;
- 12 settimane in Irlanda:
- 13 settimane in Sud-Africa;
- 20 settimane nell'ultimo anno in Austria;
- 150 giorni nell'ultimo anno in Grecia;
- 6 mesi negli ultimi 10 in Belgio;
- 6 mesi in Finlandia, Francia, Svizzera;
- 26 settimane nell'ultimo anno in Bulgaria, Germania, Polonia (per gli operai, per gli impiegati 12 mesi);
- 180 giorni nell'ultimo biennio e 60 nell'ultimo anno in Canadà;
- 200 giorni negli ultimi 12 mesi in Lussemburgo;
- 50 settimane in Gran Bretagna;
- 1 anno in Svizzera;
- 2 anni di assicurazione e 1 anno di contribuzione nell'ultimo biennio in *Italia*;
- 12 mesi negli ultimi 18 in Uruguay;
- 45 settimane negli ultimi 4 anni in Norvegia;
- 2 anni in Jugoslavia.

È infine da considerare che un certo numero di Paesi concede la protezione anche in caso di disoccupazione parziale, cioè in caso di riduzione di orario di lavoro: situazione questa pure che limita il reddito del singolo lavoratore, rendendolo inadeguato alle sue necessità. Prevedono una tale eventualità: Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania occidentale, Irlanda (lavoratori industria navale), Italia (operai settore industria), Norvegia, Polonia (operai), Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Uruguay.

Le diverse regolamentazioni dell'evento nelle varie legislazioni nazionali sono riassunte al quadro n. 10.

h) Carico di famiglia (assegni familiari)

Gli assegni familiari costituiscono delle prestazioni economiche periodiche corrisposte ai lavoratori o ai cittadini di un Paese in ragione di determinati carichi di famiglia, ad integrazione delle loro entrate ordinarie.

È innegabile che, a parità di redditi, diverso è il livello di vita che può condurre la persona che deve pensare solo a se stessa e la persona coniugata che ha più figli cui provvedere; e tanto maggior valore ha una tale diversità quanto più il reddito base si avvicina al minimo vitale per l'esistenza di una persona (si configura solo tale ipotesi in quanto, se il reddito base viene addirittura a mancare, do-

vrebbe intervenire un'altra forma di sicurezza sociale). È facile pertanto intendere come, nel corso dello sviluppo della sicurezza sociale nei vari Paesi, si sia sentita la necessità di intervenire, per un senso di giustizia pereguativa, non solo nei casi in cui viene a mancare il guadagno del singolo, ma pure quando il guadagno si rivela insufficiente alle necessità elementari del soggetto che ha oneri di famiglia; con una tale integrazione, naturalmente, i vari sistemi di sicurezza sociale non intendono sostituirsi al singolo per assumersi in toto detti oneri, poichè un principio del genere porterebbe in breve alla eliminazione del senso di responsabilità individuale e a disgregare quella cellula fondamentale della società che è la famiglia. Anzi gli assegni familiari, anche dove non hanno assunto — per una utilizzazione più ampia della formula — uno specifico proposito demografico, hanno proprio lo scopo di aiutare la famiglia a vivere con una maggiore tranquillità, affinchè le ristrettezze e i sacrifici non si traducano in sofferenza e in una minore capacità per l'organismo di resistere alle aggressioni esterne; per cui il principio ben si inquadra, soprattutto nei Paesi a limitati redditi individuali, e cioè a più basso livello medio di vita, in un organico sistema di sicurezza sociale, completandone in modo sostanziale anche se meno appariscente i fini protettivi.

Gli assegni familiari costituiscono una delle forme più recenti di sicurezza sociale, poichè il primo regime (Nuova Zelanda) è stato istituito nel 1926; nel 1940 esistevano solo 8 regimi e 25 nel 1947. Oggi, come si è detto, sono 29 i Paesi che possiedono un sistema di assegni familiari, e il principio generale è appoggiato da tutte le organizzazioni internazionali, per cui è prevedibile un ulteriore rapido sviluppo dell'istituto in altri Paesi.

Per lo più attualmente esso si realizza in una forma di previdenza obbligatoria che protegge i soli lavoratori dipendenti o talvolta anche i lavoratori indipendenti o singoli nuclei di essi, o addirittura tutti i residenti (Islanda); ma esistono numerosi regimi di servizio pubblico nazionale che proteggono la intera popolazione (Australia, Canadà, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia), mentre due Paesi (il Brasile e l'Unione Sud-Africa) riservano la protezione, del resto molto contenuta in Brasile, a quella parte della popolazione che ha risorse più limitate con un sistema di assistenza sociale. In Romania, infine, la protezione si realizza attraverso una integrazione obbligatoria della retribuzione, che devono corrispondere direttamente i datori di lavoro, senza intervento di una Cassa di compensazione o di altro specifico ente (sistema sconsigliabile, e che non può funzionare se non in un Paese a regime forte, poichè i datori di lavoro che non siano enti pubblici sono ovviamente

LA PROTEZIONE PER L'EVENTO « CARICO DI

	Iniz.		SOGGETTI PI	ROTETTI	FORMA	FINANZIAMENTO
Paesi	DELLA PRO- TEZ.	INT. POPO- LAZ.	Lavoratori dipendenti	LAVORATORI INDIPENDENTI	DELLA PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Australia	1941	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
Austria	1950		Lavoratori dip. e beneficiari del- la previd. soc.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.
Belgio	1930	<u> </u>	Lavoratori di- pendenti.	Datori di lavo- ro e lavoratori indipendenti.	Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro e Stato (o lavo- ratori indipen- denti).
Brasile	1941	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Assistenza sociale.	Governo federa- le, Stati, Comu- ni.
Bulgaria	1942		Lavoratori di- pendenti sogg. a previd. soc.	Lavoratori indi- pendenti riuniti in cooperative.	Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.
Canadà	1944	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
	·	a.				
Ceco- SLOVACCHIA	1945		Lavoratori di- pendenti sogget- ti alla previden- za sociale più militari.	Pensionati, studenti.	Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.

FAMIGLIA» (ASSEGNI FAMILIARI)

	BENEFICIAR	; 1	,	
Figli		ALTRI 7	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA
A PARTIRE DAL	ETÀ MASSIMA ANNI	FAMILIARI A CARICO		PROTEZIONE
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Io	16	<u></u>	Assegno settimanale di un dato importo per il 1º figlio; di importo doppio per i successivi.	Residenza di almeno 12 me- si.
Jo	Senza limite (purchè si pos- sa richiedere l'esenzione dal- le imposte).	Le persone per le quali può es- sere richiesta esenzione dalle imposte (geni- tori, nonni).	Assegno di importo uniforme per ciascuna persona a ca- rico.	Lavoro.
10	14 (18 se studen- te, oltre se in- valido).	Fratelli, sorelle, nipoti a carico.	Assegno di importo uniforme per il 1º e 2º figlio; progressi- vamente maggiore per 3º, 4º 5º e successivi.	Lavoro.
80	18 (sino alla maggiore età se invalido).		Assegno mensile complessivo per gli otto figli; importo fis- so per ciascun figlio ulteriore.	Residenza e re- tribuzione infe- riore al doppio del minimo in vigore nella Regione.
Io	21 (se non al lavoro).	Fratelli, sorelle, nipoti a carico.	Assegno mensile progressivamente maggiore per il 1º figlio, 2º, 3º e successivi.	Lavoro.
Jo .	16 (se va a scuola).		Assegno mensile, di importo progressivamente maggiore in relazione all'età (0-5, 6-9, 10-12, 13-15).	Nascita o residenza del bambino in Canadà da 1 anno (o almeno 3 anni di residenza di un genitore).
10	18 (25 se studenti o invalidi con limitato redd.).		Assegno mensile progressiva- mente maggiore in relazione al numero dei figli sino al 7°; poi uniforme.	45 giorni di i- scrizione nel- l'ultimo trime- stre, o 90 gg. nei due ultimi trimestri.

	INIZ. SOGGETTI PROTETTI		ROTETTI		FINANZIAMENTO	
Paesi	DELLA PRO- TEZ.	INT. POPO- LAZ.	Lavoratori dipendenti	Lavoratori indipendenti	FORMA DELLA PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.Сп.е	1937		Impiegati priv.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro e lavoratori.
Finlandia	1943	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
Francia	1932		Persone che e- sercit. una atti- tiv. professiona- le, disoccupati, pensionati.	Lavoratori indi- pendenti.	Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro (o lavoratori in- dipend.).
Gran Bretagna	1945	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
į		! 		,		
Irlanda	1944	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
Islanda	1946	I cit- tadi- ni re- sid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Forma di previdenza obbligatoria.	Assicurati, Stato, Comuni.

E	B E N E F I C I A R	1			
F 1	G L I ETÀ MASSIMA	Altri Familiari	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	
DAL	ANNI	A CARICO			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<u>I</u> o	18 (23 se studenti o più se inval.).	Moglie e ma- dre a carico.	Assegno fissato di anno in anno dal Consiglio di Ammi- nistrazione in relazione alle presumibili entrate e ai bene- ficiari.	Lavoro.	
10	16 (17 se invalidi).		Assegno annuo di importo uniforme per ciascun figlio.	Residenza (anni per g stranieri).	
2º (dal lº se in fa- miglia vi è una sola fonte di guadagno).	15 (17 anni se ap- prendista, 20 anni se studen- ti o invalidi).		Assegno in percentuale del salario base (maggiore per il 3º figlio o successivi), con ciò variabile da zona a zona.	Lavoro.	
20	15 (16 se studenti)		Assegno settimanale di importo uniforme.	Residenza of 52 settimar negli ultimi anni (156 stimane negultimi 4 ar per gli stinieri).	
20	16		Assegno mensile di un dato importo per il 2º figlio; di importo maggiore per il 3º o successivi.	Residenza (p gli stranieri timi 2 anni)	
4º (dal 1º se la fa- miglia è assisti- ta per malat- tia).	16		Assegno di importo variabi- le in relazione alla popola- zione del luogo di residenza e al costo della vita.	Residenza e cittadinanza	

*	Iniz.		Soggetti PF	OTETTI	Form	FINANZIAMENTO	
Paesi	PRO- TEZ.	INT. POPO- LAZ.	Lavoratori dipendenti	LAVORATORI INDIPENDENTI	FORMA DELLA PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ITALIA	1936		Lavoratori di- pendenti (tran- ne personale do- mestico).		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro	
			, ,				
Lussemburgo.	1947		Lavoratori di- pendenti.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro e Stato.	
Norvegia	1946	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato, Comuni.	
Nuova Zelanda	1926	I resid.	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.	
Paesi Bassi .	1939		Lavoratori di- pendenti.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.	
Polonia	1947		Lavoratori sog- getti alla previ- denza sociale e pensionati.	-	Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro	
Portogallo	1942		Lavorat. occup. nell'ind., com- mercio, profes- sioni e dipend. pubblici.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro e lavoratori.	

В	BENEFICIAR	I			
FIGLI A PARTIRE ETÀ MASSIMA DAL ANNI		ALTRI FAMILIARI A CARICO	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
10	18 (21 se studenti o più se inva- lidi; 14 se figli di operai agri- coli).	Moglie a reddito limitato, marito invalido a carico, fratelli, sorelle, nipoti, genitori o altri ascendenti in età o inabili e a reddito limitato.	Assegni variabili a seconda dei beneficiari (figli o equi- parati, coniuge, genitori ed altri ascendenti) e in relazio- ne al settore di attività.	Lavoro.	
10	18	_	Assegno di importo unifor- me per ciascun figlio, varia- bile in relaz. al costo della vita.	Lavoro (per gli stranieri alme- no 1 anno di residenza).	
2º (dal 1º se un genitore è morto o la madre non è sposata o genitori divorziati).	16		Assegno di importo uniforme per ciascun figlio.	Residenza, e cittadinanza di almeno 1 ge- nitore.	
10	16 (18 se studenti o più se inva- lidi).	-	Assegno settimanale di importo uniforme.	Nascita o resi- denza del bam- bino in Nuova Zelanda da al- meno l anno.	
10	16 (21 se studenti)		Assegno giornaliero progressivamente maggiore per il 1º figlio, 2º e 3º, 4º o successivi.	Lavoro.	
10	16 (24 se studente, oltre se inva- lido).	Moglie non lavoratrice, marito invalido.	Assegni variabili secondo i beneficiari; per i figli pro- gressivamente maggiori per 1º figlio, 2º e 3º o successivi.	Lavoro.	
. 10	14 (18 o 21 se studente).	Ascendenti (donne se bi- sognose, uomi- ni se bisognosi e invalidi), ni- poti orfani.	Assegni variabili a secondo dei beneficiari e a secondo delle Casse.	Lavoro.	

	Iniz.		SOGGETTI PE	OTETTI	FORMA	FINANZIAMENTO
Paesi	DELLĄ PRO- TEZ.	INT. POPO- LAZ.	Lavoratori dipendenti	Lavoratori indipendenti	DELLA PROTEZIONE	DELLA PROTEZIONE (a carico di)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Romania	1944		Lavorat. occup. nell'industria o nel commercio.		Integrazione obbligatoria della retri- buzione.	Datori di lavoro (pagamento diretto).
Spagna	1938		Lavoratori con retribuzione in- feriore a un da- to limite.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro e lavoratori (so- lo datori di la- voro nel settore agricoltura).
Svezia	1947	I citt. resi- denti	Si (v. col. 2).	Si (v. col. 2).	Servizio pubblico nazionale.	Stato.
Svizzera	?		Lavoratori di- pendenti in 5 Cantoni. Sala- riati agricoli.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro (in genere).
Ungheria	1938		Lavoratori di- pendenti sogget- ti alla previden- za sociale (tran- ne i lavor. agric.)		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.
Unione Sud Africa	1947	I resid. di limit.			Assistenza sociale.	Stato.
U.R.S.S	1944		Lavoratori di- pendenti.		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.
URUGUAY	1943		Lavoratori di- pendenti (impie- gati sino a un dato reddito).		Forma di previdenza obbligatoria.	Datori di lavoro.

		ENEFICIAR	I	N	Condizioni
A	PARTIRE	ETÀ MASSIMA	ALTRI FAMILIARI A CARICO	NATURA DELLA PROTEZIONE	PER LA PROTEZIONE
···	DAL	ANNI			
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		14 (16 se studente, oltre se invali- do).		Assegno di importo uniforme per ciascun figlio.	Lavoro.
dre o si	2° l° se ma- vedova, i tratta di no).	14 (18 se studente oltre se inval.).	Nipoti orfani, madre vedova oltre 50 anni o invalida.	Assegno progressivamente maggiore dal 1º al 12º figlio, poi fisso.	Lavoro.
	10	16	. —	Assegno trimestrale di im- porto uniforme per ciascun figlio.	Residenza e cit
	10	18 in genere (15 per lavora- tori agricoli, 18 per studenti, 21 per invalido).		Assegni di importo variabile per le varie zone.	Lavoro.
	10	16 (24 se studente).	<u></u> .	Assegno rilevante per il lo figlio; molto ridotto per il 2º figlio o successivi. Massimo prestabilito del totale.	Lavoro.
	30	16		Assegni variabili in relazio- ne alla nazionalità degli a- venti diritto e alle varie zo- ne con un massimo presta- bilito per ciascuna famiglia.	Residenza, red dito limitato.
mac	4º 1º se la dre non è sata).	5 (sino agli anni 11 se la madre non è sposata).		Assegno progressivamente maggiore in relazione al numero dei figli.	Residenza.
10 14 (16 se studente o apprendista).		<u>-</u>	Assegno di importo uniforme per ciascun figlio; riducibile in relazione alle disponibilità delle Casse o al reddito delle famiglie.		

portati ad assumere lavoratori senza carico di famiglia se ciò serve a far loro conseguire un risparmio nelle retribuzioni).

A causa dei fini che gli assegni familiari si propongono (economici o demografici, ma pur sempre sociali), gli oneri sono in genere a carico dello Stato o dei datori di lavoro; solo in Cile, Islanda, Portogallo e Spagna una parte degli oneri è assunta dai lavoratori o dagli assicurati.

Beneficiari degli assegni familiari sono di norma i figli sino a una determinata età; più precisamente:

- a partire dal primo figlio: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canadà, Cecoslovacchia, Cile, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay;
- a partire dal secondo figlio: Francia (dal 1º se in famiglia vi è una sola fonte di guadagno), Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia (dal 1º se un genitore è morto, o la madre non è sposata o i genitori divorziati), Spagna (dal 1º se la madre è vedova o si tratta di orfani);
- a partire dal terzo figlio: Unione Sud-Africa;
- a partire dal *quarto figlio*: Islanda (dal 1º se la famiglia è assistita per malattia), URSS (dal 1º se la madre non è sposata);
- a partire dall'ottavo figlio: Brasile:

Quanto ai limiti di età, gli assegni vengono corrisposti dal 1° al 5° anno nell'urss (al momento della nascita viene corrisposto un assegno superiore a una annualità di assegni familiari); sino al 14° anno in Belgio, Portogallo, Romania, Spagna, Uruguay; sino al 15° anno in Francia, Gran Bretagna; sino al 16° anno in Australia, Canadà, Finlandia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Ungheria, Unione Sud-Africa; sino al 18° anno in Brasile, Cecoslovacchia, Cile, Italia, Lussemburgo, Svizzera; sino al 21° anno in Bulgaria. Quasi tutti i Paesi (fatta eccezione per Australia, Canadà, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Unione Sud-Africa) ammettono una protrazione dei limiti di età per i figli studenti o invalidi (in qualche caso pure se apprendisti; l'urss ammette protrazione solo nel caso che la madre non sia sposata): la protrazione per i figli studenti varia notevolmente da Paese a Paese.

Prevedono la concessione di assegni per altri familiari a carico solo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cile, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna. Si tratta in genere di fratelli, sorelle, nipoti minori, genitori anziani o invalidi; gli assegni per la moglie sono ammessi solo in Austria, Cile, Italia, Polonia. È indubitabile, comunque, che la legi-

slazione italiana abbraccia una cerchia di beneficiari più vasta che ogni altro Paese.

Quanto alla misura degli assegni, essi sono stabiliti:

- in importo uniforme per ciascuna persona a carico in Austria, Brasile, Finlandia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svezia;
- in importo progressivamente maggiore per le varie persone a carico in Belgio (uniforme per il 1º e 2º figlio), Bulgaria, Cecoslovacchia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e urss;
- in importo progressivamente maggiore in relazione all'età dei figli nel Canadà;
- in importo variabile per i diversi figli in Australia (primo e successivi), Irlanda (secondo e successivi), Ungheria (maggiore per il primo, minore per i successivi);
- in importo variabile per le varie zone in Francia, Islanda, Svizzera, Unione Sud-Africa (variabile anche in relazione alla nazionalità);
- in importo variabile a seconda dei beneficiari in *Italia* (variabile anche per categorie professionali) e Portogallo;
- infine in Cile gli assegni sono fissati di anno in anno in relazione alle presumibili entrate e ai beneficiari, mentre in Uruguay, pur essendo teoricamente l'assegno di importo fisso, è suscettibile di riduzione per i medesimi motivi.

Le condizioni per il diritto agli assegni familiari sono di norma molto semplici: quasi ovunque basta il lavoro o la residenza; solo in Australia sono richiesti 12 mesi di residenza, in Cecoslovacchia 45 giorni di iscrizione nell'ultimo trimestre, in Inghilterra 52 settimane di residenza negli ultimi due anni, in Canadà e Nuova Zelanda occorre che il bambino sia nato o risieda da almeno un anno nel Paese. Nei Paesi che hanno adottato un servizio pubblico nazionale occorre in genere, per gli stranieri, una certa durata di residenza; per i Paesi che adottano un sistema di assistenza sociale è richiesto, come è implicito, un reddito limitato.

La regolamentazione dell'evento nei vari Paesi è riassunta nel quadro n. 11.

B) CON ASSISTENZA SANITARIA

Già si è avuto occasione di accennare, esaminando gli eventi malattie, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, come le forme di sicurezza sociale per essi previste dai singoli Paesi diano origine a prestazioni economiche e a prestazioni sanitarie, che rientrano, di norma, nel medesimo sistema protettivo. Fanno eccezione a questa regola l'Albania, la Gran Bretagna, la Romania e l'urss, che hanno un regime di assicurazione obbligatoria per le prestazioni economiche e un servizio pubblico nazionale per le prestazioni sanitarie, e l'Australia, che ha un regime di assistenza sociale per le prestazioni economiche e un servizio pubblico nazionale per le prestazioni sanitarie.

a) Malattie

Come è riassunto nel quadro n. 12, le prestazioni sanitarie per le malattie si concretano, di norma e con diversi limiti, in cure medicochirurgiche, cure ospedaliere e assistenza farmaceutica; cui si aggiungono spesso, con varie limitazioni, cure dentarie, concessione di protesi, cure termali, cure convalescenziarie nonchè, con una regolamentazione invece particolarmente larga, cure antitubercolari o per altre malattie a carattere sociale. L'Italia, in particolare, eccelle nell'assistenza antitubercolare, avendo adottato sin dal 1927 una apposita forma di assicurazione sociale.

Delle tre categorie di prestazioni fondamentali sopra enunciate, l'Australia, che pure ha un regime di servizio pubblico nazionale per le cure ospedaliere e l'assistenza farmaceutica, non prevede la concessione di prestazioni medico-chirurgiche domiciliari o ambulatoriali; il Brasile e il Portogallo invece non prevedono la concessione di cure ospedaliere (in Brasile anche il resto dell'assistenza è parziale); il Giappone, l'Irlanda e la Norvegia non prevedono la concessione di una assistenza farmaceutica; l'India prevede in sole due provincie la pura concessione di cure medico-chirurgiche. Un'assistenza circoscritta a talune zone sussiste pure nel Messico, nel Brasile e nel Venezuela, mentre essa è differenziata nelle varie zone in Panama. Nella Nuova Zelanda, che adotta un regime di assistenza sociale, la concessione delle cure è subordinata all'accertamento delle entrate del singolo.

Per quanto concerne la durata, le prestazioni sanitarie sono concesse per tutto il periodo in cui sussiste uno stato di malattia in un numero considerevole di Paesi: Albania, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Equatore, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e urss (limiti tuttavia sono posti in Austria, Equatore, Germania, Giappone e Norvegia per la concessione delle cure ospedaliere).

Un limite all'assistenza sanitaria esiste invece nei seguenti Paesi:
— da 90 a 180 giorni in Turchia;

- 180 giorni in Columbia, *Italia* (nessun limite per la tbc), Svizzera (tbc: 1080 giorni in 5 anni);
- 26 settimane in Cile, Francia (3 anni per le malattie di lunga durata), Paraguay (52 settimane in casi particolari negli ultimi 2 Paesi);
- 27 settimane in S. Domingo e Haiti (30 giorni per le cure ospedaliere);
- 39 settimane nel Messico;
- da 26 a 52 settimane in Bulgaria (nessun limite per la tbc), Venezuela;
- 52 settimane in Costarica, Jugoslavia, Paesi Bassi (42 giorni cure ospedaliere), Ungheria;
- 60 settimane in 3 anni in Danimarca.

Allo scopo di prevenire domande eccessive od abusi, il singolo è talora chiamato ad assumere parte della spesa; ciò si verifica soprattutto per le spese concernenti l'assistenza farmaceutica, per la quale, inoltre, spesso sono riconosciute e ammesse a rimborso solo le medicine incluse in apposito elenco.

L'assistenza sanitaria è in genere concessa anche ai familiari del soggetto protetto o a determinati familiari stabiliti dalle singole legislazioni; fanno eccezione: Brasile, Columbia, S. Domingo, Equatore, Haiti, Irlanda, Panama, Perù, Svizzera, Turchia (Panama, Perù e Turchia consentono, tuttavia, l'assicurazione volontaria dei familiari). Di norma i familiari sono ammessi alle stesse cure del soggetto protetto; in qualche Paese, peraltro, sussistono per i familiari talune restrizioni (rimborso parziale di spese, limitazione nei generi di assistenza, diversa durata dell'assistenza).

Per il diritto all'assistenza per lo più sono sufficienti la residenza, o il lavoro o l'assicurazione; ma in qualche caso sono previsti requisiti di durata, o per prolungare l'assistenza o per attuarla:

- 1 settimana in S. Domingo e Venezuela;
- 2 settimane in Norvegia;
- 60 ore in Francia;
- 1 mese in *Italia* (per i soli impiegati; per gli operai basta il lavoro);
- 4 settimane in Costarica (8 per i familiari) e Perù (negli ultimi 120 giorni);
- 5 settimane in Columbia;
- → 6 settimane in Danimarca;
- 50 giorni in Grecia;
- 160 giorni nell'ultimo anno in Turchia;

L'ASSISTENZA SANITARIA PER LE MALATTIE

		_		
Paesi		Prestazio	NI PER GLI ASSIC	URATI
PAESI	Medico- chirurgiche	Ospedaliere	FARMA- CEUTICHE	VARIE
	(1)	(2)	(3)	(4)
ALBANIA	Si	Si	Si	Cure anti tbc, ecc.
Australia		In ospedale pubblico (o in- dennità per ri- covero in case di cura priv.).	Si (medicine com- prese in elenco nazionale).	Cure anti tbc, ricovero per malattie mentali, cure per riadattamento.
Austria	Si	Si (massimo 26 settimane, pro- traibili a 52).	Si	Cure anti tbc; cure denta- rie, occhiali; cinti erniari, con vari limiti.
Belgio	Si (rimb. 3/4 spesa cure am- bulatoriali e 2/3 spese cure do- micil., secondo tariffario).	Si (rimborso 3/4 spesa secondo tariffario).	Si (rimborso spe- sa oltre i 4 fr.).	Cure anti tbc, cancro, ma- lattie mentali (norme varie).
Brasile	Si (in parte l'as- sistenza chirur- gica).	<u>-</u>	Si (rimborso par- ziale).	Cure dentarie (limitato).
Bulgaria	Si	Si	Si	Cure anti tbc (senza limite di tempo) cure dentarie.
CECO- SLOVACCHIA	Si (un anno).	Si (un anno).	Si (un anno).	Cure anti tbe, cure dentarie.
Сше	Si (26 settimane).	Si (26 settimane).	Si (26 settimane).	Cure dentarie.
Columbia	Si (180 giorni).	Si (180 giorni).	Si (180 giorni).	Cure dentarie.

Prestazioni ai familiari			
FAMILIARI PROTETTI	Natura della protezione	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	
(5)	(6)	(7)	
Tutti, come cittadini.	Eguale per tutti.	Cittadinanza e residenza (servizio pubblico nazionale).	
Tutti, come cittadini.	Eguale per tutti.	Residenza (servizio pubblico nazionale).	
Moglie e figli a carico.	Stesse cure mediche del- l'assicurato e rimborso 50% costo medicine.	Lavoro (per il ricovero sino a 52 settimane: 6 mesi di contribuzione).	
Familiari a carico.	Stesse cure dell'assicurato.	Minimo di contribuzione nel tri- mestre precedente la malattia.	
<u> </u>	_	12 mesi di contribuzione (assistenza prevista solo per il settore commer- cio e organizzata solo in parte del Paese).	
Familiari a carico.	Stesse cure mediche del- l'assicurato.	Sino a 2 mesi di contribuzione: 6 mesi di cure; sino a 52 settimane di contribuzione nei 2 ultimi anni: 9 mesi; 156 settimane negli ultimi 5 anni: 12 mesi.	
Moglie, marito a carico; figli, fratelli e sorelle sino ai 16 anni (25 se studenti) o in- validi, genitori, nonni.	Stesse cure mediche del- l'assicurato.	Lavoro.	
Bambini a carico sino ai 2 anni (solo per gli operai).	Stesse cure dell'assicurato.	7 mesi di contribuzione e assicurazione al momento della malattia.	
-	·	5 settimane di contribuzione e ina- bilità al lavoro.	

	Prestazioni per gli assicurati			
Paesi	MEDICO- CHIRURGICHE	OSPEDALIERE	FARMA- CEUTICHE	VARIE
	(1)	(2)	(3)	(4)
Costarica	3 zone: si (52 settimane).	3 zone: si (52 settimane).	3 zone: si (52 settimane).	Cure anti tbc e per malattie veneree.
Danimarca	Si (60 settimane in 3 anni).	Si (60 settimane in 3 anni).	Si (rimborso da ½ a 3/4 del prez- zo e solo per determin. me- dicine).	Cure anti tbc, cure dentarie (a secondo delle Casse).
S. Domingo	Si (27 settimane).	Si (27 settimane).	Si (27 settimane).	Cure dentarie.
EQUATORE	Si	Si (26 settimane).	Si	Cure dentarie.
Francia	Si (6 mesi) rimb. 80% spese.	Si (6 mesi) rimb. 80% spese.	Si (6 mesi) rimb. 80% spese.	Cure dentarie, cure termali, apparecchi di protesi (rimborso 80%).
GERMANIA OCC	Si	Si (26 settimane).	Si	Cure dentarie, piccole pro- tesi.
GERMANIA OR	Si	Si (26 settimane) tranne tbc.	Si	Cure dentarie, piccole protesi.
GIAPPONE	Si (rimborso 80% costo).	Si (2 anni).		

Prestazioni	AI FAMILIARI	G	
Familiari protetti	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	
(5)	(6)	(7)	
Familiari a carico.	Stesse cure dell'assicurato (26 settimane).	4 settimane di contribuzione (8 per l'assistenza ai familiari).	
Figli sotto i 15 anni.	Cure mediche, rimborso parziale medicine.	6 settimane di contribuzione.	
-	. —	A settimana di contribuzione.	
_		26 settimane di contribuzione, e almeno 8 nei 6 mesi precedenti la malattia.	
Coniuge, figli sino a 16 anni (20 se studenti o invalidi); ascendenti, discendenti, collaterali sino al 3º grado se conviventi e aventi cura di almeno 2 suoi figli.	Stesse cure mediche dell'assicurato, compreso il ricovero.	60 ore di lavoro o di comprovata di- soccupazione nei 3 mesi precedenti la prima visita. Rimborso integrale delle cure mediche con 1 anno di assicurazione e 240 ore di lavoro nell'anno precedente il trimestre in cui si verifica la malattia. Condi- zioni particolari per l'agricoltura.	
Familiari a carico.	Stesse cure mediche dell'assicurato (con possibilità di essere chiamati a sostenere parte dei costi).	Lavoro. Per l'assistenza ai familiari: 3 mesi di contribuzione negli ultimi 6 mesi.	
Familiari a carico.	Stesse cure mediche dell'assicurato (con possibilità di essere chiamati a sostenere sino al 50% del costo).	Lavoro.	
Familiari a carico.	Rimborso 50% costo cure mediche.	Lavoro.	

		PRESTAZIO	NE PER GLI ASSIC	URATI
Paesi	MEDICO- CHIRURGICHE	Ospedaliere	FARMA- CEUTICHE	VARIE
	(1)	(2)	(3)	(4)
Gran Bretagna	Si	Si	Si (meno 1 scell. per me- dicina a carico del singolo).	Cure dentarie, occhiali e protesi (½ costo dentiere e occhiali).
Grecia	Si	Si	Si (sino al 20% della spesa a carico del sin- golo).	Cure anti tbc; protesi (sino al 20% a carico del singolo).
Haiti	Si (27 settimane).	Si (30 giorni).	Si	Protesi.
India	Si (in Delhi e Kanpur).			
Irlanda	Si	Si		Cure dentarie, ottiche.
Islanda	Si	Si	Si (gratuite alcune medicine essenz.; rimborso 50% altre).	Rimborso 75% costo (secondo tariffario) trattamenti e applicazioni varie.
ITALIA	Si (180 giorni).	Si (180 giorni).	Si (purchè non vi sia capacità al lavoro). (180 giorni).	Cure anti the (senza limiti di tempo) cure termali, protesi, cure dentarie (contributo).
Jugoslavia	Si (1 anno di nor- ma).	Si (1 anno di nor- ma).	Si (1 anno di nor- ma).	Cure dentarie, protesi.

Prestazioni	AI FAMILIARI	CONDUCTOR DED 14 DECEMBER
Familiari protetti	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(5)	(6)	(7)
Tutti come cittadini.	Stesse cure mediche dell'assicurato.	Residenza (servizio pubblico nazio nale).
Moglie, marito invalido; figli a carico sino agli anni 18; madre, padre invalido, fra- telli e sorelle a carico sino agli anni 18.	Stesse cure dell'assicurato (eccetto per tbc).	50 giorni di contribuzione nell'anno precedente quello di richiesta del l'assistenza.
	_	Lavoro.
Familiari a carico.	Cure mediche (solo se vi sono fondi).	26 settimane di contribuzione.
	_	3 anni di assicurazione, 104 setti mane di contribuzione.
Familiari a carico.	Stesse cure mediche dell'assicurato.	Regolare assicurazione.
Moglie; marito 60 anni o invalido; figli sino ai 15 anni (18 se studenti) o invalidi, padre 60 anni, madre 55 anni, fratelli e sorelle (in età prevista per i figli) a carico (qualche variante per i settori commercio, credito e agricoltura).	Stesse cure mediche dell'assicurato (ricovero sino a 30 giorni).	Operai: lavoro (in agricoltura: iscrizione elenchi lavoratori agricoli) Impiegati: I mese di contribuzione Regimi particolari per i dipendent pubblici; tbc (assicurazione auto noma): 2 anni di assicurazione, anno di contribuzione negli ultim 5 anni.
Moglie, marito a carico; fi- gli, nipoti, fratelli e sorelle a carico sotto i 17 anni (23 se studenti).	Stesse cure mediche dell'assicurato.	Lavoro.

	Prestazioni per gli assicurati			URATI
Paesi	Medico- chirurgiche	Ospedaliere	FARMA- CEUTICHE	VARIE
·	(1)	(2)	(3)	(4)
Lussemburgo	Si	Si	Si	Cure dentarie, protesi.
Messico	Si, in alcune zone (39 sett.).	Si, in alcune zone (39 sett.).	Si, in alcune zone (39 sett.).	Cure dentarie.
Norvegia	Si	Si (1 anno).		Cure anti tbe (ricovero 2 anni), cure dentarie, cure fisioterapiche.
Nuova Zelanda	Si	Si	Si -	Cure dentarie.
Paesi Bassi	Si (1 anno).	Si (42 giorni).	Si	Cure dentarie. Contributo per le cure anti tbc.
Panama	Si (completa assistenza me- dica e rimborso parz. spese spe- cialist. città di Panama; rimb. parziale di tut- te le spese al- trove).	Si (rimborso par- ziale).	Si (parziale).	Cure dentarie (in zone limitate).
PARAGUAY	Si (26 settim. estensibili a 52)	Si (26 settim. estensibili a 52)	Si (26 settim. estensibili a 52)	Cure dentarie.
Perù	Si (26 settim. estensibili a 52)	Si (26 settim. estensibili a 52)	Si (26 settim. estensibili a 52)	Cure dentarie.
Polonia	Si	Si	Si	Cure anti tbc, cure dentarie protesi.
Portogallo	Si	_	Si (parziale).	Iniezioni e altre cure am- bulatoriali.

Prestazioni	AI FAMILIARI		
Familiari protetti Natura della protezion		CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	
(5)	(6)	(7)	
Figli sino a 18 anni, persone conviventi e essenzialmente a carico.	Cure mediche; rimborso parziale spese ricovero; rimborso 50% spese farmaceutiche.	Lavoro.	
Moglie; figli sino ai 15 anni.	Stesse cure mediche dell'assicurato.	Lavoro.	
Familiari a carico.	Stesse cure mediche e ospe- daliere dell'assicurato.	14 giorni di assicurazione.	
Come tutti i residenti.	Eguale per tutti (tranne cure dentarie ammesse sino ai 16 anni).	Residenza.	
Moglie, marito, figli sotto i 16 anni, genitori e nonni conviventi a carico.	Stesse cure mediche dell'as- sicurato, tranne assistenza anti tbc.	Regolare assicurazione.	
Solo in seguito ad assicurazione volontaria.	<u></u>	30 settimane di contribuzione nel- l'anno precedente. Assicurazione re- golare.	
Moglie, figli sotto i 16 anni.	Stesse cure dell'assicurato.	Assicurazione.	
Solo in seguito ad assicura- zione volontaria.		4 settimane di contribuzione nei 120 giorni precedeni la malattia.	
Familiari a carico.	Stesse cure dell'assicurato.	Lavoro.	
Moglie e figli.	Solo cure mediche.	Assicurazione.	

	,	Prestazio	NI PER GLI ASSIC	CURATI
Paesi	MEDICO- CHIRURGICHE	OSPEDALIERE	FARMA- CEUTICHE	VARIE
	(1)	(2)	(3)	(4)
ROMANIA	Si	Si	Si	
Spagna	Si	Si	Si	
Svezia	Si (rimborso 75% secondo tarif- fario).	Si	Si (solo quelle ammesse; le altre rimb. ½).	.
Svizzera	Si (almeno 180 giorni su 365 consecutivi; il sing. paga dal 10 al 25% del costo).	Si (almeno 180 giorni su 365 consecutivi; il sing. paga dal 10 al 25% del costo).	Si (almeno 180 giorni su 365 consecutivi; il sing. paga dal 10 al 25% del costo).	Cure anti tbc (fino a un massimo di 1080 giorni in 5 anni) cure dentarie, pro- tesi, occhiali (non obbligat.)
Turchia	Si (da 90 a 180 giorni).	Si (da 90 a 180 giorni).	Si (da 90 a 180 giorni).	Protesi.
Ungheria	Si (1 anno).	Si (1 anno).	Si (1 anno).	Cure anti tbc (2 anni), cure balneotermali, protesi (sinc a un determinato costo).
U.R.s.s.	Si	Si	Si	Cure anti tbc, convalescenziari e ogni altra cura necessaria.
VENEZUELA	Si, in poche zone (da26 a 52 settimane).	Si, in poche zone (da 26 a 52 settimane).	Si, in poche zone (da 26 a 52 szttimane).	Cure dentarie, occhiali.

Prestazioni	AI FAMILIARI	
Familiari protetti	NATURA DELLA PROTEZIONE	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
(5)	(6)	(7)
Come cittadini.	Eguale per tutti.	Cittadinanza e residenza (servizio pubblico nazionale).
Moglie e figli; altri familiari a carico.	Cure mediche per 26 settimane, assistenza farmaceutica per 13.	Lavoro. Solo per le prestazioni ai familiari che non siano moglie e figli: 6 mesi di contribuzione.
Moglie e figli.	Stesse cure mediche dell'assicurato.	Cittadinanza, residenza.
		Variano nei diversi Cantoni: non può eccedere 3 mesi di contribu- zione.
Solo in seguito ad assicurazione volontaria.		Meno di 160 giorni di contribuzione nell'anno precedente: protezione ri- dotta; più di 160 giorni: protezione massima.
Familiari a carico.	Stesse cure mediche dell'assicurato (massimo ricovero: 60 giorni; se tbc 6 mesi; se paralisi infantile 9 mesi).	Lavoro (per protesi costose: 12 mesi di contribuzione nei 24 precedenti la malattia). In agricoltura: 24 giorni di contribuzione negli ultimi 2 mesi (per il periodo 1.11-30.4, occorrono 10 settimane di contribuzione nell'anno).
Come cittadini.	Eguale per tutti.	Cittadinanza e residenza (servizio pubblico nazionale).
Familiari a carico.	Stesse cure mediche dell'assicurato (26 settimane).	l settimana di contribuzione; pro- tezione massima con 39 settimane di ininterrotta contribuzione nel- l'ultimo anno.

- 30 settimane nell'ultimo anno in Panama;
- da 2 a 156 settimane negli ultimi 5 anni in Bulgaria (diversi limiti di protezione);
- 6 mesi in Spagna (per i familiari);
- 7 mesi in Cile;
- 12 mesi in Brasile;
- 3 anni di assicurazione e 104 settimane di contribuzione in Irlanda.

b) Maternità

L'assistenza sanitaria erogata dai vari Paesi per la maternità nell'ambito dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale, è riassunto al quadro n. 13.

Di norma viene concessa l'assistenza ostetrica e farmaceutica, e quando necessario l'assistenza medica o ospedaliera. I sistemi più arretrati, tuttavia, nelle zone in cui operano, prevedono solo l'assistenza ostetrica o medica (Giappone, Haiti, India, Messico). L'organizzazione sanitaria dei vari Paesi incide, comunque, anche sulla entità dell'assistenza prenatale e post-natale.

La funzione dei vari sistemi di sicurezza sociale è integrata da varie iniziative che partono o dai servizi di sanità pubblica del Paese o dalle organizzazioni di assistenza pubblica.

Le condizioni per il diritto all'assistenza sanitaria sono in genere quelle stesse che si sono esaminate per l'assistenza economica in caso di maternità.

c) Infortuni sul lavoro e malattie professionali

L'assistenza sanitaria erogata dai vari Paesi per il caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è pure riassunta al quadro n. 13.

Di norma viene concessa l'assistenza medico-chirurgica, ospedaliera e farmaceutica; nei sistemi più progrediti è inoltre prevista la concessione di apparecchi di protesi o ortopedici e la rieducazione funzionale degli arti colpiti.

Le cure sono concesse per tutto il periodo in cui sono necessarie; nei sistemi più arretrati è peraltro prevista una limitazione nella durata dell'assistenza, o il rimborso parziale delle spese sostenute o si pone l'intera assistenza direttamente a carico del datore di lavoro.

Spesso il ricovero comporta riduzioni delle prestazioni economiche (Bulgaria, Canadà, Equatore, Egitto, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Turchia).

Nessun particolare requisito è richiesto per l'assistenza sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

QUADRO N. 13 L'ASSISTENZA SANITARIA PER LA MATERNITÀ E PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
ALBANIA	Cure mediche durante la gravidanza e il parto. È previsto il ricovero (servizio pubblico nazionale).	Cure mediche e ospedaliere (servizio pubblico nazionale).
Argentina	Cure mediche in istituti privati o di Stato.	Cure mediche e farmaceutiche (rimborso spese).
Australia	Cure mediche prenatali, oste- triche e postnatali, con ospe- dali e cliniche per la mater- nità, assistenza farmaceutica (servizio pubblico nazionale).	L'assistenza varia da Stato a Stato (rimborso spese sino ai massimi prestabiliti).
Austria	Cure prenatali; assistenza medica, ostetrica o ospeda- liera all'atto del parto; as- sistenza farmaceutica.	Assistenza medica, ospedaliera, farmaceutica; apparecchi di protesi e rieducazione professionale.
Belgio	Rimborso forfetario per assistenza medica-ostetrica.	Assistenza medico-chirurgica, ospedal., farmaceutica; apparecchi di protesi.
Bolivia	_	Assistenza medico-chirurgica, farma- ceutica (26 'settimane) e ospedaliera (13 settimane); apparecchi di protesi.
Brasile	Cure mediche natali e post- natali in centri per la mater- nità in alcune zone.	Assistenza medica, ospedaliera, farma- ceutica; apparecchi di protesi e riedu- cazione professionale.
BULGARIA	Assistenza ostetrica e, se occorre, medica; assistenza farmaceutica.	Assistenza medica, ospedaliera, farma- ceutica; apparecchi di protesi.
Canadà	_	Intervento medico; appar. di protesi.

		
PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
CECOSLOVACCHIA	Assistenza medica e ospeda- liera.	Assistenza medica, ospedaliera, farma- ceutica; rieducazione professionale.
Cile	Cure medico-chirurgiche e o- spedaliere se necessario; as- sistenza farmaceutica.	Primo intervento e rimborso parziale spese di ricovero o per apparecchi di protesi.
Cina	-	Assistenza ospedaliera.
COLUMBIA	Assistenza ostetrica neces- saria prima, durante e dopo il parto.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera, farmaceutica.
Costarica	Assistenza medico-chirurgi- ca e ospedaliera all'atto del parto; assistenza farmaceu- tica.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera, farmaceutica; apparecchi orto- pedici sino a un limite di spesa.
Cuba	Assistenza medica, ostetrica, chirurgica e ospedaliera in case per la maternità.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica; apparecchi di protesi e rie- ducazione.
DANIMARCA	Assistenza ostetrica; cure mediche se necessario.	Assistenza medica (dopo l'intervento dell'assicurazione per le malattie); apparecchi di protesi e rieducazione.
S. Domingo	Assistenza medica, ospedalie- ra e farmaceutica, prima, du- rante e dopo il parto (gli im- piegati possono richiedere il rimborso della spesa soste- nuta).	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica sino a un dato limite di spesa.
EGITTO	<u> </u>	Primo intervento e ricovero negli o- spedali di Stato; (dove non è possibile, ogni spesa per assistenza medica, far- maceutica e ospedaliera è a carico del datore di lavoro).

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
EQUATORE	Cure pre e post-natali e assi- stenza ostetrica all'atto del parto.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica; apparecchi di protesi e ortopedici.
FILIPPINE	<u>.</u>	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica.
Finlandia		Assistenza medica, ospedaliera, far- maceutica; apparecchi di protesi e rieducazione professionale.
Francia	Tutte le cure pre e post-na- tali e assistenza ostetrica.	Assistenza medico-chirurgica e farma- ceutica; apparecchi di protesi e orto- pedici, rieducazione professionale.
GERMANIA	Assistenza ostetrica e far- maceutica, medica se neces- sario.	Assistenza medica ospedaliera e farma- ceutica; apparecchi di protesi, riedu- cazione professionale.
GIAPPONE	Assistenza ostetrica.	Cure ospedaliere (o rimborso della spesa oltre un determinato limite).
Gran Bretagna	Assistenza prenatale, ostetrica e post-natale; all'atto del parto assistenza ostetrica o medica (servizio pubblico nazionale).	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica; apparecchi di protesi e ortopedici (servizio pubblico nazionale).
GRECIA	Assistenza ostetrica o medica; ospedaliera se necessaria (nei casi in cui l'assistenza non è fornita è prevista la corresponsione di una indennità sostitutiva).	Assistenza medico-chirurgica e ospe- daliera; medicinali e apparecchi di protesi in parte a carico del singolo.
GUATEMALA	.—	Assistenza medica e ospedaliera (primo intervento a carico del datore di lavoro). Apparecchi di protesi e rieducazione funzionale se permanentemente inabile.

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
Наіті	Assistenza ostetrica.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica; apparecchi di protesi e ortopedici.
Honduras	_	Assistenza medica e ospedaliera (a carico del datore di lavoro).
India	Assistenza medica.	_
Iran	-	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica (rimborso spese).
Islanda	Assistenza ostetrica o ospedaliera.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica.
Israele		Assistenza medica e ospedaliera sino a un dato importo di spesa. Apparecchi di protesi.
ITALIA	Assistenza ostetrica e far- maceutica; medica e ospe- daliera se necessaria.	Assistenza medico-chirurgica e farma- ceutica; ospedaliera se necessario. Ap- parecchi di protesi. Per i grandi inva- lidi (oltre 80% di inabilità) ricovero in istituti specializzati; rieducazione fun- zionale, cure balneo-termali.
JUGOSLAVIA	Assistenza ostetrica o medica o ospedaliera.	
Lussemburgo	Asistenza ostetrica e farma- ceutica; medica e ospedaliera se necessaria.	Assistenza medica, ospedaliera, farma- ceutica. Apparecchi di protesi.
Messico	Assistenza ostetrica.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera, farmaceutica. Apparecchi di prot.

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
Nicaragua	<u> </u>	Assistenza medica e farmaceutica.
Norvegia	Assistenza ostetrica all'atto del parto (o rimborso spese secondo le tariffe); eventúale ricovero in case per la ma- ternità.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica. Apparecchi di protesi.
Nuova Zelanda	Assistenza ostetrica, medica, ospedaliera.	Cure mediche e chirurgiche (rimborso sino a un dato massimo). Apparecchi di protesi e rieducazione professionale.
Paesi Bassi	Assistenza ostetrica; medica se necessaria.	Assistenza medica, farmaceutica e o- spedaliera se necessario (assistenza di- retta o a rimborso).
Panama	Rimborso secondo tariffe per assistenza ostetrica, medica o ospedaliera.	Assistenza medica-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica.
Paraguay	Cure prenatali, ostetriche e post-natali; assistenza ospe- daliera se necessaria.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica; apparecchi di protesi e ortopedici.
Perù	Cure prenatali, ostetriche e post-natali; assistenza medi- ca e ospedaliera se necessaria.	Assistenza medica.
Polonia	Cure prenatali e post-natali; assistenza ostetrica, o me- dica o ospedaliera.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica. Apparecchi di protesi.
Portogallo	Cure prenatali, ostetriche e post-natali.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica. Apparecchi di protesi e rieducazione professionale.

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
Romania	Assistenza medica, ospeda- liera e farmaceutica (servi- zio pubblico nazionale).	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica (servizio pubblico nazionale).
SALVADOR	· ·	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica.
SIRIA	_	Assistenza ospedaliera (dove non vi sono ospedali l'assistenza è a carico del datore di lavoro).
Spagna	Assistenza medica o ospeda- liera e farmaceutica.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica. Apparecchi di protesi e rieducazione professionale.
STATI UNITI		Assistenza medica (in 20 Stati limiti) di tempo o di costo). In 44 Stati il datore di lavoro deve fornire apparecchi di protesi o ortopedici.
Svezia	Assistenza ostetrica; ospeda- liera se necessaria.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica. Appar. di protesi.
SVIZZERA	Assistenza medica e farma- ceutica in aggiunta o in so- stituzione dell'assistenza eco- nomica.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica. Apparecchi di protesi.
TURCHIA	Cure prenatali, ostetriche o post-natali; assistenza farma- ceutica e, se necessaria medi- ca o ospedaliera (nei casi in cui l'assistenza non può es- sere fornita, indennità sosti- tutiva).	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica. Apparecchi di protesi.
Ungheria	Assistenza medica o oste- trica; ospedaliera se neces- sario.	Assistenza medica, ospedaliera e far- maceutica; apparecchi di protesi e bagni.

PAESI	MATERNITÀ	Infortuni sul lavoro
Unione Sud Africa		Assistenza medica ospedaliera e farma- ceutica sino a un anno (o pagamento di un importo prestabilito). Per i nativi assistenza sino a 6 mesi (o pagamento di un importo pari al 25% di quello stabilito per i non nativi).
U.R.S.S.	Assistenza medica - case di maternità (lavori leggeri) e case di riposó (servizio pub- blico nazionale).	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera e farmaceutica; convalescenziari, apparecchi, rieducazione professionale (servizio pubblico nazionale).
URUGUAY	<u> </u>	Assistenza medico-chirurgica e farma- ceutica; ospedaliera se necessario. Ap- parecchi ortopedici.
VENEZUELA	Cure prenatali, ostetriche e post-natali.	Assistenza medico-chirurgica, ospeda- liera, farmaceutica. Apparecchi di pro- tesi.

3. La distribuzione degli oneri

Nei quadri predisposti per i singoli eventi si sono già di volta in volta enunciati i criteri relativi alla distribuzione degli oneri per il finanziamento dei vari regimi nazionali. È opportuno ora riproporre complessivamente il problema, anche per le illazioni che si sono tratte in più occasioni in passato, con esami circoscritti a un numero limitato di Paesi.

Senza addentrarci nel «mare magnum» di aliquote in vigore per i diversi Paesi e per i diversi sistemi, soggetti tra l'altro a così frequenti variazioni da rendere invero problematico un valido confronto, possiamo considerare il quadro n. 14, in cui sono raccolti, con i consueti mezzi rappresentativi, gli elementi attestanti i vari interventi: quelli dei datori di lavoro, quelli dei lavoratori (o assicurati), e quelli dello Stato o di altri pubblici poteri (singoli Stati in una federazione, Provincie, Comuni, Cantoni).

L'esame di detto quadro consente le seguenti deduzioni:

QUADRO N. 14 - LA DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA SOCIALE NEI DIVERSI REGIMI NAZIONALI

			E V E N	TI	P R O T	ETTI		
PAESI	Vecchiaia	Invalidità	Morte (superstiti)	Malattie	Maternità	Infortuni sul lavoro e malat- tie profess.	Disoccupazione	Carico di famiglia (assegni famil.)
ALBANIA								
ARGENTINA	, = 0 0			_				
AUSTRALIA	↑ O	0		. 0	•	_	0	0
			0		_			
AUSTRIA								
BELGIO								■ ⊙
BOLIVIA	-							
BRASILE								0
BULGARIA	•	•						
CANADÀ	0	o						0
CECOSLOVACCHIA	■ □ ⊙		■ □ ⊙	■ □ ⊙			ļ	
CILE				■ ⊙	■ ⊙			
CINA								
COLUMBIA	,			■ □ ⊙				
COSTARICA					■□⊙			
CUBA				-	■□⊙	=		
DANIMARCA	0			□ ⊙	□ ⊙			
S. DOMINGO								
EGITTO	0	. ⊙	. •					
EQUATORE								
FILIPPINE .								
FINLANDIA	{ I 0	1 0					□ ⊙	0
	۱, ۵	,						

-- 230 -

	FRANCIA GERMÂNIA OC.	}	o		0	o			0					-			•			⊙ ¹	
*	GERMANIA OR.																				
	GIAPPONE		0			o			0			o		0				-	_	0	
	G. BRETAGNA	{	0	{		0 0	[{		0			o '	•	0			O	\{		0	0
	GRECIA																			0	
	GUATEMALA														•		0				
	HAITI	,																			
	HONDURAS																				
	INDIA											•		0		٠					
	IRAN					_	ĺ	62	_											•	
	IRLANDA		0	{ .		0 0	 		0	-		0		0				1		0	0
1	ISLANDA		0			0			0			0		0							□ ⊙
231	ISRAELE																				
	ITALIA		0			0			0		l									0	
1	JUGOSLAVIA						-			=	l										
	LUSSEMBURGO		0			0			0			0		0			0			0	0
	MESSICO		0	=		0			0	 		0		0							
	NICARAGUA		,	Ì						j			,								
	NORVEGIA		0									0		0						0	0
	NUOVA ZELAN.	_	0			0	l		0			O		0						•	0
	PAESI BASSI	1	0 0			0	{		0	▮■			=							0	
	PANAMA		0			0						0		o			,				
	PARAGUAY		O			0			0			0		0							

Legenda:

datori di lavoro

Legenda: = datori di lavoro

= lavoratori (o assicurati)

• Stato (o altri pubblici poteri)

- lo Stato e gli altri pubblici poteri intervengono ad assumere parte degli oneri in moltissimi regimi. Lo Stato rappresenta la collettività, e le sue entrate derivano quasi integralmente dai tributi: per il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale per lo più ricorre ai tributi ordinari; talvolta, soprattutto quando assume su di sè tutti o buona parte degli oneri, stabilisce tributi particolari con cui colpisce i redditi. Nel primo come nel secondo caso colpisce, tra gli altri, anche i datori di lavoro, e di tale elemento importantissimo occorre bene tener conto quando si parla di incidenza degli oneri sulla produzione;
- i datori di lavoro intervengono nel finanziamento in quasi tutti i regimi; anzi in pratica avviene che sia posta a loro carico, in genere, la gran parte degli oneri. Formalmente non appaiono solo per taluni regimi che proteggono la intera popolazione, ma sostanzialmente intervengono, come si è accennato, pure in questo caso in relazione al rispettivo reddito; di norma, invece, contribuiscono sulla base delle retribuzioni corrisposte ai loro dipendenti. I datori di lavoro hanno a loro carico l'intero onere nei sistemi di protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in virtù del cosiddetto principio del rischio professionale, a suo tempo esaminato, cui fanno eccezione solo pochi regimi. Pongono inoltre l'onere del finanziamento a intero carico dei datori di lavoro, per tutti gli eventi, i Paesi comunisti, benchè lo Stato sia, nella quasi totalità dei casi, il reale datore di lavoro;
- i lavoratori, inizialmente interessati al versamento dei contributi in misura paritetica, intervengono da tempo nell'assunzione degli oneri in misura progressivamente inferiore; quasi ovunque ne sono sollevati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per gli assegni familiari (dato il più specifico carattere di integrazione del salario che possiedono tali ultime prestazioni); per gli altri eventi continuano in genere a dare il loro contributo, ma in aliquote ridotte.

È ormai riconosciuto che l'attribuzione formale degli oneri contributivi ai datori di lavoro o ai lavoratori ha una importanza relativa, data la possibilità per i primi di traslazione dei contributi, analoga a quella che si verifica nel settore delle imposte. Giustamente è stato osservato che in sede economica, e in regime di libera concorrenza, non la volontà del legislatore, ma il punto di equilibrio delle forze economiche in gioco è l'elemento decisivo ai fini della definitiva incidenza di un onere attribuito ope legis a questo o a quel soggetto economico; l'esperienza tuttavia inclina a dimostrare come la parte-

cipazione del lavoratore abbia comunque un notevole valore morale ed educativo, inducendo lo stesso a un maggior interesse verso le istituzioni protettive, dandogli una maggior coscienza delle loro necessità e distogliendolo, talvolta, dall'effettuare abusi.

La Gran Bretagna, nella sua recente notissima riforma, ha adottato il classico criterio della tripartizione nella distribuzione degli oneri, quale era stato adottato dalla prima assicurazione obbligatoria tedesca, per tutte le forme di assicurazione sociale; ma ha conservato integralmente allo Stato gli ingenti oneri dell'assistenza sociale, che pertanto viene ad incidere su tutti i redditi e soprattutto su quelli più elevati. Un trasferimento degli oneri dalle categorie produttive alla collettività (con la conseguente trasformazione del contributo in imposta) può comunque dirsi in atto nel mondo, anche se talora è appena accennato, a mano a mano che dai sistemi di previdenza sociale si passa ai regimi di sicurezza sociale e la protezione viene estesa a settori più vasti di popolazione.

4. Il costo della sicurezza sociale nei diversi regimi nazionali

Con lo sviluppo della sicurezza sociale, nella gran parte dei Paesi si sono raggiunte, soprattutto negli ultimi anni, delle cifre considerevolissime di spesa, che costituiscono il sintomo più appariscente della preoccupazione che i vari Stati hanno per garantire un sufficiente livello di vita ai loro cittadini qualora vengano colpiti da uno degli eventi che più comunemente determinano uno stato di bisogno.

In realtà, è riconosciuto che l'ampiezza dei sistemi di sicurezza sociale non dipende soltanto dalla volontà dei popoli e dei governanti, bensì, e soprattutto, dalle possibilità economiche dei singoli Paesi normalmente caratterizzate da quella formula, pur variamente intesa, che è il reddito nazionale; anzi si sta ammettendo che le basilari leggi economiche non consentono che si effettuino d'improvviso passi troppo ampi senza che si determinino squilibri pericolosi nell'ambito del Paese (l'esperimento inglese è stato, in fondo, l'esempio più clamoroso anche di questa verità, poichè è indubitabile che solo i finanziamenti americani, anche se diretti ad altro fine, ne hanno consentito la realizzazione), data l'incidenza sui costi e sui prezzi sia agli effetti degli scambi interni che di quelli internazionali. Questo nel mentre si considera, anche se ancora lontana e diciamo pure nebulosa, la prospettiva di una internazionalizzazione della sicurezza sociale, che potrebbe condurre senza dubbio a una maggiore giustizia distributiva fra i vari popoli del mondo.

L'argomento indurrebbe, come subito appare, ad ampie considerazioni; ma mi sono piuttosto proposto qui di presentare, e di commentare nei consueti termini succinti, i dati fondamentali relativi alle entrate e alle spese ottenute in materia di un nucleo di Paesi, in modo da poterne dedurre, se non precisi elementi di comparazione, alcune fondate impressioni circa il livello da essi raggiunto in tema di sicurezza sociale.

Una premessa, tuttavia, è indispensabile: se altrove ho avuto occasione di sottolineare le difficoltà di ottenere una accettabile comparazione fra i singoli termini dei vari sistemi di sicureza sociale, tali difficoltà senz'altro ingigantiscono quando si vogliano mettere fra loro a confronti i dati di costo. La possibilità di raccogliere elementi uniformi osta, in particolare, con i seguenti motivi:

- 1) i bilanci dei vari Paesi sono enunciati in un modo diversissimo, e diversità analoghe si manifestano per lo più anche nell'ambito di uno stesso Paese per i vari settori di protezione, data la molteplicità degli Enti e delle leggi;
- 2) la varietà di terminologia dei diversi sistemi induce a facili confusioni o può condurre a diverse sistemazioni o interpretazioni dei dati medesimi;
- 3) le cifre denunciate sono spesso riferite a periodi diversi, in quanto una parte dei Paesi segue per i propri bilanci l'anno solare, mentre altri seguono l'anno finanziario, che varia da Paese a Paese; avviene anzi che nell'ambito dello stesso Paese si seguano, per settori diversi, l'uno e l'altro criterio;
- 4) non sempre sono disponibili i dati completi relativi alle spese di amministrazione, mancando di frequente le cifre relative alle spese direttamente sostenute dallo Stato, mentre di norma sono note quelle sostenute dagli Enti amministratori;
- 5) una comparazione in assoluto dei dati non appare giustificata qualora non si comprendano pure le spese per i servizi medici pubblici e l'assistenza pubblica, che, quantunque non costituiscano espressioni proprie del concetto di sicurezza sociale, ne costituiscono una sicura anticipazione, poichè le spese sostenute a tali titoli si verificano nella medesima direzione e ai medesimi effetti dei regimi che abbiamo riconosciuti; ora tali spese in molti Paesi non sono disponibili dato che interessano una quantità di organi statali od enti, e non si è rivelato, sinora, un incentivo a raccoglierle;
- 6) dovendo tradurre, ai fini di una comparazione, le entrate e le spese in un unico valore monetario non si deve trascurare che i

valori di cambio delle monete non rappresentano sempre un elemento sufficiente ed esatto di stima, poichè, a parte le forzature di taluni cambi, si renderebbe necessario tener conto altresì del reale costo interno della vita nell'ambito di ciascun Paese.

Occorre pertanto una grande prudenza sia nel raccogliere come nel valutare dati del genere, che possono divenire pericolosi per la utilizzazione che ne vien fatta, spesso a fini interessati, come già è avvenuto qualche volta nonostante le riserve e le avvertenze espresse dagli Autori.

Lo studio più serio ed accurato sinora compiuto, pur prestandosi anch'esso ad alcuni dissensi, può dirsi comunque quello effettuato dal bit e riprodotto nella «Revue Internationale du Travail» 1952, giugno, pag. 773: si tratta dell'indagine di cui si è già parlato nella prima parte del presente studio e che è stata svolta presso tutti gli Stati membri, su schemi predisposti dal Comitato d'esperti della sicurezza sociale. Al 31 dicembre 1951 il Bureau aveva ricevuto le risposte di 36 Governi; ma un certo numero di esse erano incomplete, e solo i risultati relativi a 24 Paesi hanno potuto essere pubblicati, e precisamente: Australia, Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania occidentale, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Sarre, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Unione Sud Africa. Nell'elenco non compare, comunque, fra gli Stati più importanti, l'urss in quanto detto Paese non è membro del bit.

I dati, resi noti dai singoli Paesi in linee che si scostano talora da quelle predisposte dal Bureau, sono stati da me riassunti con criteri omogenei in modo da renderli più facilmente consultabili e comparabili, nei quadri dal n. 16 al n. 39; e sono stati completati con la indicazione, per ciascun Paese, dei dati relativi alla popolazione e al reddito nazionale (elementi dedotti dalla pubblicazione dell'onu « National and per capita incomes », New York, 1950). In calce ad ogni quadro sono stati riportati brevi commenti, riassunti dallo studio del BIT e si sono completati detti elementi riportando i dati disponibili successivi all'anno 1949, dedotti da varie pubblicazioni di volta in volta citate.

Anche le cifre di alcuni Paesi sono state completate: ciò si è fatto per l'Australia, che rispondendo all'inchiesta non aveva riportato i dati relativi ai servizi medici pubblici (pure indicati in nota allo studio); per la Grecia, che non aveva riportato i dati relativi alle pensioni dei dipendenti statali, ai servizi medici pubblici e alla assistenza pubblica (risultanti, per il 1950, da una stima del Ministero del Coordinamento); per l'Italia, che non aveva indicata la spesa per

le pensioni dei dipendenti statali e dell'assistenza pubblica; e per la Svizzera, che non aveva indicata la spesa per l'assistenza pubblica (una cifra parziale è resa nota dall'Annuario statistico di detto Paese).

In base agli elementi raccolti, il bit ha compilato due quadri (pubblicati in Nouvelles du bit, luglio 1952), uno dedicato alle entrate e alle spese per la sicurezza sociale per abitante di ciascun Paese, e un secondo alle aliquote percentuali del reddito nazionale per le dette entrate e spese, con dati espressi in dollari. Sulla scorta di tali dati, riveduti per le citate 4 Nazioni, e limitando l'attenzione alle due voci « totale entrate » e « spese a titolo di prestazioni », ho predisposto i due diagrammi n. 1 e 2, per i quali tuttavia richiamo tutte le riserve sin qui espresse (per comprendere il gioco del cambio, si tenga presente che il tasso di conversione utilizzato per l'Italia è di 1 lira = 0,001744 di dollaro, il che significa 1 dollaro = 588 lire: al 31-12-1949 il cambio ufficiale dell'Italia era invece, come approssimativamente è tuttora, 1 dollaro = 624,50).

Ho infine compilato il quadro n. 15, in cui ho riportato il reddito medio individuale per abitante per il 1949 (espresso in dollari e in lire) e l'importo speso, pure in media per abitante per lo stesso anno, a titolo di prestazioni per la sicurezza sociale, secondo i dati del bit e i dati riveduti per le 4 già accennate Nazioni (in dollari e in lire). Da tale quadro risulta la seguente classifica, per ciò che concerne la spesa per abitante espressa in lire, fra i 24 Paesi considerati (tra parentesi è indicata la posizione che ciascun Paese occupa nella graduatoria dei redditi medi individuali):

1.	Nuova Zela	anda					L.	68.800	(3)
2.	Svezia .	• .))	53.406	(5)
3.	Gran Breta	igna))	50.706	(6)
4.	Sarre			•))	47.106	
5.	Belgio .					•))	44.431	(9)
6.	Stati Uniti	•))	42.412	(1)
7.	Francia .	•))	38.768	(13)
8.	Canadà .		• •		•))	37.400	(2)
9.	Danimarca	•))	37.300	(7)
10.	Irlanda .		•			•))	34.743	(15)
11.	Germania c	ccide	ntal	.e))	33.125	(18)
12.	Norvegia	•))	30.500	(10)
13.	Lussemburg	go				•))	29.750	(11)
14.	Australia	•				•))	28.118	(8)

15.	Paesi Bas	si	•	. ′		•))	24.875	(12)
16.	Islanda))	23.343	(14)
17:	Svizzera))	22.887	(4)
18.	Finlandia))	18.325	(17)
19.	Austria		•,))	18.175	(21)
20.	Italia .))	13.943	(20)
21.	Israele))	12.781	(16)
22.	Grecia))	6.856	(22)
23.	Unione S	ud-1	Afri	ca))	6.031	(19)
24.	T'urchia))	1.093	(23)

Per meglio valutare tutti gli elementi esposti, preciso che i seguenti Paesi (a un buon sistema di sicurezza sociale corrisponde evidentemente pure una buona organizzazione) hanno fornito al BIT dati particolarmente completi e accurati: Canadà, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Sarre, Svezia; particolarmente difettosi, invece, i dati del Lussemburgo e della Grecia.


Si tenga infine conto che i seguenti Paesi non possiedono sistemi di assegni familiari: Austria, Germania occidentale, Grecia, Israele, Stati Uniti, mentre la Svizzera possiede un sistema molto ridotto (per l'Italia, nel 1949, la spesa per gli assegni familiari è ammontata a circa 1/5 dell'intera spesa sostenuta ai titoli indicati).

Se vogliamo tuttavia richiamarci all'accenno già espresso all'inizio del capitolo circa la importanza del reddito nazionale di ciascun Paese ai fini di una giusta valutazione delle singole spese, acquista maggior rilievo la seguente ulteriore classifica che considera (sulla scorta dei dati ricavati dal BIT, sempre rettificati per Australia, Grecia, Italia e Svizzera) le aliquote del reddito nazionale corrispondenti all'importo speso dai singoli Paesi a titolo di prestazione:


1.	Sarre								21,16 %
2.	Germania	a oc	cide	enta	le		•		16,49 %
3.	Austria								13,43 %
4.	Francia							•	12,97 %
5.	Nuova Ze	elan	da					• .	12,83 %
6.	Belgio						•	•	12,21 %
7.	Svezia								10,95 %
8.	Gran Bre	tag	na			•			10,51 %
9.	Italia								10,35 %

10.	Lussemburgo)	•		•				•	8,67 %
11.	Danimarca	•			• ,					8,62 %
12.	Grecia .	•				•				8,62 %
13.	Finlandia				•	•			•	8,42 %
14.	Norvegia								•	8,27 %
15.	Islanda .		•							7,93 %
16.	Paesi Bassi	•							•	7,93 %
17.	Canadà .		•			•				6,75 %
18.	Irlanda .				•					6,67 %
19.	Australia			•		•				6,63 %
2 0.	Israele .						. •			5,51 %
21.	Stati Uniti		•					• 1	•	4,61 %
22.	Svizzera .									4,36 %
23 :	Unione Sud-	Afr	ica							3,61 %
24.	Turchia .								•	1,40 %

Dal detto quadro risulta, pur richiamando le consuete riserve, che lo sforzo complessivo compiuto dall'Italia è ben considerevole, se l'aliquota per essa risultante è vicina a quella della Gran Bretagna e della Svezia, Paesi ritenuti a ragione fra quelli all'avanguardia nel campo della sicurezza sociale. Un tale apprezzamento è doveroso, anche se nel nostro Paese notevoli passi rimangono ancora da compiere per il riordinamento delle istituzioni in essere e per la realizzazione di taluni più moderni principî, che la nostra Costituzione ha d'altronde già affermato.



^(*) Dati del BIT rettificati per Australia, Grecia, Italia, Svizzera.



QUADRO N. 15

COMPARAZIONE DEI REDDITI E DEI COSTI PER LA
SICUREZZA SOCIALE (PRESTAZIONI) PER 24 PAESI

	REDDITO INDIVI	MEDIO DUALE	Somme spese a titolo di prestazioni per la sicurezza sociale per abitante						
Paesi		In lire	D. 4: DIM	Dati 1	ricevuti				
	In dollari	(1 dollaro = 625)	Dati BIT (in dollari)	In dollari	In Lire (1 dollaro = 625)				
Australia	679	424.375	37,64	44,99	28.118				
Austria	216	135.000	29,08		18.175				
Belgio	582	363.750	71,09		44.431				
Canadà	870	543.750	59,84		37.400				
Danimarca	689	430.625	59,68		37.300				
FINLANDIA	348	217.500	29,32		18.325				
Francia	482	301.250	62,03		38.768				
GERMANIA OCC	320	200.000	53,00		33.125				
Gran Bretagna	773	483.125	81,13		50.706				
Grecía	128	80.000	3,23	10,97	6.856				
IRLANDA	420	262.500	55,59		34.743				
Islanda	476	297.500	37,35		23.343				
ISRAELE	389	243.125	20,45		12.781				
ITALIA	235	146.875	13,59	23,70	13.943				
Lussemburgo	553	345.625	47,60		29.750				
Norvegia	587	366.875	48,80		30.500				
NUOVA ZELANDA	856	535.000	111,68		69.800				
Paesi Bassi	502	313.750	39,80		24.875				
SARRE			75,37		47.106				
STATI UNITI	1.453	908.125	67,86		42.412				
Svezia	780	487.500	85,45		53.406				
SVIZZERA	849	530.625	31,29	36,62	22.887				
TURCHIA	125	78.125	1,75		1.093				
Un. Sud Africa	264	165.000	9,65		6.031				

(migliaia di lire australiane)

Paese: Australia. Abitanti: 7,912.000. Anno: 1/7/1948-30/6/1949. Reddito nazionale: 1.896.000.000 (lire australiane).

		Енті	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità · vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	110.058	1.116	672	111.846	80.796	1.116	81.912	+29.934
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	1.757	1.187	585	3.529	2.332	28	2.360	+ 1.169
5) Servizi medici pubblici		22.261		22.261	22.261		22.261	
6) Assistenza pubblica		22.474		22.474	20.399	2.075	22.474	· —
7) Varie							-	
TOTALI	111.815	47.038	1.257	160.110	125.788	3.129	129.007	31.103

1, 2 e 3. La protezione è accordata da un unico « National Welfare Fund ». Non vi sono peraltro compresi i dati per la protezione per gli infortuni e le malattie professionali e per i regimi di pensionamento per i minatori.

4. I dati concernono i soli funzionari del Commonwealth; mancano quelli relativi ai funzionari dei vari Stati.

5. Non sono compresi i dați relativi al servizio di assistenza

medica e dentaria scolastica e le sovvenzioni dei municipi agli ospedali pubblici.

Dati dopo il 1949. — Le spese per prestazioni di cui alla voce 1 sono state per il 1950 di 91.505.000 lire australiane, e per il 1951 di lire austr. 110.864.000. V. Bir Annuaire de statistique du travail 1951-52, Génève 1952, pag. 311.

243

Paese: Austria. Abitanti: 7.000.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 29,200.000.000 (scellini).

							·	
		Епт	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB, DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4).	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione Pensioni non contributive . Assegni familiari	2.503	250	45	2.798	2.367	191	2.558	+240
 4) Pensioni dipendenti statali e enti locali 5) Servizi medici pubblici 	17	480		497	497	. —	497	
6) Assistenza pubblica 7) Varie	_	1.072		1.072	1.056	16	1.072	
TOTALI	2.520	1.802	45	4.367	3.920	207	4.127	+240

1. Non sono comprese le cifre relative all'assicurazione per le malattie dei dipendenti delle provincie e dei comuni.

3. Il regime degli assegni familiari è entrato in vigore il 1 gennaio 1950.

4. Sono computate solo le spese a carico del bilancio federale.

6. Le cifre si riferiscono all'anno 1950. Mancano quelle relative al 1949.

Dati dopo il 1949. — Nel 1950 il totale delle spese per le forme di protezione di cui alle voci 1) e 3) è stato di 3.861 milioni di scellini (totale entrate 4.180 milioni); nel 1951 il totale delle spese per i soli eventi disoccupazione e carichi di famiglia (assegni familiari) è stato di 1.391 milioni (nel 1950: 890 milioni). V. Bit Annuaire de statistique du travail 1951-52, pag. 304.

__ 244

(in milioni di franchi belgi)

Paese: Belgio. Abitanti: 8.614.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 250.775.000.000 (franchi).

		Еит	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	· (7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione		7.813	967	21.306	17.217	1.245	18.462	+2.844
2) Pensioni non contributive			,					
3) Assegni familiari	4.580	375	135	5.090	4.574	310	4.884	+ 206
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	120	2.378	. ř <u>–</u>	2.498	2.498		2.498	
5) Servizi medici pubblici								
6) Assistenza pubblica	_	6.418	7	6.425	6.327	9	6.336	+ 89
7) Varie	:	,						
TOTALI	17.226	16.984	1.109	35.319	30.616	1.564	32.180	+3.139

l. Lo Stato ha a suo carico i $4/5\,$ degli oneri per la disoccupazione.

Dati dopo il 1949. — Nel 1950 le entrate e le spese per le forme

di protezione di cui alla voce 1) sono state vicine a quelle per il 1949; quanto agli assegni familiari per i lavoratori non statali e per i lavoratori indipendenti il totale delle entrate è stato di 6.290 milioni di franchi e il totale delle spese di 6.199 milioni (nel 1949 per le stesse voci rispettivamente 4.738 e 4.532 milioni). V. Bit, Annuaire cit., pag. 304.

_ 245

^{6.} La gran parte delle prestazioni consiste in pensioni di guerra, o ai prigionieri, deportati ecc. (4.444 milioni).

- (in migliaia di dollari canadesi)

Paese: Canadà. Abitanti: 13.549.000. Anno: 1/4/1948-31/3/1949. Reddito nazionale: 12.977.000.000 (dollari canadesi).

	ENTRATE							
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	PRESTAZ.	ALTRE SPESE	Totale spese	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc-	(1)	56.943	(3)	(4) 252.815	(5)	16.023	(7)	(8)
cupazione	170.007	90.945	19.205	292.819	100.129	10.023	122.132	+130.003
2) Pensioni non contributive .		97.242		97.242	95.438	1.804	97.242	
3) Assegni familiari	_	274.679	· 	274.679	270.841	3.769	274.610	+ 69
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	25.170	20.381	5.102	50.653	21.035	264	21.299	+ 29.354
5) Servizi medici pubblici	9.869	74.786	378	85.033	85.033		85.033	_
6) Assistenza pubblica		302.353	9.408	311.761	297.430	14.331	311.761	· —
7) Varie								
TOTALI	211.646	826.384	34.153	1.072.183	875.906	36.191	912.097	+160.086

1. Non esiste un'assicurazione per l'invalidità-vecchiaia superstiti, ma un regime di assistenza sociale per i vecchi e i ciechi (pensioni non contributive) e pensioni per i dipendenti pubblici: le cifre appaiono pertanto alle voci 2 e 4.

3. Gli assegni familiari sono a intero carico dello Stato (servizio pubblico nazionale).

6. La gran parte delle prestazioni consiste in pensioni di guerra (192.522).

Dati dopo il 1949. — Per le pensioni di vecchiaia (non contributive) la spesa era valutata in 106 milioni di dollari per il 1951 e prevista in 378 milioni di dollari per il 1952, dopo la riforma entrata in vigore l' 1/1/1952. V. Informations sociales 1952, febbraio, pag. 168.

- 246

(in milioni di corone)

Paese: Danimarca. Abitanti: 4.230.000. Anno: 1/4/1948-31/3/1949. Reddito nazionale: 16.480.000.000 (corone).

		Еит	RATE					
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
7) 73 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbliga- toria e facoltativa per invali- dità - vecchiaia - supersiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione 	247	237	10	494	418	39	457	+37
2) Pensioni non contributive .		404		404	404		404	
3) Assegni familiari	-	701	· —	404	404		. 404	
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali		148		148	148	, -	148	
5) Servizi medici pubblici		238		238	238		238	
6) Assistenza pubblica	-	211		211	211		211	
7) Varie		22		22	-	22	22	_
TOTALI	247	1.260	10	1.517	1.419	61	1.480	+37

1. L'assicurazione per le malattie-maternità e quelle per la disoccupazione sono facoltative: alla prima sono ammesse solo le persone di deboli risorse e copre circa il 75% della popolazione.

L'assicurazione per l'invalidità è obbligatoria per tutte le persone adulte.

- 2. Le pensioni di vecchiaia sono previste solo per i residenti di deboli risorse, su una base non contributiva (regime di assistenza sociale).
 - 7. Le cifre si riferiscono alle spese di amministrazione del Mi-

nistero del lavoro e degli affari sociali e le spese delle autorità locali per i servizi che gestiscono l'assistenza pubblica.

Dati dopo il 1949. — Il totale delle entrate e delle uscite per l'anno 1950 per l'assicurazione per le malattie è stato rispettivamente di 192 milioni e 191 milioni di corone (per il 1949: 172 e 165 milioni); per l'assicurazione per la disoccupazione rispettivamente 229 milioni e 191 milioni di corone (per il 1949: 193 e 163 milioni). V. Aldo Fossati: Le assicurazioni sociali in Scandinavia, in «Rassegna di statistiche del lavoro», 1952, pagg. 243 e 246.

(in milioni di marchi)

Paese: Finlandia. Abitanti: 4.015.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 323.200.000.000 (marchi).

		ENTR	ATE					
Forme di	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	PRESTAZ.	Ąltre spese	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	(1)	(2)	-1.047	(4) 8.945	(5)	675	2.974	(8) +5.971
 Pensioni non contributive Assegni familiari Pensioni dipendenti statali e 	_	8.790	_	8.790	8.783	7	8.790	_
enti locali		1.016		1.016	1.016	-	1.016	_
5) Servizi medici pubblici		3.680	· . —	3.680	3.595	84	3.680	
6) Assistenza pubblica		11.743		11.743	11.503	240	11.743	
7) Varie		145		145	-	145	145	
TOTALI	6.887	26.385	1.047	34.319	27.197	1.151	28.348	+5.971

- 1. Le assicurazioni per le malattie e per la disoccupazione sono facoltative; l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è obbligatoria. L'assicurazione invalidità-vecchiaia protegge tutti i residenti.
- 3. Gli assegni familiari costituiscono un servizio pubblico nazionale.
- 4. Non sono comprese nelle cifre esposte le pensioni per i dipendenti dei Comuni.
- 6. Vi sono comprese le spese per le pensioni di guerra (5 miliardi di marchi), i servizi generali di igiene pubblica (gestioni

di ospedali, manicomi, sanatori, ecc.), i consultori materni e pediatrici, ecc.

7. Si tratta di spese dell'Amministrazione centrale.

Dati dopo il 1949. — Le entrate dai datori di lavoro, dai lavoratori e da altri assicurati per le pensioni di invalidità e vecchiaia sono state per il 1949 di 4.357 milioni di marchi, per il 1950 di 4.755 milioni, per il 1951 di 6.825 milioni; le spese per pensioni rispettivamente di 615, 1.152 e 1.951 milioni di marchi. V. Fossati: Le assicurazioni sociali in Scandinavia, in «Rassegna di statistiche del lavoro», 1952, 4, pagg. 372 e 374.

Paese: Francia. Abitanti: 41.180.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 6.930.000.000.000 (franchi).

		Еит	RATE			`		
Forme di PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESÉ	Totale spese	Differ. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	347.250	10.330	1.792	359.372	324.780	32.122	356.902	+2.470
2) Pensioni non contributive .	_	21.000	5.617	26.617	26.617		26.617	
3) Assegni familiari	261.485	96.125	-	357.610	332.424	16.766	349.190	+8.420
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	20.686	77.554	87	98.327	95.004	958	95.962	+2.365
5) Servizi medici pubblici	^ ^							
6) Assistenza pubblica		119.672	 	119.672	119.672		119.672	
7) Varie	,							_
TOTALI	629.421	324.681	7.496	961.598	898.497	49.846	948.343	+13.255

1 e 6. Non esiste una assicurazione per la disoccupazione, ma un regime di assistenza sociale accordata, direttamente o col concorso dei Comuni, da uffici dei servizi della manodopera, dipendenti dal Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; le relative spese sono pertanto riportate alla voce 6) (2.739 milioni). 6. Nella cifra esposta sono compresi 63.767 milioni per le pensioni di guerra e per l'assistenza post-bellica. Il resto comprende l'assistenza medica gratuita, l'assistenza ai tbc, agli alienati, ai vecchi, agli incurabili, ai fanciulli, alle famiglie numerose, alle donne incinte.

- 249

Paese: Germania (Rep. federale). Abitanti: 47.585.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 64.500.000.000 (marchi).

		Енті	RATE					
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	5.887	561	30	6.478	5.229	341	5.570	+908
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali		1.870		1.870	1.870		1.870	_
5) Servizi medici pubblici								
6) Assistenza pubblica		3.621		3.621	3.535	86	3.621	
7) Varie				-	-			
TOTALI	5.887	6.052	30	11.969	10.634	427	11.061	+908

4. I dati raccolti si riferiscono a « funzionari civili e militari »: non comprendono le cifre relative ai regimi di previdenza integrative per i detti funzionari e per i dipendenti dalle ferrovie federali.

Dati dopo il 1949. — L'importo delle pensioni pagate per invalidità-vecchiaia e superstiti, che è stato di 2.727 milioni di marchi nel 1949, è salito a 3.682 milioni nel 1950 e 4.615 milioni

nel 1951, ed è preventivato in 5.500 milioni per il 1952 (al 1º/1/1952: n. 2.765.000 pensioni di vecchiaia e di invalidità e n. 2.505. mila pensioni per i superstiti). La spesa per l'assistenza ai disoccupati (al di fuori, cioè, dell'assicurazione obbligatoria), che è stata di 470 milioni nel 1949, è salita a 1.048 milioni per il 1951. V. Btr Annuaire cit., pag. 306 e Revue internationale du travail 1952, nov.-dic., pag. 553-557.

- 250

(in milioni di lire sterline)

Paese: Gran Bretagna. Abitanti: 50.363.000. Anno 1/4/1949-31/3/1950. Reddito nazionale: 10.420.000.000 (lire sterline).

		Entr	ATE		<u> </u>	SPESE		
Forme di	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbli-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	442	151	28	621	388	68	456	+164
2) Pensioni non contributive		29		29	29		· 29	_
3) Assegni familiari		65	· 	65	63	2	65	
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	9	22	7	38	19	13	32	+ 6
5) Servizi medici pubblici		371	31	402	419	17	402	·
6) Assistenza pubblica		188		188	177	- 11	188	
7) Varie								
TOTALI	451	826	66	1.343	1.095	77	1.172	+170

1, 6. Le cifre riferite concernono anche i servizi di protezione per l'Irlanda del Nord.

1, 5. Esiste una assicurazione per le malattie (assistenza economica) distinta dal servizio pubblico nazionale di assistenza sanitaria che protegge l'intera popolazione: le spese per l'assicurazione sono alla voce 1); le spese per il servizio nazionale alla voce 5 (fra le spese sono comprese quelle per gli ospedali).

Non risultano le spese di amministrazione delle Autorità centrali per il servizio sanitario nazionale.

3. Pure il servizio degli assegni familiari costituisce un servizio pubblico nazionale.

6. Vi sono comprese le spese per le pensioni di guerra e l'as-

sistenza nazionale. Non risultano le spese di amministrazione a carico delle autorità locali.

Dati dopo il 1949. — Per l'anno 1/4/1950-31/3/1951 le spese per prestazioni di cui alla voce 1) (esclusa l'Irlanda del Nord) sono state le seguenti: pensioni 273 milioni di sterline; disoccupazione: 17 milioni; malattia (assistenza economica) e maternità: 77 milioni; infortuni sul lavoro: 14 milioni. Le riserve del National Insurance Fund e dell'Industrial Injuries Fund al 31/3/1951 erano di 538 milioni di sterline. V. Third Report of the Ministry of National Insurance for the year 1951, London 1952, pagg. 45-46.

ENTRATE E SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (in milioni di dracme)

Paese: Grecia. Abitanti: 7.852.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 19.200.000.000.000 (dracme).

the state of the s							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Ент	RATE			SPESE	,	
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	594.217	140.926	44.736	779.879	483.935	85.488	569.423	+210.456
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	·	94.537		94.537	94.537		94.537	
5) Servizi medici pubblici		175.727		175.727	175.727		175.727	
3) Assistenza pubblica		902.308		902.308	902.308	,	902.308	
7) Varie					-			
TOTALI	594.217	1.313.498	44.736	1.952.451	1.656.507	85.488	1.741.995	+210.456

1. Nel 1949 esistevano 158 organismi assicuratori, di cui 127 rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e 31 nella competenza di altri Ministeri. I dati riassunti comprendono le cifre relative a 142 organismi (116 del Ministero del lavoro e 26 di altri Ministeri).

Le tre assicurazioni base sono: malattia-maternità, pensioni, disoccupazione. Non esiste una forma di previdenza autonoma per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cui tutela rientra in parte nell'assicurazione malattia e in parte in quella per le pensioni.

- 4, 5, 6. Non si posseggono dati per il 1949 e i dati riferiti concernono il 1950: si tratta di stime risultanti da uno studio del Ministero del Coordinamento.
- 4. Non sono comprese le spese per le pensioni di militari di carriera e quelle non a carico del bilancio dello Stato.

(in migliaia di lire sterline)

Paese: Irlanda. Abitanti: 2.991.000. Anno: 1/4/1938-31/3/1949. Reddito nazionale: 342.000.000 (lire sterline).

		ENT	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) 15	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbliga- toria e facoltativa per invali- dità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- 						-		
cupazione	4.535	2.595	442	7.572	6.039	831	6.870	+702
2) Pensioni non contributive .		5.595	_	5.595	5.595	· —	5.595	
3) Assegni familiari		2.172	_	2.172	2.172	_	2.172	
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali		2.353		2.353	2.353		2.353	
5) Servizi medici pubblici		3.650	, <u> </u>	3.650	3.650		3.650	
6) Assistenza pubblica,	_	2.985	_	2.985	2.985		2.985	
7) Varie	_ 	641	_	641		641	641	
TOTALI	4.535	19.991	442	24.968	22.794	1.472	24.266	+702

1. Gli eventi invalidità-malattia-maternità, disoccupazione e morte sono protetti con assicurazioni obbligatorie per tutti coloro che esercitano una attività lucrativa, salvo certe eccezioni.

Per la disoccupazione esiste anche una forma aggiunta di assicurazione per la « disoccupazione intermittente » (che protegge i lavoratori dell'industria navale per i periodi di disoccupazione dovuta al cattivo tempo) e prestazioni non contributive per le persone comunque di deboli risorse (questo regime è sovvenzionato dalla Cassa di assicurazione per la disoccupazione, perciò i dati sono stati compresi alla voce 1).

L'evento vecchiaia è protetto con un regime di assistenze so-

ciali (pensioni non contributive), per cui i dati relativi appaiono alla voce 2). I dati concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardano il 1949.

- 3. Si tratta di un servizio pubblico nazionale: la protezione è estesa a tutta la popolazione.
 - 4. Mancano i dati per i dipendenti degli enti locali.
- 5. La spesa concerne i servizi per gli ospedali per le malattie mentali, per la tbe; per le madri e i fanciulli, ecc.
- 7. Le cifre esposte concernono le spese amministrative dello Stato.

ENTRATE E SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (in migliaia di corone)

Paese: Islanda. Abitanti: 139.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 1.080.000 (corone).

		ENT	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	Altre spese	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	41.009	35.398	6.939	83.346	65.639	4.027	69.666	+13.680
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	2.783	4.614	1.223	8.620	934	229	1.163	+7.457
5) Servizi medici pubblici	<u>·</u>	13.867		13.867	13.867		13.867	· —
6) Assistenza pubblica		5.150		5.150	5.150	-	5.150	·
7) Varie								
TOTALI	43.792	59.029	8.162	110.983	85.590	4.256	89.846	+21.137

1, 2 e 3. Tutti gli eventi indicati sono protetti dall'Istituto di Stato di sicurezza sociale, che copre tutti i cittadini residenti.

4. Le spese si riferiscono alle Casse per i funzionari, gli insegnanti, le levatrici e le infermiere.

5. Le cifre riportate si riferiscono solo alle spese del Governo. Non si conoscono le spese sostenute dalle autorità locali.

6. Le cifre si riferiscono alle spese sostenute dalle autorità

locali per sovvenire a bisogni di fatto a causa di indigenza, malattia, disoccupazione ecc.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per le malattie sono ammontate nel 1950 a 21.711.000 corone (nel 1949- 17.807.000); le prestazioni per pensione a 41.397.000 (1949: 33.320.000); le prestazioni per infortuni sul lavoro a 3.178.000 (1949: 1.985.000); le spese per gli assegni familiari a 5.149.000 (1949: 4.537.000). V. BIT Annuaire cit., pag. 306.

ENTRATE E SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (in migliaia di lire israeliane)

Paese: ISRAELE. Abitanti: 1.016.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 208.000.000 (lire israeliane).

		Enr	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	.(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	4.617	285.	699	5.601	4.295	865	5.160	+441
5) Servizi medici pubblici		4.040		4.040	3.353	305	3.658	+382
6) Assistenza pubblica		4.183		4.183	3.818	365	4.183	
7) Varie								
TOTALI	4.617	8.508	699	13.824	11.466	1.535	13.001	+823

1. La forma più importante è l'assicurazione malattia, facoltativa ma sovvenzionata dallo Stato (è coperta più della metà della popolazione).

L'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si effettua presso compagnie di assicurazione private.

3. Vi sono comprese le spese a carico del Ministero della sa-

lute e dei comuni e delle autorità locali.

4. Sono comprese le spese per le pensioni di guerra e per l'assistenza post-bellica.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per le malattie sono ammontate per il 1950 a 6.331.000 lire israeliane (1949: 3.925.000). V. Bit. Annuaire cit., pag. 303.

		Енти	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE	Prestaz.	ALTRE ,	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbliga- toria e facoltativa per invali- dità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
cupazione	240.841	26.873	12.927	280.641	228.160	32.260	260.420	+20.221
2) Pensioni non contributive .			·			_		_
3) Assegni familiari	139.428		367	139.795	130.366	3.206	133.572	+6.223
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	?	?	?	52.468	52.468	·	52.468	_
5) Servizi medici pubblici6) Assistenza pubblica		230.425		230.425	230.425		230.425	
7) Varie							2	
TOTALI	380.269	257.298	13.294	703.329	641.419	35.466	676.885	+26.444

1. Sono comprese le entrate e le spese dell'INPS, INAM, INAIL, ENPAS. ENPDEDP, ENPALS.

Mancano le entrate e le spese dell'INADEL, delle Casse marittime ed altri Enti minori.

4. Le spese concernono l'esercizio 1/7/1948-30/6/1949 (v. Compendio statistico italiano 1951, pag. 256).

5 e 6. La cifra esposta è ricavata aggiungendo all'importo delle spese sostenute dallo Stato per la beneficenza e l'assistenza pubblica (104 miliardi e 425 milioni, esercizio 1949-50. V. Compendio statistico italiano 1952, pag. 73), le spese per le pensioni di guerra e le pensioni straordinarie (80 miliardi), le spese delle Provincie (21 miliardi) e dei Comuni (25 miliardi: v. AAI « Quanto spendono per l'assistenza le amministrazioni provinciali », Roma 1951). Mancano peraltro le entrate e le spese di alcuni Enti assistenziali riconosciuti.

Dati dopo il 1949. — Le spese per prestazioni nel 1950 e nel 1951 (dati provv.) per la colonna 5 sono stati del seguente ammontare:

	(in milio	ni di lire)
	1950	1951
voce 1	276.756	314.227
voce 3	136.941	157.869
voce 4	70.000	70.000(?)
voce 5-6	246.000	246.000 (?)
	729.697	788.096

V. Bilancio INPS, Compendio statistico italiano 1952, pag. 247 e Rassegna di statistiche del lavoro 1951, 6, pag. 659.

ENTRATE E SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (in migliaia di franchi)

Paese: Lussemburgo. Abitanti: 295,000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 8.150.000.000 (franchi).

		Ent	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e"malattie professionali, disoc- cupazione	708.183	157.294	73.096	938.573	538.509	41.815	580.324	+358.249
2) Pensioni non contributive								1
3) Assegni familiari	187.035	7.603	1	194.639	167.805	2.706	170.511	+ 24.128
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali					,			
5) Servizi medici pubblici								
6) Assistenza pubblica				. 1				
7) Varie								
TOTALI	895.218	164.897	73.097	1.133.212	706.314	44.521	750.835	+382.377

1. Mancano i dati relativi all'assicurazione per le malattie dei pensionati.

4. Mancano i dati.

6. Mancano i dati relativi all'assistenza in caso di disoccupazione (regime di assistenza sociale), per assistenza pubblica e per l'assistenza post-bellica.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni dell'assicurazione malattie, che nel 1949 erano ammontate a 177.968.000 franchi, sono state di 176.458.000 franchi nel 1950 e di 194.459.000 franchi nel 1951. V. Bulletin de l'AISS 1952, 9, pag. 315.

Le spese per l'assistenza per la disoccupazione nel 1950 sono state di 700.000 franchi (v. Annuaire cit.). Paese: Norvegia. Abitanti: 3.233.000. Anno: 1/7/1948-30/6/1949. Reddito nazionale: 9.640.000.000 (corone).

		Емт	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI	ALTRE	TOTALE	Prestaz.	ALTRE	TOTALE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	LAVORAT.	PUBBLICI POTERI	ENTRATE	ENTRATE		SPESE	SPESE	E SEESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc-								
cupazione	229.803	57.069	6.618	293.490	230.213	17.743	247.956	+45.534
2) Pensioni non contributive .	68.838	63.328		132.166	120.012		120.012	+12.154
3) Assegni familiari	_	72.576		72.576	72.576	_	72.576	 `
enti locali	51.098	74.445	6.934	132.477	123.988	1.190	125.178	+7.299
5) Servizi medici pubblici		137.675	·	137.675	137.675	<u> </u>	137.675	_
6) Assistenza pubblica		108.526	4.990	113.516	112.501	1.280	113.781	265
7) Varie	_	3.100		3.100	·	3.100	3.100	·
TOTALI	349.739	516.719	18.542	885.000	796.965	23.313	820.278	+64.722

1. L'assicurazione per le malattie e l'assicurazione disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori di deboli risorse.

La protezione per la vecchiaia è curata da un regime di assistenza sociale (pensioni non contributive), per cui i relativi dati appaiono al n. 2; al n. 1 risultano solo i dati relativi al particolare regime in essere per i marittimi. L'evento invalidità non è protetto da un regime regolare, e in pratica è rimesso all'assistenza pubblica. I dati relativi alle ass. malattie, disoccupaz. e infortuni e malattie professionali si riferiscono al periodo 1/1-31/12/1949.

- 3. Per gli assegni famil sussiste un servizio pubblico nazionale.
- 4. I dati relativi alle pensioni dipendenti statali si riferiscono all'anno 1949. I dati relativi ai dipendenti dei Comuni sono di stima.
- 5. Vi sono compresi i dati per il funzionamento degli ospedali, dei servizi pubblici, dei medici e delle levatrici, le cure agli alienati, agli epilettici, ai tbc, il servizio dentario scolastico, il servizio di sanità militare, propaganda e sovvenzione e iniziative varie.

- 6. Vi sono compresi i dati per le pensioni alle madri bisognose, pensioni di invalidità, aiuti agli infermi e ai ciechi, case di riposo, prestazioni familiari diverse, assistenza post-bellica.
- 7. Le cifre si riferiscono alle spese di amministrazione degli Uffici centrali ministeriali.

Dati dopo il 1949. — Le entrate e le spese per l'assicurazione malattie, che erano state nel 1949 rispettivamente di 213.598.000 e 212.413.000 corone, sono state nel 1950 di 220.490.000 e 220.730 mila corone rispettivamente; per l'assicurazione per gli infortuni le entrate e le spese erano state nel 1949 rispettivamente di 29.259.000 e 19.206.000 corone, e sono state nel 1950 di 41.627.186 e 28.452.576 corone. V. Fossati, op. cit., in «Rassegna di statistiche del lavoro», 1952, 4, pagg. 355 e 360.

Le prestazioni per la disoccupazione, che erano ammontate a 9 milioni di corone nel 1949, sono salite a 11 milioni nel 1950 e 14 milioni nel 1951. V. BIT, Annuaire cit., pag. 308.

(in migliaia di lire neo-zelandesi)

Paese: Nuova Zelanda. Abitanti: 1.881.000. Anno: 1/4/1948-31/3/1949. Reddito nazionale: 473.000.000 (lire neo-zelandesi).

	i	Енти	RATE	<u></u>		SPESE	<u></u>	
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbliga- toria e facoltativa per invali- dità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione		(2) 44.378	(3)	(4) 46.101	29.373	997	(7)	(8)
 Pensioni non contributive . Assegni familiari Pensioni dipendenti statali e 		<u> </u>		<u> </u>	14.242		14.242	
enti locali	1.737	3.831	606	6.174	3.994	62	4.056	+2.118
5) Servizi medici pubblici		8.004		8.004	8.004		8.004	_
6) Assistenza pubblica7) Varie		5.106	_	5.106	5.057	49	5.106	
TOTALI	3.392	61.319	674	65.385	60.670	1.108	61.778	+3.607

1 e 3. Fatta eccezione per l'assicurazione per gli infortuni sul sul lavoro e per le malattie professionali (obbligatoria, con facoltà di iscrizione presso compagnie private) il resto della protezione rientra in un sistema nazionale che protegge l'intera popolazione (servizio pubblico nazionale per la vecchiaia e gli assegni familiari, di assistenza sociale per il resto).

4. Vi sono compresi i dati relativi ai dipendenti dello Stato, ai maestri di scuola, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ai dipendenti stabili delle autorità locali, nonchè alle persone che si assicurano volontariamente.

5. I dati comprendono il mantenimento degli ospedali di Stato e le sovvenzioni agli altri ospedali pubblici.

6. I dati comprendono la fornitura del latte agli scolari, le pensioni di guerra e l'assistenza post-bellica.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per malattia, che erano ammontate a 8.787.000 lire neo-zelandesi, sono salite a 9.765.000 nel 1950 e a 10.496.000 nel 1951; le prestazioni per pensioni, di 18.979.000 lire neo-zelandesi nel 1949, sono salite a 23.091.000 nel 1950 e 26.120.000 nel 1951; gli assegni familiari, da 14.242.000 lire neo-zelandesi nel 1949, sono saliti a 15.289.000 nel 1950 e a 16.110.000 nel 1951. V. BIT, Annuaire cit., pag. 311.

(in milioni di fiorini)

Paese: Paesi Bassi. Abitanti; 9.956,000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 14.135.000.000 (fiorini).

		Ент	RATE			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc-								
cupazione	502	56	53	611	509	58	567	+44
2) Pensioni non contributive	· <u>-</u>	149		149	147	2	149	
3) Assegni familiari	235		_	235	205	5	210	+25
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	60	162	50	272	204	. 3	207	+65
5) Servizi medici pubblici6) Assistenza pubblica		54		54	54	. 	.54	· —
7) Varie								
TOTALI	797	421	103	1.321	1.119	68	1.187	134

1 e 6. Nel 1949 non esisteva ancora un'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, poichè la legge 9/9/1949 non era ancora entrata in vigore. I disoccupati ricevevano comunque una indennità di disoccupazione a carico dello Stato; la relativa spesa (25,7 milioni di fiorini) è computata alla voce 6).

6. Non risultano le spese per i servizi medici pubblici e per

l'assistenza pubblica a carico degli enti locali. Per dette voci sono computate solo le spese a carico dello Stato.

Sono inoltre comprese le pensioni di guerra e l'assistenza post-bellica.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per assegni familiari sono salite a 227 milioni di fiorini nel 1950. V. BIT, Annuaire cit., pag. 308.

Paese: SARRE, Abitanti: 936.000. Anno: 1949.

(in milioni di franchi)

		Енті	зате			SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc-								÷
cupazione	10.878	3.102	1.184	15.164	12.967	537	13.504	+1.660
2) Pensioni non contributive .				,				
3) Assegni familiari	5.780		33	5.813	5.050	73	5.123	+ 690
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali		2.452	_	2.452	2.452		2.452	-
5) Servizi medici pubblici			,					
6) Assistenza pubblica	_	3.727	233	3.950	3.865	. 88	3.953	3
7) Varie								
TOTALI	16.658	9.281	1.440	27.379	24.334	698	25.032	+2.353

^{4.} Sono comprese le cifre relative ai dipendenti dallo Stato, dai Comuni, dalle ferrovie e dalle poste.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per malattia, che sono ammontate a 3 miliardi e 94 milioni di franchi nel 1949, sono salite

a 3 miliardi e 483 milioni nel 1950; le prestazioni per pensione, da 9 miliardi e 596 milioni di franchi nel 1949, sono salite a 11 miliardi e 318 milioni nel 1950; le prestazioni per infortuni sono passate da 808 milioni a 934 milioni, e gli assegni familiari da 5 miliardi e 750 milioni a 6 miliardi e 320 milioni. V. BIT, Annuaire cit., pagg. 308-309.

^{6.} Vi sono comprese le spese per le pensioni di guerra.

262

Paese: Stati Uniti. Abitanti 149.215.000. Anno: 1/7/1948-30/6/1949. Reddito nazionale: 216.831.000.000 (dollari).

		Енти	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	Totale spese	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
 Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	4.018	37	502	4.557	2.751	159	2.910	+1.647
$enti\ locali \ldots \ldots \ldots$	648	902	127	1.677	819	11	830	+ 847
5) Servizi medici pubblici		1.164		1.164	1.154	4	1.158	+ 6
6) Assistenza pubblica 7) Varie		5.615		5.615	5.276	307	5.583	+ 32
TOTALI	4.666	7.718	629	13.013	10.000	481	10.481	+2.532

1. Un'assicurazione per l'invalidità-vecchiaia-supersititi esiste solo per i ferrovieri. Per gli altri lavoratori esiste una assicurazione per incapacità temporanea (non dovuta a rischio professionale) in 4 Stati (negli altri Stati il datore di lavoro può iscriversi al Fondo di Stato o assicurarsi presso una Compagnia privata o istituire una propria Cassa aziendale), e un'assic. vecchiaia-superstiti. Per i tre eventi esiste comunque un regime di assistenza sociale.

La protezione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è rimessa alla legislazione dei vari Stati; per la maggior parte basta che il datore di lavoro si assicuri presso una Compagnia privata o istituisca una Cassa aziendale; parecchi Stati hanno una Cassa di Stato.

5. Gli oneri dei servizi medici pubblici (spedalità, mantenimento degli ospedali pubblici, ecc.) sono suddivisi tra Governo federale, Stati e autorità locali.

6. Più della metà della spesa (3.225 milioni) consiste in pensioni di guerra e altre prestazioni agli ex-combattenti.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per pensioni (esclusi i ferrovieri), ammontate a 607 milioni di dollari nel 1949, sono salite a 961 milioni nel 1950 e a 1 miliardo e 885 milioni di dollari nel 1951 (alla fine del 1951 4.400.000 pensionati); per i ferrovieri le cifre sono passate da 278 milioni di dollari a 311 milioni nel 1950 e a 331 nel 1951. Le prestazioni per la disoccupazione che sono state di 1 miliardo e 200 milioni di dollari per il 1949, sono salite a I miliardo e 373 milioni nel 1950 e discese a a 840 milioni di dollari nel 1951. V. Oscar Pogge, Quindici anni di attività dell'assicurazione vecchiaia e superstiti negli Stati Uniti, in Previdenza Sociale, 1952, n. pag. 779 e BIT, Annuaire cit., pag. 302.

(in migliaia di corone)

Paese: Svezia. Abitanti: 6.956.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 22.500.000.000 (corone).

		Епт	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per inva- lidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	(1)	(2) 759.071	(3)	(4)	(5) 1,089.001	35.470	1.124.471	(8) +67.818
Pensioni non contributive		446,144		446.144	444.997	1.147	446.144	_
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	·. —	160.456		160.456	160.456		160.456	
5) Servizi medici pubblici		461.077	_	461.077	461.077		461.077	. —
6) Assistenza pubblica		309.244		309.244	308.679	565	309.244	
7) Varie	4.209	27.792	_	32.001	_	32.001	32.001	
TOTALI	387.010	2.163.784	50.417	2.601.211	2.464.210	69.183	2.533.393	+67.818

l e 5. L'assicurazione per le malattie era nel 1949 facoltativa e tuttora si è in fase di passaggio all'assicurazione obbligatoria; i dati relativi all'assistenza sanitaria sono invece riportati alla voce 5).

Pure l'assicurazione per la disoccupazione è volontaria. Le pensioni di invalidità e di vecchiaia rientrano in un regime di servizio pubblico nazionale, che copre i residenti nazionali. I superstiti sono protetti da un regime di assistenza sociale.

- 3. Pure per gli assegni famil. esiste un servizio pubblico nazion.
- 4. Le cifre esposte si riferiscono al periodo 1/7/1949-30/6/1950. Non sono comprese le cifre per i dipendenti dalle Autorità locali.
- 5. Vi sono compresi i servizi generali di sanità, gli ospedali, la prevenzione della tbc, le malattie mentali, la lotta contro l'alcoolismo, i servizi dentari pubblici, ecc.

6. Vi sono comprese le spese per cure agli infermi, pensioni alle vedove, case di riposo, assistenza materna e pediatrica, refezione scolastica, prestiti matrimoniali, assistenza ai bisognosi, indennizzi per invalidità di guerra, ecc.

7. Sono comprese le spese dell'Amministrazione centrale. Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per malattie, che ammontavano nel 1949 a 133 milioni di corone, salirono nel 1950 a 143 milioni; le pensioni da 836 milioni salirono a 844 milioni di corone; le prestazioni per disoccupazione rimasero di 23 milioni nel 1950 e diminuirono a 14 milioni nel 1951; gli assegni familiari salirono da 445 milioni di corone a 452 milioni. V. BIT Annuaire cit., pag. 309 e Fossati, opera cit., in « Rassegna di statistiche del lavoro », 1952, 5, pag. 468.

Paese: Svizzera. Abitanti: 4.640.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 16.940.000.000 (franchi).

		ENTRATE				SPESE		
FORME DI PROTEZIONE SOCIALE	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
·	(1)	$\frac{\text{POTERI}}{(2)}$	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbli- gatoria e facoltativa per in- validità - vecchiaia - superstiti malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	775.379	214.709	59.776	1.049.864	(5) 451.073	61.102	512.175	+537.689
2) Pensioni non contributive .								
3) Assegni familiari	2.126	2.735	338	5.199	10.429	388	10.817	- 5.618
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	66.209	148.380	107.193	321.782	134.861	6.260	141.121	+180.661
5) Servizi medici pubblici								
6) Assistenza pubblica		88.533	<u>.</u>	88.533	114.699	1.267	115.966	-27.433
7) Varie	<u> </u>	51.133	600	51.733	27.753	23.980	51.733	
TOTALI	843.714	505.490	167.907	1.517.111	738.815	92.997	831.812	+685.299

1. L'assicurazione malattia-maternità è obbligatoria in certi Cantoni o centri, e facoltativa (ma sovvenzionata) in altri.

Pure l'assicurazione per la disoccupazione è obbligatoria in alcuni Cantoni, facoltativa in altri.

3. Gli assegni familiari sussistono solo per i lavoratori di 5 Cantoni nonchè per i salariati agricoli e per gli agricoltori di deboli risorse delle regioni montane.

4. Mancano i dati relativi ad alcune Casse cantonali.

6. Le cifre sono incomplete e rappresentano la spesa per l'assistenza pubblica dei Comuni per il 1948 (78.548 migliaia di franchi) e gli assegni di « soutien militaire » (37.418 migliaia di franchi) per il 1949.

7. Si tratta delle spese per « l'assurance militaire », che copre gli infortuni e le malattie sopravvenuti durante i periodi di servizio militare, e delle spese di amministrazione per alcune branche del sistema protettivo.

Dati dopo il 1949. — Le prestazioni per pensioni, che ammontavano a 141 milioni di franchi nel 1949, salirono nel 1950 a 165 milioni; le prestazioni per la disoccupazione salirono da 25 milioni di franchi a 28 milioni nel 1950, e discesero a 12 nel 1951. Gli assegni familiari sono rimasti allo stesso importo di spesa per gli anni 1950 e 1951. V. BIT, Annuaire cit., pag. 309-310.

(in migliaia di lire turche)

Paese: Turchia. Abitanti: 19.623.000. Anno: 1949. Reddito nazionale: 7.900.000.000 (lire turche).

	-	Еит	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) Forme di previdenza obbliga- toria e facoltativa per invali- dità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoc- cupazione	36.749	245	13.167	50.161	17.387	2.875	20.262	+29.899
3) Assegni familiari	3	31.928		31.928	31.928	-	31.928	_
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	24.728	103.787		128.515	81.312	340	81.652	+46.863
5) Servizi medici pubblici	_	12.481		12.481	12.481		12.481	
6) Assistenza pubblica	_	411		411	411		411	
7) Varie			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TOTALI	61.477	148.852	13.167	223.496	143.519	3.215	146.734	+76.762

^{1.} L'assicurazione per le pensioni è entrata in vigore il 1º aprile 1950 e l'assicurazione malattia-maternità il 1º marzo 1951 (dette assicurazioni erano previste solo per limitate categorie).

3. Gli assegni familiari sono previsti solo per i pubb. dipendenti.

5. Le spese si riferiscono alle cure gratuite fornite da ospedali o altri stabilimenti sanitari pubblici.

6. Le spese si riferiscono ad assegni per le madri di famiglia numerosa e per soldati invalidi.

(in migliaia di lire sud-africane)

Paese: Unione Sud Africa. Abitanti: 12.112.000. Anno: 1/4/1938-31/3/1949. Reddito nazionale: 832.000.000 (lire sud-africane).

		ENT	RATE			SPESE		
FORME DI	CONTRIB. DATORI DI LAVORO E LAVORAT.	CONTRIB. DELLO STATO O DI ALTRI PUBBLICI POTERI	ALTRE	TOTALE ENTRATE	Prestaz.	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	DIFFER. TRA ENTRATE E SPESE
1) Forme di previdenza obbligatoria e facoltativa per invalidità - vecchiaia - superstiti, malattie - maternità, infortuni e malattie professionali, disoccupazione	8.375	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2.832	(8) +9.127
Pensioni non contributive Assegni familiari	<u></u>	7.626		7.626 1.259	7.626		7.626 1.259	
4) Pensioni dipendenti statali e enti locali	3.806	3.930	4.412	12.148	4.624	129	4.753	+7.395
5) Servizi medici pubblici6) Assistenza pubblica7) Varie		12.414 1.745		12.414 1.745	12.414		12.414 1.745	
TOTALI	12.181	29.828	5.142	47.151	30.015	614	30.629	+16.522

I e 2. Le pensioni per invalidità e per vecchiaia rientrano in un regime di assistenza sociale (pensioni non contributive).


I dati relativi all'assicurazione per la disoccupazione e all'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali (quest'ultima gestita dalla Cassa di Stato e da numerose compagnie di mutua assicurazione, ma si posseggono le cifre solo per la prima) si riferiscono al 1949.

3. Pure gli assegni famil. rientrano in un regime di assist. sociale.

5. Le cifre si riferiscono alle sovvenzioni agli ospedali e ai servizi di cure mediche gratuite agli indipendenti.

6. Non si conoscono i dati relativi all'assistenza fornita dalle autorità locali. Nelle cifre esposte sono comprese le pensioni di guerra e l'assistenza post-bellica.

Per tutte le voci, tranne che per la voce 1), non risultano le spese di amministrazione.



RIVISTE INTERNAZIONALI SULLA SICUREZZA SOCIALE

Revue Internationale du Travail - a cura del B.I.T., Ginevra.

Informations Sociales - a cura del B.I.T., Ginevra.

Sécurité et Hygiène du Travail - a cura del B.I.T., Ginevra.

Serie Législative - a cura del B.I.T. - Ginevra.

Bulletin de l'A.I.S.S. - a cura dell'A.I.S.S., Ginevra.

Seguridad Social - a cura dell'A.I.S.S. e della Conferenza interamericana di sicurezza sociale, Ginevra.

Revue de la Sécurité Sociale - a cura de la Fédération Nationale des organismes de sécurité sociale, Paris.

Archives des Maladies professionelles, de Médicine du Travail et de Sécurité Sociale - Organo ufficiale delle Società di medicina del lavoro di Parigi e Lione; Paris, Masson & C. éditeurs.

Informations Sociales - a cura de l'U.N.C.A.F. - Paris. Revue Française du Travail - Paris.

Questions de Sécurité Sociale - Paris, rue de Castiglione, 1.

Travail et Sécurité - Institut National pour la prévention des Accidents du travail et des maladies professionelles - Paris.

Revue Économique et Sociale - Société d'études économiques et sociales -Lausanne.

Revue du Travail - Organo del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale - Bruxelles (edizione in lingua olandese, sotto il titolo « Arbelsblad ».

Monthly Labor Review - a cura di United States Department of Labor -Washington.

Social Security Bulletin - Federal Security Agency, Social Security Administration - Washington.

National Insurance Gazette - Organo del Ministero dell'assicurazione nazionale - Londra.

Gazette du Travail - Organo del Ministero del lavoro - Ottawa.

Bulletin of the International Social Security Association - Montreal.

Protección Social - La Paz.

Prevision Social - Santiago.

PUBBLICAZIONI DI INTERESSE GENERALE

A.I.S.S. - Neuvième assemblée générale - Compte rendu, rapports et monographies nationales, résolutions et conclusions - Ginevra, 1950. A.I.S.S. - Dixième Assemblée Générale - Compte rendu des débats - Réso-

lutions et recommandations - Textes des Statues de l'A.I.S.S. - Ginevra, 1952.

- A.I.S.S. Les développments récents dans le domaine de la sécurité sociale Ginevra, 1951.
- A.I.S.S. Rapport sur les problèmes techniques concernant l'administration des régimes de sécurité sociale Ginevra, 1951.
- A.I.S.S. Problèmes techniques concernant l'administration des régimes de sécurité sociale Manual de méthodes d'immatriculation des assurés et d'organisation des fichiers. 1) Monographies Nationales; 2) Formulaires, livres d'assurance, etc. Ginevra 1951.
- A.I.S.S. Rééducation professionelle et taux des prestations Ginevra, 1951. A.I.S.S. - La sécurité sociale des travailleurs indépendants - Ginevra, 1952.
- Anselmo Anselmi Sicurezza Sociale e responsabilità individuale in Notiziario E.N.P.D.E.P., 1952, 1-2, pag. 3.
- Association des Caisses d'Allocations Familiales Journées internationales d'étude, sur les prestations familiales. Recueil des communications et des discussions Bruxelles, 1952.
- J. BARBADORO La protection et la prévoyance contre le chômage Paris, Société Française d'editions et des publications syndacales internationales, 1952.
- RENATO CAMPOPIANO La previdenza per i lavoratori emigrati Proposte per una Cassa internazionale in Previdenza Sociale, 1950, 1-2, pag. 30.
- B.I.T. Les problèmes généraux des l'assurance sociale Ginevra, 1925.
- B.I.T. L'organisation internationale du travail et les assurances sociales Ginevra, 1936
- B.I.T. Les services sociaux Ginevra, 1933.
- B.I.T. Les services sociaux en 1933 2 volumes Ginevra, 1936.
- B.I.T. Approaches to Social Security Ginevra, 1942.
- B.I.T. Les tendances de la sécurité sociale dans la période d'après-guerre in Revue Internationale du Travail, 1949, 6, 7, 8, 9, pagg. 731, 31, 125, 262.
- B.I.T. La sécurité sociale: étude internationale Ginevra, 1950.
- B.I.T. Objectifs et normes minima de la sécurité sociale, rapport IV (I) Ginevra, 1950.
- B.I.T. Objectifs et normes minima de la sécurité sociale, rapport IV (2) Ginevra, 1951.
- B.I.T. Rapport V a) (2): Norme minimum de la sécurité sociale Ginevra, 1952.
- B.I.T. Rapport V b): Objectifs et norme supérieure de la sécurité sociale Ginevra, 1952.
- B.I.T. Annuaire des statistiques du travail 1951-52 Ginevra, 1952.
- B.I.T. Enquête sur le coût de la sécurité sociale in Revue Internationale du Travail, 1952, 6, 773.
- B.I.T. L'investissement des fonds des institutions d'assurances sociales Ginevra, 1939.
- B.I.T. Technique actuarielle et organisation financière des assurances sociales Ginevra, 1940.
- B.I.T. Le financement de la sécurité sociale et la demographie in Revue Internationale du Travail 1952, 11-12, 512.
- B.I.T. L'assurance invalidité-vieillesse-décès obligatoire Ginevra, 1933.
- B.I.T. Pensions non contributives Ginevra, 1933.
- B.I.T. L'évalutation de l'incapacité permanente de gain dans les assurances sociales Ginevra, 1937.
- B.I.T. L'assurance-maladie Législations nationales Ginevra, 1925.
- B.I.T. L'assurance-maladie obligatoire Analyse des législations nationales et des résultats de leur application Ginevra, 1927.
- B.I.T. L'assurance-maladie libre-Collection de monographies nationales. Législations et résultats de leur application - Ginevra, 1927.
- B.I.T. L'organisation économique des prestations médicales et pharmaceutiques dans l'assurance-maladie Ginevra, 1938.

- B.I.T. La réparation des accidents du travail. Législations nationales Ginevra, 1925.
- B.I.T. La réparation des maladies professionnelles Legislations nationales Ginevra, 1925.
- B.I.T. L'action internationale en faveur de la sécurité industrielle in Revue Internationale du Travail, 1949, 1, 1.
- B.I.T. La sécurité dans les fabriques: Institutions, législation et pratique Ginevra. 1949.
- B.I.T. La lutte contre le chômage Etudes et documents Ginevra, 1950.
- B.I.T. Législation relative aux allocations familiales en 1947: I e II. In Revue Internationale du Travail, 1948, 4-5, pagg. 354 e 505.
- B.I.T. La troisième session de la Commission permanente agricole La cooperation et la securité sociale: I e II. In Revue Internationale du Travail, 1949, 11 e 12, pagg. 539 e 680.
- B.I.T. La sécurité sociale dans l'agricolture. In Revue Internationale du Travail 1950, 2 e 3, pagg. 164 e 297.
- B.I.T. Sécurité sociale des gents de mer Ginevra, 1946.
- B.I.T. Manuel interamericain d'institutions d'assurances sociales. Comité interamericain de sécurité sociale Ginevra, 1945.
- B.I.T. La sécurité sociale dans les pays d'Amerique centrale, in Revue Internationale du Travail 1952, 1 e 2, pagg. 98 e 223.
- CARLOS MARTI BUFILE Tratado comparado de seguridad sociale Madrid, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Prevision, 1951.
- V° Conference des États d'Amerique Membres de l'O.I.T., Rio de Janeiro, aprile 1952 La sécurité sociale: réalisations et politique future Ginevra, 1952.
- Conferencia Interamericana de Seguridad Sociale Metodos de percepción de las cotizaciones del seguro social en las Americas Ginevra, 1952.
- CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIALE Introduction al estudio de una terminologia de la seguridad sociale Ginevra, 1951.
- MASSIMO CURCIO I diritti della sicurezza sociale nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite In «I problemi del servizio sociale» 1950, 2, 116.
- LUIGI DELITALA Previdenza, protezione e sicurezza sociale In « Il diritto del lavoro » 1951, 7-8.
- M. De Luca Profili economici della sicurezza sociale In « Rivista Internazionale di Scienze sociali » vol. XXII, 1951, 9-10.
- S. DIEZ L'assistenza medica nelle tendenze della sicurezza sociale nel dopoguerra - In « Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali » 1950, 2-3, 377.
- PAUL DURAND Vers une crise de la sécurité sociale In Droit Social, marzo 1951, Librairie sociale et économique, Paris.
- EL COMITE INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIALE Bureau International du Travail Informe I Ginevra, 1950.
- FEDERAL SECURITY AGENCY, Social Security Legislation Throughout the World Washington, 1949.
- L FERAUD Une infrastructure de la sécurité sociale à l'épreuve des dépréciations monitaires In Revue Internationale du Travail, 1950, 8, 156.
- FINANCES PUBLIQUES, Vol, V, n. 3, 1950, Monaco Numero speciale di « Revue trimestrielle internationale d'études des finances publiques et des problèmes annexes » dedicato a « Les aspects financiers de la gestion des assurances sociales » con rapporti relativi a 9 Paesi (per l'Italia: Prof. Petrilli).
- JEAN GALLAS Le controle et l'administration de la sécurité sociale par les travailleurs Paris, Societé Française d'editions et des publications syndacales internationales, 1952.
- GINO GALLIADI Sviluppi e tendenze della politica sociale nel mondo In Previdenza sociale, 1951, 3, 344.

- Stefano Giua Premesse economiche della sicurezza sociale In Critica econamica, Roma 5-6, 1949.
- Bruno Gorini Le nuove convenzioni di previdenza sociale con la Francia e il Belgio In Previdenza Sociale, 1949, 1-2 pag. 32.
- Bruno Gorini Sviluppi delle convenzioni internazionali di previdenza sociale Gli accordi amministrativi con la Francia e il Belgio, in Previdenza Sociale, 1950, 6, 1048.
- INTERNATIONAL CONFERENCE OF WORKERS FOR THE BLIND American Fundation for Overseas Blind Londra, National Institute for the blind, 1950.
- Institut National de la Statistique et des Études Economiques Une enquète par sondage sur la situation matérielle et les ressources des personnes agées In Bulletin mensuel de statistique, Paris, 7-9, 1950.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ECONOMIQUES Les charges sociales dans les pays de l'O.E.C.E. in « Études et conjoncture Economie mondiale » Paris, 1951, n. 2.
- PIERRE LAROQUE Problèmes internationaux de sécurité sociale In « Revue Internationale du Travail », 1952, 7-8, 127.
- PIERRE LAROQUE La sécurité sociale et les services sociaux In Bulletin de l'A.I.S.S., 1952, 10-11, 326.
- W. Leen Quelques considérations en rapport avec le financiement de la sécurité sociale In Revue du Travail, Bruxelles, 4, 1951.
- J. P. Keady Les soins médicaux dans quelques pays d'Europe In Rivista internazionale della protezione sociale - 1947, 4, 630.
- HENRY H. Kessler The Principles and Practices of Rehabilitation Philadelphie, Lea et Fabiger, 1950.
- NILO A. MANNIO Les tendances de la sécurité sociale dans les pays nordiques In Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 1, 3.
- GIULIO MAZZETTI Verso una sicurezza sociale europea In Previdenza Sociale 1951, 2, 186.
- ALI MEDORA e JACK WODDIS La sécurité sociale et les pays coloniaux Paris, Societé Française d'editions et de publications syndacales internationales, 1952.
- MERIAM, LEWIS, SCHLOTTERVECK, KARL et MARONEY The cost and financing of social Security Washington, The Brookings Institution, 1950.
- R. A. Metall Gli infortuni sul lavoro e la concezione moderna delle assicurazioni sociali - In Rivista internazionale della protezione sociale 1947, 5-6, 807.
- Nationes Unies Department des questions sociales Étude sur l'assistance aux étrangers indigents New York, 1952.
- O.I.T. Sécurité sociale Conférence régionale pour le Proche et le Moyen-Orient - Rapport III - Ginevra, 1950.
- O.M.S. L'organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro la tbc In Previdenza Sociale 1949, 3-4, 467.
- Norberto Palatiello Presupposti e condizioni della sicurezza sociale In Lavoro e Previdenza 1951, 3-4, 6.
- FERRUCCIO PERGOLESI Formule costituzionali sulla previdenza e assistenza sociale In Previdenza Sociale 1951, 4, 485.
- FERRUCCIO PERGOLESI La tutela della salute nelle costituzioni In Difesa Sociale 1952, 7-9, 7.
- Primer Congresso Iberoamericano de Seguridad Sociale 3 Volumi Madrid, Ediciones Cultura Hispania, 1952.
- LIBERATO PEZZOLI La convenzione Italo-Svizzera sulle assicurazioni sociali In Previdenza Sociale 1949, 1-2, 40.
- HENRI RAYNAUD Les tendances de la sécurité sociale en Europe In Rivista Internazionale della protezione sociale 1947, 4, 620.
- HENRY RAYNAUD La lutte pour la sécurité sociale Paris, Societé Française d'editions et des publications syndacales internationales, 1952.
- RIBAS, JACQUES JEAN La sécurité sociale des étudiants Paris, Recueil Sirey, 1949.

- VIRGINIO SAVOINI Previdenza e sicurezza sociale In Notiziario E.N.P.D.E.P. 1952, 5, 9.
- FERIT H. SAYMEN Les tendances de la sécurité sociale dans les pays du proche et du moyen-Orient - In Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 3, 91.
- François Schaller De la Charité privée aux droits économiques et sociaux du citoyen Neuchâtel, Collection de la Nouvelle École de Lausanne, 1950.
- E. Seiler Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse Ginevra, Editions Radar.
- Jack Senet Le rôle de la mutualité dans l'amélioration de la protection garantie par les législations d'assurance sociale obbligatoire In Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 5-6, 181.
- MAURICE STACK Storia ed evoluzione della sicurezza sociale In Previdenza Sociale 1950, 5, 800.
- MAURICE STACK Le projet de convention internationale sur la norme minimum de sécurité sociale In Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 4, 141.
- GIUSEPPE TARALLETTO Lavoro, civiltà e sicurezza sociale In Lavoro e Previdenza 1950, 4-6, 1.
- GIUSEPPE TARALLETTO Sicurezza sociale ed equilibrio economico In Lavoro e Previdenza 1950, 2-3, 14.
- UNION INTERNATIONALE DES SYNDACATS DES MINEURS Les mineurs et la sécurité sociale Paris, Federation Nationale des travailleurs du sous-sol et similaires, 1952.
- A. Verschmeren Salaires et charges sociales dans les pays de Benelux In Revue du Travail Bruxelles, 1950, 5.
- ALVARO VINDAS Avantages et désavantages du libre choix du médicin dans les régimes d'assurance sociale In Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 1, 15.
- A. D. Watson The principles which should govern the structure and Provisions of a Scheme of unemployment insurance Ottawa, Unemployment Insurance Commission, 1948.
- Leo Wildman IX Assemblea Generale dell'A.I.S.S. In Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1949, 5, 423.
- Leo Wildman I problemi della sicurezza sociale alla Conferenza di Wellington In Previdenza Sociale 1950, 1-2, pag. 1.
- ERLE F. Young (sotto la direzione di) Dictionary of Social Welfare New-York, Social Sciences Publishers, 1949.
- Antoine Zelenka L'organisation financière de la sécurité sociale, in Bulletin de l'A.I.S.S. 1952, 2, 51.

PUBBLICAZIONI SUI VARI REGIMI NAZIONALI

AUSTRIA

- KARL DALL Die Angestelltenversicherung. Vienna, Verlag des Oesterreichischen Gewerkscheftsbundes, 18, 1950, 127 pp.
- REINHOLD MELAS Le assicurazioni sociali in Austria in «Previdenza Sociale» 1950, 3, pag. 360 e 4, pag. 611.

BELGIO

- EMILE CORNEZ Cent ans de législation sociale en Belgique. Bruxelles, Edition Labor, 1948, 61 pp.
- Jerome Dejardin L'assurance maladie-invalidité Verviers, Edition « Le travail », 1950.
- ANGELO DE TUDDO La sicurezza sociale nel Belgio in «Rassegna di statistiche del lavoro» 1950, 4, pag. 328.
- C. Frere La réparation des dommages causées par les maladies professio-

nelles en Belgique - in «Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali» 1949, 3-4, pag. 328.

P. Goldschmidt, J. Castro, Graffar - Interventions financières de l'État en matière de securité sociale pour les exercices 1949, 1950 et 1951 - in « Revue internationale du travail », 1951, pag. 11.

P. Goldschmidt e J. Graffar - Il sistema belga di sicurezza sociale - in «Previdenza Sociale» 1950, 1-2, pag. 36.

Leon L. Homes - Le attività ausiliarie delle Casse per gli assegni familiari nel Belgio - in « Previdenza Sociale » 1952, 4, pag. 815.

LEON L. HOMES - Trente années d'allocations familiales en Belgique - in « Bulletin de l'A.I.S.S. », 1952, 4, pag. 149.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE - La securité sociale des travailleurs et l'assurance maladie-invalidité. - Bruxelles 1949.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - La previdenza sociale alla fine del 1946 - Roma, 1947.

A. RAEPSAET - Les allocations familiales pour salariés - Bruxelles, 1952, pag. 66.

REVUE DU TRAVAIL - Le régime belge de sécurité sociale - Bruxelles, 1950. ROBERT ROYER e GILBERT JAEGER - Le maintien du pouvoir d'achat des pensions sociales. - Bruxelles, 1951.

LEON TROCLET - La sécurité sociale en Belgique - (Vol. 1). Bruxelles, 1949.

BOLIVIA

CAJA DE SEGURO Y AHORRO OBRERO - Sintesi informativa - in « Protección Social », 1948, 10-11, p. 39-47.

Caja de Seguro y Ahorro Obrero - Compendio de estudios y proyectes sobre la introducción del seguro social obligatorio en Bolivia. - La Paz, 1948, pp. 554.

CAPRILES RICO, REMBERTO - Estudio general sobre el regimen de reparacion de riesgos profesionales en Bolivia - in «Protección social» 1947.

BRASILE

CARVALHO, M. CAVALCANTI de, - Legislação da Previdência Social (1932-1948), in «Trabalho e Seguro Social», Rio de Janeiro, 1948, 4-6, p. 11-354.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - A previdência social no Brasil e no estrangeiro - Rio de Janeiro, 1950.

CANADÀ

Commission d'Assurance Chômage - Loi de 1940 sur l'assurance chômage - Ottawa, 1949.

Dominion Bureau of Statistics - Survey of pension and welfare plans in Industry 1947 - Ottawa 1950.

CECOSLOVACCHIA

A. DE TUDDO - L'assicurazione nazionale in Cecoslovacchia - in «Rassegna di statistiche del lavoro» 1950, 5, pag. 439.

Il nuovo sistema delle assicurazioni sociali in Cecoslovacchia - in «L'assistenza sociale» 1951, 2-3, pag. 21.

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS - Czechoslovak National Insurance Act; A contribution to the Pattern of Social Security - Prague, 1948.

CEYLON

DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES - Administration report of the director of social services for 1948 - Colombo, 1949.

CILE

- Acharan Blan, Boris La evolucion de la seguridad sociale Santiago, Editorial Juridica de Chile, 1950.
- Bustos A., Julio La prevision y la medicina social Chilena en 1947 in « Orevision Social », Santiago 1948, 2 parts.
- COHEN, WILBUR J. Social Security in Chile in « Social Security Bulletin », 1947, 5, pag. 10.
- GAMBOA A., ALBERTO RUIZ and JUAN DIAZ SALAS Legislacion Social, Codigo del Trabajo Santiago, Ed. Nascimento, 3 vol.
- Waldo Pereira Aguilera La seguridad sociale en Chile Santiago, Escuela Nacional de Artes Graficas, 1950.

COLUMBIA

- Carl H. Farman Social Security in Columbia, Costarica, the Dominican Republic, Guatemala and Haiti in «Social Security Bulletin» 1947, 6, pag. 13-19.
- Instituto Colombiano de Seguros Sociales Cartilla de seguros sociales. Bogotà, 1950.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES Antecedentes y documentos de los seguros sociales en Columbia 2 vol., Bogotà, 1952.
- M.L.C. La previdenza sociale in Columbia in « La previdenza sociale nell'agricoltura » 1950, 2-3, pag. 65.

COSTARICA

- B.I.T. An actuarial report on the Costarican Social Security Fund Ginevra, 1945.
- Carl H. Farman Social Security in Columbia, Costarica, the Dominican Republic, Guatemala and Haiti in « Social Security Bullettin » 1947, 6, pag. 13-19.
- Su Seguro, Caja Costarricense de seguro social San Josè, 1944, 8, p. 135.

CUBA

- Oswaldo Morales Patiño Evolution and progress of sociales security in Cuba Washington, D. C., 1947, pp. 37.
- Carlos M., Ageo Raggi Seguridad sociale en Cuba; Plan Batista. Informe preparado por la oficina de estudios del plan de seguridad sociale Habana, Editorial Lex, 1944.

DANIMARCA

- Forsikringsrädet Beretinng for Aaret 1949 Skadesforsikring, Copenaghen, 1951.
- Aldo Fossati Le assicurazioni sociali in Scandinavia in «Rassegna di statistiche del lavoro» 1952, 3, pag. 235 e 4, pag. 351.
- Orla Jensen Dänisches fürsorgewesen Copenaghen, Handbücher der Dänischen gesellschaft, 1950.
- NIILO MANNIO I regimi di sicurezza sociale dei paesi nordici in « Previdenza sociale » 1950, 5, pag. 821.
- F. Murat Osservazioni sul servizio sociale danese in «I problemi sul servizio sociale danese » 1950, 5-6, pag. 393.
- Peter Friis Olsen La legislazione sociale in Danimarca in « Previdenza sociale » 1951, 1, pag. 10.

SOCIAL DENMARK - A survey of the Danish Social Legislation - Copenaghen,

SUNDHEDSSTYRELSEN (National Healt Service of Danmark) - Medicinal beretina for kongeriget Danmark i aret 1947 (Medical report for the Kingdom of Danmark in 1947) - Copenaghen 1949.

ECUADOR

F. A. LOPEZ ARTETA - Social Insurance Reform in Ecuador - in « Revue internationale du travail », 1944, 1, pag. 19-37.

EGITTO

ZAKI BADAONI - Le assicurazioni sociali in Egitto - in « Previdenza sociale », 1949, 6, pag. 737.

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS - Social Welfare in Egypt - Cairo, 1950. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS - The Egyptian Social Security scheme.

FILIPPINE

CHARLES F. SHARKEY - Principal Features of Workmen's Compensation Laws, as of January 1, 1940 - in « Monthly Labor Review », 1940, pag. 564-600.

FINLANDIA ·

Aldo Fossati - Le assicurazioni sociali in Scandinavia - in « Rassegna di statistiche del lavoro » 1952, 3, pag. 235 e 4, pag. 351.

NILO MANNIO - I regimi di sicurezza sociale dei paesi nordici - in « Previdenza sociale » 1950, 5, pag. 821.

NIILO MANNIO - Recent Social Developments in Finland - in « Revue internationale du travail », 1948, 1-2, pag. 1-14.

MINISTRY FOR SOCIAL AFFAIRS - Social Legislation and Work in Finland -Helsinki, 1949.

FRANCIA

- M. ALVIN Salaire et Sécurité sociale Paris, Presses Universitaires de France.
- J. M. BAILLE et G. COURAN L'assurance volontaire à la sécurité sociale -Paris, Edition Dulac e Cie. 1949, pp. 23.
- JACQUES BING Guide de l'assuré Paris, 1949, pp. 192.
- B.I.T. Bilan de la prémière année d'application de la nouvelle legislation sur les accidents du travail en France - in « Revue internationale du travail » 1949, 10, pag. 453.
- B.I.T. Résultats financiers de l'application de la législation de sécurité sociale en France pour l'année 1949 - in « Revue internationale du travail », 1951, 4, pag. 438.
- B.I.T. Résultats financiers de l'application de la législation de sécurité sociale en France pour l'année 1950 - in « Revue internationale du travail », 1951, 5-6, pag. 533.
- C. CARBONI Gli infortuni sul lavoro nel quadro della sicurezza sociale in Francia e i diritti dei cittadini italiani - in « Rivista degli infortuni e delle malattie professionali » 1950, 2-3, pag. 331.
- ENZO CATALDI Le malatte professionali nel quadro della sicurezza sociale in
- Francia in « Il diritto del lavoro » 1951, 11-12, pag. 414.
 GLAUCO DELLA PORTA La sicurezza sociale in Francia in « Rassegna di statistiche del lavoro » 1950, 1, pag. 11.

FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (F.N.O.S.S.) - Textes légaux et réglementaires concernant le régime de sécurité sociale - Paris, 1949, 363 pp.

André Getting - La sécurité sociale - Paris, Presses Universitaires de France. Guy Grimaud - Mémento des prestations familiales. - Paris, 1949, 163 pp. E. Gout - La sécurité sociale - Paris, Les Editions sociales françaises.

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE - Étude comparative des régimes de sécurité sociales dans la Republique féderale d'Allemagne et en France. - Paris, 1951.

P. LAJUGIE - La sécurité sociale - « Perspectives humaines », Paris, Editions Bourrelier et Cie.

Pierre Laroque - L'effort de l'organisation française de sécurité sociale en faveur de la mère et de l'enfant - in « Revue française du travail » 1949, n. 11-12, pag. 589-606.

PIERRE LAROQUE - De l'assurance sociale à la sécurité sociale: l'experience française - in « Revue internationale du travail » 1948, 6, pag. 621-649.

G. Lefebure - La sécurité sociale et les Constitutions de la France - in « Rivista internazionale della protezione sociale » 1946, 1-2, pag. 15.

DINO MARCHETTI - La sicurezza sociale in Francia - in « Il diritto del lavoro », 1950, 5-6, pag. 135.

Carlo Alberto Masini - Le prestazioni familiari in Francia - in « Previdenza sociale » 1951, 5, pag. 675.

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - Rapport sur l'application de la législation de sécurité sociale - Paris, 1952.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - La previdenza sociale alla fine del 1946. - Roma, 1947, pag. 580-596.

M.L.C. - Le prestazioni familiari in Francia - in « La Previdenza sociale nell'agricoltura » 1950, 1, pag. 17.

F. Netter - Notions essentielles de sécurité sociale - Parigi, Librairie du Recueil Sirey, 1951.

A. Perraud - Charmantier e L. de Riedmatten - Lois sociales: Sécurité sociale, IV édition. Versailles, Edition de l'Observateur, 1952, 288 pp.

CLEMENT MICHEL - Recenti sviluppi della sicurezza sociale in Francia - in « Previdenza sociale » 1951, 4, pag. 512.

SPID - Mémento des assurances sociales - Obbligations de l'employeur - Paris, 1949, 418 pp.

GERMANIA

GISELA AUGUSTIN - Assistenza e previdenza sociale nella Germania del dopoguerra - in « Previdenza sociale » 1949, 6, pag. 746.

BAYRISCHES STAATSMINISTERIUM FUR ARBEIT UND SOZIALE FÜRSORGE - Arbeitslosenfürsorge und Arbeitslosenverisicherungs in Deutschland (Historique de l'assurance-chômage en Allemagne). - Munich, Richard Pflaum Verlag, 1949, 104, 88 e 112 pp.

MAX Bloch - Les assurances sociales dans l'Allemagne d'après-guerre - in « Revue internationale du travail » 1948, 9, pag. 330.

Kurt Brackmann - Handbuch der Sozialversicherung. - Lubeck, Asgard Verlag, 1951.

B.I.T. - Les prestations de l'assurance-maladie allemande. - Ginevra, 1928, 220 pp.

B.I.T. - L'évolution de la sécurité sociale dans la République Fédérale d'Allemagne depuis 1949 - in « Revue internationale du travail » 1952, 11-12, pag. 538.

B.I.T. - Les prestations de l'assurance maladie allemande. - Ginevra, 1928. HERMANN DERSCH - Sozialversicherungsrecht in der sowjetischen Besatzungszone Deutschland. - Berlin, Verlag für Rechtswissenschaft, 1949, 124 pp. J. Eckert et M. Sauerborn - Die Sozialversicherungsgesetze in der Bundesrepublik Deutschland in jeweils geltender Fassung. - Munich, Berlin 1949.

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE - Étude comparative des régimes de sécurité sociale dans la Republique fédérale

d'Allemagne et en France. - Paris, 1951.

FRIEDRICH WILHELM KURZWELLY - ABC des Sozialversicherungsbeitragsrechts in den drei Westzonen nach dem neuen Sozialversicherungs Anpassungsgesetz. - Berlin, Herman Luchterland Verlag, 1949.

BRUNO KUHNE et PETERS HORST - Handbuch der Krankenversicherung, vol. I: Ausfürliche Erläuterungen zum ersten Buch der Reichsversicherung-sordnung. - Stuttgart, Cologne, W. Kohlhammer Verlag, 206 pp. Ferdinando Loffredo - Il problema degli assegni familiari nella Germania oc-

cidentale - in « Rassegna di statistiche del lavoro » 1952, 4, pag. 346.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - La previdenza sociale alla fine del 1946. - Roma, 1947, pag. 597-608.

Versicherungsanstalt Berlin - 1945-1947 - Report on operations. - Berlin,

WERNER FISCHER - DEFOY et BERTHOLD KEMKES - Grundzüge der sozialen Gesundheitfürsorge. - Stuttgart, Ferd. Enke Verlag, 1948, 178 pp.

RUDOLF WISSELL - Social Insurance in Germany. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1948, 11, pag. 118-130.

GIAPPONE

MINISTRY OF WELFARE - Social welfare legislation in Japan. - Tokio, 1950. MINISTRY OF WELFARE - The welfare pension insurance law. - Tokio, 1949.

George F. Rohrlich - Le système national d'assurance maladie au Japan in « Revue internationale du travail » 1950, 4, pag. 363.

SOCIAL SECURITY IN JAPAN - Report of United States Mission - in «Industry and Labour », March 1, 1949, pag. 204-209.

SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS, JAPAN - Public Healt and welfare in Japan - Annual Summary, 1949, vol. II.

GRAN BRETAGNA

SIR WILLIAM H. BEVERIDGE - Social insurance and Allied Services. - American Ed. New York; Macmillan 1942, 299 pp.

B.I.T. - Le service national de santé en Angleterre et dans le Pays de Galles - in« Revue internationale du travail » 1950, 7, pag. 49.

CHARLES E. CLARKE - Social Insurance in Britain - Cambridge, University Press, 1951.

EMMELINE W. COHEN - English social services. - Londra, George Allen et Unwin, 1949.

G. CUMMINGS - Gli aspetti finanziari del servizio sanitario inglese - in «I problemi del servizio sociale » 1950, 5-6, pag. 390.

M. Burnet Davis - The British National Healt services - in « Public Healt Reports », London, 1949, pag. 161-191.

Ronald Davison - La sicurezza sociale - in «Inghilterra d'oggi » a cura dell'Ambasciata britannica, Roma, 1952.

ANGELO DE TUDDO - I « servizi sociali » in Gran Bretagna - in « Rassegna di statistiche del lavoro » 1950, 3, pag. 198.

CARL H. FARMAN and CATHERIN PERRINS - The New British system of social security - in « Social security Bulletin » 1947, pag. 9-19.

GIUSTO GEREMIA - Aspetti e caratteristiche dell'assicurazione nazionale inglese - in « Previdenza sociale » 1949, 5, pag. 503.

M. GUATELLI - Visita alle organizzazioni burocratiche del Ministero del lavoro e del Servizio nazionale inglese e alle sue istituzioni sociali » - in « Rivista degli infortuni e delle malattie professionali » 1949, 3-4, pag. 257.

- M. Penelope Hall The social services of modern England London, Routledge e Kegan Poul.
- Charles Hill e John Woodcock The national Healt service. Londra, Cristopher Johnson, 1949.
- HORACE KEST Case-law on national insurance and industrial injuries Hadleigh, The Thomes Bank Publishing Company Limited, 1952.
- M. LKOYD RUSBY L'azione anti the in Gran Bretagna In « Previdenza sociale », 1949, 3-4, pag. 441.
- A. Maccagno. Il piano nazionale inglese per la riabilitazione dei minorati fisici in « Lavoro e Previdenza » 1950, 4-6, pag. 19.
- DAVID S. MARSH National Insurance and assistance in Great Britain Londra, Sir Isaac Pitman & Sons.
- MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE La previdenza sociale alla fine del 1946 Roma, 1947, pag. 609-658.
- MINISTRY OF NATIONAL INSURANCE Third Report, for the year 1951. London, 1952.
- MINISTRY OF NATIONAL INSURANCE Report of the Ministry of National Insurance for the period 17th november 1944 to 4th july 1949. Londra 1950.
- Douglas Potter e D. H. Stansfeld National Insurance Ilème ed., Londra, Butterworth & Co., 1949.
- J. A. Scott, D. J. B. Cooper and S. Seuffert The national Healt service Acts Londra, Eyre et Spottiswoode, 1950, 1192 pp.
- YVES VINCENOT Le service de santé en Grande-Bretagne Paris, Librairie Armand Colin, 1952.

GRECIA

ELIE LAPPAS - Lineamenti delle assicurazioni sociali in Grecia - In « Previdenza sociale » 1951, 1, pag. 24.

GUATEMALA

- OSCAR BARAHONA STREBER and J. WALTER DITTEL Bases del Programa de Accidents de Trabajo en Guatemala Guatemala City, 1948.
- OSCAR BARAHONA STREBER and J. WALTER DITTEL Bases de la Seguridad Sociale en Guatemala Guatemala City, 1946.
- Carl H. Farman Social Security in Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Guatemala and Haiti - In Social Security Bulletin, 1947, 6, 13-19.
- Institut de Securite Sociale du Guatemala La doctrina de presupuesto social como de los regimenes de prevision social obligatoria Guatemala, 1950.

HAITI

CARL H. FARMAN - Social Security in Columbia, Costa Rica, the Dominican Republic, Guatemala and Haiti - In Social Security Bulletin, 1947, 6, 13-19.

INDIA

- B.I.T. Dix années de législation du travail dans l'Inde, 1937-1948: I e II In Revue Internationale du Travail, 1949, 4-5, 430-554.
- GINO GALLIADI Le assicurazioni sociali per gli operai dell'industria in India In « Previdenza Sociale » 1952, 3, 599.
- S. D. Punekar Social Insurance for Industrial Workes in India Bombay, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, 1950.

IRLANDA

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE - First report of the department of Social Welfare - Dublino, 1950.

IRELAND STATIONERY OFFICE - Guide of the Social Services - Dublin, 1945.

J. J. Keady - The New Social Welfare Act of Eire - In Bulletin of the International Social Security Association, Montréal 1948, 12, 2-7.

ISLANDA

Nillo Mannio - I regimi di sicurezza sociale dei paesi nordici - In « Previdenza Sociale » 1950, 5, pag. 821.

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS - The icelandic social security Act of 1946 - Reykiavik, 1950.

JUGOSLAVIA

Josip Bole - Prakticna objasnjenja zakonskih propisa o socijal nom osiguranju - Belgrado, ed. « Rad ».

B.I.T. - Jugoslavie: Les Assurances Sociales in Revue Française du Travail -1948, 12, 611-623.

LIBANO

JOSEPH DONATO - Le Liban et sa législation du travail - in Revue Internationale du travail 1952, 1, 67.

MESSICO

Alfonso Herrera Gutierrez - La Ley Mexicana del Seguro Social - Messico 1943.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - Codigo de Seguridad Sociale - Mexico, D. F. 1948.

Instituto Mexicano del Seguro Social - Mexico y la seguridad sociale Tomo I: La seguridad sociale, La seguridad sociale y la historia de los medios para lograrlo - Mexico, 1952.

MIGUEL GARCIA CRUZ - La seguridad sociale - Mexico, 1951.

NORVEGIA

Aldo Fossati - Le assicurazioni sociali in Scandinavia - In Rassegna di statistiche del lavoro 1952, 3, 235, 4, 351.

Joint Committee on International Social Policy - Family and child welfare in Norway - Oslo, 1949.

NIILO MANNIO - I regimi di sicurezza sociale dei paesi nordici - In « Previdenza Sociale » 1950. 5. 821.

Norwegian Committee on International Social Policy - Social Insurance in Norway - Oslo, 1950.

NUOVA ZELANDA

L. Bodmer - Organizzazione dell'assistenza sanitaria in Nuova Zelanda - In «I problemi del servizio sociale » 1950, 3, 211.

B.I.T. - Système de sécurité sociale - Nouvelle Zelande, Ginevra, 1950.

PAESI BASSI

MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELLA SALUTE PUBBLICA DEI PAESI BASSI - Surwey of the main features of social and health development in the Netherlands since 1945 - Amsterdam, 1952.

RIJKSVERZEKERINGSBANK - 50 Jaren Sociale Verzekering - Amsterdam, 1951.

PANAMA

OSCAR R. MULLER - Un Estudio Sobre la Caja de Seguro Social y su Futuro - Panama, Caja de Seguro Social, 1945.

PERÙ

CARLOS MARTINEZ HAGUE - Aspectos de la législación Sociale peruana - In Rivista internazionale della protezione sociale, 1947, 5-6, 799.

Manuel A. Vigil - Legislación del Trabajo - Lima, Imprenta Torres Aguirre 1945.

POLONIA

Alfred Krijgier - Le assicurazioni sociali in Polonia - In « Previdenza Sociale » 1948. 2. 42.

Przepisy Prawne o Ubezpieczeniach Spoleczinych - Warsaw - Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, 1948.

PORTOGALLO

GUIDO M. BALDI - Il sistema previdenziale e assistenziale portoghese - In Rassegna di statistiche del lavoro 1952, 1, 24 e 2, 125.

Antonio Julio de Castro Fernandez - La sécurité des travailleurs par l'assurance sociale - Lisbona Editions S.N.I., 1947.

Antonio Leao - La previdenza sociale nel Portogallo - In «Previdenza Sociale » 1948, 4-5, 131.

SALVADOR

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - Recapilación de leyes y regolamentos sobre trabajo y seguridad sociale, promulgados hasta juno de 1951 - San Salvador 1951.

S. DOMINGO

CARL H. FARMAN - Social Security in Columbia, Costa Rica, the Dominican Republic, Guatemala and Haiti - In Social Security Bulletin June 1947, 13-19.

SPAGNA

Severino Aznar - Los Seguros Sociales - Madrid, Instituto de Estudios Politicos 1947.

Ramon Combalia - Tratado práctico de seguros sociales - Barcellona, Editorial Ruiz Romero, 1950.

GERARDO NEVRA GOVANTES E JOSE MARTÌ BUFILL - Manual pràctico de seguros sociales - Madrid, Garcia Enciso, 1949.

FERNANDEZ HERAS, AMADO - Afiliación y cotización en seguros sociales - Sara-

gosse, Tipografia La Editorial, 1949. Carlos G. Posada - Los seguros sociales obligatorios en España - 3ª ed. Madrid, Editorial Revista de derecho privado, 1949.

STATI UNITI

B.I.T. - La réparation des accidents du travail aux États-Units - Ginevra, 1926.

MAX BLOCH - Les régimes de sécurité sociale établis aux États-Unis - Au moyen de négociations collectives.

B.I.T. - La réparation des accidents du travail aux États-Unis - Ginevra, 1926. BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS - Handbook for pension planing - Washington, 1949.

E. Burns - The american social security System - Boston, Houghton Mifflin Company, 1949.

GUGLIELMO CICERCHIA - Aspetti attuariali del finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia negli Stati Uniti d'America - In « Previdenza Sociale » 1952, 1, 36.

Wilbur J. Cohen e Robert J. Myers - Sviluppi della sicurezza sociale negli Stati Uniti - In « Previdenza Sociale » 1950, 6, 1056.

DEPARTMENT OF LABOR - Handbook on State unemployment insurance laws - Washington, 1950.

DEPARTMENT OF LABOR - Studies in disability insurance - New York, 1949.

ANGELO DE TUDDO - La sicurezza sociale negli Stati Uniti - In Rassegna di statistiche del lavoro, 1950, 6, 534, 1951, 1, 25.

Federal Security Agency - Temporary disability insurance - Washington, 1949. U. S. Federal Security Agency - Social Security Administration-Characteristies of State Plans - Olde Age Assistance Aid to the Blind, Aid to Dependent Children, April 1, 1946 - Washington, 1946.

Domenico Gagliardo - American Social Insurance - New York, Harper and Brothers, 1949.

GINO GALLIADI - I sindacati operai e la sicurezza sociale negli Stati Uniti - In « Previdenza Sociale » 1952, 1, 25.

MARGARET B. Hodges - Social Work Year Book - New York, American Association of Social Workers, 1951.

ERLE F. Young - Dictionary of social welfare - New York, Social Sciences Publishers, 1949.

Roberto J. Myers - Aspetti attuariali del finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia negli Stati Uniti - In Rassegna di statistiche del lavoro, 1951, 4, 359.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - La previdenza sociale alla fine del 1946 - Roma, 1947, pagg. 671-685.

OSCAR G. POGGE - Quindici anni di attività nell'assicurazione vecchiaia e superstiti negli Stati Uniti - In « Previdenza Sociale » 1952, 4, 779.

L. A. Scheele - L'attività del servizio di sanità pubblica negli Stati Uniti - In Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali 1949, 3-4, 335.

SOCIAL SECURITY EXPLAINED - What the amended social security law means - C. C. H. Unemployment Insurance Reports Edition - New York, 1950.

 U. S. DEPARTMENT OF LABOR - Bureau of Labor Standards - State Workmen's Compensation Laws as of October, 1, 1948, Washington 1948.
 U. S. FEDERAL SECURITY AGENCY - Social Security Administration - Comparison

U. S. FEDERAL SECURITY AGENCY - Social Security Administration - Comparison of State Unemployment Insurance Laws as of September 1949, Washington 1949.

Francis J. Weber - La lotta contro la tubercolosi negli Stati Uniti - In « Previdenza Sociale » 1949, 3-4, 447.

SVEZIA

ALDO FOSSATI - Le assicurazioni sociali in Scandinavia - In Rassegna di statistiche del lavoro 1952, 3, 235; 4, 351; 5, 468.

KARL J. HÖJER - Social Welfare in Sweden - Stoccolma 1949.

John Lundquist - Il programma anti the della Svezia - In «Previdenza Sociale» 1949, 3-4, 461.

NIILO MANNIO - I regimi di sicurezza sociale nei paesi nordici - In « Previdenza Sociale » 1950, 5, 821.

Konrad Persson - La riforma della previdenza sociale nella Svezia - In « Previdenza Sociale » 1948, 3, 84.

Konrad Persson - La prévoyance sociale en Suède - In Rivista internazionale della protezione sociale, 1948, 1-3, 39.

GÖRAN TEGNER - La sécurité sociale en Suède (traduzione di Michèle Cazaux) - Stoccolma, Institut Suédois, 1951.

- La nuova legislazione sull'assicurazione malattia in Svezia In Notiziario E.N.P.D.E.P. 1951, 1, 15.
- La Sécurité Sociale en Suède In Revue Française du Travail, 1948, 1-3, 56-72.

SVIZZERA

Peter Binswanger - Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters und Hinterlassenenversicherung - Zurigo, Polygraphischer Verlag, 1950.

BUREAU FEDERAL DE STATISTIQUE - Institutions d'assurance et de prévoyance en Suisse - Berna, 1947.

B. Martignoni - L'assicurazione vecchiaia e superstiti nella Svizzera - In « Previdenza Sociale » 1948, 1, 1.

Office Federal des Assurances Sociales - L'équilibre financier de l'assurance vieillesse et survivants - Berne, 1947.

P. Press - L'orientation actuelle de la lutte antituberculeuse en Suisse - In I problemi del servizio sociale, 1950, 2, 107.

TAILANDIA

MEDHI DULYACHINDA - La législation sociale en Thaïlande - In Revue Internationale du Travail 1949, 11, 516.

TURCHIA

MUAMMER GÜNEL - La protection de l'ouvrier - Evolution génerale et application dans la Turquie contemporaine - Fribourg, Imprimerie Fraguière frères, 1950.

Sukru Soykan - Le assicurazioni sociali in Turchia - In «Previdenza Sociale» 1950, 1-2, 54.

UNGHERIA

DENES BIKKAL - La politica social en Hungria - Boletino de Información, Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1944.

B.I.T. - Post-War Changes Hungariens social Insurance - In Revue Internationale du Travail 1947, 8, 198-199.

U. R. S. S.

B.I.T. - Les assurances sociales dans l'Union Soviétique - In Revue Internationale du Travail 1947, 3-4, 283.

Roberto Cuzzaniti - I Sindacati sovietici e la previdenza sociale - In « Previdenza Sociale » 1945, 3, 4.

Angelo de Tuddo - La Sicurezza sociale nell'U.R.S.S. - in Rassegna di statistiche del lavoro 1951, 3, 255.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - La previdenza sociale alla fine del 1946 - Roma, 1947, 658-670.

Spravochnik po Gosudarstrennomu Sotsial'nomu Strakhvaniyu - All. Union Central Council of Trade Unions - Moscow, 1945.

- In « Previdenza Sociale » 1945, 1, 4, Le assicurazioni sociali nell'U.R.S.S.

URUGUAY

B.I.T. - Family Allowances in Uruguay - In Revue Internationale du Travail, 1944, 8, 251-252.

GERHARD HIRSCHFELD AND EFFIE M. Wood - Social Security in Uruguay - Chicago: Research Council for Economic Security.

Alberto Sanguinetti Freire - Legislacion social del Uruguay - Montevideo, Casa A. Barreira y Ramos, 1949.

Alberto Sanguinetti Freire - La législation sociale de l'Uruguay - In Revue Internationale du Travail, 1949, 3, 294.

VENEZUELA

OSCAR M. POWELL - Social Insurance in Venezuela - In Social Security Bulletin, 1946, 4, 3-8.

ANTONIO ZELENKA E CYRILLE DECHAMPS - La introdución de los seguros sociales en Venezuela - Caracas, Imprenta Nacional, 1950.

NOTIZIARI SUI VARI REGIMI NAZIONALI NELLE RIVISTE « INFORMATIONS SOCIALES », « BULLETIN DE L'A.I.S.S. » E « PREVIDENZA SOCIALE »

ALBANIA

Previdenza sociale: 1948, 4-5, 166; 1952, 1, 116.

ARGENTINA

Previdenza sociale: 1946, 6, 227; 1947, 5, 182; 1948, 1, 29; 1948, 3, 106; 1949, 1-2, 103; 1949, 5, 558; 1949, 6, 803.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, 2, 164; 1951, 9, 287.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 12, 26; 1951, 3, 110; 1951, 9, 343; 1951, 12, 408; 1952, 9, 288.

AUSTRALIA

Previdenza sociale: 1950, 3, 451; 1952, 3, 626.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, 5, 405; 1949, 10, 365; 1951, 9, 247; 1952, 6, 507.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1952, 7-8, 258.

AUSTRIA

Previdenza sociale: 1947, 2, 71; 1947, 6, 233; 1949, 1-2, 104; 1950, 5, 908; 1952.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, 2, 114.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 1; 1950, 6, 20; 1950, 8-9, 30; 1950, 12, 27,

BELGIO

Previdenza sociale: 1946, 5, 183; 1947, 3, 103; 1947, 4, 140; 1949, 1-2, 107; 1949, 5, 560; 1950, 3, 457; 1951, 1, 37; 1951, 4, 527; 1951, 6, 955; 1952, 2, 385; 1952, 3, 627; 1952, 7-8, 869.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, 9, 270; 1951, 11, 422.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 43; 1950, 7, 29; 1950, 8-9, 31; 1950, 10, 11, 41; 1951, 1-2, 38; 1951, 1-2, 53; 1951, 3, 119; 1951, 6, 248; 1951, 10-11, 388; 1951, 10-11,

12, 409; 1952, 1, 21; 1952, 3, 131; 1952, 4, 149 e 156; 1952, 4, 170 e 172; 1952, 9, 289; 1952, 7-8, 259; 1952, 10-11, 376.

BOLIVIA

Previdenza sociale: 1950, 1-2, 155; 1952, 3, 628.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, 9, 269; 1952, 3, 202.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 1, 20; 1950, 7, 29; 1950, 12, 28; 1951, 12, 411; 1952, 3, 122.

BRASILE

Previdenza sociale: 1947, 1, 34; 1947, 3, 105; 1949, 5, 560. Informations sociales (B.I.T.): 1949, 8, 227.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 44; 1950, 6, 21; 1950, 8-9, 32; 1950, 10-11, 43 e 44; 1950, 12, 27; 1951, 1-2, 3 e 38; 1951, 3, 97; 1951, 6, 257; 1951, 12, 411.

BULGARIA

Previdenza sociale: 1950, 5, 910; 1951, 5, 751. Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 6, 498; 1951, I, 5, 428.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 45; 1950, 7, 30; 1950, 8-9, 33; 1950, 12, 28; 1951, 6, 260; 1951, 9, 343; 1951, 12, 411; 1952, 4, 171; 1952, 7-8, 260.

CANADÀ

Previdenza sociale: 1946, 4, 156; 1946, 5, 194; 1947, 1, 34; 1948, 6, 202; 1949, 1-2, 108; 1950, 4, 660; 1951, 1, 37; 1952, 1, 122.

106, 1930, 4, 606, 1931, 1, 37; 1932, 1, 122.
Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 2, 179; 1950, II, 9, 297; 1951, I, 3, 212; 1951, I, 5, 430; 1952, I, 2, 168; 1952, II, 9, 324; 1952, II, 10, 379.
Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 1, 20; 1950, 6, 22 e 24; 1950, 7, 31; 1950, 8-9, 33; 1950, 12, 29; 1951, 3, 110; 1951, 6, 258; 1951, 12, 412; 1952, 1, 34; 1952, 3, 131; 1952, 4, 171; 1952, 9, 289 e 312; 1952, 10-11, 376.

CECOSLOVACCHIA

Previdenza sociale: 1947, 1, 28; 1947, 3, 107; 1950, 1-2, 161; 1950, 4, 660. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 9, 306. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 59; 1950, 10-11, 76; 1950, 12, 49; 1951, 1-2, 67; 1951, 9, 350; 1951, 12, 429; 1952, 1, 33; 1952, 9, 310.

CILE

Previdenza sociale: 1948, 1, 14.

Informations sociales (B.I.T.): 1951, I, 1, 40.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 25; 1951, 1-2, 38; 1951, 12, 414; 1952, 9, 290.

CINA

Previdenza sociale: 1951, 3, 373.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 3, 284; 1951, I, 5, 426.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 46; 1950, 8-9, 37; 1950, 10-11, 45; 1951, 3, 126;

1951, 6, 260; 1951, 12, 414; 1952, 1, 35.

COLUMBIA

Previdenza sociale: 1947, 3, 107; 1950, 6, 1088.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 46; 1950, 8-9, 34; 1951, 12, 414.

COSTARICA

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 47: 1950, 6, 25: 1951, 12, 415: 1952, 4, 173: 1952, 9, 290.

CUBA

Previdenza sociale: 1950, 6, 1097. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 25; 1950, 12, 30; 1951, 10-11, 391; 1951, 12, 415; 1952, 4, 171; 1952, 9, 291, 292 e 314; 1952, 10-11, 379.

DANIMARCA

Previdenza sociale: 1947, 4, 143; 1947, 5, 188. Informations sociales (B.I.T.): 1950, II, 9, 295. Bulletin de l' A.I.S.S.: 1950, 7, 32; 1950, 8-9, 37; 1951, 9, 323.

S. DOMINGO

Previdenza sociale: 1949, 1-2, 131.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 8-9, 57; 1950, 10-11, 75; 1950, 12, 45; 1951, 3, 123; 1951, 12, 416; 1952, 9, 293; 1952, 9, 314.

EGITTO

Previdenza sociale: 1946, 5, 145; 1951, 2, 225; 1951, 5, 752. Informations sociales (B.I.T.): 1950, I, 1, 29; 1950, II, 8, 206; 1951, I, 4, 289; 1951, II, 9, 245.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 1, 22; 1950, 8-9, 39; 1950, 12, 31; 1951, 6, 250; 1951, 9, 344; 1951, 12, 416.

EQUATORE

Previdenza sociale: 1947, 2, 64; 1948, 3, 110. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 26; 1951, 12, 417.

FILIPPINE

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 12, 43.

FINLANDIA

Previdenza sociale: 1947, 5, 190; 1948, 4-5, 167; 1948, 6, 206; 1949, 5, 564; 1949, 6, 808; 1950, 4, 661; 1951, 2, 226; 1951, 5, 758.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 9, 305; 1951, I, 6, 485; 1952, II, 9, 269.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 28; 1950, 7, 33; 1950, 10-11, 51; 1951, 1-2, 56; 1952, 9, 296; 1952, 10-11, 391.

FRANCIA

Previdenza sociale: 1945, 4, 22; 1946, 2, 77; 1946, 3, 101 e 113; 1946, 5, 179; 1946, 6, 228; 1947, 1, 35; 1947, 3, 105; 1947, 4, 138, 152 e 154; 1948, 3, 107; 1948, 6, 205; 1949, 6, 809; 1950, 6, 1098; 1950, 4, 663; 1951, 1, 41; 1951, 3, 375; 1951, 4, 529; 1951, 5, 759; 1951, 6, 958; 1952, 1, 123; 1952, 2, 387; 1952, 3, 388 e 633; 1952, 4, 873.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 8, 230; 1950, I, 6, 518; 1950, II, 10, 333; 1951, I, 1, 38; 1951, I, 4, 332; 1951, I, 6, 531; 1951, II, 12, 511; 1952, I, 2, 121; 1952, 6, 466.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 51 e 52; 1950, 6, 29, 30 e 31; 1950, 7, 34, 36, 38 e 40; 1950, 8-9, 44, 45 e 46; 1950, 10-11, 52, 53, 54, 55 e 56; 1950, 12, 34, 35 e 36; 1951, 1-2, 48, 55 e 63; 1951, 3, 112, 113, 120, 121 e 122; 1951, 6, 251; 1951, 7-8, 277 e 288; 1951, 9, 345, 346 e 352; 1951, 10-11, 391; 1952, 1, 23, 24, 25 e 26; 1952, 3, 128; 1952, 4, 173; 1952, 9, 297, 298 e 301; 1952, 7-8, 241, 264, 265 e 266; 1952, 10-11, 379 e 390; 1951, 12, 419.

GERMANIA

Previdenza sociale: 1946, 6, 6; 1947, 3, 97; 1950, 6, 1103; 1951, 1, 50; 1951, 3, 376; 1951, 6, 974; 1952, 1, 125; 1952, 2, 389, 391 e 394; 1952, 4, 875. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 12, 539; 1951, I, 5, 429; Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 6, 248; 1951, 9, 351; 1951, 12, 408.

GIAPPONE

Previdenza sociale: 1948, 6, 204; 1949, 1-2, 109; 1950, 3, 458; 1952, 4, 878. Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 3, 237; 1949, I, 5, 459; 1949, II, 8, 232; 1950, II, 11, 428; 1952, II, 10, 350. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 56 e 57; 1950, 7, 1; 1950, 10-11, 66; 1952, 3, 133; 1952, 9, 305.

GRAN BRETAGNA

Previdenza sociale: 1945, 1, 18; 1946, 1, 15; 1946, 2, 72; 1946, 3, 106; 1946, 4, 155; 1946, 5, 196; 1947, 1, 36; 1947, 4, 135, 149 e 154; 1947, 6, 229; 1948, 3, 92; 1948, 4-5, 143; 1949, 1-2, 114; 1949, 5, 567; 1950, 6, 1107; 1951, 3, 387; 1951, 4, 534; 1952, 1, 126, 128, 129, 130 e 131; 1952, 3, 635.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 2, 130; 1949, I, 3, 233; 1949, I, 3, 282; 1949, I, 4, 366; 1951, II, 11, 426; 1951, II, 12, 513; 1952, I, 2, 170; 1952, II, 11, 428.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 52; 1950, 6, 32; 1950, 8-9, 47; 1950, 12, 38; 1951, 3, 126; 1951, 6, 258 e 261; 1951, 10-11, 395 e 396; 1952, 1, 35; 1952, 4, 176; 1952, 9, 316; 1951, 12, 427.

GRECIA

Previdenza sociale: 1948, 4-5, 166; 1948, 6, 204; 1949, 5, 571; 1949, 6, 809; 1950, 1-2, 183; 1951, 2, 231; 1951, 4, 537; 1951, 6, 977.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, II, 9, 252; 1951, II, 11, 462; 1951, II, 12, 513; 1952, II, 12, 501.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 54 e 55; 1950, 6, 33 e 34; 1950, 7, 40 e 42; 1950, 8-9, 50; 1951, 1-2, 49; 1951, 10-11, 392; 1951, 12, 422.

GUATEMALA

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 34; 1950, 8-9, 52; 1950, 12, 39; 1951, 1-2, 49; 1951, 1-2, 56; 1951, 12, 423.

HAITI

Informations sociales (B.I.T.): 1950, I, 6, 524.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 35; 1951, 10-11, 393; 1951, 12, 423; 1952, 1, 26.

HONDURAS

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 36; 1951, 12, 424; 1952, 9, 302.

INDIA

Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 2, 136; 1949, I, 5, 406; 1952, II, 9, 270; 1952, II, 10, 381.
Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 55; 1950, 6, 37; 1950, 7, 43 e 44; 1950, 10-11, 56,

58 e 59; 1951, 3, 114; 1952, 3, 132; 1952, 4, 172 e 176; 1951, 10-11, 380.

IRAN

Previdenza sociale: 1947, 3, 108; 1951, 2, 232. Informations sociales (B.I.T.): 1950, II, 10, 372. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 10-11, 59; 1951, 1-2, 51.

IRLANDA

Previdenza sociale: 1948, 4-5, 150; 1949, 6, 810; 1951, 1, 54; 1952, 4, 881. Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 5, 456; 1952, II, 10, 353. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 1-2, 20; 1952, 10-11, 381 e 382.

ISLANDA

Previdenza sociale: 1951, 3, 391.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 10-11, 394; 1951, 12, 424,

ISRAELE.

Previdenza sociale: 1947, 6, 226; 1948, 6, 207; 1949, 1-2, 118; 1951, 2, 233. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 12, 538; 1950, II, 11, 425. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 7, 44; 1950, 10-11, 61; 1950, 12, 41; 1951, 9, 353; 1952, 1, 27; 1952, 3, 113 e 132; 1952, 10-11, 382.

ITALIA

Informations sociales (B.I.T.): 1950, I. 2, 116; 1950, II, 10, 336; 1951, I. 3, 209; 1952, II, 10, 382.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 37; 1950, 8-9, 52; 1950, 10-11, 65; 1950, 12, 39 e 40; 1951, 1-2, 52 e 57; 1951, 6, 256; 1952, 1, 30; 1951, 3, 129; 1952, 9, 302; 1952, 7-8, 266; 1952, 10-11, 383, 384 e 392; 1951, 12, 425.

JUGOSLAVIA

Previdenza sociale: 1946, 6, 225; 1950, 3, 463. Informations sociales (B.I.T.): 1952, II, 10, 355. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1952, 7-8, 270; 1952, 10-11, 388.

LUSSEMBURGO

Previdenza sociale: 1946, 5, 191; 1947, 5, 187; 1949, 1-2, 124; 1949, 6, 811; 1950, 5, 915; 1951, 6, 982. Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 5, 461; 1951, II, 12, 556. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 39; 1950, 8-9, 54; 1951, 1-2, 52; 1951, 3, 115;

1951, 9, 346; 1951, 10-11, 395; 1951, 12, 425; 1952, 1, 30; 1952, 9, 314.

MESSICO

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 7, 45; 1950, 10-11, 69; 1950, 12, 43; 1951, 10-11, 379; 1951, 12, 427; 1952, 10-11, 393;

NORVEGIA

Previdenza sociale: 1950, 1-2, 184; 1950, 4, 688; 1952, 2, 397. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 42; 1949, II, 8, 232; 1950, I, 6, 481; 1952, II, 9, 271; 1952, II, 10, 383. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1952, 9, 308; 1952, 10-11, 385.

NUOVA ZELANDA

Previdenza sociale: 1946, 6, 234; 1950, 5, 918; 1951, 5, 761. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 9, 303; 1950, II, 9, 296. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 7, 45; 1950, 8-9, 55.

PAESI BASSI

Previdenza sociale: 1947, 2, 61; 1947, 4, 146; 1948, 4-5, 168; 1949, 1-2, 128; 1949, 6, 813; 1950, 5, 919; 1951, 5, 773; 1952, 1, 131. Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 11, 456; 1950, I, 2, 163; 1951, I, 5, 431; 1951, II, 12, 516. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 8-9, 56; 1950, 10-11, 2; 1951, 6, 259.

PARAGUAY

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 12, 427.

PERÙ

Informations sociales (B.I.T.): 1949, 6, I, 555; 1950, II, 10, 332. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 58; 1950, 6, 39 e 41; 1950, 7, 47; 1950, 10-11, 69; 1951, 12, 427; 1952, 3, 129; 1952, 9, 309.

POLONIA

Previdenza sociale: 1948, 4-5, 164; 1949, 6, 814; 1950, 3, 464; 1951, 1, 72.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, II, 11, 468.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 43; 1950, 7, 47; 1950, 10-11, 71; 1950, 12, 43 e 44; 1951, 1-2, 59.

PORTOGALLO

Previdenza sociale: 1948, 1, 29; 1951, 2, 235.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, II, 10, 373; 1950, II, 11, 431; 1952, II, 10, 384. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 8-9, 57; 1950, 10-11, 73.

ROMANIA

Previdenza sociale: 1949, 1-2, 132; 1949, 5, 574; 1950, 1-2, 201; 1951, 4, 538. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 8-9, 2; 1950, 10-11, 19.

SARRE

Informations sociales (B.I.T.): 1950, I, 2, 113. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 3, 117.

SIRIA

Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 8, 229; 1952, II, 8, 226. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 12, 48; 1952, 7-8, 269.

SPAGNA

Previdenza sociale: 1948, 3, 108; 1949, 5, 575.

Informations sociales (B.I.T.): 1950, 10, II, 331; 1951, I, 3, 249; 1952, II, 8, 220. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 12, 31; 1951, 3, 111; 1951, 12, 417; 1952, 9, 293.

STATI UNITI

Previdenza sociale: 1946, 1, 24; 1946, 2, 82; 1947, 3, 100; 1948, 4-5, 164; 1949, 1-2, 133; 1949, 5, 579; 1951, 2, 237; 1952, 2, 398, 401 e 404.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, I, 1, 32; 1949, I, 3, 235; 1949, I, 5, 408; 1949, 6, I, 556; 1949, II, 7, 44; 1949, II, 12, 536; 1950, I, 1, 29; 1950, I, 4, 346; 1950, II, 10, 366; 1951, I, 2, 128; 1952, I, 3, 206; 1952, I, 3, 260; 1952, II, 12, 498.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 48 e 50; 1950, 6, 27; 1950, 8-9, 42; 1950, 10-11, 46 e 47; 1950, 12, 32; 1951, 1-2, 39 e 53; 1951, 3, 119 e 125; 1951, 7-8, 299 e 260; 1951, 12, 418; 1952, 3, 125; 1952, 9, 277 e 296.

SVEZIA

Previdenza sociale: 1946, 5, 156 e 195; 1947, 1, 35; 1947, 4, 142 e 150; 1948, 2, 74; 1949, 6, 814.

Informations sociales (B.I.T.): 1951, I, 2, 129 e 162; 1951, I, 3, 245; 1952, II, 10, 387.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 59; 1950, 8-9, 58; 1951, 1-2, 30; 1951, 3, 117; 1952, 3, 130; 1952, 9, 310; 1952, 10-11, 386.

SVIZZERA

Previdenza sociale: 1946, 3, 102; 1946, 6, 233; 1947, 4, 153; 1947, 5, 186; 1947, 6, 234; 1948, 4-5, 148 e 167; 1949, 5, 581; 1949, 6, 816; 1950, 1-2, 201; 1950, 3, 465; 1950, 5, 923; 1950, 6, 1110; 1951, 6, 987; 1952, 3, 636; 1952, 4, 883. Informations sociales (B.I.T.): 1950, I, 2, 117; 1951, II, 11, 467; 1952, II, 8, 224. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 58; 1952, 3, 118; 1951, 12, 429; 1952, 1, 31; 1952, 4, 172.

TURCHIA

Previdenza sociale: 1950, 6, 1111.

Informations sociales (B.I.T.): 1949, II, 12, 532; 1950, 9, II, 248.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 44; 1950, 7, 48; 1950, 8-9, 58; 1950, 12, 46 e 48; 1952, 10-11, 387.

UNGHERIA

Previdenza sociale: 1948, 1, 18; 1948, 2, 73. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1951, 1-2, 49; 1951, 10-11, 393; 1951, 12, 424; 1952, 1, 27.

UNIONE SUD AFRICA

Previdenza sociale: 1947, 5, 189; 1950, 3, 469; 1951, 2, 244.

Informations sociales (B.I.T.): 1951, 3, I, 245.

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 12, 50.

URUGUAY

Previdenza sociale: 1947, 2, 73.
Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 44; 1950, 7, 49; 1950, 12, 51; 1951, 12, 430; 1952, 9, 311.

U. R. S. S.

Previdenza sociale: 1946, 2, 68; 1946, 4, 155; 1947, 1, 34; 1948, 2, 74; 1948, 4-5, 166; 1948, 6, 207; 1949, 6, 817; 1951, 3, 397. Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 6, 45.

VENEZUELA

Bulletin de l'A.I.S.S.: 1950, 4, 61; 1950, 7, 49; 1950, 8-9, 62; 1951, 1-2, 68; 1952, 3, 133; 1952, 9, 312 e 317.

LA RACCOMANDAZIONE DI FILADELFIA SULLA GARANZIA DEI MEZZI DI ESISTENZA (*)

PREMESSA

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, considerando che la Carta Atlantica prevede « la più completa collaborazione fra tutte le nazioni nel campo economico al fine di procurare a tutti migliori condizioni di lavoro, il progresso economico e la sicurezza sociale »;

considerando che la Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con una risoluzione approvata il 5 novembre 1941, ha sostenuto questo principio della Carta Atlantica e ha promesso la piena collaborazione dell'organizzazione medesima per tradurlo in atto:

considerando che la garanzia dei mezzi di esistenza è un elemento essenziale della sicurezza sociale;

considerando che l'Organizzazione internazionale del lavoro ha incoraggiato lo sviluppo della garanzia dei mezzi di esistenza:

- con l'adozione, da parte della Conferenza internazionale del lavoro, di convenzioni e raccomandazioni concernenti la riparazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'assicurazione malattia, le prestazioni per maternità, le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e le prestazioni per disoccupazione;
- con l'adozione, da parte della prima e seconda conferenza del lavoro degli stati americani, di risoluzioni costituenti il « codice interamericano delle assicurazioni sociali », come pur con la partecipazione di una delegazione del consiglio di amministrazione alla prima conferenza interamericana della sicurezza sociale che portò all'approvazione della « Dichiarazione di Santiago del Cile », e con l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione degli statuti

^(*) Raccomandazione N. 67, approvata dalla Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua 26ª Sessione, aprile-maggio 1944.

della Conferenza interamericana della sicurezza sociale istituita quale organo permanente di collaborazione fra le amministrazioni ed istituzioni di sicurezza sociale ed agente di concerto con l'ufficio internazionale del lavoro;

- con la partecipazione dell'ufficio internazionale del lavoro, in qualità di consigliere, alla elaborazione dei sistemi di assicurazione sociale in numerosi paesi e con altre misure;
- considerando che taluni Stati membri dell'Organizzazione non hanno adottato i provvedimenti di loro competenza per promuovere il benessere e lo sviluppo delle loro popolazioni, benchè fra i loro maggiori bisogni sia quello di avere norme più progredite di lavoro, di sviluppo economico e di sicurezza sociale;

considerando che è altamente desiderabile che detti Stati adottino il più presto possibile le misure necessarie per adeguarsi alle norme minime internazionali e per sviluppare le norme stesse;

considerando che è fin d'ora desiderabile l'adozione di nuovi provvedimenti per realizzare la garanzia dei mezzi di esistenza attraverso l'unificazione o il coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale, l'estensione di detti sistemi a tutti i lavoratori e ai loro familiari, comprendendovi la popolazione rurale e i lavoratori indipendenti, nonchè attraverso l'eliminazione di ingiuste anomalie;

considerando che potrà contribuire a tale scopo la formulazione di taluni principi generali che dovrebbero essere osservati dai membri dell'Organizzazione, col porre in opera il loro sistema di garanzia dei mezzi di esistenza in questo spirito e sulla base delle convenzioni e raccomandazioni esistenti, in attesa che le disposizioni delle convenzioni e raccomandazioni stesse vengano unificate ed ampliate:

- a) raccomanda ai membri dell'Organizzazione di attuare progressivamente i seguenti principi direttivi di carattere generale con la rapidità consentita dalle loro condizioni nazionali, ponendo in atto i loro sistemi di garanzia dei mezzi di esistenza al fine di dare applicazione al quinto principio della Carta Atlantica, nonchè di presentare all'ufficio internazionale del lavoro, secondo quanto deciderà il consiglio di amministrazione, rapporti sulle misure prese per attuare detti principi direttivi;
- b) richiama l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sui suggerimenti per l'applicazione di tali principi direttivi sottoposti alla Conferenza, suggerimenti che sono contenuti nell'allegato alla presente raccomandazione (1).

⁽¹⁾ Il testo originale della raccomandazione comprende una prima parte relativa ai principi generali costituenti la raccomandazione vera e propria

Concetti fondamentali

- I. Ogni sistema di garanzia dei mezzi di esistenza dovrebbe alleviare il bisogno e prevenire l'indigenza, ricostituendo fino ad un ragionevole livello i mezzi perduti a causa dell'incapacità di lavorare (ivi compresa la vecchiaia) o di ottenere una occupazione remunerativa, ovvero a causa della morte del sostegno della famiglia.
- II. La garanzia dei mezzi di esistenza dovrebbe essere fondata, per quanto possibile, sulla base dell'assicurazione sociale obbligatoria, riconoscendo agli assicurati in regola con le prescritte condizioni di diritto, in relazione ai contributi versati ad un istituto di assicurazione, a prestazioni pagabili secondo misure e nelle eventualità fissate dalla legge.
- III. Ai bisogni non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria dovrebbe provvedersi con l'assistenza sociale; talune categorie di persone, e specialmente i figli a carico e gli invalidi, i vecchi e le vedove indigenti, dovrebbero aver diritto ad indennità di ragionevole ammontare secondo una determinata scala.
- IV. Tutte le altre persone in stato di bisogno dovrebbero poter fruire di una assistenza sociale appropriata alle necessità di ciascun caso.

Assicurazioni sociali

A) EVENTI COPERTI

V. - L'assicurazione sociale obbligatoria dovrebbe abbracciare tutti quegli eventi in cui un assicurato si trovi nell'impossibilità di procacciarsi i mezzi di sussistenza a causa della propria incapacità di lavorare o di ottenere un'occupazione remunerativa, ovvero in cui un assicurato muoia lasciando senza risorse la propria famiglia, nonchè comprendere taluni eventi connessi che si verificano correntemente e costituiscono un onere eccessivo per le persone a redditi limitati, in quanto essi non siano coperti in altro modo.

e una seconda parte — l'allegato indicato alla lett. b) di cui sopra — nella quale sono testualmente ripetuti i principi generali predetti accompagnandoli con suggerimenti per la pratica attuazione; il testo si limita alla seconda parte sopra accennata. In essa i principi generali sono riportati con la numerazione romana e i suggerimenti con quella araba.

- VI. Nel caso di incapacità al lavoro e nel caso di morte derivanti dall'occupazione dovrebbe essere concessa una riparazione.
- VII. Affinchè le prestazioni concesse dall'assicurazione sociale possano essere strettamente adeguate alla varietà dei bisogni, gli eventi coperti dovrebbero classificarsi nel modo seguente:
 - a) malattia;
 - b) maternità;
 - c) invalidità;
 - d) vecchiaia;
 - e) morte del sostegno della famiglia;
 - f) disoccupazione;
 - g) spese eccezionali;
 - h) lesioni (ferite o malattie) derivanti dall'occupazione.

Non dovrebbe ammettersi il cumulo delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di disoccupazione.

VIII. - Per ciascuno dei due primi figli dovrebbe aggiungersi, a quelle pagabili in sostituzione dei guadagni perduti, prestazioni supplementari, mentre per gli altri figli potrebbe provvedersi per mezzo di assegni familiari posti a carico dei fondi pubblici o coperti con sistemi contributivi.

Malattia

- IX. L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per malattia è la perdita del guadagno cui dà luogo l'astensione dal lavoro resa necessaria, per ragioni mediche, da una malattia o lesione allo stato acuto, che esiga un trattamento medico o una sorveglianza medica.
- 1) La necessità di astenersi dal lavoro dovrebbe, come regola generale, essere valutata in rapporto all'occupazione che l'assicurato esercitava anteriormente e che presumibilmente potrà riprendere.
- 2) Le prestazioni possono non essere versate per i primi giorni di un periodo di malattia; tuttavia, in caso di ricaduta nei mesi immediatamente successivi, non dovrebbe essere imposto nuovamente un periodo di carenza.
- 3) Sarebbe preferibile che il servizio delle prestazioni continuasse fino al momento in cui il beneficiario possa riprendere il suo lavoro, ovvero muoia o venga colpito da invalidità. Tuttavia, ove si

giudichi necessario limitare la durata delle prestazioni, il periodo massimo non dovrebbe essere inferiore a 26 settimane per uno stesso caso, prevedendo ad ogni modo una maggior durata delle prestazioni per determinate malattie, come la tubercolosi, le quali, benchè curabili, comportano frequentemente un lungo periodo di cura. Non di meno, all'atto dell'entrata in vigore di un sistema assicurativo, potrà forse essere necessario prevedere un periodo inferiore a 26 settimane.

Maternità

- X. L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per maternità è la perdita del guadagno causata dall'astensione dal lavoro durante periodi determinati, prima del parto e dopo di esso.
- 1) Ogni donna dovrebbe avere il diritto di lasciare il suo lavoro dietro presentazione di un certificato medico dichiarante che il parto avverrà nel termine di sei settimane; d'altra parte, nessuna donna dovrebbe essere autorizzata a lavorare durante un periodo di sei settimane dopo il parto.
- 2) Durante i periodi predetti dovrebbero essere pagate prestazioni per maternità.
- 3) L'astensione dal lavoro per periodi più lunghi o in altre occasioni potrebbe essere desiderabile per ragioni mediche, in considerazione dello stato fisico dell'assicurata e delle esigenze del suo lavoro; durante tali periodi dovrebbero essere pagate prestazioni per malattia.
- 4) Il pagamento delle prestazioni per maternità dovrebbe essere subordinato all'utilizzazione, da parte della beneficiaria, dei servizi sanitari messi a sua disposizione.

Invalidità

- XI. L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per invalidità è l'incapacità di esercitare una occupazione che sia remunerata in modo apprezzabile, e ciò a causa di uno stato cronico dovuto ad una malattia o ad una lesione, ovvero a causa della perdita di un arto o di una funzione.
- 1) Le persone aventi capacità ridotta dovrebbero essere tenute ad assumere ogni occupazione che si ritenesse adatta per esse, considerando le loro forze ed attitudini residue, la loro esperienza anteriore e le possibilità di formazione professionale a loro portata.

- 2) Le persone per le quali non sia possibile trovare alcuna di quelle occupazioni che sarebbero per esse indicate e le persone che seguono un corso di formazione professionale dovrebbero ricevere una indennità temporanea per invalidità, o una indennità di formazione, ovvero, ove rispondano alle condizioni per essa richieste, una indennità di disoccupazione.
- 3) Le persone per le quali non appaia adatta nessuna occupazione di tale natura, dovrebbero ricevere un'indennità per invalidità.
- 4) I beneficiari di cui sia stata confermata l'incapacità permanente ad esercitare regolarmente una occupazione lucrativa, dovrebbero essere autorizzati a procurarsi, senza pregiudizio delle prestazioni di invalidità da essi godute, guadagni occasionali di modico ammontare.
- 5) Qualora la misura della prestazione per invalidità sia in funzione dei guadagni anteriori dell'assicurato, il diritto alle prestazioni dovrebbe essere ammesso se la persona avente capacità ridotta non è in grado di assicurarsi con uno sforzo normale almeno un terzo del guadagno usuale percepito nella sua precedente branca di occupazione dalle persone fisicamente sane aventi la medesima formazione professionale.
- 6) Le prestazioni per invalidità dovrebbero essere pagate a decorrere dalla data di cessazione delle prestazioni per malattia e per tutta la durata dell'invalidità; tuttavia, all'atto in cui il beneficiario raggiunga l'età in cui può essere chiesto il beneficio delle prestazioni per vecchiaia, queste dovrebbero sostituire le prestazioni per invalidità.

Vecchiaia

- XII. L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per vecchiaia è il compimento di una età determinata, che dovrebbe essere l'età in cui gli individui divengono normalmente inadatti ad un lavoro proficuo, l'incidenza della malattia e della invalidità si fa fortemente sentire e la disoccupazione eventuale minaccia di divenire permanente.
- 1) L'età minima per poter richiedere il beneficio delle prestazioni per vecchiaia dovrebbe essere fissata, al più tardi, a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Tuttavia l'età di collocamento a riposo dovrebbe potersi anticipare per talune persone che siano state occupate per lunghi anni in lavori penosi e insalubri.

2) Il pagamento delle prestazioni per vecchiaia potrà, ove la prestazione-base possa essere considerata sufficiente per garantire la sussistenza, essere subordinato all'abbandono di ogni lavoro regolare in una occupazione lucrativa; ove tale abbandono sia richiesto, il godimento di guadagni occasionali di ammontare relativamente modesto non dovrebbe comportare l'esclusione dal diritto alle prestazioni per vecchiaia.

Morte del sostegno della famiglia

- XIII. L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per morte è la perdita dei mezzi di esistenza che si presume subita dalle persone già a carico del capo della famiglia, a seguito della morte di questo.
- 1) Le prestazioni per morte dovrebbero essere corrisposte: a) alla vedova dell'assicurato; b) per i figli dell'assicurato, i figli del coniuge dell'assicurato e i figli adottivi, nonchè (con la riserva che siano stati iscritti anteriormente alla morte come persone a carico) per i figli illegittimi già mantenuti da un assicurato o da una assicurata; c) nelle condizioni determinate dalla legislazione nazionale, alla donna non coniugata con la quale il deceduto coabitava.
- 2) Le prestazioni vedovili dovrebbero essere pagate alla vedova che abbia a carico un figlio avente diritto alle prestazioni previste per i figli, ovvero che, all'atto della morte del coniuge o posteriormente, risulti invalida o abbia raggiunto l'età minima richiesta per la concessione delle prestazioni per vecchiaia. La vedova che non risponda ad alcuna di dette condizioni dovrebbe beneficiare di prestazioni vedovili per un periodo minimo di alcuni mesi, trascorso il quale la prestazione dovrebbe continuare, se ella non ha un'occupazione, fino a che possa esserle offerto un impiego conveniente, eventualmente dopo un corso di formazione professionale.
- 3) Le prestazioni ai figli dovrebbero essere pagate per quelli che non abbiano superato l'età stabilita per la cessazione dell'obbligo scolastico, ovvero che abbiano età inferiore ai 18 anni qualora proseguano un corso di studi normale o professionale.

Disoccupazione

XIV. - L'evento che dovrebbe dar luogo a prestazioni per disoccupazione è la perdita di guadagno risultante sia dalla disoccupazione di un assicurato ordinariamente occupato, idoneo ad un im-

piego regolare in qualsiasi occupazione ed in cerca di un impiego conveniente, sia da una disoccupazione parziale.

- 1) Le prestazioni possono non essere versate per i primi giorni di un periodo di disoccupazione, contati a decorrere dalla data della domanda di prestazione; tuttavia, in caso di nuova disoccupazione nei mesi immediatamente successivi non dovrebbe essere richiesto di nuovo un periodo di carenza.
- 2) La concessione delle prestazioni dovrebbe continuare fino a che non sia offerto all'assicurato un impiego conveniente.
- 3) Durante il periodo iniziale, fissato equamente secondo le condizioni del caso, dovrebbero essere considerati come impieghi convenienti soltanto:
- a) un impiego nella branca di occupazione ordinaria dell'assicurato che non comporti cambiamento di residenza e sia retribuito col salario in vigore, fissato eventualmente con contratto collettivo ove applicabile, ovvero
 - b) un altro impiego accettabile dall'assicurato.
- 4) Trascorso detto periodo iniziale dovrebbe considerarsi conveniente:
- a) ogni impiego comportante un cambiamento di occupazione che possa essere ragionevolmente offerto all'assicurato, tenendo conto delle sue forze, delle sue attitudini, della sua esperienza precedente e delle possibilità di rieducazione alla sua portata;
- b) ogni impiego comportante un cambiamento di residenza, ove possa assicurarsi nella nuova località un adatto alloggio;
- c) ogni impiego in condizioni meno favorevoli di quelle che l'assicurato otteneva abitualmente nella sua branca di occupazione e nella sua regione di residenza ordinarie, ove le condizioni offerte corrispondano alle norme generalmente osservate nella branca di occupazione e nella regione in cui l'impiego è offerto.

Spese eccezionali

- XV. Dovrebbero essere concesse prestazioni per far fronte a spese eccezionali occorse necessariamente nei casi di malattia, di maternità, di invalidità e di morte, a meno che alla copertura di tali spese non si sia provveduto altrimenti.
- 1) Durante il ricovero in ospedale di una madre con figli a carico che sia assicurata o moglie di un assicurato e non riceva pre-

stazioni in sostituzione del suo guadagno, dovrebbe essere fornita l'assistenza domestica necessaria ovvero dovrebbe essere pagata una prestazione per procurare l'assistenza stessa.

- 2) In caso di parto, alle donne assicurate e alle mogli degli assicurati dovrebbe essere pagata una somma globale per le spese per il corredino e simili.
- 3) Ai beneficiari di prestazioni per invalidità o per vecchiaia i quali necessitino dell'assistenza costante di una terza persona, dovrebbe essere pagato uno speciale supplemento.
- 4) Alla morte di un assicurato, ovvero del coniuge o di un figlio a carico dell'assicurato, dovrebbe essere pagata una somma globale per le spese funerarie.

Lesioni derivanti dall'occupazione

- XVI. L'evento che dovrebbe dar luogo alla riparazione di una lesione derivante dall'occupazione è il trauma o la malattia risultante dal lavoro, non provocata deliberatamente o per colpa grave ed intenzionale della vittima e comportante un'incapacità temporanea o permanente ovvero la morte.
- 1) Le lesioni derivanti dall'occupazione dovrebbero essere definite in modo da abbracciare gli infortuni in itinere.
- 2) Ove sia dovuta una riparazione per una lesione derivante dall'occupazione, le disposizioni innanzi riportate dovrebbero essere opportunamente modificate secondo le indicazioni dei paragrafi seguenti.
- 3) Ogni malattia che colpisca frequentemente soltanto le persone lavoranti in talune branche di occupazione ovvero che consista in una intossicazione causata da sostanze utilizzate in certe occupazioni dovrebbe, se la persona colpita da una tale malattia era impiegata in una di dette branche, essere presunta di origine professionale e dar luogo a riparazione.
- 4) Dovrebbe essere stabilita una lista delle malattie presunte di origine professionale, da sottoporsi, in certe occasioni, a revisione con procedura semplice.
- 5) Nel fissare il periodo minimo di lavoro in una determinata branca di occupazione, occorrente per stabilire la presunzione di una malattia di origine professionale, ed il periodo massimo durante il quale la presunzione di origine professionale resterà valida dopo la

cessazione del lavoro, si dovrebbe prendere in considerazione la durata necessaria perchè la màlattia possa contrarsi e manifestarsi.

- 6) Per l'incapacità temporanea dovrebbe accordarsi una riparazione in condizioni simili a quelle che regolano il pagamento delle prestazioni per malattia.
- 7) Converrà considerare la possibilità di corrispondere la riparazione fin dal primo giorno di una incapacità temporanea, ove questa si prolunghi al di là del periodo di carenza.
- 8) Una riparazione per incapacità permanente dovrebbe essere concessa per la perdita o la riduzione della capacità di guadagno dovuta alla perdita di un arto o di una funzione ovvero ad uno stato cronico derivante da una lesione o da una malattia.
- 9) L'assicurato colpito da incapacità permanente dovrebbe essere obbligato a riprendere un impiego in una branca di occupazione a lui adatta, tenendo conto delle sue forze ed attitudini residue, della sua esperienza precedente e delle possibilità di rieducazione alla sua portata.
- 10) Ove non possa essergli offerto alcun impiego di questa natura, l'assicurato dovrebbe ricevere una riparazione per incapapacità assoluta stabilita in via definitiva o provvisoria.
- 11) Ove possa essergli offerto un impiego della suddetta natura, ma la somma che egli può guadagnare con uno sforzo normale in detto impiego risulti sensibilmente inferiore a quella che egli avrebbe verosimilmente guadagnato se non fosse stato colpito dalla lesione o dalla malattia, l'assicurato dovrebbe ricevere una riparazione per incapacità parziale proporzionale alla differenza della capacità di guadagno.
- 12) Converrà considerare la possibilità di corrispondere una conveniente riparazione in ogni caso di perdita di un arto o di una funzione ovvero di deturpazione, anche quando non possa provarsi alcuna riduzione della capacità di lavoro.
- 13) I lavoratori esposti al rischio di una malattia professionale a lenta evoluzione dovrebbero essere sottoposti ad esami medici periodici, ammettendo al beneficio di una riparazione coloro per i quali appaia indicato un cambiamento di occupazione.
- 14) La riparazione per incapacità permanente, tanto assoluta quanto parziale, dovrebbe essere pagata a decorrere dalla data in

cui cessi la riparazione per incapacità temporanea e per tutta la durata dell'incapacità permanente.

- 15) I beneficiari di una riparazione per incapacità permanente e parziale dovrebbero essere ammessi al beneficio di altre prestazioni alle stesse condizioni dei lavoratori fisicamente sani, nel caso in cui la misura di queste prestazioni sia in funzione dei guadagni anteriori dell'assicurato.
- 16) Nei casi in cui le misure di dette prestazioni non siano in funzione dei precedenti guadagni dell'assicurato, potrebbe essere fissato un massimo per l'importo cumulativo della riparazione e delle altre prestazioni.
- 17) La riparazione in caso di morte dovrebbe, sotto riserva delle disposizioni di cui ai paragrafi succesivi, essere pagata agli aventi diritti qualificati a beneficiare delle prestazioni per morte alle condizioni per queste previste.
- 18) La vedova dovrebbe beneficiare della riparazione per tutta la durata dello stato di vedovanza.
- 19) I figli dovrebbero beneficiare della riparazione fino alla età di 18 anni, o di 21 anni se proseguono i loro studi normali o professionali.
- 20) Dovrebbe prevedersi l'ammissione al beneficio della riparazione di altri familiari del deceduto già a suo carico, senza però che ciò porti pregiudizio ai diritti della vedova e dei figli.
- 21) Gli aventi diritto di un assicurato colpito da incapacità permanente di due terzi o più, il quale muoia per cause diverse dall'effetto di una lesione derivante dall'occupazione, dovrebbero aver sempre diritto alle prestazioni-base per morte, indipendentemente dal fatto se l'assicurato abbia o meno, alla data della sua morte, adempiuto alle condizioni cui è subordinato il beneficio di queste prestazioni.

B) Ammissione dell'assicurazione

Categorie di persone da ammettere

XVII. - L'assicurazione sociale dovrebbe accordare la sua protezione, negli eventi, ai quali sono esposti, a tutti i salariati e lavoratori indipendenti, nonchè alle persone a loro carico, nei cui confronti sia possibile:

- a) riscuotere contributi senza incontrare spese di amministrazione sproporzionate, e
- b) corrispondere le prestazioni con la necessaria cooperazione dei servizi medici e dei servizi di collocamento, prendendo altresì ogni precauzione contro gli abusi.

Le mogli a carico (vale a dire le mogli che non appartengono alla categoria dei salariati o a quella dei lavoratori indipendenti) e i figli a carico (e cioè quelli che non hanno superato l'età scolastica ovvero quelli di età inferiore ai 18 anni che proseguono studi normali o professionali) dovrebbero essere protetti in virtù della assicurazione del sostegno della famiglia.

Riscossione dei contributi

- XVIII. Il datore di lavoro dovrebbe essere incaricato della riscossione dei contributi per tutte le persone che egli occupa ed essere autorizzato a detrarre dalle loro retribuzioni, all'atto della paga, le somme da esse dovute.
- 1) Quando, per un gruppo qualsiasi di lavoratori indipendenti, sia obbligatoria l'iscrizione ad una associazione professionale o l'ottenimento di una autorizzazione, detta associazione o l'autorità che rilascia l'autorizzazione potrà essere incaricata della riscossione dei contributi di tali lavoratori.
- 2) Le autorità nazionali e locali potranno essere incaricate della riscossione dei contributi dei lavoratori indipendenti registrati a fini fiscali.
- 3) Finchè non siano creati organi per assicurare l'esazione dei contributi, dovrebbe essere consentito ai lavoratori indipendenti di contribuire facoltativamente sia a titolo individuale, sia in qualità di membri di associazioni.

Amministrazione delle prestazioni

XIX. - Al fine di facilitare la buona amministrazione delle prestazioni, dovrebbero essere prese misure per la tenuta dei documenti giustificativi del pagamento dei contributi, per l'adozione di facili mezzi di accertamento degli eventi che danno diritto alle prestazioni e per una organizzazione parallela dei servizi medici e dei servizi di collocamento per l'esercizio delle funzioni preventive e curative.

Salariati

- XX. I salariati dovrebbero essere assicurati contro il complesso degli eventi coperti dall'assicurazione sociale appena organizzata la riscossione dei contributi nei loro confronti e appena presi gli accordi necessari per l'amministrazione delle prestazioni.
- 1) Le persone, aventi un impiego talmente irregolare o di presumibile durata totale così breve da non poter acquistare il diritto alle prestazioni riservate ai salariati, potranno essere escluse dalla assicurazione relativa a queste prestazioni. Particolari disposizioni dovrebbero essere prese a favore delle persone che di ordinario lavorano per un periodo molto breve per lo stesso datore di lavoro.
- 2) Gli apprendisti che non ricevano alcuna remunerazione dovrebbero essere assicurati contro le lesioni derivanti dall'occupazione; per essi a decorrere dalla data in cui avrebbero terminato l'apprendistato richiesto per il loro ramo professionale, la riparazione dovrebbe essere basata sui salari in vigore nel ramo stesso.

Lavoratori indipendenti

- XXI. I lavoratori indipendenti dovrebbero essere assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la morte alle stesse condizioni dei salariati, appena potrà procedersi nei loro confronti alla riscossione dei contributi. Converrebbe considerare la possibilità di assicurarli anche per i casi di malattia e di maternità che richiedono il ricovero in ospedale, di malattia avente durata di parecchi mesi e di spese straordinarie originate dalla malattia, dalla maternità, dall'invalidità o dalla morte.
- 1) I familiari del datore di lavoro conviventi con lui in comunità domestica, che non siano la moglie e i figli a suo carico, dovrebbero essere assicurati contro gli stessi eventi di cui sopra sulla base dei loro salari effettivi ovvero, se questi non possono essere determinati, sulla base, del valore commerciale dei loro servizi; il datore di lavoro dovrebbe essere incaricato del pagamento dei contributi dovuti per essi.
- 2) I lavoratori indipendenti i cui guadagni siano ordinariamente così bassi da poter essere considerati soltanto quale fonte accessoria od occasionale di reddito, ovvero per i quali il pagamento del contributo minimo costituirebbe un pesante onere, dovrebbero essere esclusi provvisoriamente dall'assicurazione ed appoggiati al servizio di collocamento o ad ogni altro servizio istituito per sviluppare il benessere del gruppo professionale al quale essi appartengono.

3) Le persone che, avendo completato il periodo di contribuzione richiesto per il diritto alle prestazioni per invalidità e per morte, cessino di essere obbligatoriamente assicurate quali salariati o quali lavoratori indipendenti, dovrebbero avere la facoltà di optare, entro un termine limitato, per la rinnovazione della loro assicurazione alle stesse condizioni previste per i lavoratori indipendenti, con riserva di ogni eventuale modifica.

C) MISURA DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE

Misura delle prestazioni

- XXII. Le prestazioni dovrebbero, prendendo debitamente in considerazione gli oneri familiari, sostituire i guadagni perduti fino al livello più elevato che si possa raggiungere senza indebolire la volontà di riprendere il lavoro, ove tale ripresa sia possibile, e senza imporre alle attività produttive oneri così pesanti da ostacolare il rendimento e l'occupazione.
- XXIII. Le prestazioni dovrebbero essere proporzionate ai guadagni precedenti sulla base dei quali l'assicurato ha contribuito. Tuttavia, la frazione di guadagno eccedente quello usuale dei lavoratori qualificati potrebbe essere trascurata nella determinazione delle misure delle prestazioni o delle frazioni di tali prestazioni coperte con risorse diverse dai contributi degli assicurati.
- XXIV. Prestazioni in misura fissa possono essere convenienti per i paesi in cui la popolazione può procurarsi in modo soddisfacente ed economico una protezione supplementare per mezzo dell'assicurazione facoltativa. Dette prestazioni dovrebbero essere proporzionate ai guadagni dei lavoratori non qualificati.
- 1) Nel caso di lavoratori non qualificati, le prestazioni per malattia e per disoccupazione non dovrebbero essere inferiori al 40% del precedente guadagno netto dell'assicurato, se egli non ha persone a suo carico, o al 60% di tale guadagno se egli ha a suo carico la moglie o una donna che badi alla casa e ai figli; dovrebbe altresì essere pagato, tanto per il primo quanto per il secondo figlio a carico, un supplemento uguale del 10% di detto guadagno precedente, diminuito dell'importo degli assegni familiari eventualmente pagabili per tali figli.
- 2) Nel caso di lavoratori che abbiano guadagni elevati, le percentuali del guadagno anteriore sopra fissate potrebbero essere leggermente ridotte.

- 3) La prestazione per maternità dovrebbe essere in ogni caso sufficiente per consentire il completo mantenimento della madre e del figlio in buone condizioni igieniche; la prestazione stessa non dovrebbe essere inferiore al 100% del salario netto corrente delle lavoratrici non qualificate o al 75% del precedente guadagno netto anteriore della beneficiaria, scegliendo, dei due, il trattamento più elevato. La prestazione potrà essere ridotta dell'importo dell'assegno familiare pagabile eventualmente per il figlio.
- 4) Le prestazioni-base per invalidità e per vecchiaia non dovrebbero essere inferiori al 30% del salario corrente comunemente accertato per lavoratori non qualificati di sesso maschile nella regione in cui risiede il beneficiario, se egli non ha persone a suo carico, o al 45% di tale salario se egli ha a suo carico la moglie che possa avere diritto alle prestazioni vedovili, ovvero una donna che provvede alla casa e ai figli; tanto per il primo quanto per il secondo figlio a carico dovrebbe essere inoltre pagato un supplemento pari al 10% dell'anzidetto salario, diminuito dell'importo degli assegni familiari eventualmente pagabili per tali figli.
- 5) La prestazione-base per vedovanza non dovrebbe essere inferiore al 30% del salario minimo corrente comunemente accertato per i lavoratori non qualificati di sesso maschile nella regione in cui risiede la beneficiaria; inoltre, tanto per il primo, quando per il secondo e il terzo dei figli a carico, dovrebbe essere corrisposta una prestazione pari, per ciascun figlio, al 10% del predetto salario, diminuita dell'importo degli assegni familiari eventualmente pagabili per tali figli.
- 6) La prestazione-base per ciascun orfano non dovrebbe essere inferiore al 20% del salario minimo corrente comunemente accertato per i lavoratori non qualificati di sesso maschile, diminuita dell'importo degli assegni familiari pagati per l'orfano stesso.
- 7) Al fine di maggiorare le prestazioni previste ai numeri 4), 5) e 6) potrà essere accreditata all'assicurato una frazione di ciascun contributo pagato oltre il minimo richiesto per dare diritto alle prestazioni base per invalidità, per vecchiaia e per morte.
- 8) In tutti i casi in cui l'abbandono del lavoro avvenga dopo l'età prevista come minimo per poter chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia, la prestazione base per vecchiaia dovrebbe essere equamente maggiorata.

- 9) L'importo della riparazione concessa per lesioni derivanti dall'occupazione non dovrebbe essere inferiore ai 2/3 del salario perduto o stimato a causa della lesione.
- 10) La riparazione predetta dovrebbe essere corrisposta sotto forma di rendita, eccetto i casi dall'autorità competente si ritenesse più vantaggioso per il beneficiario il pagamento sotto forma di capitale.
- 11) L'importo delle rendite per incapacità permanente e per morte dovrebbero essere costantemente adeguate ai mutamenti sensibili che si verifichino nel livello dei salari della branca di occupazione cui apparteneva l'assicurato.

Condizioni di contribuzione

- XXV. Il diritto alle prestazioni diverse dalla riparazione delle lesioni derivanti dal lavoro dovrebbe essere subordinato a condizioni contributive che consentano di accertare che la situazione normale del richiedente è effettivamente quella di salariato o di lavoratore indipendente, nonchè di mantenere una soddisfacente regolarità nel pagamento dei contributi; tuttavia l'assicurato non dovrebbe decadere dal diritto alle prestazioni per il solo fatto che il datore ha omesso di riscuotere regolarmente i contributi posti a suo carico.
- 1) Fra le condizioni di contribuzione per aver diritto alle prestazioni per malattia, per maternità e per disoccupazione potrà comprendersi l'obbligo di aver pagato, prima che si verifichi l'evento coperto, i prescritti contributi per un quarto almeno di un determinato periodo, che potrebbe essere fissato in due anni.
- 2) Fra le condizioni di contribuzione per il diritto alle prestazioni per maternità potrà comprendersi quella che il primo contributo sia stato pagato almeno dieci mesi prima della data probabile del parto; tuttavia, anche se non siano adempiute le condizioni di contribuzione, le prestazioni per maternità dovrebbero essere concesse nella misura per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto, ove la condizione normale della richiedente appaia, dopo l'esame del caso, essere quella di salariata.
- 3) Fra le condizioni di contribuzione per il diritto alle prestazioni-base per invalidità, per vecchiaia e per morte potrà comprendersi l'obbligo del pagamento, prima che si verifichi l'evento coperto, dei prescritti contributi per i due quinti almeno di un determinato periodo, che potrebbe essere fissato in cinque anni; tuttavia, il diritto

alle prestazioni sarà ugualmente acquisito col pagamento di contributi per i tre quarti almeno di un dato periodo (che potrebbe essere fissato in dieci anni), ovvero del più lungo periodo trascorso dalla ammissione all'assicurazione.

- 4) Fra le condizioni di contribuzione per il diritto alle prestazioni per vecchiaia potrà comprendersi quella che il primo contributo sia stato pagato almeno cinque anni prima della richiesta del beneficio della prestazione.
- 5) Il diritto alle prestazioni potrà essere sospeso qualora l'assicurato trascuri intenzionalmente di pagare i contributi da lui dovuti per un periodo di attività indipendente o di pagare una ammenda inflitta per ritardo nel pagamento dei contributi.
- 6) La posizione assicurativa accertata per un lavoratore alla data della sua ammissione al beneficio delle prestazioni per invalidità o per vecchiaia dovrebbe essere mantenuta per tutto il periodo di godimento di tali prestazioni, affinchè, qualora egli si ristabilisca dalla sua invalidità, gli possa essere garantita la protezione del sistema assicurativo in modo così completo come alla data di inizio della invalidità, e altresì affinchè i suoi aventi diritto possano beneficiare delle prestazioni per morte.

D) RIPARTIZIONE DELLE SPESE

- XXVI. Le spese per le prestazioni, ivi comprese le spese di amministrazione, dovrebbero essere ripartite fra gli assicurati, i datori di lavoro e i contribuenti in misura che risulti equa per gli assicurati e tale da evitare oneri troppo pesanti per gli assicurati di modeste risorse e turbamenti alla produzione.
- 1) Il contributo dell'assicurato non dovrebbe superare una data proporzione dei suoi guadagni presi in considerazione per il colcolo delle prestazioni; tale proporzione dovrebbe fissarsi in misura tale che, applicata ai guadagni medi valutati per tutte le persone assicurate contro gli stessi eventi, possa fornire un gettito attuale probabile delle prestazioni alle quali tali persone potrebbero avere diritto (con esclusione della riparazione delle lesioni derivanti dall'occupazione).
- 2) Conformemente a questo principio, i contributi pagati dai salariati e dai lavoratori indipendenti in vista delle medesime prestazioni potranno, come regola generale, rappresentare la medesima proporzione dei loro rispettivi guadagni.

- 3) Relativamente alle prestazioni interamente o parzialmente indipendenti dai precedenti guadagni, il contributo dell'assicurato potrà essere determinato in un importo minimo assoluto calcolato sull'ammontare minimo di guadagno che si può considerare quale corrispettivo di una occupazione conveniente retribuita.
- 4) I datori di lavoro dovrebbero essere obbligati, particolarmente integrando l'assicurazione dei lavoratori a basso salario, a coprire la metà almeno del costo totale delle prestazioni dovute ai salariati, fatta eccezione per la riparazione delle lesioni derivanti dall'occupazione.
- 5) La totalità delle spese per la riparazione delle lesioni derivanti dall'occupazione dovrebbe essere a carico dei datori di lavoro.
- 6) Nel calcolo dei contributi dovuti per la riparazione delle lesioni derivanti dall'occupazione, converrebbe esaminare la possibilità di determinare un sistema di classificazione delle imprese in base all'estensione delle misure di protezione.
- 7) La misura dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro dovrebbe essere mantenuta quanto più stabile possibile, costituendo a tal fine un fondo di stabilizzazione.
- 8) Le spese per le prestazioni non copribili con i contributi dovrebbero essere sopportate dalla comunità.
- 9) Fra gli elementi di spesa da coprire dalla comunità dovrebbero figurare:
- a) i disavanzi contributivi derivanti dall'ammissione all'assicurazione di persone in età piuttosto avanzata;
- b) gli oneri connessi alla garanzia del pagamento delle prestazioni-base per invalidità, per vecchiaia e per morte e del pagamento di sufficienti prestazioni per maternità;
- c) l'onere derivante dalla protrazione del pagamento delle prestazioni per disoccupazione, quando questa permanga ad un livello elevato:
- d) le sovvenzioni destinate all'assicurazione dei lavoratori indipendenti di modeste risorse.

E) GESTIONE

XXVII. - La gestione delle assicurazioni sociali dovrebbe essere unificata o coordinata in un sistema generale di servizi di sicurezza sociale e i contribuenti all'assicurazione dovrebbero essere rappresentati, per il tramite delle loro organizzazioni, negli organi che stabiliscono o consigliano le linee generali della gestione e che presentano progetti legislativi o redigono i regolamenti.

- 1) Le assicurazioni sociali dovrebbero essere gestite sotto la direzione di una sola autorità, rispettando, per i paesi federali, le varie competenze legislative; tale autorità dovrebbe essere associata con le autorità che gestiscono l'assistenza sociale, i servizi per le cure mediche e i servizi di collocamento in un organo di coordinamento per le questioni di interesse comune, quali l'attestazione della incapacità di lavorare o di ottenere un impiego.
- 2) La gestione unificata delle assicurazioni sociali dovrebbe essere compatibile col funzionamento di sistemi assicurativi speciali, a carattere sia obbligatorio sia facoltativo, aventi per oggetto la concessione di prestazioni che completino, senza potervisi sostituire, le prestazioni versate a taluni gruppi professionali, come quelli dei minatori, dei marittimi, dei funzionari, del personale di imprese determinate e dei membri di società di mutuo soccorso.
- 3) Le leggi sull'assicurazione sociale dovrebbero essere redatte in modo tale che i beneficiari e i contribuenti possano facilmente comprendere i loro diritti e doveri.
- 4) Nel determinare la procedura che deve essere seguita dai beneficiari e dai contribuenti si dovrebbe principalmente avere di mira la semplicità.
- 5) Dovrebbero essere istituiti consigli consultivi centrali e regionali, rappresentanti organi quali i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le camere di commercio, le associazioni di agricoltori, le associazioni femminili e le società per la protezione dell'infanzia, al fine di presentare raccomandazioni per la modifica delle leggi e dei metodi amministrativi e, in generale, di mantenere il contatto fra la gestione dell'assicurazione sociale e i vari gruppi di beneficiari e di contribuenti.
- 6) I datori di lavoro e i salariati dovrebbero essere strettamente associati nella gestione della riparazione delle lesioni derivanti dall'occupazione, particolarmente nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e in quello della classificazione delle imprese in base all'estensione delle misure di protezione.

- 7) I richiedenti una prestazione dovrebbero avere diritto di appello in caso di controversia con l'organo di gestione in questioni quali il diritto alle prestazioni e la misura di queste.
- 8) Gli appelli dovrebbero essere di preferenza sottoposti al giudizio di tribunali speciali, comprendenti giudici esperti in materia di legislazione delle assicurazioni sociali, assistiti da assessori rappresentanti il gruppo a cui appartiene l'appellante e, se si tratta di salariati, anche da rappresentanti dei datori di lavoro.
- 9) In ogni controversia concernente l'assoggettamento all'assicurazione o la misura dei contributi, il salariato o il lavoratore indipendente dovrebbe aver diritto di appello, e così pure il datore di lavoro ove si tratti della sua contribuzione.
- 10) L'uniformità di interpretazione dovrebbe essere assicurata da un tribunale superiore di appello.

Assistenza sociale

A) MANTENIMENTO DEI FIGLI

- XXVIII. La società dovrebbe normalmente cooperare con i genitori adottando provvedimenti generali di assistenza destinati ad assicurare il benessere dei figli a carico.
- 1) Dovrebbero stabilirsi sovvenzioni pubbliche, in natura o in denaro o in ambedue le forme, per consentire di allevare i figli in condizioni sane, per concorrere al mantenimento delle famiglie numerose e per completare le disposizioni a favore dei figli previste dal sistema dell'assicurazione sociale.
- 2) Ove lo scopo considerato sia quello di consentire l'allevamento dei figli in condizioni sane, le sovvenzioni dovrebbero assumere la forma di benefici quali la distribuzione gratuita, o a prezzi inferiori al costo, di alimenti per i figli più piccoli, la concessione di refezioni scolastiche e l'assegnazione di abitazioni con canone di affitto inferiore al normale, per le famiglie aventi numerosi figli.
- 3) Qualora lo scopo considerato sia quello di concorrere al mantenimento delle famiglie numerose o di completare le disposizioni adottate in favore dei figli, sia quelle prevedenti la concessione di benefici in natura, sia quelle contemplate dal sistema dell'assicurazione sociale, le sovvenzioni dovrebbero essere erogate sotto forma di assegni familiari.

- 4) Gli assegni familiari dovrebbero essere pagati, quale che sia il reddito dei genitori, secondo una determinata scala che rappresenti un sostanziale contributo alle spese per il mantenimento dei figli e tenga conto della maggior spesa che comporta il mantenimento dei figli più grandi; gli assegni dovrebbero essere attribuiti almeno a tutti i figli per i quali non sia prevista alcuna prestazione nel sistema dell'assicurazione sociale.
- 5) La società dovrebbe assumere collettivamente l'obbligo di mantenere i figli a carico ogni volta che i genitori non possono manifestamente assolvere tale obbligo.

B) MANTENIMENTO DEGLI INVALIDI, VECCHI E VEDOVE IN STATO DI BISOGNO

- XXIX. Gli invalidi, i vecchi e le vedove che non beneficino di alcuna prestazione dell'assicurazione sociale in quanto essi stessi o, secondo i casi, i loro congiunti non sono stati obbligatoriamente assicurati, e i cui redditi non superino un dato livello, dovrebbero beneficiare di indennità speciali di sussistenza di importo determinato.
- 1) Fra i beneficiari di indennità di sussistenza dovrebbero comprendersi:
- a) le persone appartenenti a gruppi professionali o abitanti in regioni a cui le assicurazioni sociali non si applicano ancora o non sono state ancora applicate per un periodo uguale al periodo di assicurazione richiesto per avere diritto alle prestazioni-base per invalidità, per vecchiaia o per morte, a seconda dei casi, nonchè le loro vedove e i figli a carico:
- b) le persone che sono già invalide alla data in cui dovrebbero normalmente divenire assicurate.
- 2) L'indennità di sussistenza dovrebbe essere sufficiente per assicurare in modo completo la sussistenza del beneficiario per un lungo periodo; essa dovrebbe variare col costo della vita e potrebbe essere fissata differentemente per le zone urbane e per quelle rurali.
- 3) Le indennità di sussistenza dovrebbero essere pagate in misura intera alle persone i cui redditi non superino un dato livello, e in misura ridotta negli altri casi.
- 4) Le disposizioni della presente raccomandazione che definiscono gli eventi che dovrebbero dar luogo alle prestazioni per in-

validità, per vecchiaia e per morte dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, alle indennità di sussistenza.

C) Assistenza generale

- XXX. Sufficienti indennità in denaro, o parte in denaro e parte in natura, dovrebbero essere concesse a tutte le persone in stato di bisogno, quando non si provveda al loro ricovero in vista di cure correttive.
- 1) Il numero dei casi in cui l'importo dell'indennità è fissato in modo completamente discrezionale dovrebbe essere gradualmente ristretto in conseguenza della migliorata classificazione dei casi di bisogno, nonchè della determinazione di bilanci relativi alle spese di sussistenza per i casi di indigenza, di breve o di lunga durata.
- 2) La concessione di indennità potrà essere subordinata alla osservanza, da parte del beneficiario, delle istruzioni date dalle autorità che gestiscono i servizi medici di collocamento, affinchè l'assistenza produca il massimo effetto costruttivo.



Ferruccio Pergolesi ordinario nell'Università di Bologna

FORMULE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA PUBBLICA E SICUREZZA SOCIALE



INDICE

Premessa		•	•	•	٠	•	•	pag.	319
Testi costituzionali vigenti	• • •					-		·" 》	326
TESTI INTERNAZIONALI								»	354
Bibliografia		•))	364



Premessa

L'assistenza ai bisognosi è stata considerata per molto tempo come un dovere proprio dei familiari dei bisognosi stessi e comunque dei privati, attraverso anche istituti che, col tempo, sono poi assurti a rilevanza pubblicistica sino all'intervento statale: intervento che si è andato sempre più allargando, sia per un maggior senso di solidarietà sociale protettiva, sia per l'importanza che ha nei confronti di tutta la collettività nazionale l'alleviamento delle miserie di ogni specie, miserie che sono fonti di pericoli sociali, tanto sotto l'aspetto morale (quale occasioni di reati), quanto sotto quello fisico ed igienico (quali occasioni di malattie e contagi e di debilitazione del vigore della stirpe). Il problema più delicato consisterà poi in un saggio contemperamento ed equilibrio tra l'assistenza pubblica e la privata carità, in modo che questa (più duttile, capillare ed intimamente personale) non sia inaridita e soffocata da quella (più ampia ed efficiente per la sua maggiore potenzialità organizzativa e funzionale) ed allo stesso tempo perchè si evitino al massimo dispersioni e sovrapposizioni divergenti dagli scopi fondamentalmente comuni del maggior soccorso possibile ai disagi dell'umanità povera e sofferente.

È sotto questo riguardo che si incontrano le prime disposizioni costituzionali fin dalla fine del secolo XVIII. Nella carta francese del 1791 (II,3) già si accennava alla fondazione ed al riconoscimento di un Istituto generale di soccorsi pubblici per allevare i fanciulli abbandonati, sollevare gli infermi poveri e fornir lavoro ai poveri validi che non avessero potuto procurarsene. La carta del 29 maggio 1793 e la dichiarazione dei diritti in capo alla costituzione, anch'essa francese, del 24 giugno dello stesso anno (art. 21) consideravano i soccorsi pubblici come un « debito sacro ». La dichiarazione aggiungeva: «La società deve la sussistenza ai cittadini bisognosi, sia pro-

curando loro lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in grado di lavorare » (art. cit.)

Tra i testi italiani, si potrebbe ricordare quello della Repubblica partenopea del 1799: « Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l'essere dei suoi simili, perciocchè per la somiglianza di natura in ciascun uomo deve essere affetto verso gli altri come verso se stesso. Quindi è sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi... » (art. 18 s.).

Dopo un secolo e mezzo si giunge, su uno stesso filo ideale, ma sulla base di un più complesso sistema, già in parte avallato dalla esperienza, alla dichiarazione di principio della costituzione della Repubblica italiana. « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera » (art. 38).

L'elevazione sul piano costituzionale dei principî in materia di disciplina di « rapporti sociali » (con implicazione reciproca di doveri e diritti a varie prestazioni positive tra cittadini e Stato e non di meri interessi, almeno in alcuni Paesi), pone la disciplina stessa su un piano formale superiore a quello delle leggi ordinarie, con relativo controllo della « legittimità » di queste ultime nelle costituzioni a tipo c.d. « rigido », specialmente quando è disposto il giudizio da parte di un apposito organo giurisdizionale (come in Italia la Corte costituzionale).

La dibattuta questione se i principî in oggetto facciano parte della costituzione in senso «materiale» è da risolvere affermativamente. L'ordinamento costituzionale contemporaneo infatti (per i suoi presupposti di ideologie politiche e per la sua effettiva estensione normativa) non è solamente un ordinamento della struttura degli organi esercitanti la sovranità, ma è insieme ordinamento, oltre che della funzionalità di essi (e quindi delle finalità dell'azione pubblica), dei rapporti tra lo Stato ed i vari soggetti giuridici (persone fisiche anzitutto ed anche, in misura più o meno larga, persone giuridiche). Uno Stato cioè non è caratterizzato soltanto, nella sua complessa essenza e nel suo ordinamento supremo, dalla struttura dei suoi organi, ma insieme — ed anzi, in un certo senso, prevalentemente — dall'attività di questi e dalle relazioni intersubbiettive che

ne derivano. Perciò, come si fanno comunemente rientrare nella materia propria costituzionale le «libertà politiche» (cioè i diritti soggettivi pubblici, civili e politici, individuali e collettivi, di fronte allo Stato, che ha i doveri corrispondenti di astenersi nell'interferire nell'esercizio di quelle libertà), così pure si devono far rientrare, nella stessa materia, i diritti e doveri economico-sociali, con le relative prestazioni dirette a soddisfare interessi assunti dalla collettività per una miglior tutela di essi anche nei riguardi dei singoli.

Conseguentemente, anche negli ordinamenti a carattere non rigido, ma flessibile, i diritti sociali possono ben rientrare nell'ambito della costituzione « materiale », ed in concreto potrebbe in essa aversi un'estensione di tutela anche maggiore di quella degli ordinamenti con proclamazioni generiche nella costituzione « formale », eventualmente senza adeguate effettive applicazioni. Tipico in tal senso l'ordinamento inglese con i servizi generali di assistenza sociale, pur nella mancanza di norme in appositi testi di carattere formalmente costituzionale, sovrapposti a quelli delle leggi ordinarie.

La disciplina costituzionale dei rapporti sociali varia notevolmente da Paese a Paese — o meglio: tra gruppi di Paesi — per ampiezza, intensità, formulazioni, in conseguenza di una profonda differenziazione di ispirazione etica e politica. Essa oscilla tra gli estremi degli Stati a democrazia tradizionale e ad ispirazione fondamentalmente liberale (o privatistica, con correttivi, più o meno intensi, di interventi pubblicistici) e quelli di un collettivismo totalitario. Nei primi la c.d. legislazione sociale è diretta prevalentemente alla integrazione dei diritti degli individui (isolati o raggruppati volontariamente); nei secondi è concepita come mezzo di potenziamento della collettività nazionale (nel suo insieme o per settori predeterminati legalmente). Tuttavia anche nei primi, almeno in qualche modo o misura, l'ordinamento politico-sociale è concepito unitariamente per il bene comune e nei secondi il benessere dei singoli costituisce un aspetto, se pur riflesso, dei fini statali. Sicchè in concreto la diversità della disciplina può risultare, almeno apparentemente, meno accentuata di quel che potrebbe astrattamente presupporsi per le antitesi delle posizioni dottrinali, le quali invece incidono molto più profondamente, nella forma e nella sostanza, sull'ordinamento strutturale dello Stato e sulla disciplina delle libertà sia civili che politiche.

Le tendenze « socializzatrici » si realizzano in molteplici modi, che possono raggrupparsi schematicamente sotto i seguenti tipi:

a) intervento dello Stato nella vita, soprattutto economica, dei privati, così da superare la pura protezione negativa della libertà e

della eguaglianza, per contribuire, attivamente, al soddisfacimento di bisogni dei membri della collettività, e ciò con prestazioni dirette o indirette, tutelate amministrativamente od anche con l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi;

- b) riconoscimento di enti intermedi, tra singoli e Stato (anche qui specialmente nel campo economico), con attribuzione ad essi di adeguati poteri per l'esercizio di funzioni nell'interesse dei soggetti che ne costituiscano il sostrato personale per territorio o per categorie delimitate:
- c) affermazione crescente dei doveri del cittadino, non solamente di obbedienza e di fedeltà, ma anche di collaborazione attiva, attraverso nuove e più accentuate obbligazioni positive di fare o di dare, o attraverso l'esercizio sociale dei diritti personali, limitando maggiormente le libertà economiche o sanzionando l'inattività o l'abuso dell'esercizio antisociale di tali diritti.

Al « conformismo » pertanto — sia pure tendenziale e non completo — di « carte » o « statuti » dei secoli XVIII e XIX, ispirati ai principì fondamentalmente individualistici dell'epoca, fanno riscontro nel secolo XX orientamenti « sociali », che temperano notevolmente quei principì, come ho già accennato, per quel che attiene soprattutto all'intervento pubblicistico nell'economia, o li sostituiscono con altri contrapposti di accentramento nello Stato del potere economico, oltre che politico, nell'ordinamento collettivistico, a tacere di esperimenti « corporativi » di qualche Paese con una composizione propria dell'iniziativa privata e dell'autoritarismo statale.

Le costituzioni contemporanee ribadiscono in gran numero l'assistenza pubblica diretta a proteggere i bisognosi ed estendono la disciplina all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (già attuatasi in base alla legislazione ordinaria, dopo l'esperimento germanico della fine del secolo XIX) in materia di infortuni, malattia, vecchiaia, ecc. nonchè alla c.d. « sicurezza sociale » (di significato talora evanescente e non sempre univoco), con la speciale tutela, ad esempio, della salute pubblica, dei nuclei familiari, del collocamento per lavori produttivi, sino ad una particolare solidarietà in caso di calamità nazionali (cfr. su quest'ultimo punto il preambolo della Costituzione francese).

Per la disciplina costituzionale della materia le formulazioni giuridiche si presentano molto varie e se ne ha una documentazione nei testi più avanti riprodotti. Ad esempio, una visione ampia ed organica ha la nostra Costituzione, la quale proclama l'Italia repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1), riconosce a tutti i cittadini

il diritto al lavoro (con il corrispondente dovere) e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto (art. 4, in coordinazione con gli art. 3, 41, 44 ecc.); tutela fra l'altro la salute (art. 32) ed il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), con il diritto del lavoratore ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36), nonchè ad adeguate previdenze (per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria) ed infine fissa il principio del diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale anche dei cittadini inabili e sprovvisti di mezzi, dei bisognosi cioè in generale (art. 38).

Non è mio compito far qui una trattazione sistematica e nemmeno una classificazione dommatica dei vari tipi di costituzioni, ma alcune avvertenze sembrano comunque opportune, per evitare equivoci o sopravvalutazioni.

Le formule costituzionali si presentano talvolta come semplici enunciati di un programma politico, ma per lo più in modo precettivo, cioè di comando già efficiente, sebbene di applicazione non sempre immediata e completa, essendo indispensabili per le prestazioni pubbliche a favore degli aventi diritto all'assistenza delle norme legislative e regolamentari integrative. Trattandosi di principî generali, essi non sono sufficienti per avere un quadro preciso e pieno dei vari sistemi assistenziali e tanto meno del loro funzionamento pratico, ed anche per la principiologia bisogna ricorrere a tutto il sistema politico-sociale per intendere la parte relativa all'assistenza in esso inserita e sviluppata in un complesso sistema normativo.

Quanto poi all'espressione letteraria, essa talora è scarna (come è preferibile da un punto di vista tecnico giuridico); talvolta, all'opposto, sovrabbondante ed anche enfatica (e quasi poetica nella forma discorsiva: tipica in quest'ultimo senso la Costituzione argentina).

Dottrine etico-religiose, correnti sociologiche, movimenti politici contribuiscono a favorire intese ed istituzioni internazionali dirette a soddisfare interessi comuni ai vari popoli nella crescente interdipendenza tra di essi, pur tra contrapposizioni ideologiche talora esasperate e tra contrasti profondi ed affioranti egoismi di nazioni e di categorie o gruppi economici.

Anche le proclamazioni di diritto costituzionale (interno) per alcuni riguardi di contenuto sostanzialmente identico od affine, tra Paesi a ordinamento fondamentalmente univoco (ad esempio di democrazia solidarista) (1), contribuiscono, sul terreno giuridico, ad agevolare la formazione di un diritto « comune » tra gli Stati e di

⁽¹⁾ Sullo Stato italiano come Stato «solidarista» rinvio al mio *Diritto* costituzionale, 8º ed., Zuffi Bologna 1952.

conseguenza anche di un diritto internazionale in materia sociale in genere e del lavoro in ispecie (compresi i vasti settori delle assicurazioni) (1). Gli atti regolatori dei rapporti internazionali vanno dai trattati bilaterali a quelli plurilaterali, aperti a successive adesioni, come il centinaio circa di convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, esempio saliente di « istituzioni specializzate » aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Negli ultimi tempi si è andati ancor oltre, non solo con l'intensificazione dell'attività di tali istituzioni (come l'Organizzazione mondiale della sanità) e con l'allargamento a vasti territori finitimi (regionali o continentali) di apposite strutture (preminente per noi il Consiglio di Europa) ma anche con la costituzione di enti a caratteré sopranazionale (come la Comunità europea del carbone e dell'acciaio), e con la proclamazione di principî universali (2), destinati a formare parte di quello che può chiamarsi « diritto internazionale costituzionale », inteso come l'ordinamento supremo del diritto internazionale (3). Se ne riprodurranno più avanti dei testi.

Il problema più difficile in sede teorica (etico-filosofica) ed in sede pratica (politico-amministrativa) può considerarsi quella della conciliazione delle esigenze od istanze sociali, limitatrici delle attività degli individui, con le esigenze e le istanze delle libertà degli stessi individui, nel supremo rispetto delle persone umane. Vi ho fatto sopra rapido cenno a proposito della Costituzione italiana, la quale, giustamente, nell'ambito di un piano generale di sicurezza sociale, proclama in modo esplicito e solenne la libertà dell'assistenza privata (art. 38) (4).

Il problema è visto ed una soluzione giuridica di massima è delineata nell'art. 29 della « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »: «1. - Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella

⁽¹⁾ Soprattutto interessati all'espansione della tutela internazionale sono i Paesi a larga emigrazione. Numerose in effetti le convenzioni a tutela degli emigranti in generale. Per dati riassuntivi generali per quanto concerne i Paesi d'America v. il cap. IV del volume del BIT Sécurité sociale: réalisation et politique future, Génève 1952, e successivamente sui lavori della XXXV Conferenza internazionale del lavoro (Ginevra giugno 1952), Revue internationale du travail, ottobre 1952.

⁽²⁾ Sulla tutela del lavoro italiano all'estero v. l'art. 35 della costituzione italiana.

⁽³⁾ Cfr.: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo deliberata dall'onu (1948); ed altre analoghe dei Paesi americani (1948) e del Consiglio d'Europa (1950); in precedenza la c.d. « Carta internazionale del lavoro » (già nella parte XIII dei trattati di pace del 1919-20 e poi rielaborata a Filadelfia dall'on nel 1944).

⁽⁴⁾ Anche su tale punto rinvio al già citato Diritto costituzionale.

quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. - Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. - Questi diritti e queste libertà non possono essere in nessun caso esercitati in contrasto con i fini e i principî delle Nazioni Unite ».

In effetti può ritenersi che il principio ed il sentimento di «fraternità », d'ispirazione cristiana, abbiano molto influito sull'orientamento in senso sociale delle costituzioni moderne e possano influire sull'attuazione di esse, ma soprattutto trovino campo di svolgimento al di là delle leggi, nei rapporti cioè che di natura loro sfuggono al formalismo della norma giuridica e la superano nella carità intesa come « amore ». Realizzare cioè nell'amore la propria persona è condizione prima - come è stato notato benissimo - perchè le rinnovate strutture sociali riescano umanamente e cristianamente feconde: altrimenti gli ordini più perfetti non realizzano altro che la più raffinata schiavitù. C'è tutto un mondo umano personale, per la costruzione della propria vita, anche nella povertà, « costruzione a cui non basta l'aumento delle paghe, l'istituzione della commissione interna, ma occorre un grado di educazione e cultura morale per la quale il povero ha spesso vivacissima disposizione e a cui si sforza di arrivare da solo, come può, entro un complesso di inferiorità che lo fa molto soffrire, e che è naturalmente aggravato dalla penuria materiale » (1).

Insomma, per quanto possano riuscire benefiche e la legislazione sociale e l'azione sindacale, e più in generale, la pubblica assistenza, esse non potranno riuscire mai a provvedere a tutto. Rimarranno sempre dei settori e dei margini per l'assistenza privata, che sola può arrivare, al bisognoso, capillarmente e nel modo più intimo, attraverso le « opere di misericordia », corporali e spirituali, nelle situazioni più delicate.

⁽¹⁾ Augusto Baroni - Vogliamoci bene, nel periodico delle Conferenze vincenziane «Il Samaritano», ottobre 1951.

TESTI COSTITUZIONALI VIGENTI (*)

ALBANIA

(15 marzo 1946)

- Art. 8. Lo Stato è particolarmente interessato nel movimento cooperativo del popolo che esso protegge e assiste.
- Art. 14. È dovere dello Stato di assistere adeguatamente i militari invalidi a spese pubbliche e metterli in grado di riprendere il loro lavoro. Lo Stato aiuterà finanziariamente le famiglie di coloro che muoiono sul campo di battaglia, nonchè quelle di tutte le vittime di guerra.

ARGENTINA

(11 marzo 1949)

Art. 37. - Si dichiarano i seguenti diritti speciali:

I. Del lavoratore

4. Diritto a decorose condizioni di lavoro. — La considerazione dovuta all'essere umano, l'importanza che il lavoro riveste come funzione sociale e il reciproco rispetto tra i fattori concorrenti della produzione consacrano il diritto degli individui ad esigere condizioni decorose e giuste per l'espletamento della loro attività e l'obbligo della società di vegliare sulla stretta osservanza delle norme che pongono e disciplinano tali condizioni.

^(*) Ad alcuni testi costituzionali di vecchia data e non più in vigore si è già fatto cenno; tra quelli di data più recente merita particolare menzione per la sua importanza storica, benchè nemmeno essa più in vigore, la Costituzione germanica del 1919 (traduzione, introduzione e bibliografia in C. Mortati, La Costituzione di Weimar, Firenze 1946). Essa è la prima Costituzione europea che, nel presente secolo, abbia proclamato in modo ampio e sistematico i diritti sociali accanto a quelli politici e civili, influendo sull'ordinamento costituzionale di altri Paesi. Si vedano, nella seconda parte, i capitoli II e V rispettivamente sulla vita collettiva (con riferimento tra

- 5. Diritto alla conservazione della salute. La cura della salute fisica e morale degli individui deve costituire una preoccupazione essenziale e costante della società, cui tocca vegliare affinchè il regime di lavoro presenti adeguati requisiti di igiene e sicurezza, non superi le normali possibilità di lavoro e consenta le debite possibilità di recupero col riposo.
- 6. Diritto al benessere. Il diritto dei lavoratori al benessere la cui espressione minima si concreta nella possibilità di disporre di alloggio, indumenti e alimentazione adeguati, di soddisfare senza angustie le proprie necessità e quelle della propria famiglia in forma che permetta di lavorare con soddisfazione, di riposarsi liberi da preoccupazioni e di godere nella giusta misura di ricreazioni spirituali e materiali impone la necessità sociale di elevare il livello di vita e di lavoro con i mezzi diretti e indiretti consentiti dagli sviluppi della situazione economica.
- 7. Diritto alla sicurezza sociale. Il diritto degli individui ad essere protetti nei casi di diminuzione, sospensione o perdita della loro capacità lavorativa implica l'obbligo della società di assumere a proprio carico le prestazioni corrispondenti e di promuovere regimi mutualistici obbligatori miranti, le une e gli altri, a colmare e integrare le insufficienze o inattitudini proprie di certi periodi della vita o quelle determinate da infortuni derivanti da rischi eventuali.

l'altro alla famiglia) e sulla vita economica. Si riproducono qui in nota soltanto alcuni articoli di quest'ultimo capitolo.

Art. 151 - L'ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli...

Art. 157 - Il lavoro è posto sotto la speciale protezione del Reich. Il Reich provvede a rendere unitario il diritto del lavoro.

Art. 152 - L'usura è proibita. Gli atti giuridici immorali sono nulli.

Art. 161 - Il Reich organizza, con la congrua partecipazione degli assicurati, un sistema assicurativo unitario, allo scopo di tutelare la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la maternità e di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, delle malattie e degli incidenti della vita.

Art. 162 - Il Reich sosterrà una regolamentazione internazionale dei rapporti di lavoro, che tenda ad assicurare all'intera classe dei lavoratori un minimo di diritti sociali comuni a tutti.

Art. 163 - Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporali in modo da riuscire utile alla collettività.

Ad ogni tedesco deve essere data la possibilità di poter provvedere al proprio sostentamento con il suo lavoro produttivo. Se non gli si possa procurare un'occupazione adatta, deve essere provveduto a quanto è necessario al suo sostentamento. Le norme di applicazione saranno fissate con legge del Reich.

- 8. Diritto alla protezione della propria famiglia. La protezione della famiglia risponde a un proponimento naturale dell'individuo, poichè nella famiglia nascono i suoi più elevati sentimenti affettivi, ed ogni impegno mirante al suo benessere deve essere stimolato e favorito dalla comunità come il mezzo più indicato per tender al miglioramento del genere umano e al consolidamento dei principî spirituali e morali che costituiscono l'essenza della convivenza sociale.
- 9. Diritto al miglioramento economico. La capacità produttiva e lo spirito di emulazione trovano un naturale incentivo nelle possibilità di miglioramento economico, per cui la società deve appoggiare e favorire le iniziative degli individui tendenti a questo fine, e stimolare la formazione e l'utilizzazione di capitali in quanto costituiscano elementi attivi della produzione e contribuiscano alla proprietà generale...

II. Della famiglia

La famiglia come nucleo primario e fondamentale della società sarà oggetto di preminente protezione da parte dello Stato, il quale ne riconosce i diritti per quanto concerne la sua costituzione, la sua difesa e il raggiungimento dei suoi fini...

4. La cura e l'assistenza della madre e del bambino godranno della considerazione speciale e privilegiata dello Stato.

III. Della vecchiaia

- 1. Diritto all'assistenza. Ogni persona anziana ha diritto a protezione integrale a cura e a carico della famiglia. In caso di abbandono, spetta allo Stato provvedere alla suddetta protezione sia in forma diretta sia per il tramite degli istituti e fondazioni che a tal fine sono stati e saranno creati, senza pregiudizio del diritto di surrogazione dello Stato e di detti istituti nei confronti dei familiari degli abbandonati.
- 2. Diritto all'alloggio. Il diritto ad un alloggio igienico, fornito di un minimo di comodità domestiche, è inerente alla condizione umana.
- 3. Diritto all'alimentazione. L'alimentazione sana e adeguata all'età e allo stato fisico di ciascuno deve essere contemplata in forma particolare.
- 4. Diritto al vestiario. Il vestiario decoroso e adeguato al clima integra il precedente diritto.
- 5. Diritto alla cura della sanità fisica. La cura della salute fisica delle persone anziane deve costituire una preoccupazione specialissima e permanente.

- 6. Diritto alla cura della sanità morale. Si deve assicurare il libero esercizio delle manifestazioni spirituali conformi alla morale e al culto.
- 7. Diritto allo svago. Si deve riconoscere alle persone anziane il diritto di godere misuratamente di un minimo di svago, affinchè possano trascorrere con soddisfazione le loro ore di riposo.
- 8. Diritto al lavoro. Quando le condizioni lo permettano, deve essere facilitata l'occupazione attraverso l'ergoterapia produttiva. Si eviterà così la menomazione della personalità.
- 9. Diritto alla tranquillità. Trascorrere in tranquillità, liberi da angustie e preoccupazioni, gli ultimi anni di esistenza, è patrimonio delle persone anziane.
- 10. Diritto al rispetto. Le persone anziane hanno diritto al rispetto e alla considerazione dei loro simili...

BIELORUSSIA SSR

(19 febbraio 1937)

Art. 93. - I cittadini della Bielorussia hanno diritto al lavoro, il che significa diritto ad un'occupazione garantita, retribuita in ragione della sua qualità e quantità.

Il diritto all'occupazione è garantito dalla natura socialista dell'economia nazionale, dall'aumento sempre crescente delle forze di produzione dell'economia sovietica, dall'eliminazione della possibilità di crisi economiche e della disoccupazione.

Art. 95. - I cittadini della Bielorussia hanno diritto alla sicurezza economica della vecchiaia, nonchè nei casi di malattia o di perdita della capacità lavorativa. Tali diritti sono garantiti da un ampio sviluppo dell'assicurazione sociale per i lavoratori a carico dello Stato, da cure mediche gratuite e da una vasta rete di luoghi di cura messi a disposizione dei lavoratori.

BOLIVIA

(23 novembre 1945)

- Art. 107. Il regime economico deve soddisfare essenzialmente i principi della giustizia sociale, tendente ad assicuare a tutti gli abitanti una vita degna di esseri umani.
- Art. 122. Lavoro e capitale, in quanto fattori che concorrono alla produzione, godono della protezione dello Stato.
- Art. 123. La legge regolerà l'assicurazione obbligatoria per le malattie, gli infortuni, la disoccupazione, l'invalidità, la vecchiaia,

la maternità e la morte; i licenziamenti e le indennità agli impiegati e ai lavoratori; il lavoro delle donne e dei minori; la durata massima della giornata lavorativa; il salario minimo, il riposo nelle domeniche e nei giorni festivi; le ferie annuali e per puerperio retribuite: l'assistenza medica e sanitaria, e ogni altra prestazione per la protezione dei lavoratori.

Art. 125. - Lo Stato emanerà norme regolanti la protezione della salute e della vita degli operai, degli impiegati e dei lavoratori agricoli, curerà che essi abbiano alloggi salubri e promuoverà la costruzione di case a buon mercato; sorveglierà egualmente l'istruzione tecnica dei lavoratori manuali.

Del pari, le autorità vigileranno sulla salute pubblica e sulle condizioni di sicurezza nelle quali il lavoro, a seconda dei mestieri e delle professioni, deve essere prestato, come pure sul lavoro esplicato nei campi e nelle miniere.

Art. 130. - L'assistenza sociale è funzione dello Stato. La legge stabilirà le condizioni dell'assistenza. L'assistenza sanitaria è obbligatoria.

BRASILE

(24 settembre 1946)

Art. 145. - L'ordine economico sarà organizzato secondo i principî di giustizia sociale, che conciliino la libertà di iniziativa con il crescente valore del lavoro umano.

Paragrafo unico. — A ciascuno è assicurato un lavoro che gli consenta un'esistenza degna. Il lavoro è un dovere sociale.

Art. 157. - La legislazione del lavoro e della sicurezza sociale sarà regolata dai seguenti principî, nonchè da altre direttive intese a migliorare le condizioni dei lavoratori...

VIII. Igiene e sicurezza in ogni lavoro.

IX. Divieto di lavoro per i ragazzi aventi età inferiore a 14 anni, per le donne e i minori in industrie insalubri, nonchè di lavoro notturno per i ragazzi di età inferiore a 18 anni, avuto riguardo, in ogni caso, alle condizioni stabilite dalla legge e alle eccezioni ammesse dal giudice competente.

X. Il diritto della donna al riposo prima e dopo il parto, senza alcun pregiudizio per il suo impiego e la sua retribuzione...

XIV. Assistenza medica e sanitaria, ivi compresi l'ospedalizzazione e il trattamento preventivo per il lavoratore e la gestante.

XV. Assistenza all'operaio disoccupato.

XVI. Sicurezza sociale, per mezzo di contributi da parte dello

Stato, del datore di lavoro e del lavoratore, per prestazioni di maternità e contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, delle malattie e della morte.

XVII. Obbligo da parte del datore di lavoro di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Paragrafo unico. — Non vi sarà distinzione di diritti, garanzie e prestazioni tra il lavoro manuale o tecnico, e quello intellettuale, nè fra coloro che, rispettivamente, esercitano tali lavori.

Art. 164. - L'assistenza alla madre, ai fanciulli e agli adolescenti è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. La legge provvederà ad assistere le famiglie numerose:

BULGARIA

(10 febbraio 1947)

Art. 72...

Le lavoratrici madri godono di speciale protezione. Lo Stato ha cura delle madri e dei bambini; istituisce case di maternità, asili per bambini lattanti, giardini d'infanzia e dispensari, garantisce periodi di congedo retribuito alle madri prima e dopo il parto, nonchè assistenza ostetrica e medica gratuita.

Art. 73. - I cittadini hanno diritto al lavoro.

Lo Stato garantisce tale diritto a tutti i cittadini sia con una economia pianificata sia sviluppando sistematicamente e continuamente le forze produttive del Paese, nonchè mediante l'esecuzione di lavori pubblici.

Il lavoro è retribuito in base alla sua quantità e qualità.

Il lavoro è un dovere e un punto d'onore per ogni cittadino che sia in grado di lavorare. È dovere di ogni cittadino occuparsi in un lavoro socialmente utile e lavorare in base alle sue possibilità e capacità.

Gli obblighi del servizio del lavoro dei cittadini sono determinati da una legge speciale.

CECOSLOVACCHIA

(9 maggio 1948)

- Art. 29. 1. Ognuno ha diritto alla tutela della salute. Tutti i cittadini hanno diritto alle cure mediche e a una rendita in caso di vecchiaia, incapacità al lavoro o impossibilità di guadagnarsi la vita.
 - 2. Le donne hanno diritto a cure speciali in caso di gravidanza

- e maternità; i bambini e i giovani a tutte le facilitazioni per un pieno sviluppo fisico e mentale.
- 3. Tali diritti sono garantiti dalla legge sull'assicurazione nazionale e dai servizi della sanità pubblica e del benessere sociale.
- 4. La protezione della vita e della salute nel lavoro sarà assicurata specialmente dal controllo dello Stato e dalle disposizioni sulle misure di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro.

CILE

- (10 settembre 1925, riformata con legge 23 novembre 1943)
- Art. 10. La Costituzione assicura a tutti gli abitanti della Repubblica...
- Art. 14. Protezione del lavoro, dell'industria e delle opere di previdenza sociale, specialmente per quanto si riferisce ad abitazioni igieniche ed alle condizioni economiche, in modo da procurare ad ogni abitante un minimo di benessere per far fronte alle necessità personali e della famiglia.

(omissis).

È dovere dello Stato vegliare sulla salute pubblica e sull'igiene del Paese. Per ogni anno dovrà essere stanziata una somma sufficiente per mantenere un servizio sanitario nazionale.

CINA

(25 dicembre 1946)

XIII. Principî fondamentali della politica nazionale.

Sezione IV: Sicurezza sociale

- Art. 152. Lo Stato procurerà un lavoro adeguato a tutti coloro che sono abili al lavoro.
- Art. 153. Lo Stato, allo scopo di migliorare il tenore di vita e di aumentare la capacità professionale dei lavoratori e degli agricoltori, adotterà una linea politica in questo senso emanando provvedimenti diretti ad assisterli.

Alle donne e ai fanciulli occupati sarà concessa una protezione speciale in base all'età e alle loro condizioni fisiche.

- Art. 154. Il capitale e il lavoro promuoveranno il sorgere di imprese produttive sulla base dei principi dell'armonia e della cooperazione. La conciliazione e l'arbitrato delle vertenze fra capitale e lavoro saranno regolati dalla legge.
- Art. 155. Lo Stato, allo scopo di promuovere il benessere sociale, attuerà il sistema delle assicurazioni sociali. Agli anziani, ai malati e

ai mutilati incapaci di guadagnarsi la vita e alle vittime di calamità eccezionali lo Stato darà assistenza e soccorso appropriati.

- Art. 156. Lo Stato, allo scopo di rafforzare le basi dell'esistenza e dello sviluppo della Nazione, proteggerà la maternità e attuerà una politica che favorisca il benessere delle donne e dei fanciulli.
- Art. 157. Lo Stato, allo scopo di migliorare la salute nazionale, istituirà una vasta organizzazione per la sanità e un sistema di servizio medico pubblico.

COLUMBIA

(5 agosto 1886, modificata il 16 febbraio 1945)

Art. 19. - L'assistenza pubblica è funzione di Stato. Dovrà essere prestata a coloro che, mancando di mezzi di sussistenza o non avendo diritto ad esigerli da altre persone, siano fisicamente incapaci di lavorare.

La legge determinerà le forme di prestazione dell'assistenza e i casi nei quali dovrà darla direttamente lo Stato (art. 16 dell'atto legislativo n. 1 del 1936).

COREA

Repubblica democratica (12 luglio 1948)

Art. 19. - I cittadini che non sono in grado di provvedere ai loro bisogni a causa della vecchiaia, di malattia o di incapacità lavorativa hanno diritto alla protezione dello Stato, in conformità delle disposizioni di legge.

CUBA

(5 luglio 1940)

Art. 45. - I rapporti economici familiari, le assicurazioni e l'assistenza sociale saranno disciplinati tenendo conto delle norme sulla protezione della famiglia stabilite da questa Costituzione.

La fanciullezza e la gioventù saranno protette contro lo sfruttamento e l'abbandono morale e materiale. A tale fine lo Stato, la provincia ed il comune daranno vita ad adeguate istituzioni.

- Art. 60. Il lavoro è un diritto inalienabile dell'individuo. Lo Stato si varrà dei mezzi a sua disposizione per assicurare a chi ne manchi una confacente occupazione e assicurerà ad ogni lavoratore, manuale o intellettuale, le condizioni economiche necessarie per una degna esistenza.
- Art. 65. Si istituiscono le assicurazioni sociali come diritto irrinunciabile ed imprescindibile dei lavoratori, con l'equo concorso

dello Stato, degli imprenditori e degli stessi lavoratori, per proteggere questi ultimi in maniera efficace contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione ed altre contingenze del lavoro, nella forma stabilita dalla legge. Si stabilisce anche il diritto a pensione per anzianità di servizio e per causa di morte.

L'amministrazione ed il governo delle istituzioni alle quali si riferisce il primo paragrafo di questo articolo spetteranno ad organi paritetici, eletti da imprenditori e operai con l'intervento di un rappresentante dello Stato nella forma fissata dalla legge, salvo il caso che lo Stato istituisca la Banca delle assicurazioni sociali.

Si dichiara egualmente obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a totale carico dei datori di lavoro e sotto il controllo dello Stato.

I fondi o riserve delle assicurazioni sociali non potranno essere oggetto di trasferimento nè se ne potrà disporre per fini diversi da quelli che ne hanno determinato la costituzione.

Art. 79...

La Legge determinerà le imprese che, per impiegare operai fuori dei centri abitati, saranno obbligate a procurare ai lavoratori adeguate abitazioni, scuole, infermerie ed altri servizi e provvidenze necessari per il benessere fisico e morale dell'operaio e della famiglia.

DANIMARCA

(5 giugno 1915)

Art. 82. - Chiunque non è in grado di provvedere alla sua sussistenza ed a quella dei suoi ha diritto, se la cura del suo sostentamento non spetta ad alcuno, al soccorso dello Stato, salvo a sottomettersi agli obblighi prescritti dalle leggi a tale riguardo.

EQUATORE

(31 dicembre 1946)

I. Precetti fondamentali

Art. 174. - Sono doveri dello Stato, a) procurare lavoro ai disoccupati...; d) mantenere la pubblica assistenza...

II. Garanzie

Art. 185. - Lo Stato veglierà perchè si osservi la giustizia nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, si rispetti la dignità del lavoratore, gli si assicuri una esistenza decorosa e gli si corrisponda un salario equo col quale possa provvedere alle sue necessità personali e familiari.

La legge regolera tutto quanto concerne il lavoro, in conformità alle seguenti norme fondamentali...; m) l'igiene e la sicurezza del lavoro saranno regolate per garantire la salute e la vita dei lavoratori...; n) quanto il datore di lavoro deve al lavoratore per stipendi, salari, indennità, pensioni di vecchiaia, costituisce credito privilegiato di prima classe, con preferenza anche sulle ipoteche...

Art. 188. - Per i cittadini equatoriani sono stabilite le seguenti speciali garanzie... 3) diritto a che lo Stato conceda sussidi agli invalidi che non possono procurarsi a causa della loro incapacità al lavoro i mezzi di sussistenza e semprechè non vi sia qualcuno legalmente tenuto a provvedere al loro mantenimento...

ERITREA

(Costituzione del 1925)

Art. 33. - 1) Tutte le persone residenti in Eritrea, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso o religione, hanno diritto al lavoro, a licenze periodiche retribuite, ad assegni per dipendenti a carico, a indennità per malattie ed infortuni sul lavoro, nonchè ad un tenore di vita decente e sano.

FRANCIA

(29 settembre 1946 - Preambolo)

Il popolo francese, all'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principî fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Proclama inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali:

- Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un impiego. Nessuno può essere umiliato nel lavoro e nell'impiego a causa delle sue origini, delle sue opinioni o delle sue credenze.
- La Nazione deve assicurare all'individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo.
- Garantisce a tutti e specialmente al fanciullo, alla madre ed ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Ogni essere umano che per l'età, per il suo stato fisico o mentale, o per la sua situazione economica, si trovi nel-

l'impossibilità di lavorare, ha diritto ad ottenere dalla collettività convenienti mezzi di esistenza.

— La Nazione proclama la solidarietà e l'uguaglianza di tutti i francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali...

GERMANIA

(Repubblica democratica - 7 ottobre 1949)

Diritti dei cittadini

- Art. 15. 1. I lavoratori sono protetti dallo Stato.
- 2. È garantito il diritto al lavoro. Lo Stato, dirigendo l'economia, assicura lavoro e sostentamento ad ogni cittadino. Fino a che non possano offrirsi a un cittadino adeguate possibilità di lavoro, si provvederà al suo mantenimento.
- Art. 16. Ogni lavoratore ha diritto al riposo, alle ferie annuali retribuite, all'assistenza in caso di malattia e nella vecchiaia...
- 3. Un istituto unitario delle assicurazioni sociali, con amministrazione autonoma da parte degli stessi assicurati, serve alla tutela della salute e della capacità di lavoro della popolazione lavoratrice, alla protezione della maternità, alla prevenzione delle conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, dall'invalidità, dalla disoccupazione e da altre vicende della vita.
- Art. 18. 1. La Repubblica crea, con l'adeguata partecipazione dei lavoratori, una legislazione unitaria del lavoro, una giurisdizione unitaria del lavoro ed una protezione unitaria del lavoro.
- 2. Le condizioni del lavoro devono essere fissate in modo da assicurare la salute, le esigenze culturali e la vita familiare dei lavoratori...
- 5. La donna gode di speciale protezione nei rapporti di lavoro. Con legge della Repubblica saranno create istituzioni per assicurare alla donna la possibilità di conciliare i suoi compiti di cittadina e di lavoratrice con i suoi doveri di donna e di madre.
- 6. La gioventù è protetta contro lo sfruttamento e preservata dall'abbandono morale, fisico e spirituale. Il lavoro dei bambini è vietato.

Famiglia e maternità

- Art. 32. 1. La donna, durante la maternità, ha diritto a speciale protezione a cura dello Stato.
- 2. La Repubblica emanerà una legge sulla protezione della madre. Saranno create istituzioni per la tutela della madre e del fanciullo.

GERMANIA

(Legge fondamentale della Rep. federale 23 maggio 1949)

Art. - 1...

3. I seguenti diritti fondamentali vincolano i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo come norme giuridiche immediate.

Art. - 6...

- 2. La cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ma anche un precipuo dovere che loro incombe. Sull'adempimento di tale dovere veglia la società...
- 4. Ogni madre ha diritto alla protezione e all'assistenza della società.
- Art. 12. 1. Tutti i tedeschi hanno diritto alla libera scelta della professione, del luogo di lavoro e della sede di preparazione. L'esercizio delle professioni può essere regolato per legge.
- 2. Nessuno può essere costretto a un determinato lavoro, salvo il caso che sopravvenga un obbligo pubblico generale, eguale per tutti, di prestare un servizio.
- 3. Il lavoro forzato è ammissibile solo in seguito a una restrizione della libertà disposta in sede giudiziaria.

GERUSALEMME

(Statuto per il Corpus separatum della Città di Gerusalemme, approvato dal Consiglio di tutela dell'onu nel 1950)

Art. 9. - Paragr. 14. Chiunque, come membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha veste per ottenere la soddisfazione dei diritti economici, culturali e sociali indispensabili alla propria dignità e alla libera esplicazione della propria personalità, grazie allo sforzo nazionale e alla cooperazione internazionale, tenendo conto della organizzazione e dei redditi della Città.

Paragr. 19. In modo generale, e senza pregiudizio dei paragrafi precedenti, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sarà riconosciuta come l'ideale che la Città deve raggiungere.

GIAPPONE

(3 novembre 1946)

Art. 7. - Ogni persona ha diritto a conservare un livello minimo di vita sana e civile.

In tutte le sfere della società lo Stato farà ogni sforzo per promuovere ed estendere il benessere e la sicurezza sociale, nonchè la sanità pubblica.

GUATEMALA

(11 marzo 1945)

- Art. 22. È compito dello Stato conservare e migliorare le condizioni generali della Nazione, procurare il benessere dei suoi abitanti e incrementare la ricchezza mediante la creazione e lo sviluppo delle istituzioni di credito e previdenza sociale.
- Art. 57. Lo Stato impiegherà le risorse disponibili per procurare una occupazione a chiunque ne sia privo e per assicurargli le condizioni necessarie per una degna esistenza.
- Art. 57. Le leggi che regolano i rapporti tra capitale e lavoro terranno conto della situazione economica e sociale del Paese, delle condizioni e dei costumi particolari di ogni regione e delle caratteristiche e delle possibilità dei diversi generi di attività...

I principî fondamentali della organizzazione del lavoro da regolare con le dette leggi sono i seguenti...

- 14. I mezzi di assistenza e di previdenza sociale necessari per i lavoratori.
- 15. Le condizioni di sicurezza e di igiene nelle quali deve prestarsi il lavoro. Negli stabilimenti di lavoro si osserveranno strettamente le regole e disposizioni sopra l'igiene e la sanità. I datori di lavoro sono obbligati ad adottare mezzi convenienti per prevenire infortuni nell'uso delle macchine, degli strumenti e dei materiali di lavoro.
- 16. L'obbligo per le imprese situate fuori dei centri abitati di procurare ai propri dipendenti e alle loro famiglie, abitazioni adeguate, scuole, infermerie e gli altri servizi e provvidenze indispensabili per il loro benessere fisico e morale. Per determinare tale obbligo si terrà conto dell'importanza dell'impresa ai sensi di legge.
- Art. 63. È istituita l'assicurazione sociale obbligatoria. La legge ne regolerà il campo d'applicazione, l'estensione e la forma. Esso comprenderà almeno le assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia, la morte, le infermità e gli infortuni sul lavoro. Al pagamento dei contributi provvederanno i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato.
- Art. 67. Si favorirà la costruzione di abitazioni economiche e di colonie per i lavoratori...
- Art. 70. (Sul pubblico impiego). I funzionari ed impiegati pubblici hanno diritto ai beneficî riconosciuti ai lavoratori in generale e i rapporti individuali con lo Stato come datore di lavoro saranno legislativamente regolati in conformità a quanto dispone la sezione del lavoro di questa Costituzione, in quanto applicabile.

INDIA

(26 novembre 1949)

Principî direttivi della politica dello Stato

- Art. 37. (Applicazione dei principi contenuti in questa parte). Le disposizioni contenute in questa parte non potranno essere fatte valere presso nessuna Corte giudiziaria, ma i principi in essa contenuti sono tuttavia fondamentali per il governo dello Stato e sarà dovere dello Stato applicarli nella formulazione delle leggi.
- Art. 38. (Lo Stato dovrà assicurare un ordine sociale per promuovere il benessere del popolo). Lo Stato dovrà cercare di promuovere il benessere del popolo assicurando e proteggendo con la maggiore efficacia possibile un ordine sociale in cui la giustizia sociale, economica e politica informi tutte le istituzioni della vita nazionale.
- Art. 39. (Principî speciali di politica da seguirsi dallo Stato). Lo Stato dovrà in particolare rivolgere la sua politica ad assicurare: a) che i cittadini, uomini e donne egualmente, abbiano il diritto ad adeguati mezzi di sussistenza...; e) che la salute e l'energia dei lavoratori, uomini e donne, e la tenera età dei bambini non subiscano sfruttamenti, e che i cittadini non siano costretti da necessità di ordine economico ad occuparsi in lavori non adatti alla loro età e alla loro capacità fisica; f) che l'infanzia e la gioventù siano protette contro lo sfruttamento e contro l'abbandono materiale e morale.
- Art. 41. (Diritto al lavoro, all'educazione e alla pubblica assistenza in determinati casi). Lo Stato dovrà, nei limiti delle sue possibilità e dello sviluppo economico, adottare misure efficaci per assicurare il diritto al lavoro, all'educazione ed alla pubblica assistenza in caso di disoccupazione, vecchiaia, malattia ed incapacità, e in altri casi di evidente bisogno
- Art. 42. (Provvidenze per assicurare giuste e umane condizioni di lavoro e assistenza alla maternità). Lo Stato provvederà ad assicurare giuste e umane condizioni di lavoro e assistenza alla maternità.
- Art. 47. (Obbligo dello Stato di elevare il livello dell'alimentazione e del tenore di vita e di curare la sanità pubblica). Lo Stato considera l'elevazione del livello di alimentazione e del tenore di vita della popolazione e il miglioramento della sanità pubblica come uno dei suoi principali doveri. In particolare lo Stato cercherà di rimuovere i divieti dei consumi, salvo quelli a fine igienico per le bevande tossiche e per le droghe nocive alla salute.

INDONESIA

(Costituzione provvisoria 14 dicembre 1949)

Art. 30. - È riconosciuta la libertà di compiere atti sociali e di carità, di creare all'uopo organizzazioni o istituti d'insegnamento privato, e di acquistare e possedere proprietà per tali fini.

Principî fondamentali

- Art. 35. Le autorità favoriscono la sicurezza sociale nei limiti delle loro possibilità e, in particolare, l'attuazione di favorevoli condizioni di lavoro, il controllo della disoccupazione e la istituzione di eque pensioni per la vecchiaia e di forme di assistenza per le vedove e gli orfani.
- Art. 36. 1. L'incremento del benessere del popolo richiede la costante attenzione delle autorità affinchè a ciascun individuo sia assicurato, per lui e per la sua famiglia, un tenore di vita conforme alla dignità umana.
- 2. Ad eccezione delle restrizioni che devono essere imposte dalla legge nell'interesse generale, debbono essere riconosciute a tutti, con assoluta parità, le più ampie possibilità di partecipare allo sviluppo delle fonti di benessere del Paese in funzione delle proprie qualità, attitudini e capacità.
- Art. 40. Lo sviluppo dell'igiene e della sanità pubblica è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità.

IRLANDA

(26 dicembre 1937)

- Art. 45. (Principî direttivi della politica sociale). I principî di politica sociale stabiliti dal presente articolo serviranno come direttiva generale all'*Oireachtas*.
- 1. Lo Stato si sforzerà di promuovere il benessere dell'intero popolo assicurando e proteggendo nel modo più efficace un ordine sociale nel quale lo spirito di giustizia e di carità informi tutte le istituzioni della vita nazionale.
- 2. In modo particolare lo Stato cercherà con la sua politica di assicurare: a) che i cittadini possano con il lavoro procurarsi i mezzi per provvedere opportunamente alle necessità loro e delle loro famiglie...
- 4. a) Lo Stato si impegna a salvaguardare con speciale cura gli interessi economici delle classi più deboli della società e, se sarà necessario, contribuirà al mantenimento degli infermi, delle vedove, degli orfani e dei vecchi;

b) Lo Stato vigilerà che la forza e la salute dei lavoratori, uomini e donne, e la tenera età dei fanciulli non siano minacciate dallo sfruttamento e che i cittadini non siano stretti da necessità di ordine economico ad esercitare occupazioni non adatte al sesso, all'età e alla capacità fisica.

ISLANDA

(23 maggio 1944)

- Art. 69. Nessuna restrizione potrà essere imposta alla libertà individuale del lavoro se non in virtù di una legge adottata nell'interesse generale.
- Art. 70. Chiunque non è in grado di provvedere alla propria sussistenza o a quella dei suoi, se l'obbligo del mantenimento non spetta ad altre persone, ha diritto al soccorso dello Stato. Egli dovrà, in tal caso, assoggettarsi agli obblighi prescritti dalla legge.

ITALIA

(1° gennaio 1948)

Principî fondamentali

- Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Parte I. - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I. - Rapporti civili

Art. 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Titolo II. - Rapporti etico-sociali

Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Titolo III. - Rapporti economici

Art. 35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.

Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professio-

nale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

- Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
- Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
- Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

JUGOSLAVIA

(31 gennaio 1946)

- Art. 20. Con provvedimenti economici ed altre misure lo Stato aiuta i lavoratori ad associarsi ed organizzarsi per difendersi dallo sfruttamento economico. Lo Stato protegge i lavoratori salariati particolarmente assicurando loro il diritto di associazione, limitando la durata della giornata lavorativa, assicurando il diritto a ferie annuali retribuite, controllando le condizioni di lavoro, volgendo la sua attenzione alle condizioni delle abitazioni e all'assicurazione sociale. I minori occupati godono della speciale protezione dello Stato.
- Art. 35. Lo Stato assicura ai mutilati e invalidi di guerra una vita decorosa e la rieducazione gratuita al lavoro.

Gli orfani di guerra e per cause di guerra sono sotto speciale cura dello Stato.

LIBIA

(7 ottobre 1951)

(Nel « preambolo » si prevede che il « Regno unito di Libia » assicurerà l'istituzione della giustizia, garantirà i principî di libertà, di eguaglianza e di fraternità e promuoverà il progresso economico e sociale e il benessere pubblico).

Art. 34. - Il lavoro è uno degli elementi fondamentali della vita economica. Esso è protetto dallo Stato ed è un diritto per tutti i libici. Ogni persona fisica che lavora ha diritto ad una remunerazione adeguata.

Art. 35. - Lo Stato deve cercare di assicurare nella misura del possibile ad ogni libico ed alla sua famiglia un adeguato tenore di vita.

LIECHTENSTEIN

(5 ottobre 1921)

- Art. 20. Lo Stato favorisce e sostiene l'agricoltura e lo sfruttamento minerario, i mestieri e l'industria, favorisce soprattutto l'assicurazione contro i rischi che minacciano il lavoro e i beni, e prende le misure necessarie per combattere questi rischi...
- Art. 25. L'assistenza pubblica incombe ai comuni secondo le norme delle leggi speciali; lo Stato esercita la vigilanza sull'attività dei comuni in questo campo. Lo Stato può concedere contributi ai comuni per migliorare le condizioni degli orfani, degli alienati, degli incurabili e degli infermi.
- Art. 26. Lo Stato sostiene e favorisce l'assicurazione contro le malattie, la vecchiaia, l'invalidità e gli incendi.

MESSICO

(31 gennaio 1917)

- Art. 123. Il Congresso dell'Unione, senza contravvenire ai principî seguenti, dovrà emanare leggi sul lavoro, le quali concernano operai, specializzati e non specializzati, impiegati, domestici e artigiani e, in via generale, su tutto il contratto di lavoro...
- XII. In ogni azienda agricola, industriale, mineraria o di qualsiasi altro genere, i datori di lavoro saranno tenuti a procurare ai lavoratori abitazioni comode ed igieniche, per le quali potranno esigere un fitto che non ecceda il mezzo per cento mensile del valore catastale dell'immobile. Egualmente dovranno provvedere alla istituzione di scuole, di infermerie e degli altri servizi necessari alla comunità...
- XIV. I datori di lavoro saranno responsabili degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, subite a causa o nell'esercizio della professione esercitata o del lavoro eseguito; i datori di lavoro, pertanto, dovranno versare le indennità relative, a seconda che l'infortunio o la malattia professionale abbia avuto come conseguenza la morte ovvero la temporanea o permanente incapacità al lavoro, in conformità della legge. Tale responsabilità sussiste anche nel caso che il datore di lavoro abbia concluso il contratto di lavoro a mezzo di un intermediario.
 - XV. Nell'organizzazione del lavoro il datore di lavoro sarà tenuto

ad osservare, sotto responsabilità penale, i precetti sull'igiene e la sanità, e ad adottare mezzi adeguati per prevenire infortuni nell'uso delle macchine, degli strumenti e dei materiali di lavoro, talchè la salute e la vita dei lavoratori ne risultino garantite nella massima misura possibile compatibilmente con la natura dell'azienda...

XXIX. Si considera di pubblica utilità l'emanazione della legge sull'assicurazione sociale; essa dovrà comprendere le assicurazioni contro l'invalidità, sulla vita, contro la cessazione involontaria del lavoro, per malattia e contro gli infortuni, nonchè altre forme con fini analoghi.

XXX. Saranno pure considerate di utilità sociale le società cooperative per la costruzione di case economiche, che saranno cedute in proprietà ai lavoratori con opportune ratizzazioni...

MONGOLIA

(30 giugno 1940)

Art. 78. - I cittadini della Repubblica popolare di Mongolia e i lavoratori salariati hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia e nei casi di malattia, nonchè in caso di perdita della capacità lavorativa.

Tale diritto è garantito da un sistema di assicurazione sociale per gli operai e per gli impiegati con contributi a carico dello Stato e dei datori di lavoro, da un servizio medico gratuito per i lavoratori e dallo sviluppo di una vasta rete di luoghi di cura.

NICARAGUA

(21 gennaio 1948)

Art. 83. - Sono garantiti agli operai ed impiegati: ... omissis.

- 5. L'indennizzo degli infortuni sul lavoro nei casi e nelle forme stabilite dalla legge...
 - 7. L'assistenza medica a cura di speciali istituzioni sociali...

Per le persone occupate alle dipendenze dello Stato nelle sue istituzioni saranno emanate leggi speciali in materia...

Art. 85. - Lo Stato costituirà l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali. La legge disciplinerà l'amministrazione del fondo assicurativo per i salariati sulla base dell'equo concorso dello Stato, dei beneficiari e dei datori di lavoro per coprire i rischi di infermità, invalidità, anzianità e disoccupazione.

OLANDA

(24 agosto 1815, modificata con decreto 22 gennaio 1947)

Art. 201. - L'assistenza ai poveri sarà oggetto di costante sollecitudine da parte del Governo e sarà regolata dalla legge. Il Re presenterà tutti gli anni agli Stati generali una dettagliata relazione sui provvedimenti.

PAKISTAN

(12 marzo 1949. Dai « Principî fondamentali » ai quali dovrà ispirarsi la nuova Costituzione)

In essa i principî della democrazia, libertà eguaglianza, tolleranza e giustizia sociale, quali sono enunciati dall'Islam, saranno pienamente osservati. In essa saranno garantiti i diritti fondamentali ... la giustizia sociale, economica e politica...

PANAMA

(1 marzo 1946)

Titolo III - Cap. V - Sanità pubblica e Assistenza sociale

Art. 92. - È funzione essenziale dello Stato vegliare sulla salute pubblica. L'individuo ha diritto alla protezione, alla conservazione, e al ristabilimento della sua salute e ha l'obbligo di conservarla.

In conseguenza lo Stato svolgerà principalmente le seguenti attività:

a) combattere, per mezzo di trattamento individuale e risanamento dell'ambiente, le infermità trasmissibili; b) proteggere la maternità e ridurre la mortalità infantile per mezzo dell'assistenza medica e con la fornitura di adeguati mezzi di nutrizione; c) completare il nutrimento degli alunni bisognosi e istituire per i fanciulli un servizio scolastico di vigilanza sanitaria; d) stabilire, secondo le necessità di ogni regione, ospedali, cliniche dentarie e dispensari, nei quali si prestino cure e si distribuiscano gratuitamente i medicinali a chi non abbia i mezzi per acquistarli; e) divulgare sistematicamente i principì di alimentazione scientifica e di igiene personale, nonchè quelli relativi all'igiene delle abitazioni.

L'Assemblea nazionale emanerà il codice sanitario.

Art. 93. - Ogni individuo ha diritto alla conservazione dei mezzi di sussistenza in caso di incapacità al lavoro e ad ottenere un lavoro retribuito. I servizi di sicurezza sociale saranno assicurati e amministrati da enti autonomi e copriranno i casi di infermità, maternità, carico di famiglia, vecchiaia, vedovanza, orfanità, disoccupazione involontaria, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutte le altre

contingenze che menomano la capacità di lavoro e diminuiscono il potere di acquisto. La legge provvederà a stabilire tali servizi nella misura in cui le necessità sociali lo esigeranno.

Lo Stato creerà istituzioni di assistenza e di previdenza sociale. Sono loro funzioni fondamentali la riabilitazione economica e morale delle categorie indigenti e la cura dei minorati mentali, degli infermi cronici e degli invalidi mancanti di risorse economiche.

Lo Stato promuoverà inoltre la costruzione di case economiche per lavoratori.

PARAGUAY

(10 luglio 1940)

Art. 14. - Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo è proibito. Per assicurare a tutti i lavoratori un livello di vita compatibile con la dignità umana, il regolamento dei contratti di lavoro e dell'assicurazione sociale, nonchè quello delle condizioni di sicurezza e di igiene degli stabilimenti, saranno realizzati a cura e sotto la vigilanza dello Stato.

PERÙ

(9 aprile 1933)

Art. 48. - La legge stabilirà un regime di previdenza contro le conseguenze economiche della disoccupazione, dell'età, delle malattie, dell'invalidità e della morte, e incoraggerà le istituzioni della solidarietà sociale e del risparmio, nonchè gli istituti assicurativi e le società cooperative.

POLONIA

(22 luglio 1952)

Capo II. - Regime sociale ed economico

Art. 7. - ... 3) Lo scopo fondamentale della politica economica pianificata della Repubblica popolare polacca è di assicurare lo sviluppo costante delle forze produttive del Paese, il miglioramento continuo del livello di vita delle masse lavoratrici, il consolidamento della potenza, della capacità di difesa e dell'indipendenza della Patria.

Capo VII. - Diritti e doveri dei cittadini

- Art. 58. I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto al lavoro, ossia ad un impiego retribuito proporzionalmente alla quantità e alla qualità di lavoro fornito...
- Art. 59. 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto al riposo. 2) Il diritto al riposo è assicurato agli operai ed ai lavoratori intellettuali con la riduzione per legge delle ore lavora-

tive, e con vacanze annuali pagate. 3) L'organizzazione delle vacanze, lo sviluppo del turismo, delle stazioni climatiche, delle attrezzature sportive, delle case e sedi di cultura, dei clubs, dei parchi e di altre organizzazioni di svago offrono la possibilità di un riposo razionale per il corpo e per lo spirito a favore di strati sempre più vasti di lavoratori della città e della campagna.

Art. 60. - 1) I cittadini della Repubblica popolare polacca hanno diritto alla protezione sanitaria e all'assistenza in caso di malattia o d'inabilità al lavoro. 2) Alla realizzazione sempre più vasta di questo diritto contribuiscono: a) lo sviluppo delle assicurazioni sociali degli organi e dei lavoratori intellettuali in caso di malattia, di vecchiaia e d'inabilità al lavoro ed anche lo sviluppo delle diverse forme di assistenza sociale; b) lo sviluppo della protezione sanitaria organizzata dallo Stato, lo sviluppo di organizzazioni sanitarie e il miglioramento delle condizioni igieniche delle città e delle campagne, una vasta azione per prevenire e combattere le malattie, l'accesso sempre più largo all'assistenza medica gratuita, l'ampliamento degli ospedali, dei sanatori, dei dispensari, dei servizi sanitari rurali, la protezione degli invalidi.

Art. 66. - 1) Nella Repubblica popolare polacca la donna gode degli stessi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita pubblica, politica, economica, sociale, culturale. 2) L'eguaglianza dei diritti della donna è garantita da: a) diritti eguali a quelli dell'uomo per quanto concerne il lavoro e il salario, secondo il principio « a lavoro eguale, salario eguale », dal diritto al riposo, alle assicurazioni sociali, alla istruzione, alle onorificenze, alle decorazioni, nonchè all'esercizio delle funzioni pubbliche; b) la protezione della madre e del fanciullo, l'assistenza alla donna incinta, le vacanze pagate prima e dopo il parto, lo sviluppo delle case di maternità, degli asili e delle scuole materne, lo sviluppo della rete dei servizi sociali e dei ristoranti delle comunità.

PORTOGALLO

(19 marzo 1933)

Titolo IV. - Enti morali ed economici

- Art. 14. Spetta allo Stato di riconoscere gli enti morali ed economici, e le associazioni od organizzazioni sindacali, e di promuovere ed aiutarne la formazione.
- Art. 15. Gli enti, associazioni od organizzazioni, di cui al precedente articolo, avranno essenzialmente scopi scientifici, letterari, artistici o di educazione fisica, di assistenza, beneficenza e soccorso, di perfezionamento tecnico e solidarietà di interessi, e saranno regolati,

nella loro costituzione e nell'esercizio delle loro funzioni, da norme speciali.

Titolo VIII. - Ordinamento economico e sociale

- Art. 40. Lo Stato ha il diritto e l'obbligo della difesa della morale, dell'igiene, degli alimenti e della sanità pubblica.
- Art. 41. Lo Stato promuove e dà incremento alle istituzioni di soccorso, previdenza, cooperazione e mutualità.

ROMANIA

(24 settembre 1952)

Capitolo I. - L'ordinamento sociale

Art. 1. - Nella Repubblica popolare romena il lavoro è un dovere ed una questione di onore per ogni cittadino capace di lavorare, secondo il principio che « chi non lavora non mangia ». Nella RPR si concretizza nel senso più vasto il principio del socialismo: « Ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro ».

Capitolo VII. - Diritti e doveri fondamentali dei cittadini

- Art. 77. Ai cittadini della RPR è assicurato il diritto al lavoro, vale a dire il diritto di avere un lavoro garantito e pagato secondo la quantità e qualità di questo. Il diritto al lavoro è garantito attraverso l'esistenza e lo sviluppo del settore socialista dell'economia nazionale, attraverso l'accrescimento ininterrotto e sistematico delle forme di produzione della RPR, l'accantonamento delle possibilità di crisi economiche e la liquidazione della disoccupazione.
- Art. 78. I cittadini della RPR hanno diritto al riposo. Il diritto al riposo è assicurato attraverso la fissazione della giornata lavorativa in otto ore per gli operai ed i funzionari; la riduzione della giornata lavorativa al di sotto delle otto ore per determinate professioni che hanno condizioni di lavoro pesanti e per le sezioni che hanno condizioni di lavoro pesantissime; la concessione di ferie annuali pagate per tutti i lavoratori e impiegati; la disponibilità per i lavoratori di case di riposo, sanatori e istituti di cura.
- Art. 79. I cittadini della RPR hanno il diritto di avere assicurata la vecchiaia e l'esistenza in caso di malattia o incapacità al lavoro. Tale diritto è garantito attraverso il largo sviluppo delle assicurazioni sociali dei lavoratori e dei funzionari a spese dello Stato, attraverso l'assistenza medica gratuita accordata a coloro che lavorano e attraverso la disponibilità per i lavoratori di stazioni balneari e climatiche.

Art. 83. - La donna nella RPR ha i medesimi diritti dell'uomo in tutti i campi della vita economica, politica, statale e culturale. La donna ha diritti eguali all'uomo per quanto riguarda il lavoro, il salario, il riposo, l'assicurazione sociale e l'istruzione. Lo Stato difende il matrimonio e la famiglia e gli interessi della madre e del figlio. Lo Stato accorda aiuto alle madri con molti figli e alle fanciulle madri, ferie pagate alle donne in istato interessante, organizza istituti di maternità e case del fanciullo.

SPAGNA

(16 luglio 1945)

Art. 23. - Lo Stato spagnolo garantisce la sicurezza dei lavoratori che si trovano in stato di bisogno, e riconosce loro il diritto all'assistenza nei casi di vecchiaia, morte, malattia, maternità, infortuni, invalidità, disoccupazione e degli altri rischi che sono oggetto della assicurazione sociale.

SVIZZERA

(Emendamenti del 20 settembre 1947 alla Costituzione del 1874, in materia di rapporti economici)

- Art. 31 bis (aggiunto). Entro i limiti delle sue competenze costituzionali la Confederazione prende le misure atte ad aumentare il benessere generale e ad assicurare la sicurezza economica dei cittadini...
- Art. 31 quinquies (aggiunto). La Confederazione adotta, congiuntamente ai Cantoni e all'economia privata, le misure intese a prevenire le crisi economiche, e, in caso di bisogno, a combattere la disoccupazione. Essa emanerà disposizioni sui mezzi per procurare lavoro.
 - Art. 34 ter (nuovo testo). La Confederazione può legiferare:
- a) sulla difesa degli impiegati e degli operai...; e) sul servizio di collocamento; f) sull'assicurazione per la disoccupazione e l'aiuto ai disoccupati... L'assicurazione sulla disoccupazione spetta alle casse pubbliche e alle casse private, paritetiche o sindacali. È riservato ai Cantoni il diritto di istituire casse pubbliche e di dichiarare obbligatoria l'assicurazione sulla disoccupazione.

THAILANDIA

(23 marzo 1949)

Art. 72. - Lo Stato tutela la sanità pubblica, particolarmente la maternità e protegge l'infanzia. La lotta contro le epidemie è condotta in favore del popolo e senza onere per esso.

UCRAINA SSR

(30 giugno 1937)

Art. 98. - I cittadini dell'ukssa hanno diritto al lavoro, cioè ad un'occupazione garantita con retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il diritto al lavoro è assicurato dall'organizzazione socialista dell'economia nazionale, dal saldo aumento delle forze produttive della società sovietica, dalla eliminazione della possibilità di crisi economiche e dalla soppressione della disoccupazione.

Art. 100. - I cittadini dell'ukssa hanno diritto alla sicurezza economica nella vecchiaia, nonchè nei casi di malattia e di perdita della capacità lavorativa. Questi diritti sono garantiti dal largo sviluppo dell'assicurazione sociale per i lavoratori a carico dello Stato, dalle cure mediche gratuite e dalla istituzione, a beneficio dei lavoratori, di una larga rete di istituti sanitari.

UNGHERIA

(20 agosto 1949)

- Art. 24. (Tra i Ministeri fissati dalla Costituzione è previsto quello della Previdenza sociale).
- Art. 47. 1. La Repubblica popolare di Ungheria protegge la salute dei lavoratori e li aiuta in caso di incapacità al lavoro... 2. La Repubblica popolare di Ungheria garantisce tale aiuto e protezione con un ampio sviluppo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza medica gratuita.

URSS

(5 dicembre 1936)

- Art. 118. I cittadini dell'urss hanno diritto al lavoro, ossia hanno diritto ad avere assicurato un lavoro con la corresponsione di un salario proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il diritto al lavoro è assicurato dall'organizzazione socialista dell'economia nazionale, dall'incessante sviluppo delle forze produttive della società sovietica, dall'eliminazione della possibilità di crisi economiche e dalla soppressione della disoccupazione.
 - Art. 119. I cittadini dell'urss hanno diritto al riposo.

Il diritto al riposo è assicurato con la fissazione della giornata lavorativa di 8 ore per gli operai dell'industria e gli impiegati, con la riduzione a 7 e 6 ore per i lavori pesanti e a 4 per i lavori pesantissimi, con la istituzione dei congedi annuali retribuiti agli operai e agli impiegati, con la organizzazione, al servizio dei lavoratori, di un'ampia rete di sanatori, case di riposo e circoli ricreativi.

Art. 120. - I cittadini dell'urss hanno diritto all'assistenza materiale nella vecchiaia, e così pure in caso di malattia e di perdita della capacità di lavoro. Questo diritto è assicurato con l'ampio sviluppo dell'assicurazione sociale degli operai e impiegati a carico dello Stato, con l'assistenza medica gratuita ai lavoratori, con la organizzazione ad uso dei lavoratori di un'ampia rete di luoghi di cura.

URUGUAY

(Cost. 24 marzo 1934 - riformata il 29 novembre 1942)

- Art. 44. La legge promuoverà la sistemazione degli operai in alloggi igienici ed economici, favorendo la costruzione di abitazioni a quartieri che presentino tali condizioni.
- Art. 45. Lo Stato darà asilo agli indigenti e a coloro che non hanno mezzi di vita sufficienti o che, per minorazioni fisiche o mentali di carattere cronico, siano inabili al lavoro.
- Art. 53. Lo Stato deve riconoscere a chiunque si trovi in un rapporto di lavoro o servizio, come operaio od impiegato, il diritto all'indipendenza della sua coscienza morale e civica, ad una giusta remunerazione, alla limitazione della giornata lavorativa, al riposo settimanale ed all'igiene fisica e morale.

Il lavoro delle donne e dei minori di 18 anni sarà regolato e limitato in modo speciale.

Art. 58. - Le pensioni generali e le assicurazioni sociali saranno organizzate in modo da garantire a tutti i lavoratori, e datori di lavoro, adeguate pensioni di vecchiaia e sussidi per i casi di infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria, ed alle loro famiglie, in caso di morte, la pensione di reversibilità.

La pensione di vecchiaia costituisce un diritto per chi raggiunge il limite dell'età produttiva, dopo lunga permanenza nel paese, o manca di risorse per sopperire alle proprie necessità vitali.

VENEZUELA

(5 luglio 1947)

La salute e la sicurezza sociale

- Art. 51. Lo Stato veglierà sul mantenimento della salute pubblica. Tutti gli abitanti della Repubblica hanno diritto alla protezione della salute. Lo Stato istituirà i servizi necessari per la prevenzione e la cura delle malattie.
- Art. 52. Gli abitanti della Repubblica hanno diritto alla protezione contro i rischi di carattere sociale che possono colpirli e contro le necessità che ne derivano.

Lo Stato istituirà, in misura progressiva, un ampio ed efficiente sistema di sicurezza sociale e favorirà la costruzione di case economiche destinate alle classi economicamente deboli.

Il lavoro

- Art. 61. Il lavoro è un obbligo e un diritto. Ogni individuo deve contribuire, per mezzo del suo lavoro, al progresso della società. Lo Stato farà in modo che ogni persona valida possa procurarsi col suo lavoro i mezzi di esistenza, e impedirà che si stabiliscano in materia di lavoro condizioni che possano in qualsiasi modo essere pregiudizievoli alla dignità o alla libertà delle persone.
- Art. 63. La legislazione del lavoro stabilirà i diritti e le norme seguenti che verranno applicati sia al lavoro manuale sia a quello intellettuale o tecnico, oltre che ogni altro diritto o norma che possa contribuire a migliorare la situazione dei lavoratori...
 - 5. responsabilità per i rischi professionali;
- 6. preavviso e risarcimento in caso di risoluzione o di rottura del contratto di lavoro, premio di anzianità, di riposo dopo il periodo di servizio nelle condizioni fissate dalla legge...
- 11. protezione speciale al lavoro dei minori e delle donne con diritto, per i primi, all'apprendistato e alla fissazione dell'età minima di ammissione ai vari generi di lavoro e, per le seconde, ad un riposo retribuito prima e dopo il parto...
- 13. responsabilità dell'osservanza delle leggi sociali, che incombe sulle persone fisiche e giuridiche a vantaggio delle quali viene prestato il lavoro, anche quando il contratto di lavoro sia stato concluso mediante un intermediario o un sotto-imprenditore e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi.

TESTI INTERNAZIONALI

CONSIGLIO D'EUROPA

A) Progetto di convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(25 agosto 1950)

(Il preambolo si richiama, tra l'altro, alla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» adottata dall'onu, riferita più avanti).

- Art. 4. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; non è considerato tale il servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minaccino la vita o il benessere della comunità e nemmeno il lavoro o servizio facenti parte dei normali doveri civici.
- Art. 22. Allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti con la convenzione, sono istituite una « Commissione » ed una « Corte » europea dei diritti dell'uomo.
- B) Raccomandazione tendente alla creazione di un codice europeo della sicurezza sociale.

(24 agosto 1950)

1. L'Assemblea si pronuncia in favore della creazione di un « codice europeo della sicurezza sociale », che abbia per effetto non già di uniformare nei diversi Paesi la legislazione sulla sicurezza sociale, ma di portare ovunque, sia pure con metodi diversi, la sicurezza sociale allo stesso livello, secondo i principi generali esposti nell'Allegato...

Principî elementari di un codice europeo di sicurezza sociale. - Nell'intento di arrivare ad un livello di sicurezza sociale egualmente elevato in Europa, con dei carichi sociali equivalenti, i principî elementari di un codice europeo della sicurezza sociale sono contenuti in questo progetto di massima.

Garanzia dei mezzi di esistenza. - Per gli obiettivi della politica della sicurezza sociale appare necessario porre in primo luogo, da una parte la garanzia dei mezzi di assistenza della popolazione, realizzata grazie a misure che assicurino il mantenimento del livello del reddito tutte le volte che esso sia minacciato, e dall'altra parte la salute della popolazione, ottenuta per mezzo di misure che mettano a disposizione del pubblico cure mediche adeguate. Per giungere effettivamente alla realizzazione di questi fini, la legislazione della sicurezza sociale deve insieme coprire il maggior numero di rischi possibili e proteggere il maggior numero possibile di persone; è necessario altresì che essa tenda, nella misura del possibile, al perfetto adattamento delle sue prestazioni allo scopo perseguito.

Campo di applicazione. - Le misure adottate per i rischi sociali saranno progressivamente estese a tutte le categorie di lavoratori esposti a un rischio sociale particolare e ai membri della loro famiglia. Esse saranno estese non soltanto ai lavoratori industriali e agricoli, ma del pari, con condizioni appropriate, ai lavoratori indipendenti, cioè a coloro che lavorano per proprio conto, o ancora a tutta la popolazione.

Emigranti. - Le disposizioni prese da ogni Stato membro nel settore delle misure di sicurezza sociale e il loro campo di applicazione non conterranno alcuna condizione restrittiva di nazionalità e di residenza che potrebbe portare a una iniqua discriminazione fra i suoi propri cittadini e quelli degli Stati membri del Consiglio di Europa. Ogni Nazione si sforzerà di concludere con gli altri Membri accordi che definiranno e garantiranno i diritti degli emigranti alla sicurezza sociale...

Finanziamento...

Condizioni per l'attribuzione. - Le indennità della sicurezza sociale, le pensioni e prestazioni mediche saranno accordate di diritto e saranno protette da una procedura di appello. Esse si applicheranno a qualsiasi persona che sia esposta a un rischio coperto e che risponda alle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale relative allo stato dell'assicurato, al suo periodo di occupazione, all'ammontare o alla regolarità di pagamento delle sue quote, alla sua residenza od altre condizioni similari. Tuttavia i periodi di malattia e le indennità di disoccupazione, come pure, se del caso, le cure mediche e gli assegni familiari, dovranno normalmente essere molto più brevi di quelli occorrenti per le pensioni; questi periodi saranno principalmente sottoposti alla verifica della data alla quale l'assicurato era ancora al lavoro, e nessun periodo minimo di attribuzione potrà es-

sere richiesto come condizione per godere del beneficio dell'indennizzo degli infortuni sul lavoro.

Ammontare delle prestazioni...

Malattia. - Saranno previste in ispecie indennità in favore dei lavoratori che a seguito di invalidità temporanea al lavoro causata da malattia abbiano perduto il loro reddito per un periodo superiore a qualche giorno; queste indennità di malattia dovranno essere pagate per un periodo di almeno sei mesi. Quanto alla maternità, gli Stati membri dovrebbero accordare al più presto possibile la protezione prescritta dalla Convenzione approvata dall'Ufficio internazionale del lavoro il 29 ottobre 1919, e che prevede un riposo di sei settimane prima e sei settimane dopo il parto.

Cure mediche. - Saranno prese le misure necessarie affinchè le cure mediche, chirurgiche, ostetriche e ospedaliere, nonchè le medicine sia di natura preventiva che curativa, per lo meno siano accordate a tutti gli assicurati come pure ai membri delle loro famiglie sotto forma sia di servizi diretti sia di rimborso della maggior parte delle spese sostenute per dette cure durante la malattia.

Pensioni. - Ogni Paese instaurerà un sistema di pensioni che permetta il pagamento a vita di pensioni, in ispecie ai lavoratori che abbiano raggiunto la vecchiaia e abbiano abbandonato qualsiasi lavoro, salvo che si tratti di un lavoro occasionale, anche se rimunerato; il pagamento di una pensione per la durata dell'effettiva invalidità ai lavoratori vittime di una malattia cronica o di lunga durata o di invalidità cronica; il pagamento di una pensione per la durata della vedovanza alla moglie e per il periodo dell'infanzia ai figli superstiti del capo famiglia deceduto. Poichè nella maggior parte dei Paesi europei i limiti di quiescenza sono fissati a 65 anni, questo limite potrebbe essere accolto in linea di principio. Sarebbe tuttavia opportuno che questo principio non si applicasse in maniera da recar pregiudizio alle condizioni più vantaggiose in vigore in certi Paesi, particolarmente per la donna e per i lavoratori addetti a lavori insalubri, o da impedire la ratifica del Codice da parte dei Paesi in cui detti limiti di età siano attualmente superiori ai 65 anni.

Disoccupazione. - L'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe far parte del sistema della sicurezza sociale di ogni Paese europeo.

In ispecie, dovrebbero essere previsti assegni in favore dei lavoratori che vengono a perdere i loro redditi, in tutto o in parte, per un periodo superiore a qualche giorno, in seguito a disoccupazione involontaria. Queste indennità saranno pagate per tutto il tempo in cui essi conserveranno la capacità e la volontà di lavoro e ricercheranno attivamente un impiego per tramite dei servizi di collocamento.

Assegni familiari. - Un sistema, finanziato sia a mezzo di casse di compensazione, sia dallo Stato, provvederà in ogni Paese al pagamento regolare, almeno alle famiglie aventi a carico due o più figli, di assegni in scala proporzionale o anche progressiva secondo il numero dei figli, allo scopo di aumentarne il benessere. Tali assegni saranno pure corrisposti se il capo famiglia lavora o se è beneficiario di una pensione o di un assegno della sicurezza sociale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. - In caso di incapacità permanente al lavoro, totale o parziale, e per la durata di tale incapacità, alla vittima di un infortunio o malattia del lavoro sarà corrisposto un compenso pecuniario, comprensivo delle indennità spettanti per l'invalidità temporanea e delle pensioni totali o parziali. Le vittime fruiranno gratuitamente delle cure mediche fino a quando le ferite o la malattia le rendono necessarie. Saranno parimenti corrisposte pensioni agli aventi diritto superstiti delle vittime decedute in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Assistenza. - Saranno prese le misure necessarie per la concessione di un'assistenza pecuniaria, immediata, finanziata dai pubblici poteri e graduata secondo i bisogni, a chiunque sia colpito da incapacità al lavoro e non abbia sufficienti mezzi di sussistenza, sia che ciò derivi dal fatto che l'interessato non può beneficiare di prestazioni assicurative, o dall'insufficienza di queste prestazioni o da necessità urgenti, o ancora da altre circostanze che giustifichino la concessione.

C) Raccomandazione sulla piena occupazione. (25 agosto 1950)

L'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa riafferma solennemente la sua convinzione che la disoccupazione costituisce il più grave di tutti i flagelli economici che possano colpire gli Stati moderni; che la disoccupazione, specialmente se prolungata e se riferita ad una parte importante della popolazione, distrugge le forze fisiche ed intellettuali di coloro che ne sono vittime, suscita in essi un sentimento di disperazione e di indegnità che indebolisce la loro fiducia nella democrazia e nei fini morali della società, e reca un grave pregiudizio allo sforzo produttivo e alla stabilità politica della società, privando coloro che rimangono senza lavoro, contro la propria volontà, del diritto di portare il loro contributo alla formazione della ricchezza nazionale.

Ritiene inoltre che il diritto al lavoro costituisca uno dei diritti dell'uomo il cui carattere fondamentale è indiscutibile e che dovrebbe essere specificatamente riconosciuto nelle convenzioni politiche ed economiche di tutti gli Stati civili e che sia dovere di tutti i Governi associati al Consiglio di Europa di prendere tutte le misure necessarie per assicurare la piena occupazione.

Dichiara che la piena occupazione è la condizione pregiudiziale necessaria per il mantenimento del buon funzionamento di un sano sistema economico e internazionale. Sottolinea con vivo sentimento di approvazione che l'Organizzazione internazionale del lavoro ed il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite hanno recentemente accordato il loro appoggio a questa politica della piena occupazione, e prendendo atto della relazione estremamente interessante stesa da un gruppo di esperti nazionali e internazionali sulle misure nazionali e internazionali suscettibili di assicurare la piena occupazione, tiene ad esprimere il suo accordo completo e assoluto con le conclusioni di queste relazioni.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)

A) Carta delle Nazioni Unite

(26 giugno 1945)

(Dal preambolo): Noi popoli delle Nazioni unite, decisi:

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi... hanno concordato la presente Carta delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò una Organizzazione internazionale che sarà denominata «Le Nazioni Unite».

Art. 1. - I fini delle NU sono: 1) ...; 2) ...; 3) conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ed umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di stirpe, sesso, lingua o religione; 4) costituire un centro per il coordinamento dell'attività.

- Cap. IX. Cooperazione internazionale economica e sociale
- Art. 55. Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per mantenere rapporti pacifici ed amichevoli tra le Nazioni, basati sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, le NU promuoveranno:
- a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
- b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
- c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di stirpe, sesso, lingua o religione.
- Art. 56. Tutti i membri si impegnano ad agire collettivamente e singolarmente in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini dell'art. 55.

(Nello stesso capo IX e nel capo X seguono disposizioni sul « Consiglio economico e sociale » e sugli « Istituti specializzati » per finalità ed attività determinate).

B) Dichiarazione universale dei diritti umani. (1 dicembre 1948)

(Dal preambolo):

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e pace nel mondo;

considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norma giuridica, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

considerato che una concezione comune di tali diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

l'Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

(Dichiarazione di Philadelphia, 10 maggio 1944)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, riunita a Philadelphia nella sua XXVI sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente dichiarazione sugli scopi e sugli obiettivi dell'oil e sui principi che devono ispirare l'azione degli Stati che ne fanno parte.

I.

La Conferenza riafferma i principî fondamentali sui quali l'Organizzazione è basata, e cioè:

- a) il lavoro non è una merce;
- b) le libertà di espressione e di associazione è condizione essenziale del progresso sociale;
- c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti:
- d) la lotta contro il bisogno dev'essere continuata in ogni Paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell'intento di promuovere il bene comune.

Convinti che l'esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che figura nel preambolo della costituzione dell'OIL, e cioè che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la Conferenza afferma che:

- a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali;
- b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell'azione nazionale ed internazionale;

c)

III.

La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell'OL di secondare la messa in opera, nei vari Paesi del mondo, di programmi atti a realizzare:

- a) la garanzia d'impiego e di lavoro, nonchè l'elevazione del tenore di vita;
- b) l'impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune;
- c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi propri a favorire il trasferimento di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d'opera e di coloni;
- d) la possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori;
- e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell'efficienza produttiva e per l'elaborazione e l'applicazione della politica sociale ed economica;
- f) l'estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un salario base a tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati;
- g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la loro occupazione;
 - h) la protezione dell'infanzia;

- i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonchè dei mezzi di ricreazione e di istruzione;
- f) la garanzia di possibilità eguali nel campo educativo e professionale.

IV - V

- Art. 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
- Art. 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
 - 2)
- 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso ed alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
 - 4)
- Art. 24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendente in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
- Art. 25 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- 2) la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
- Art. 28. Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
- Art. 29. 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

- 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Bibliografia

Per i testi costituzionali si possono consultare specialmente le collezioni del Bollettino parlamentare e successivamente (1950 ss.) Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari (Camera Deputati, Roma); rivista settimanale Relazioni internazionali (Roma); Testi e documenti costituzionali (collane a cura del Ministero per la Costituente, Firenze 1946 s); Informations costitutionelles et parlamentaires (a cura dell'Union Interparlamentaire, Génève 1950 s.); Accademia de ciencias economicas, Las clausolas economice-sociales en las constituciones de America. 2 vol. (raccolta di testi con introduzione di vari autori per ogni Stato; Buenos Ayres 1947-49); International Labor Office, Constitutional Labour Provisions concerning social and economic Policy Montréal, 1944; J. Peaslee, Constitutions of Nations. (3 col. Concord N.H. 1950).

Ampie notizie, tra l'altro, in: L. RAGGI ed E. ANSELMI, Assistenza e previdenza sociale nel vol. II degli Atti della Commissione per lo studio dei problemi del lavoro a cura del Ministero per la Costituente, Roma 1946 pp. 243-315; Association Internationale de la Sécurité Sociale, Les développements récents dans le domaine de la sécurité sociale, Génève 1951; Rapporti del Bureau International du Travail sulla V questione all'ordine del giorno relativa alle norme sulla sicurezza sociale per la XXXV sessione della Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra 1952, e sulla II questione (realizzazione della sicurezza sociale e politica futura), alla V Conferenza degli Stati d'America membri dell'oil, Ginevra 1952.

La letteratura politica e dottrinale sui vari aspetti dei problemi del lavoro, della sicurezza sociale, dell'assistenza ai bisognosi, ecc., è sterminata e non può essere qui riferita. Recentissimo, con ampia bibliografia, il vol. di C. Lega, Il diritto alla salute in un sistema di sicurezza sociale, Istituto di medicina sociale, Roma (1952); in corso

di stampa il Vol. III (sulla disciplina organizzativa del lavoro) del Trattato di diritto del lavoro diretto da Borsi e Pergolesi, Padova, Cedam (con studi del Mazzoni, Levi, D'Eufemia ed altri autori) ed il vol. V con monografia del Balladore Pallieri sul Diritto internazionale del lavoro; abbondanti informazioni nelle collezioni della Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, Milano (oltre che in riviste specializzate: Rivista italiana della previdenza sociale, Previdenza Sociale, Difesa sociale, Rivista infortuni e malattie professionali, Problemi del servizio sociale, Assistenza sociale d'oggi, ecc.).

Un aspetto importante, ma piuttosto trascurato e sul quale, per scarsezza di informazioni e brevità del tempo disponibile, non mi sono potuto indugiare, è quello relativo all'assistenza giudiziaria ai poveri. Su di esso rimane ancora fondamentale, benchè con dati arretrati, il volume apposito Assistance judiciaire aux indigents, edito dalla Società delle Nazioni a Ginevra nel 1927 (una mia recensione nel Diritto del lavoro 1929 fasc. 9-10, parte prima; cfr. successivamente cenni in Rivista dell'impiego privato 1934, 97 s.; Revue internationale du travail maggio 1933, 69). Su tale argomento la Costituzione italiana stabilisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24, II capoverso).



Finito di stampare in Milano nel Luglio 1953 nelle officine grafiche dell'Istituto Editoriale Italiano





